



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**CATALOGO DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI E
DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE FAVOREVOLI**

2026

(DATI 2025)

ARTICOLO 68 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221

*(“DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY
E PER IL CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI”)*

DETTA COLLEGATO AMBIENTALE

(GU SERIE GENERALE N. 13 DEL 18-1-2016)



INDICE

1.	Il Catalogo dei Sussidi: definizioni e metodologia	7
1.1.	<i>Definizioni di sussidio.....</i>	7
1.2.	<i>Valutazione ambientale.....</i>	10
1.3.	<i>Quantificazione del sussidio.....</i>	11
2.	Il Catalogo dei Sussidi: dati e analisi.....	13
2.1.	<i>Agricoltura e Pesca</i>	15
2.2.	<i>Energia.....</i>	96
2.3.	<i>Trasporti.....</i>	170
2.4.	<i>Altri Sussidi.....</i>	206
2.5.	<i>IVA agevolata</i>	272
2.6.	<i>Tabelle di sintesi</i>	300
2.7.	<i>Riferimenti bibliografici e web (capitolo 2)</i>	329
3.	Gruppo di lavoro.....	336
4.	Indice Analitico	338

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Classificazione dei sussidi – approccio teorico	7
Tabella 2 – Classificazione dei sussidi – approccio pragmatico.....	8
Tabella 3 – Sintesi dei dati 2020 -2025	301
Tabella 4 – Classificazione dei sussidi per categoria 2020- 2025	301
Tabella 5 – Tavola riassuntiva dei sussidi per qualifica e classificazione 2020- 2025	302
Tabella 6 – Tavola riassuntiva dei SAD 2020- 2025	302
Tabella 7 – Tavola riassuntiva dei SAI 2020- 2025	303
Tabella 8 – Tavola riassuntiva dei SAF 2020- 2025	303
Tabella 9 – Tavola dei SAI e dei SAD per categoria e livello di riformabilità (2025; M€)	304
Tabella 10- Tavola riassuntiva con indicazione del livello di riformabilità e appartenenza ai FFS 2023 -2025	304

LISTA DI ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI

AEA	Agenzia Europea per l'Ambiente (vedi EEA)
AIE	Agenzia Internazionale dell'Energia (vedi IEA)
ARERA (ex AEEGSI)	Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ex Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico)
c.d.	cosiddetto
CBA	Cost-Benefit Analysis (ACB Analisi Costi-Benefici)
CBAM	Carbon Border Adjustment Mechanism
CSEA	Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali
d.q.	da quantificare
EEA	European Environmental Agency
EFS	Environmentally Friendly Subsidy
EHS	Environmentally Harmful Subsidy
ETS (o EU-ETS)	European Union - Emission Trading System
EU	European Union
FER	Fonti Energetiche Rinnovabili
FFS	Fossil Fuel Subsidy
FMI	Fondo Monetario Internazionale
G20	Gruppo dei 20 Paesi (G7 + Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Messico, Russia, Sud Africa, Turchia, UE)
G7	Gruppo dei 7 Paesi: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti d'America + UE
UNEP	Gruppo dei 7 Paesi + UE + Russia
GHG	Greenhouse Gases (gas a effetto serra)
GNC	Gas Naturale Compresso
GNL	Gas Naturale Liquefatto
GPL	Gas Petrolio Liquido
IEA	International Energy Agency
IEEP	Institute for European Environmental Policy
IMF	International Monetary Fund (vedi FMI)
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
IRP	International Resource Panel
OCM	Organizzazione Comune di Mercato

OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development (vedi OCSE)
OMC	Organizzazione Mondiale per il Commercio (vedi WTO)
PAC	Politica Agricola Comunitaria
PSR	Programma di Sviluppo Rurale
SAD	Sussidio Ambientalmente Dannoso
SAF	Sussidio Ambientalmente Favorevole
SAI	Sussidio Ambientalmente Incerto
UNEP	United Nations Environment Programme / Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente
WB	World Bank / Banca Mondiale
WRI	World Resources Institute
WTO	World Trade Organization / Organizzazione Mondiale del Commercio

1. IL CATALOGO DEI SUSSIDI: DEFINIZIONI E METODOLOGIA

1.1. DEFINIZIONI DI SUSSIDIO

Il lavoro di identificazione dei sussidi ambientali inizia dalla definizione del “raggio di analisi” entro il quale un sussidio possa essere considerato tale. In letteratura, vi sono diverse definizioni più o meno ampie riconducibili a tre profili principali, secondo cui un sussidio è:

- un trasferimento dello Stato verso un soggetto privato. Questa definizione, adottata dalla WTO, indica il sussidio come qualsiasi trasferimento di natura finanziaria pubblica che apporti un beneficio o un vantaggio e, in tale contesto, il trasferimento può avvenire sia direttamente sia tramite la rinuncia a ottenere un trasferimento inverso (dal beneficiario al soggetto erogatore pubblico);
- “il risultato di un’azione statale che procura un vantaggio a produttori o consumatori con l’obiettivo di ridurre i loro costi o aumentare i loro redditi”, come indicato dall’OCSE (2005);
- “lo scarto fra il prezzo osservato e il costo marginale sociale della produzione, che internalizza i danni alla società”, secondo la definizione condivisa dal FMI.

Nel Catalogo dei Sussidi Ambientalmente Favorevoli e dei Sussidi Ambientalmente Dannosi, già dalla sua prima edizione e nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, cosiddetto “*Collegato ambientale*”, si considera una definizione molto ampia di sussidio comprendendo “*incentivi, agevolazioni, finanziamenti agevolati ed esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell’ambiente*”, in accordo con la definizione OCSE (2006) per cui: “*un sussidio è una misura che mantiene i prezzi per i consumatori al di sotto dei livelli di mercato, o mantiene i prezzi per i produttori al di sopra dei livelli di mercato o che riduce i costi per i produttori e i consumatori, tramite sostegno diretto o indiretto*”. In alcuni casi, è stata inclusa anche una tipologia di sussidio “implicito”, ovvero quella forma di agevolazione che emerge implicitamente da una determinata differenziazione del livello di tassazione e che può favorire l’adozione di tecnologie o combustibili più o meno inquinanti.

A livello di classificazione, seguendo l’approccio teorico i sussidi sono distinti in sussidi diretti (*on-budget*) e sussidi indiretti (*off-budget*), come riportato nella Tabella 1. L’approccio pragmatico di classificazione è riportato nella Tabella 2.

Tabella 1 – Classificazione dei sussidi – approccio teorico

Descrizione dei sussidi	Classe	
Trasferimenti diretti ai produttori, es. concessioni	On-budget	Sussidi diretti
Trasferimento diretto di fondi al fine di coprire i costi		
Rinuncia a prelevare parte del gettito, es. crediti d’imposta	Off-budget	Sussidi indiretti (spese fiscali, ovvero
Sostegno da meccanismi di regolamentazione, es. <i>feed-in tariff</i> (FIT)		
Esenzione dalla tassazione e rimborsi		

Descrizione dei sussidi	Classe	
Effetti di reddito impliciti derivanti dalla volontaria rinuncia a richiedere l'intero costo di un'operazione, es. richiesta di garanzie ridotte per "appalti verdi"		esenzioni o sconti fiscali)
Altre agevolazioni fiscali		

Fonte: Elaborazione Mase su dati OCSE (2005)

Tabella 2 – Classificazione dei sussidi – approccio pragmatico

Classificazione di primo livello	Classificazione di secondo livello (esempi da CSA)	Chi paga il sussidio (e con quali modalità)
Sussidi diretti	Trasferimenti diretti di risorse pubbliche a soggetti economici	Amministrazione pubblica (spesa pubblica)
	Trasferimento potenziale di risorse pubbliche a soggetti economici	
	Trasferimento diretto di risorse prelevate attraverso tariffe sui servizi pubblici	Utenti di servizi pubblici (es. bollette)
Sussidi indiretti	Spese fiscali (qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti¹): - esenzione selettiva di categorie di contribuenti da principi e obblighi di carattere generale, derivante da disposizioni normative vigenti (es. esenzioni da aliquote); - riduzioni di aliquota (applicazione di un'aliquota ridotta rispetto ad un'aliquota ordinaria); - deduzione dalla base imponibile (es. importo sottratto dal reddito complessivo, franchigie es. royalties oil e gas); - riduzione di imposta (detrazioni di imposta, crediti di imposta, imposte sostitutive); - rimborso di imposta; - differimento di imposta (misure che consentono il differimento dell'imposta); - regimi fiscali di favore (regime fiscali alternativi a regimi ordinari); - applicazione di criteri forfettari di determinazione della base imponibile che comportano una rinuncia a gettito (es. fringe benefit dipendenti per auto aziendali).	Amministrazione pubblica (rinuncia a potenziale gettito)
Sussidi indiretti	Sussidi impliciti per disparità di trattamento rispetto ad attività o prodotti equivalenti (accise sui combustibili impiegati per la	Amministrazione pubblica

¹ In linea con l'art. 21, comma 11 bis, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 così come modificato dall'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 160 "Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23".

Di seguito, si riporta il testo dell'art 1 del d.lgs. n. 160/2015:

Art. 1 – Monitoraggio delle spese fiscali e coordinamento con le procedure di bilancio.

[...] 3. All'articolo 21 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...] b) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11 bis. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separate indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi 6 mesi dell'anno in corso. [...]».

Classificazione di primo livello	Classificazione di secondo livello (esempi da CSA)	Chi paga il sussidio (e con quali modalità)
	generazione di elettricità vs. impieghi industriali, differenziale accisa gasolio-benzina, <i>underpricing</i> per l'estrazione di risorse naturali, ecc.)	(rinuncia a potenziale gettito)
	Previsioni normative di internalizzazione dei costi esterni ambientali non pienamente applicate (es. tasse sugli scarichi inquinanti)	Amministrazione pubblica (rinuncia a potenziale gettito) e cittadini (trasferimento di costi ambientali dagli inquinatori ai soggetti impattati)
	Agevolazioni o esenzioni tariffarie a favore di determinate categorie di utenti (sussidi incrociati) (es. energivori, bonus per famiglie disagiate, ecc.)	Determinate categorie di utenti di servizi pubblici (disparità di trattamento che determinano distorsioni ambientali)
Fuori perimetro	Incompleta internalizzazione dei costi esterni ambientali nella fiscalità ambientale - <i>Implicit financial transfers resulting from a lack of full cost pricing (external costs)</i>	Amministrazione pubblica (rinuncia a potenziale gettito) e cittadini (trasferimento di costi ambientali dagli inquinatori ai soggetti impattati)

Fonte: Elaborazione Mase

Come richiesto dal Collegato ambientale, i sussidi ambientali individuati sono distinti in Sussidi Ambientalmente Favorevoli (SAF) e Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD) tramite i criteri di valutazione dell'impatto ambientale. In linea di principio, qualsiasi aumento del livello di produzione o di consumo di un bene potrebbe provocare un danno all'ambiente. Secondo l'OCSE (2005), si può definire un SAD come quella misura che, *ceteris paribus*, aumenta i livelli di produzione tramite il maggior utilizzo della risorsa naturale con un conseguente aumento del livello dei rifiuti, dell'inquinamento e dello sfruttamento della risorsa naturale, o ancora una misura di sostegno che aumenta lo sfruttamento delle risorse e danneggia la biodiversità. Ciononostante, è convinzione diffusa presso gli studiosi che gli effetti di un SAD siano spesso complessi e possano essere diretti o indiretti e non sempre il collegamento fra l'effetto finanziario, la natura e l'impatto ambientale del sussidio può essere definito in maniera univoca.

Sul fronte opposto, un SAF dovrebbe – in prima istanza – essere un sussidio creato con esplicite finalità ambientali, ossia ambientalmente favorevole “per definizione”; di conseguenza un sussidio può essere definito come SAF se l'obiettivo primario include la salvaguardia ambientale o la gestione sostenibile delle risorse.

Vi sono, tuttavia, casi in cui il sussidio introdotto ha altre finalità, ma può avere effetti positivi sull'ambiente circostante, e casi, numerosi, i cui effetti ambientali sono incerti. Essi possono difatti avere un impatto sia negativo che positivo all'interno del medesimo processo, rendendone ostica una valutazione netta.

In tale prospettiva, sono classificati come Sussidi Ambientalmente Incerti (SAI) i sussidi per i quali, sulla base delle evidenze disponibili, non risulta possibile individuare in modo univoco una prevalenza

degli effetti ambientali favorevoli o dannosi, ovvero emergono effetti potenzialmente contrastanti rispetto a diversi obiettivi ambientali. La categoria dei SAI riveste un ruolo centrale nell'impostazione del Catalogo, in quanto consente di rappresentare in modo esplicito le situazioni in cui gli effetti ambientali non risultano univoci sulla base delle evidenze disponibili o presentano rilevanti *trade-off* tra obiettivi ambientali differenti.

Le valutazioni delle misure presenti sono state formulate a seguito di una riflessione interna al gruppo di lavoro, prendendo in considerazione le indicazioni fornite dalla vasta letteratura scientifica sul tema, le osservazioni e i suggerimenti espressi da esperti e organizzazioni. L'elenco di base delle spese fiscali è costituito dal Rapporto Annuale sulle spese fiscali e successivi aggiornamenti, che riporta la previsione degli effetti finanziari di gettito mancato. L'oggetto della ricognizione dell'Allegato alla manovra di bilancio è costituito dalle agevolazioni rispetto al regime fiscale vigente e include, fra le altre, detrazioni, deduzioni, talune specifiche aliquote agevolate IVA, crediti di imposta. Ai fini del presente lavoro, accanto alle spese fiscali sono stati aggiunti, laddove disponibili, i sussidi diretti sotto le diverse forme *on-budget* e alcuni sussidi presenti nelle tariffe.

1.2. VALUTAZIONE AMBIENTALE

Per valutare gli effetti ambientali dei sussidi sono state sviluppate negli anni diverse metodologie con l'intento di fornire ai *policy-makers* procedure di identificazione standardizzate sia pratiche che teoriche. Nella prima edizione del Catalogo sono state prese in rassegna le principali metodologie sviluppate dalle organizzazioni internazionali di cui si riporta una sintesi a seguire.

L'OCSE è stato uno dei primi organismi internazionali a sviluppare linee guida e metodologie per identificare gli effetti ambientali di un sussidio. Il primo metodo proposto, denominato *quickscan* (OCSE, 1998), permette di classificare quantitativamente ciascun sussidio per punto di impatto e di valutare, contestualmente, l'elasticità rispetto al prezzo, le ricadute sugli altri settori e gli effetti delle politiche ambientali. L'analisi tramite *quickscan* richiede l'utilizzo di strumenti per l'applicazione di modelli di equilibrio parziale o generale che non sempre sono disponibili.

Pertanto, come evoluzione del *quickscan*, l'OCSE ha elaborato uno strumento di valutazione qualitativa, la *checklist* (2003, 2005). Secondo lo IEEP (2009), la *checklist* offre il vantaggio di: a) stabilire una cornice metodologica comune applicabile a diversi contesti; b) facilitare l'individuazione degli ambiti più critici e aiutare a identificare ove vi sia maggiore necessità di un approfondimento empirico; c) essere intuitivo e facile da applicare; d) presentare costi di applicazione relativamente contenuti e una maggior convenienza rispetto ad una tradizionale analisi costi-benefici.

L'adozione della *checklist* prevede la ricerca delle risposte alle seguenti domande (IEEP, 2009; OCSE, 2005): 1) Gli standard ambientali, le restrizioni e le politiche ambientali in generale sono in grado di mitigare l'impatto ambientale del sussidio? 2) Vi sono tecnologie, prodotti o metodi di produzione disponibili in grado di rimpiazzare il prodotto sussidiato e quali sono i profili ambientali di queste tecnologie e metodi di produzione rispetto a quelli oggetto del sussidio? 3) Qualora il sussidio fosse rimosso, quale sarebbe la risposta delle imprese precedentemente sussidiate in termini di volume di produzione, sfruttamento delle risorse e conseguente impatto ambientale? Nella valutazione qualitativa sono considerati, ove rilevanti, anche gli effetti indiretti e di sostituzione tra tecnologie, prodotti e modalità di consumo, che possono modificare l'impatto ambientale complessivo del sussidio rispetto a quello diretto.

Il metodo della *checklist*, al contrario del *quickscan*, non richiede l'utilizzo di modelli, ciò non esclude che si possa successivamente, valutare la necessità di un ulteriore approfondimento di stampo quantitativo.

In questo quadro metodologico, le valutazioni ambientali delle misure presenti nel Catalogo sono state formulate da *focus group* di esperti in materia economica ed ecologica con l'ausilio di enti, ministeri e istituzioni pubbliche che hanno fornito indicazioni e suggerimenti. Le indicazioni di riferimento sono fornite dalla vasta letteratura scientifica sul tema. In molti casi, infatti, la letteratura economico-ambientale, presente e citata in diversi punti del Catalogo, permette di valutare l'impatto ambientale delle misure tramite ricerche svolte da centri di ricerca, istituzioni internazionali e altri autorevoli *think tanks*. Laddove ritenuto necessario, l'analisi si è avvalsa di riferimenti normativi nazionali o comunitari, al fine di definire, ad esempio, la classificazione di determinati combustibili o le risorse impiegate in determinati processi.

Si evidenzia che la qualifica ambientale adottata nel Catalogo ha natura prevalentemente qualitativa e comparativa e non pretende di rappresentare una misurazione empirica dell'impatto netto dei sussidi. Nei casi di effetti potenzialmente contrastanti o non univoci, la classificazione tiene conto delle evidenze disponibili e può essere accompagnata da elementi di incertezza (SAI) e da specifici *caveat* riportati nelle singole schede.

Nei casi in cui la valutazione di un sussidio rimanga incerta, si procede a elencare gli effetti contrastanti, gli elementi di incertezza e i *caveat* emersi durante la ricerca e il processo di analisi. In generale, nei casi più complessi, accanto all'ausilio dei riferimenti di letteratura, l'analisi è stata condotta tramite l'utilizzo di banche dati rese pubblicamente disponibili dagli enti del sistema statistico nazionale (es. Istat, Ispra). Ciò ha permesso non solo di valutare in termini qualitativi, ma anche di quantificare l'impatto ambientale dei sussidi analizzati in questo Catalogo.

In alcuni casi, quali ad esempio i sussidi ai combustibili fossili, il sussidio ha esternalità negative sull'ambiente evidenti e rilevanti e, di conseguenza, esso può essere classificato come un Sussidio Ambientalmente Dannoso (SAD). La letteratura in merito risulta difatti vasta e ricca di contributi. In altri casi, i sussidi introdotti con finalità ambientali specifiche possono essere definiti Sussidi Ambientalmente Favorevoli (SAF), poiché nel momento stesso in cui vengono introdotti, mirano a raggiungere obiettivi ambientali quali la riduzione delle emissioni di gas serra (GHG), la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e la salvaguardia dell'ecosistema. In altri casi, il sussidio introdotto ha finalità non ambientali, ma può comunque avere effetti positivi sull'ambiente circostante (per es. i sussidi al trasporto pubblico, introdotti per agevolare le categorie più fragili, ma con un risvolto ambientale positivo sulla riduzione delle emissioni inquinanti).

Per ulteriori dettagli su queste e altre metodologie si rimanda al capitolo 3 della prima edizione del Catalogo.

1.3. QUANTIFICAZIONE DEL SUSSIDIO

Nella prima edizione del Catalogo, ampio spazio era stato dedicato all'analisi delle diverse metodologie che cercano, a vario titolo, di dare una soluzione pratica al problema della quantificazione dei sussidi. Di seguito sono sintetizzate le diverse metodologie, sviluppate dalle principali istituzioni internazionali, per la cui trattazione completa si rimanda alla prima edizione del Catalogo (par. 3.2).

Nell'approccio *price gap*, adottato in particolare dall'OCSE, il sussidio viene calcolato quale differenza fra i prezzi domestici del bene sussidiato e i prezzi del bene sul mercato internazionale o su mercati nazionali in cui il bene in questione non è sussidiato. Un secondo metodo, sempre utilizzato dall'OCSE ma specificatamente per i sussidi all'agricoltura, prende il nome di *Producer/Consumer Support Estimate (PSE)*. Questo indicatore si basa sulla stima del sussidio ai privati (consumatori e produttori) e considera sia i trasferimenti di bilancio diretti, sia le differenze di prezzo causate dal sussidio dal lato della produzione e del consumo.

Il metodo *resource rent* misura la differenza fra il prezzo pagato per l'attività inquinante e la rendita garantita dallo sfruttamento delle risorse. Il costo marginale sociale invece, misura il costo sociale di produzione di un bene o di un servizio, unitamente ai costi esterni generati nella sua produzione. Infine, abbiamo la metodologia che si basa sui costi esterni, viene cioè stimato il valore monetario dei danni ambientali generati da una certa attività.

Per le spese fiscali che il Catalogo riprende dal Rapporto annuale del Mef, il riferimento è il sistema tributario corrente. Secondo quanto riportato nel testo del Rapporto sulle spese fiscali (2016), infatti, tra i *benchmark* più ampiamente utilizzati e discussi nella letteratura economica vi sono:

- a) il *benchmark teorico* (normativo), che identifica il sistema tributario di riferimento con un modello teorico e ideale di tassazione;
- b) il *benchmark legale* che identifica il riferimento con il sistema tributario vigente;
- c) il *benchmark della spesa equivalente*, in base al quale si considerano spese fiscali soltanto quelle che possono essere sostituite con un'equivalente misura di spesa (sussidio).

Il Mef utilizza il *benchmark legale* valutando lo strumento agevolativo e il suo effetto rispetto all'assetto vigente, ovvero se rappresenta una deviazione dalla norma. Solo in questo caso la disposizione sarà ritenuta spesa fiscale e l'effetto finanziario sarà pari alla deviazione stessa. Secondo il Rapporto, *la scelta se considerare, o meno, spesa fiscale una determinata agevolazione viene fatta spesso poggiare, in concreto, sull'impiego di una serie di indicatori e di regole pratiche. È d'uso diffuso, per esempio, fare riferimento al numero di soggetti interessati dalla norma e alla dimensione della perdita di gettito: qualora il beneficio riguardi una platea molto ampia di contribuenti e abbia ingenti implicazioni finanziarie, si può ragionevolmente supporre che la norma attenga alla struttura del tributo e non possa pertanto essere qualificata come spesa fiscale.*

2. IL CATALOGO DEI SUSSIDI: DATI E ANALISI

Obiettivo principale di questo lavoro è passare in rassegna i sussidi presenti nel sistema economico italiano e valutarne l'impatto ambientale, tendendo a una valutazione delle esternalità, positive o negative, sull'ambiente circostante e fornendo una quantificazione dell'effetto finanziario associato. In tal senso, gli importi sono stati elaborati tenendo conto delle migliori informazioni a disposizione e selezionate nell'ordine seguente di priorità: 1) i pagamenti; 2) gli stanziamenti; 3) le stime. In caso di stime diverse sono state adottate ipotesi conservative e prudentziali (v. singole schede).

Per i sussidi indiretti, la principale fonte d'indagine è il Rapporto annuale sulle spese fiscali, che riporta annualmente – per ogni misura classificata come spesa fiscale – gli effetti finanziari di gettito mancato. L'oggetto della ricognizione dell'Allegato alla manovra di bilancio è costituito dalle agevolazioni rispetto al regime fiscale vigente e include, fra le altre, detrazioni, deduzioni, alcune aliquote agevolate IVA, crediti di imposta. Ai fini del presente lavoro, accanto ai sussidi indiretti (es. spese fiscali) sono stati aggiunti, laddove disponibili, i sussidi diretti sotto le diverse forme *on-budget*.

Gli effetti finanziari del sussidio indiretto (a cominciare dalla spesa fiscale) sono usualmente stimati come l'incremento (la perdita) del gettito conseguente all'abolizione (all'introduzione) della misura in esame, a invarianza di comportamenti da parte dei contribuenti (Rapporto Ceriani, 2011). Laddove queste stime non fossero disponibili, sono state riportate le risorse effettivamente erogate nell'ultimo anno disponibile.

I sussidi sono suddivisi in 5 categorie: agricoltura, energia, trasporti, IVA e altri sussidi. La motivazione della scelta è dettata da classificazioni presenti in numerosi studi internazionali e dall'importanza rivestita dai singoli settori nell'impatto ambientale esercitato. Categoria specifica è stata dedicata alle aliquote IVA agevolate, che incidono significativamente su diverse categorie merceologiche (IEEP, 2009; Rapporto Sainteny, 2012).

Per ogni misura di sussidio ritenuta meritevole di analisi ambientale (e successivamente classificata come dannosa, favorevole o incerta), il Catalogo prevede una scheda di valutazione, che riguarda i seguenti aspetti:

Nome del sussidio: il “titolo” di ciascun sussidio, espresso in maniera il più possibile sintetica, in modo da rendere più fruibile il riferimento a ciascuna singola misura;

Codice del sussidio: è composto dalle prime due cifre della categoria di riferimento (AP = Agricoltura e Pesca; EN = Energia; TR = Trasporti, AL = Altri sussidi), seguite dalle due cifre che indicano se si tratta di sussidio indiretto (SI) o sussidio diretto (SD) e dal numero progressivo per tipologia di sussidio indiretto/diretto. Per le misure IVA analizzate, il codice è individuato attraverso il ricorso alla dicitura IVA seguita dal solo numero progressivo²;

Riferimenti normativi, in maniera tale da facilitare al lettore i necessari approfondimenti;

² La numerazione del codice è quella effettuata per la seconda edizione. In caso di nuovi sussidi, la numerazione riprende dai sussidi della seconda edizione. In caso di eliminazione di un sussidio dal Catalogo, il codice non viene riutilizzato per un nuovo sussidio per evitare possibili confusioni.

Descrizione sintetica delle principali caratteristiche del sussidio (modalità di funzionamento, beneficiari, etc.);

Aliquota Ordinaria/Agevolata: nel caso di spesa fiscale, abbiamo indicato, laddove applicabili, i livelli di aliquota ordinaria e agevolata per ciascun bene, al fine di permettere un confronto immediato con riferimento agli effetti finanziari;

Livello di riformabilità: abbiamo qui incluso il livello di giurisdizione del sussidio analizzato, ovvero se esso possa essere riformato autonomamente dal Governo nazionale, esclusivamente in sede comunitaria o a livello internazionale (trattati bilaterali o accordi multilaterali). Si noterà, in molti casi, l'esistenza di situazioni "ibride" in cui il sussidio è solo in parte riformabile a livello nazionale (cfr. i sussidi ai combustibili per uso marittimo e aereo).

Alla fine dell'introduzione di ciascun settore beneficiario di sussidio, prima delle singole schede-sussidio, è stata inserita una tabella riepilogativa, in modo da fornire sinteticamente alcune informazioni quantitative contenute nelle schede. Sono stati segnalati, inoltre, i nuovi sussidi, ovvero quelle misure non presenti nella precedente edizione del Catalogo e incluse in questa a seguito del lavoro aggiuntivo di *screening*. Tutte le misure sono riassunte in una tabella finale per ciascun capitolo contenente la lista di tutte le misure, con i relativi codici e l'effetto finanziario complessivo.

L'obiettivo è il miglioramento della trasparenza dell'analisi delle diverse misure ritenute dalle comunità scientifica e politica particolarmente "sensibili". L'intenzione è di nutrire il dibattito e favorire un dialogo fra esperti e *policy-makers* imprescindibile nel contesto di riforma in cui SAD e SAF potrebbero andare a inserirsi.

Il Catalogo è uno strumento informativo richiesto dal Parlamento, in evoluzione ed in funzione delle nuove conoscenze e riflessioni disponibili. La valutazione sulla qualifica ambientale dei singoli sussidi è responsabilità del Mase, tuttavia, essa non va considerata come una sentenza definitiva. Si riconosce la possibilità che altre Amministrazioni o portatori di interesse possano esprimere perplessità su alcune valutazioni; fra un'edizione e l'altra sono pertanto previsti appositi momenti di confronto per consentire la raccolta delle osservazioni. Il gruppo di studio si riserva la possibilità di approfondire le osservazioni pervenute in vista delle edizioni successive del Catalogo.

2.1. AGRICOLTURA E PESCA

Introduzione

I sussidi individuati in questa categoria fanno riferimento ai principali strumenti di intervento della politica agricola europea e, in parte, nazionale, che sono:

- I pagamenti diretti derivanti dalla Politica Agricola Comune (PAC), ossia aiuti concessi direttamente agli agricoltori al fine di garantire loro una stabilità di reddito. In essi rientrano i seguenti regimi: sostegno di base al reddito per la sostenibilità, sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, sostegno accoppiato al reddito, pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*), sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Gli interventi finanziati attraverso l'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) derivante dalla PAC, in cui rientrano le OCM vino e OCM ortofrutta. L'OCM è un insieme di norme che regola i mercati agricoli nell'Unione Europea, stabilendo i parametri per intervenire sui mercati agricoli e per fornire un sostegno specifico per il settore (ad esempio per frutta e verdura, vino, olio d'oliva);
- La politica di sviluppo rurale anch'essa derivante dalla PAC, per le quali sono state selezionate le misure che prevedono sussidi alle imprese finanziati attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. A partire dal 2023, lo sviluppo rurale è integrato nel Piano Strategico nazionale per la PAC (PSP) e dai nuovi obiettivi agro-climatico ambientali;
- Le agevolazioni previste a livello nazionale.

Il rinnovo della Politica Agricola Comune si è concluso nel 2023, in seguito a un biennio di transizione durante il quale è rimasto in vigore il Regolamento UE n. 2020/2220 del 23 dicembre, cosiddetto "Regolamento transitorio".

Nel 2020, con l'approvazione della strategia "*Farm to fork*", il Consiglio dell'Unione europea ha indicato l'elaborazione di piani nazionali strategici della PAC (PSP) quale strumento utile all'identificazione delle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro, rispetto agli obiettivi generali dell'UE, in particolare del *Green Deal* e degli impegni di decarbonizzazione al 2050. Il 2 dicembre 2021 l'UE ha approvato il Regolamento (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai Piani strategici della PAC, per il nuovo ciclo di programmazione PAC 2023-2027. Il Regolamento (UE) 2121/2115 ha abrogato i precedenti regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013.

Con la programmazione attuale³, incentrata sui risultati e non più solo sulla conformità, è aumentata l'ambizione in materia di ambiente e di azione per il clima. Il citato regolamento prevede l'istituzione di regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai quali deve essere destinato il 25% della dotazione finanziaria dei pagamenti diretti dalla PAC.

Le misure che hanno contraddistinto il ciclo di programmazione attuato dal 2015 al 2022 sono state sostituite da interventi definiti a seguito di una programmazione confluita in un piano strategico nazionale, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2

³ MASAF (2025)

dicembre 2022 e attuato dal decreto ministeriale 23 dicembre 2022 (GURI n. 47 del 24 febbraio 2023) e s.m.i. Pertanto, le schede relative ai sussidi afferenti ai pagamenti diretti della PAC sono state rieditate.

In particolare, i sostegni disaccoppiati:

- il Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*) (cod. catalogo 2024: AP.SD.17) non è più attivo. Le attività previste, rimodulate, sono confluite negli obblighi di condizionalità e quindi diventate obbligatorie per tutti gli agricoltori senza un corrispettivo pagamento;
- il Regime di pagamento di base (cod. catalogo 2024: AP.SD.16) è sostituito dal “Sostegno di base al reddito per la sostenibilità”;
- il Pagamento per i giovani agricoltori (cod. catalogo 2024: AP.SD.18) è sostituito con il “Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori”;
- è stato istituito il “Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità” non previsto nella programmazione precedente.

Le condizioni di ammissibilità ai pagamenti accoppiati sono state riviste ed ampliate, introducendo obblighi finalizzati al miglioramento della competitività, sostenibilità, qualità delle produzioni.

Il quadro degli interventi attivati è il seguente:

- le schede dedicate al “Sostegno accoppiato per la zootecnia da latte in zone montane” e al “Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da latte” (cod. catalogo 2024: AP.SD.09 e AP.SD.11) sono sostituite dalla scheda “Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte (latte bovino)”;
- la scheda dedicata al “Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte” (AP.SD.10) è sostituita dalla scheda “Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte (latte bufalino)”
- le schede dedicate al “Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici” e al “Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici” (cod. catalogo 2024: AP.SD.50 e AP.SD.51) sono sostituite dalla scheda “Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina – vacche nutrici”;
- la scheda dedicata al “Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini” (cod. catalogo 2024: AP.SD.30) è sostituita dalla scheda “Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina – macellazioni”;
- la scheda dedicata al “Sostegno accoppiato per la zootecnia ovino-caprina” (cod. catalogo 2024: AP.SD.21) è sostituita dalle schede; “Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino – Agnelle da rimonta” e “Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino – ovini e caprini macellati”
- la scheda dedicata al “Sostegno accoppiato per le superfici a frumento duro” (cod. catalogo 2024: AP.SD.07) è sostituita dalla scheda “Sostegno accoppiato al reddito per superficie - frumento duro”;
- la scheda dedicata al “Sostegno accoppiato per le superfici a barbabietola da zucchero” (cod. catalogo 2024: AP.SD.31) è sostituita dalla scheda “Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Barbabietola da zucchero”;
- la scheda dedicata al “Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a riso” (cod. catalogo 2024: AP.SD.05) è sostituita dalla scheda “Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Riso”.

- la scheda dedicata al “Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a pomodoro da trasformazione” (cod. catalogo 2024: AP.SD.06) è sostituita dalla scheda “Sostegno accoppiato al reddito per superficie – pomodoro da trasformazione”.
- la scheda dedicata al “Sostegno accoppiato per le superfici a colture proteiche e proteaginose” (cod. catalogo 2024: AP.SD.37) è sostituita dalla scheda “Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Colza e girasole”.
- la scheda dedicata al “Sostegno accoppiato olivicoltura di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale” (cod. catalogo 2024: AP.SD.33) è sostituita dalla scheda “Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Olivo”.
- la scheda dedicata al “Sostegno accoppiato per le superfici a soia” (cod. catalogo 2024: AP.SD.04) è sostituita dalla scheda “Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche -Soia”.
- la scheda dedicata al “Sostegno accoppiato per le superfici a leguminose da granella ed erbai di sole leguminose” (cod. catalogo 2024: AP.SD.38) è sostituita dalla scheda “Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche - Leguminose eccetto soia”.
- È stato introdotto il “Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Agrumi” relativamente al quale viene fornita la scheda descrittiva, con il nuovo codice AP.SD.63

Dall'anno di domanda 2023 non sono più attive le seguenti misure di sostegno accoppiato:

- Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone (cod. catalogo 2024: AP.SD.49)
- Sostegno accoppiato olivicoltura (cod. catalogo 2024: AP.SD.19)
- Sostegno accoppiato olivicoltura su terreni in pendenza (cod. catalogo 2024: AP.SD.32)

Sono stati attivati, inoltre, i seguenti regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi):

- Eco schema 1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e il benessere animale
- Eco schema 2 Inerbimento colture arboree
- Eco schema 3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico
- Eco schema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
- Eco schema 5 misure specifiche per gli impollinatori.

Infine, il finanziamento per la “Produzione zootecnica estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate” (cod. catalogo 2024: AP.SD.41) non è più attivo.

Il Primo Pilastro introduce una condizionalità rafforzata che vincola l'erogazione alle BCCA (Buone Condizioni Agronomiche Ambientali) e ai CGO (Criteri di Gestione Obbligatori). L'obiettivo è aumentare la biodiversità, migliorare la qualità dei suoli e ridurre l'erosione. Tali condizionalità sono tenute in considerazione nella revisione della qualifica ambientale delle singole misure e in maniera complementare nelle valutazioni fornite dal Masaf.

A partire dal 2023, variano invece i termini del Secondo Pilastro e le Misure del Piano di Sviluppo Rurale PSR. Sono sostituite da Interventi, identificati con le lettere dalla A all'H. In particolare, per lo sviluppo rurale, a partire dal 2023, il Piano strategico della PAC (PSP) è subentrato ai 21 Programmi di sviluppo rurale (PSR) delle regioni. Rappresentando un unico documento di programmazione a livello nazionale per tutti gli strumenti finanziabili sia con il FEAGA, sia con il FEASR, il PSP ha disciplinato

gli elementi essenziali degli interventi dello sviluppo rurale, rispetto ai quali è stata comunque fatta salva la possibilità di definire specificità regionali. Nel passaggio tra la programmazione 2014-2022 e la programmazione 2023-2027, il PSP ha inoltre ricodificato le misure dello sviluppo rurale in interventi.

Gli impegni agro-climatico ambientali, che nella passata programmazione costituivano le sottomisure della misura 10, ora sono riconducibili a interventi specifici (SRA) e sono state predisposte apposite schede di interventi. Pertanto, la scheda dedicata agli interventi “SRA - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione”, sostituisce diverse schede del precedente catalogo, includendo al suo interno:

- “SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”, che sostituisce la scheda “Misura 11 - Agricoltura biologica” della precedente programmazione 2014-2022;
- “SRA30 - Benessere animale”, che sostituisce la scheda “Misura 14 - Benessere degli animali”;
- “SRA27 - Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima, riconducibile”, che sostituisce la scheda della “Misura 15 - Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste” per la componente sottomisura “15.1 - Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima”;
- “SRA28 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali”, che sostituisce la scheda della “Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” per la componente sottomisura “8.2 - Sostegno per l’impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali”;
- “SRA 31 - Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali”, che sostituisce la scheda della “Misura 15 - Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste” per la componente sottomisura “15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali”.

La scheda dedicata agli interventi “SRD – Investimenti” sostituisce alcune schede del precedente catalogo, includendo al suo interno:

- “SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo”, che sostituisce la scheda della “Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”;
- diverse tipologie di SRD che sostituiscono la scheda della “Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” nelle componenti seguenti:
 - “SRD05 - Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli” e “SRD10 - Impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli”, che sostituiscono la sottomisura “8.1 - Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”;
 - “SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste” che sostituisce le sottomisure “8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” e 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”;
 - “SRD11 - Investimenti non produttivi forestali”, che sostituisce la sottomisura “8.5 - aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.
- diverse tipologie di SRD che sostituiscono la scheda della “Misura 4 – Investimenti immobilizzi materiali).

La scheda dedicata all'intervento "SRH01 - Erogazione servizi di consulenza" e "SRH02 - SRH02 - Formazione dei consulenti", sostituisce la scheda della "Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole";

La scheda dedicata all'intervento "SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità" sostituisce la scheda della "Misura 3 - PSR 2014-2022: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari".

In base alla valutazione ambientale condivisa con il Masaf sono state riviste le qualifiche di tre sussidi: AP.SD.04 Sostegno accoppiato per le superfici a soia AP.SD.05, Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a riso e Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte AP.SD.10.

L'accesso ai premi accoppiati per la coltivazione di frumento duro, girasole e colza, riso, barbabietola da zucchero e soia è subordinato all'utilizzo di sementi certificate con un impatto positivo sulla riduzione dell'utilizzo di antiparassitari; per le colture di riso, i beneficiari devono essere in possesso del titolo di autorizzazione a derivare, il che assicura il rispetto di limitazioni imposte dall'Autorità di Distretto alle quantità di acqua utilizzabili; infine, l'ammontare degli aiuti accoppiati per la zootecnia bufalina da latte diminuisce all'aumentare del numero dei capi disincentivando il superamento dei livelli produttivi di riferimento.

Per quanto riguarda la riforma dell'IVA, il Consiglio dell'UE ha adottato la Direttiva di modifica 2022/542 per rivedere le regole sulle aliquote fiscali nella Direttiva IVA dell'UE (Direttiva 2006/112/CE). La Direttiva 2022/542, recepita a livello nazionale con il Decreto legislativo del 13 novembre 2024 n. 180, prevede all'articolo 105-bis, paragrafo 4, l'eliminazione delle aliquote ridotte o delle esenzioni sui pesticidi chimici e sui fertilizzanti chimici. Attualmente i SAD IVA.03 (*IVA agevolata per i fertilizzanti*) agevolata al 4% e IVA.15 (*IVA agevolata per prodotti fitosanitari*) agevolata al 10%, entrambe disciplinate dalla Tabella A del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, rappresentano una mancata entrata di 151,2 milioni di euro nel 2024.

Anche se si tratta di un sussidio che non rientra nella categoria Agricoltura, sarà di interesse del settore anche la potenziale riforma del sussidio IVA.10 – *IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne*. Come per i pesticidi, anche le agevolazioni per i prodotti petroliferi sono individuati nell'articolo 105-bis, par. 4 della Direttiva 2022/542, le relative agevolazioni dovranno essere riviste, con un termine più stringente, entro il 1° gennaio 2030.

Con la Legge del 21 febbraio 2024, n. 15 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. Legge di delegazione europea 2022-2023 – il Governo è delegato a adottare i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea inclusa la Direttiva (UE) 2022/542. Gli schemi dei decreti legislativi saranno trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari (art. 1 comma 2 Legge 15/2024).

Il costante aumento dei prezzi delle materie prime e dei carburanti ha generato pressioni significative sui costi di produzione, legati all'acquisto di macchinari e attrezzature, compromettendo la redditività delle aziende del settore e i comparti agricolo, della pesca e forestale; attualmente impegnati nel processo di transizione energetica e in particolare di decarbonizzazione, attraverso un'ampia risposta alle opportunità offerte dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalla Politica Agricola Comune (PAC).

Per quanto riguarda la pesca, il Feamp è stato aggiornato con il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (Feampa) per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

La durata del Feampa è allineata alla durata del QFP 2021-2027. Esso stabilisce le priorità, il suo bilancio e le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti dell'Unione, che integrano le regole generali applicabili a norma del regolamento (UE) 2021/1060.

Il Programma Operativo Nazionale Feampa 2021-2027 si concentrerà sulle seguenti priorità:

- 1) promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche;
- 2) promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione;
- 3) consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura;
- 4) rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Dagli articoli 25 e 27 del Regolamento UE che disciplina il Feampa sono stati identificati i SAF AP.SD.58 (*Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici*) e AP.SD.59 (*Sostegno all'acquacoltura*). In un'ottica di incentivazione, il Feampa dà indicazioni per la predisposizione di sostegni per indennizzare, tra l'altro, i pescatori che raccolgono passivamente attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini, comprese le alghe sargasso, e per gli investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi e i rifiuti raccolti.

Nel monitoraggio del Catalogo sono state introdotte due nuove misure nazionali, il SAI, Credito d'imposta formazione giovani agricoltori (AP.SI.07) e il SAF, Fondo primo insediamento giovani in agricoltura, AP.SD.79.

Sono, invece, terminati due SAF, il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, AP.SD.54 e il Contributo ai produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico, AP.SD.55.

Tavola riassuntiva Agricoltura e Pesca – sussidi 2021-2025

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	AP.SI.02	Regime speciale IVA per i produttori agricoli	SAI	431,0	416,6	508,2	504,4	504,4
2	AP.SI.03	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse	SAI	7,4	9,1	10,0	19,4	19,4

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				
				2021	2022	2023	2024	2025
3	AP.SI.06	Credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura	SAI				-	18,1
4	AP.SI.07	Credito d'imposta formazione giovani agricoltori	SAI					2,0
Totale sussidi indiretti "SAI" in Agricoltura e Pesca				438,4	425,7	518,2	523,8	543,9
5	AP.SI.04	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IIVA per le attività di agriturismo	SAF	1,7	3,9	2,6	5,2	5,2
6	AP.SI.05	Apicoltura in aree montane	SAF	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Totale sussidi indiretti "SAF" in Agricoltura e Pesca				2,8	5,0	3,7	6,3	6,3
7	AP.SD.63	Fondo per attività di raccolta di legname	SAD			0,5	2,5	0,5
Totale sussidi diretti "SAD" in Agricoltura e Pesca				0,0	0,0	0,5	2,5	0,5
8	AP.SD.03	Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina – (macellazioni)	SAI	66,5	65,1	67,6	67,6	67,6
9	AP.SD.06	Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Pomodoro da trasformazione	SAI	10,6	10,3	10,5	10,5	10,5
10	AP.SD.07	Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Frumento duro	SAI	79,4	77,7	91,3	91,3	91,3
11	AP.SD.43	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori	SAI	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
12	AP.SD.44	Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)	SAI	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
13	AP.SD.45	Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari	SAI	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
14	AP.SD.61	Fondo per la sovranità alimentare	SAI			25,0	26,0	35,0
15	AP.SD.64	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Agrumi	SAI			15,9	15,9	15,9
Totale sussidi diretti "SAI" in Agricoltura e Pesca				156,4	153,1	210,2	211,2	220,3
16	AP.SD.04	Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche -Soia	SAF	9,2	9,0	30,8	30,8	30,8
17	AP.SD.05	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Riso	SAF	33,3	32,6	74,1	74,1	74,1
18	AP.SD.09	Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte (latte bovino)	SAF	67,0	65,6	89,4	89,4	89,4
19	AP.SD.10	Sostegno accoppiato a reddito specifico per il settore la zootecnia bufalina da latte (latte bufalino)	SAF	3,9	3,8	3,2	3,2	3,2
20	AP.SD.15	Aiuti nell'intervento settoriale dei prodotti Ortofrutticoli: sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni di produttori riconosciute e delle Associazioni di Organizzazioni di produttori riconosciute	SAF	266,5	252,8	122,0	171,0	285,0

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				
				2021	2022	2023	2024	2025
21	AP.SD.16	Sostegno di base al reddito per la sostenibilità	SAF	2.118,1	2.074,0	1.678,0	1.678,0	1.678,0
22	AP.SD.18	Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	SAF	74,1	71,4	69,9	69,9	69,9
23	AP.SD.21	Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino – Agnelle da rimonta	SAF	5,2	5,1	7,1	7,1	7,1
24	AP.SD.31	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Barbabietola da zucchero	SAF	22,0	21,5	20,0	20,0	20,0
25	AP.SD.33	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Olivo	SAF	12,0	11,7	11,8	11,8	11,8
26	AP.SD.34	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	SAF	123,0	144,2	144,1	144,1	144,1
27	AP.SD.35	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Investimenti	SAF	67,2	57,7	57,7	57,7	57,7
28	AP.SD.36	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Distillazione dei sottoprodotti	SAF	16,0	19,2	19,2	19,2	19,2
29	AP.SD.37	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Oleaginose	SAF	13,3	12,9	12,7	12,7	12,7
30	AP.SD.38	Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche diverse dalla Soia	SAF	11,0	10,8	39,2	39,2	39,2
31	AP.SD.39	Aiuti nel settore apistico	SAF	10,0	22,7	17,2	17,2	17,2
32	AP.SD.40	Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali	SAF	35,0	35,0	90,0	90,0	90,0
33	AP.SD.46	Arresto definitivo delle attività di pesca	SAF	-	-	-	-	-
34	AP.SD.47	Arresto temporaneo delle attività di pesca	SAF	-	-	-	5,6	10,4
35	AP.SD.48	SRF - Contributi finanziari per strumenti di gestione del rischio	SAF	59,5	50,0	665,9	600,9	565,9
36	AP.SD.50	Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina – vacche nutrici	SAF	24,4	23,9	44,9	44,9	44,9
37	AP.SD.54	Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati	SAF		1,0	terminato		
38	AP.SD.55	Contributo ai produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico	SAF				1,0	terminato
39	AP.SD.57	Fondo per lo sviluppo della produzione biologica	SAF	20,0	5,0	5,0	5,0	7,0
40	AP.SD.58	Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici	SAF		d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
41	AP.SD.59	Sostegno all'acquacoltura	SAF		d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
42	AP.SD.60	Fondo per la biodiversità agraria	SAF	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				
				2021	2022	2023	2024	2025
43	AP.SD.62	Fondo l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura	SAF			75,0	75,0	75,0
44	AP.SD.65	Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino – ovini e caprini macellati	SAF			5,4	5,4	5,4
45	AP.SD.66	Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità	SAF			349,6	349,6	349,6
46	AP.SD.67	Ecoschema 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e il benessere animale	SAF			362,7	362,7	362,7
47	AP.SD.68	Ecoschema 2 - Inerbimento colture arboree	SAF			155,3	155,3	155,3
48	AP.SD.69	Ecoschema 3 - Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico	SAF			150,0	155,0	150,0
49	AP.SD.70	Ecoschema 4 - Sistemi foraggieri estensivi con avvicendamento	SAF			162,7	162,7	162,7
50	AP.SD.71	Ecoschema 5 - Misure specifiche per gli impollinatori	SAF			43,4	43,4	43,4
51	AP.SD.72	SRA - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione	SAF			642,8	821,3	983,5
52	AP.SD.73	SRB - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici	SAF			243,0	157,7	265,1
53	AP.SD.74	SRC - Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori	SAF			0,9	2,3	8,5
54	AP.SD.75	SRD - Investimenti (nelle aziende agricole e in quelle forestali)	SAF			16,9	190,6	851,5
55	AP.SD.76	SRE - Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali	SAF			4,1	66,4	113,1
56	AP.SD.77	SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità	SAF			0,7	1,7	4,1
57	AP.SD.78	SRH01 - Erogazione servizi di consulenza; SRH02 - Formazione dei consulenti	SAF			0,6	4,7	12,9
58	AP.SD.79	Fondo primo insediamento giovani in agricoltura	SAF				15,0	15,0
59	AP.SD.80	Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	SAF		552,0	-	-	-
60	AP.SD.81	Parco agrisolare	SAF		1.500,0	850,0	0,0	789,0
61	AP.SD.82	Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	SAF				120,0	186,0
Totale sussidi diretti "SAF" in Agricoltura e Pesca				2.991,1	4.982,3	6.265,8	5.882,1	7.810,9

I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti si veda la scheda del singolo sussidio.

I sussidi indiretti

Regime speciale IVA per i produttori agricoli

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Regime speciale IVA per i produttori agricoli [AP.SI.02]					
Norma di riferimento:	Art. 170, comma 1, lettera a) del d.lgs 19 gennaio 2006 n.10; Art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633; art. 4 comma 1 lettera b) decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262; art. 34-ter Legge 30 dicembre 2018 n. 145.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2006					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Regime speciale IVA per i produttori agricoli per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A del D.P.R. n. 633/1972 – Calcolo dell'imposta in base ad applicazione percentuali di compensazione e detrazione forfettizzata.					
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto					
Aliquota:			Ordinaria	Ridotta:		
			n. a.	n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAI					
Motivazione: L'agevolazione si applica a prodotti derivanti da attività agricola di coltivazione del fondo e da attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione. La norma non fornisce ulteriori specifiche riguardo alla sostenibilità dei metodi utilizzati. In mancanza di una condizionalità ambientale (ovvero premiante le pratiche sostenibili in agricoltura) nella detrazione forfettizzata, l'impatto è incerto.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	445,9	431,0	416,6	508,2	504,4	504,4

Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio:	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SI.03]					
Norma di riferimento:	Art. 170, comma 1, lettera a) del d.lgs 19 gennaio 2006 n.10; Art. 34-bis DPR 26 ottobre 1972 n. 633; art. 2 comma 7 Legge 24 dicembre 2003 n. 350.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2004					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Attività agricole connesse: detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per imprenditori agricoli che effettuano forniture di servizi ai sensi dell'art. 2135, terzo comma c.c.					
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAI					
Motivazione:						
Secondo la definizione dell'Agenzia delle Entrate, le attività agricole connesse sono attività che l'imprenditore agricolo esercita allo scopo di ottenere uno sviluppo dell'attività agricola principale nel momento dell'utilizzazione dei prodotti ottenuti dal fondo, dal bosco o dall'allevamento. Si tratta, pertanto, di attività strumentali e complementari svolte parallelamente e funzionalmente all'attività principale di produzione dei prodotti agricoli, in modo da costituirne la naturale integrazione. La norma non fornisce condizionalità ambientale (ovvero premiante le pratiche sostenibili in agricoltura) nella detrazione forfettizzata e pertanto il sussidio è classificato come incerto.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	5,8	7,4	9,1	10,0	19,4	19,4

Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo

Categoria:	Agricoltura e Pesca						
Nome del sussidio:	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SI.04]						
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 503 Legge 27 dicembre 2017 n. 205; Art. 5 comma 2 Legge 30 dicembre 1991 n. 413; art. 2 Legge 20 febbraio 2006 n. 96						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1991						
Anno di cessazione:	a regime						
Descrizione:	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le attività di agriturismo. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.						
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto						
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:			
			n. a.	n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	L'art. 2 della Legge 20 febbraio 2006 n. 96, che disciplina l'agriturismo, stabilisce che le attività agrituristiche sono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (...) attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Il presupposto dell'agriturismo è la continuazione delle attività agricole in senso ampio mediante l'aggiunta di servizi di ricezione e ospitalità, creando, quindi, una fonte addizionale di eventuale reddito. Il regime di detrazione forfettizzata costituisce un'agevolazione essenziale a fronte delle spese aggiuntive, d'investimento e correnti, per l'esercizio di attività di ospitalità il cui successo commerciale è necessariamente legato alla qualità del territorio, con l'effetto di contrastare il fenomeno di abbandono delle attività agricole e stimolare il miglioramento qualitativo della tutela del territorio, della biodiversità e dei suoi servizi ecosistemici.						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):		3,7	1,7	3,9	2,6	5,2	5,2

Apicoltura in aree montane

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Apicoltura in aree montane [AP.SI.05]					
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 511 Legge 27 dicembre 2017 n. 205					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2018					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Esclusione dall'IRPEF dei proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani.					
Tipo di sussidio:	Esclusione della base imponibile IRPEF – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	L'impollinazione è un servizio ecosistemico fondamentale per la riproduzione vegetale e per la produttività agricola. La mortalità delle api è causata dal cambiamento climatico e dall'uso di alcuni pesticidi in agricoltura (Indicatori PAN-Fitosanitari - Ispra). Il fine della legge è di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità, dell'ecosistema nel suo complesso e di integrazione del reddito nelle aree montane; pertanto, non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani. Il servizio ecosistemico dell'impollinazione è centrale per i processi di green budgeting, nel quadro del SEEA EA (System of Environmental-Economic Accounting - Ecosystem Accounting), il framework statistico internazionale che integra le informazioni sugli ecosistemi nella contabilità economica. L'impollinazione è considerata un servizio di regolazione fondamentale che permette la riproduzione delle piante e, di conseguenza, la produzione agricola.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura

Categoria:	Agricoltura e Pesca						
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SI.06]						
Norma di riferimento:	DM Masaf 18 settembre 2024; art. 16- <i>bis</i> del decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124; introdotto dall'art. 1 comma 7 del decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2024						
Anno di cessazione:	2024						
Descrizione:	Credito concesso per l'anno 2024 alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Ai sensi della citata disposizione, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il contributo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2024.						
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto						
Aliquota:				Ordinaria:	Ridotta:		
				n. a	n. a		
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAI						
Motivazione:	La misura agevola gli investimenti relativi all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, acquisto di terreni e all'ampliamento di immobili senza prevedere una particolare condizionalità ambientale, ad esempio relativa al consumo di suolo o all'efficienza energetica. L'investimento in nuovi beni strumentali potrebbe migliorare l'efficienza dei processi produttivi anche dal punto di vista ambientale, ma l'assenza di una esplicita condizionalità ambientale rende il sussidio incerto.						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):						-	18,1

Credito d'imposta formazione giovani agricoltori



Categoria:	Agricoltura e Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta formazione giovani agricoltori [AP.SI.07]						
Norma di riferimento:	Art. 6 legge 15 marzo 2024, n. 36; DM Masaf 1° aprile 2025						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2024						
Anno di cessazione:	2025						
Descrizione:	Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le spese sostenute da giovani agricoltori per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola. Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 36 del 2024. Il credito di imposta concesso è pari all'80% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo complessivo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario.						
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto						
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:		
			n. a		n. a		
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAI						
Motivazione:	L'obiettivo di favorire l'insediamento dei giovani agricoltori e incentivarne la formazione professionale potrebbe promuovere l'innovazione e aumentare la sensibilizzazione verso pratiche agricole sostenibili. Tali pratiche non sono però indicate in modo esplicito nella norma di riferimento; pertanto, il sussidio si classifica come ambientalmente incerto.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	-	2,0

I sussidi diretti

Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina – (macellazioni)

Categoria:	Agricoltura e Pesca		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina – (macellazioni) [AP.SD.03]		
Norma di riferimento:	Artt. 32-34 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 24 decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i; Il DM7 giugno 2018 n. 5465 (pagamenti diretti del 2022).		
Co-finanziamento dall’UE:	Sì		
Anno di introduzione:	2023		
Anno di cessazione:	2027		
Descrizione:	L’intervento, a favore del detentore di bovini macellati, è declinato in due livelli dei quali, il primo destinato ai capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione; il secondo può essere concesso: - ai capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, oppure ai capi appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti; - ai capi allevati in aziende aderenti, nell’anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne; ai capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio:	SAI		

Motivazione:

Il sostegno accoppiato di cui all'art. 32 del Reg (UE) 2021/2115 può essere concesso esclusivamente per l'aiuto a determinati settori o produzioni in difficoltà, al fine di migliorarne la competitività, la sostenibilità o la qualità. Il sistema di calcolo applicato fa sì che l'ammontare dell'aiuto per singolo capo di bestiame diminuisca all'aumentare dei capi destinati al macello per la produzione di carne, disincentivando così il superamento dei livelli produttivi di riferimento.

L'accesso agli incentivi è subordinato al rispetto degli impegni di "condizionalità", nel caso specifico gli animali sono sottoposti a controllo del rispetto dei seguenti criteri di gestione obbligatoria: CGO 6 divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali; CGO 7 identificazione e registrazione dei bovini; CGO 9 che stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli; CGO 11 norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti (benessere animale). Le aziende sono inoltre sottoposte a controlli di condizionalità anche sul rispetto delle norme unionali e nazionali sulla gestione degli effluenti zootecnici.

È stato, inoltre, introdotto il requisito dell'adesione al sistema *Classyfarm* (con deroga per gli allevamenti montani), il cui obiettivo è quello di facilitare e migliorare la collaborazione ed il dialogo tra gli allevatori e l'autorità competente per elevare il livello di benessere animale e di sicurezza e qualità dei prodotti della filiera agroalimentare.

Lo strumento, oltre a rendere più efficiente il controllo ufficiale da parte delle Autorità competenti, nello stesso tempo consente agli allevatori di conoscere, con l'ausilio del veterinario aziendale, il posizionamento del proprio allevamento con riferimento a biosicurezza, benessere animale, parametri sanitari e produttivi, alimentazione e consumo di farmaci antimicrobici incentivando gli allevatori a migliorarsi per tendere all'eccellenza.

Relativamente agli effetti ambientali dannosi degli allevamenti zootecnici, che risultano responsabili, in particolare, di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto, si rileva che il livello globale di emissioni di questi gas è determinato principalmente dalla domanda del mercato di carni macellate e dai sistemi di allevamento applicati. È quindi possibile che una disincentivazione della produzione di carne a livello nazionale possa portare ad un ulteriore aumento delle importazioni di carne dall'estero. Il tasso di autoapprovvigionamento è sceso nel 2023 ai livelli più bassi dell'ultimo decennio (40,3%) confermando un alto livello deficitario, che colloca il settore tra i meno autosufficienti. Il saldo della bilancia commerciale è tra i più negativi tra le filiere (tra bovini vivi e carni nel 2023 il saldo è in passivo di -3,3 miliardi di euro (fonte ISMEA). Il trasporto della carne per maggiori distanze aumenta ulteriormente il livello di emissioni di gas climalteranti.

Per le stesse ragioni è difficile stimare l'effetto che si avrebbe in caso di introduzione di meccanismi che subordinino la fruizione del beneficio all'adozione pratiche di allevamento più stringenti. Questo in quanto il prevedibile aumento dei costi di produzione potrebbe orientare il mercato verso un maggior consumo di carne di importazione, soggetta a sistemi di allevamento meno rispettosi del benessere animale e dell'ambiente in generale.

Per i motivi esposti si ritiene che il sussidio in oggetto debba essere classificato come SAI (incerto).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	66,5	66,5	65,1	67,6	67,6	67,6

Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche -Soia



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche -Soia [AP.SD.04]					
Norma di riferimento:	Artt. 32-34 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 33, decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.					
Co-finanziamento dall’UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	L’intervento è diretto al sostegno degli agricoltori che coltivano soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	Il sostegno specifico per la soia è motivato da ragioni prevalentemente ambientali. L’areale di coltivazione della soia si sovrappone a quello del mais, coltura quest’ultima che per la sua redditività viene spesso preferita alle altre. Con l’introduzione del sostegno è stata offerta un’alternativa economicamente valida alla monosuccessione di mais e altri cereali con evidenti vantaggi a livello ambientale in considerazione anche del ruolo svolto dalla soia quale specie azotofissatrice, con scarse esigenze di concimazioni minerali rispetto al mais. L’accesso ai premi è inoltre subordinato all’utilizzo di sementi certificate con un impatto positivo sulla riduzione dell’utilizzo di antiparassitari. Inoltre, come fonte proteica vegetale rappresentano una valida alternativa alle proteine di origine animale. Occorre, altresì, considerare che l’aumento della produzione nazionale riduce la necessità di importazione di soia da Paesi esteri, riducendo così l’utilizzo di mangimi di importazione (con conseguente riduzione delle emissioni dovute al trasporto) destinati all’alimentazione del bestiame. La coltivazione della soia rappresenta una sfida critica nell'ambito del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), il piano strategico adottato nel 2022 dalla Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) per arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030. Le pratiche di coltivazione sostenibili della soia sono quindi considerate particolarmente importanti per il raggiungimento dei target previsti dal GBF e sottoscritti dall’Italia. Per le ragioni esposte, considerando la minore esigenza di input chimici (sia in termini di fertilizzazione sia in termini di trattamenti antiparassitari specie contro la diabrotica) della coltivazione della soia rispetto a quella del mais e la possibilità di rompere la coltivazione del mais in mono successione, si ritiene che il sostegno debba essere considerato come SAF.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	9,2	9,2	9,0	30,8	30,8	30,8

Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Riso

Categoria:	Agricoltura e Pesca			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Riso [AP.SD.05]			
Norma di riferimento:	Artt. 32-34 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 28 decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.			
Co-finanziamento dall'UE:	Sì			
Anno di introduzione:	2023			
Anno di cessazione:	2027			
Descrizione:	Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi. Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa di condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. Sono beneficiari gli agricoltori in attività che coltivano riso secondo le normali pratiche colturali, senza limitazioni regionali.			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:	
		n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo			
Qualifica sussidio:	SAF			

Motivazione:

La risaia è un importante ecosistema artificiale. La coltivazione del riso e la presenza delle relative sistemazioni idraulico-agrarie (canali, fossi e fontanili), preserva il mantenimento dell'acqua nella stagione estiva, costituendo un naturale rifugio per l'avifauna, destinata, diversamente, a migrare in altri ambienti. La sua grande varietà e ricchezza di forme viventi contribuisce, quindi, anche alla salvaguardia della biodiversità.

La coltivazione avviene in un periodo stagionale con una buona dotazione di acqua di superficie proveniente naturalmente dalla catena alpina che, se non impiegata per l'irrigazione del riso, sarebbe destinata ad un totale inutilizzo con deflusso diretto verso il mare.

La sommersione primaverile delle risaie (tra aprile e maggio), propedeutica alla semina del riso secondo la tecnica di coltivazione tradizionale, è una pratica agricola particolarmente importante per la corretta gestione della risorsa idrica, in quanto contribuisce alla conservazione dell'acqua immagazzinandola nel suolo per renderla disponibile più a valle, a beneficio dell'ambiente e del territorio.

L'acqua infiltrata in profondità dà luogo, perciò, ad un significativo innalzamento del livello delle falde idriche, permettendone un riutilizzo non solo nel settore agricolo, ma anche in quello civile ed industriale (A. Ferrero, A. Girotto, 2022). Uno studio recente (De Maria, S. C. *et al.*, 2016) dimostra come la sommersione delle risaie nel territorio piemontese e lombardo consenta nelle aree lontane da queste l'innalzamento delle falde il che determina la possibilità di irrigare anche in periodi di scarsa piovosità. Inoltre, la gestione delle acque nelle zone interessate dalla risicoltura consente di regimare le acque in eccesso durante gli eventi piovosi violenti immagazzinando l'acqua nelle risaie per poi rilasciarla lentamente a valle, oltre a consentire il mantenimento delle infrastrutture idrauliche.

La coltivazione del riso in sommersione presso le foci dei fiumi, grazie al controllo del regime delle acque, contrasta la risalita del cuneo salino, evitando la salinizzazione dei terreni che stravolgerebbe l'habitat dei territori limitrofi.

Oltre alle evidenze sopra riportate che fanno della risicoltura un settore particolarmente favorevole per la gestione sostenibile della acqua, la coerenza con gli obiettivi della Direttiva Quadro sulle Acque è assicurata anche attraverso il rispetto delle norme previste dal sistema della condizionalità ambientale. Infatti, i beneficiari del sostegno accoppiato devono risultare conformi a quanto previsto nella condizionalità per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche, che assicurano anche il rispetto delle misure previste nei programmi di misure dei Piani di Gestione di Distretto Idrografico. In particolare, i beneficiari devono essere in possesso del titolo di autorizzazione a derivare; il che assicura il rispetto di limitazioni imposte dall'Autorità di Distretto alle quantità di acqua utilizzabili.

Oltre alla condizionalità, i beneficiari sono comunque tenuti a rispettare i vincoli derivanti dalle misure del Programma di Misure del Distretto di appartenenza, le quali assicurano il raggiungimento degli obiettivi ambientali ai sensi della DQA. Tali misure possono prevedere sia restrizioni alle quantità di acqua derivabili dovute allo stato non buono dei corpi idrici, sia limitazioni all'uso di input produttivi potenzialmente inquinanti, sia obblighi in termini di gestione agronomica e irrigua.

Infine, poiché il sostegno accoppiato non conduce ad aumenti di produzione, non si prevede intensificazione dei processi produttivi.

Nel contesto del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), che mira a fermare la perdita di biodiversità entro il 2030, la gestione sostenibile delle risaie, "hotspot" di biodiversità, è fondamentale per la tutela degli habitat e il ripristino ecologico.

Per questi motivi si ritiene che l'incentivo, teso ad attenuare la vulnerabilità economica del settore, svolga un ruolo fondamentale per la biodiversità e, pertanto, debba essere classificato come SAF.

Tuttavia, vanno tenute in considerazione le tecniche di coltivazione. Un esempio è quello della semina in asciutta che, pur avendo minori emissioni climalteranti, ha impatti negativi sulla biodiversità nelle risaie e può mettere a rischio una gestione sostenibile delle risorse idriche nella stagione in cui i prelievi idrici sono maggiori (Giuliano *et al.*, 2017). L'introduzione di alcune condizionalità ambientali, come ad esempio il mantenimento di una riserva d'acqua anche durante le asciutte o l'inerbimento di un margine della risaia (misure facoltative già presenti nei PSR del Piemonte e della Lombardia).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	33,3	33,3	32,6	74,1	74,1	74,1

Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a pomodoro da trasformazione



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Pomodoro da trasformazione					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.06]					
Norma di riferimento:	Artt. 32-34 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 30, decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.					
Co-finanziamento dall’UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	L’intervento è diretto al sostegno degli agricoltori che coltivano superfici investite a pomodoro seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali, mantenute in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un’industria di trasformazione del pomodoro per il tramite di un’organizzazione dei produttori riconosciuta.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:			
		n. a.	n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio:	SAI					
Motivazione:	Il pomodoro da industria riveste un’importanza vitale nel contesto economico dell’agricoltura italiana. L’Italia è infatti il primo produttore europeo ed il primo esportatore di prodotto trasformato con alti standard di qualità. L’ingresso sul mercato di pomodoro extra UE, con prezzi e standard qualitativi più bassi del prodotto nazionale ha determinato una crisi del settore. Il sostegno accoppiato mira a mitigare gli effetti di tali crisi che si estendono a tutto l’indotto da trasformazione. La modalità di calcolo del sostegno disincentiva l’aumento delle superfici coltivate e nello stesso tempo l’utilizzo diffuso di contratti con le industrie di trasformazione fa sì che i quantitativi richiesti rimangano costanti, limitando il ricorso a sistemi di coltivazione intensivi per aumentare le rese per superficie. Il pomodoro è una coltura da rinnovo, migliora quindi la struttura dei terreni sui quali viene coltivato, la permanenza in campo per un periodo limitato (da aprile-maggio a agosto-settembre) favorisce l’alternanza con coltivazioni invernali e, mediante il sostegno accoppiato accordato anche al frumento duro e alle leguminose da granella, favorisce anche l’adozione di sistemi di rotazione più complessi aumentando le colture in successione nella rotazione della tipica filiera alimentare italiana frumento duro/pomodoro da industria, attraverso l’inserimento di una leguminosa da reddito (pisello da industria) o da sovescio (favino) e di un coltura a ciclo breve di secondo raccolto, inserita tra due colture principali. Il terreno pertanto risulta poco soggetto ai fenomeni erosivi tipici di terreni privi di copertura vegetale. L’obbligo di utilizzo di materiale di propagazione certificato, introdotto dal 2024 contribuisce a limitare gli input chimici richiesti dalla coltivazione. L’obbligo di adesione ad una organizzazione dei produttori contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale dell’intervento, infatti, ai sensi dell’articolo 50 del reg. (UE) 2022/2115 le associazioni di produttori devono destinare, almeno il 15% della spesa di ciascun programma operativo, all’attuazione di misure finalizzate a promuovere il contrasto ai cambiamenti climatici, l’aumento della biodiversità, l’attuazione di pratiche tese all’aumento della sostenibilità ambientale e del benessere animale. Nel complesso si ritiene che l’incentivo possa essere classificato come incerto.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	10,6	10,6	10,3	10,5	10,5	10,5

Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Frumento duro

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Frumento duro [AP.SD.07]					
Norma di riferimento:	Art. 32-34 Regolamento (UE) 2021/2115; art. 26 DM 23 dicembre 2022; Allegato 2 Circolare Agea 37255 del 10 maggio 2024; Circolare AGEA 12923.2023 del 22 febbraio 2023; art. 9 Regolamento (UE) 2020/2220; DM 9 agosto 2018 n. 7839; art. 23 comma 5 DM 7 giugno 2018 n. 5465 (Attuazione Regolamento Omnibus - Pagamenti diretti); artt. 52-53 Regolamento (UE) n. 1307/2013.					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	L'intervento è diretto al sostegno degli agricoltori del cento-sud Italia che coltivano frumento duro, seminato e coltivato secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europea					
Qualifica sussidio	SAI					
Motivazione:	L'intervento ha lo scopo di contrastare la perdita di superfici e di produzione, riducendo il divario di redditività rispetto al totale delle aziende agricole e mitigando il rischio di abbandono dei terreni nelle aree marginali, e di contribuire a rispondere alle esigenze di rafforzamento della competitività del settore frumento duro nelle regioni del Centro-Sud, operando in maniera complementare con altri interventi volti a stimolare la competitività, l'aggregazione e l'orientamento della produzione alla domanda dell'industria e al mercato. La coltivazione autunno-vernina, realizzata in larga misura nelle regioni meridionali e in quelle collinari del Centro, non utilizza superfici irrigue, pertanto, non vi sono impatti sullo stato delle risorse idriche. L'accesso ai premi è inoltre subordinato all'utilizzo di sementi certificate con un impatto positivo sulla riduzione dell'utilizzo di antiparassitari. La coltivazione del frumento duro in Italia è dedicata all'approvvigionamento dell'industria nazionale, in particolar modo di quella della pasta; la produzione nazionale, tuttavia, riesce a soddisfare solo in parte le necessità interne; pertanto, l'industria deve ricorrere a produzioni d'importazione che spesso presentano standard qualitativi inferiori e, dopo il trasporto, problemi di carattere igienico-sanitari. La volatilità dei prezzi, l'aumento dei costi di produzione e la scarsa redditività della coltura, unita ai cali di produzione per la siccità registrata negli ultimi tempi in diverse delle regioni vocate, determinano da anni un calo costante della produzione nazionale (fonte ISMEA) e la sostituzione della coltura con il frumento tenero che, sopportando maggiori concimazioni azotate, garantisce maggiori rese. Il sostegno ha lo scopo di sostenere la produzione nazionale garantendo standard qualitativi adeguati alle richieste dell'industria nazionale (il calo consistente delle rese non corrisponde ad un calo della qualità che risulta del tutto soddisfacente (fonte ISMEA). Il frumento duro è una coltura depauperante, tuttavia, tenuto conto della volatilità dei prezzi della produzione e considerando gli obblighi di diversificazione imposti dalle norme europee che regolano l'accesso ai pagamenti diretti della PAC e gli analoghi sostegni accoppiati concessi alla coltivazione di colture proteaginose e leguminose da granella, non si ritiene ci sia il rischio di favorire l'insorgere di successioni monoculturali. Per tali ragioni si ritiene che il sostegno possa essere classificato come incerto.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	79,4	79,4	77,7	91,3	91,3	91,3

Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte (latte bovino)

Categoria:	Agricoltura e Pesca		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte (latte bovino) [AP.SD.09]		
Norma di riferimento:	Artt. 32-34 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 23 decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.		
Co-finanziamento dall’UE:	Sì		
Anno di introduzione:	2023		
Anno di cessazione:	2027		
Descrizione:	Sostegno alle vacche da latte che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. Il sostegno è articolato su due livelli, subordinati al rispetto di requisiti qualitativi igienico-sanitari minimi. L’accesso al secondo livello è destinato agli animali allevati in zone montane e subordinato al rispetto di requisiti igienico sanitari più stringenti. È richiesta in ogni caso l’iscrizione degli allevamenti al sistema “Classyfarm”. A partire dal 2023, all’effetto finanziario si somma il sussidio APSD11, costituendo un'unica misura di incentivazione.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	Il settore lattiero caseario-rappresenta una quota consistente del valore della produzione agricola italiana. L’industria di trasformazione è strettamente legata alla produzione nazionale, considerando che una quota rilevante del prodotto è utilizzata per la produzione di formaggi ad indicazione geografia (DOP – IGP), che devono essere prodotti nel rispetto di disciplinari che prevedono l’origine locale della materia prima. Il sistema di calcolo applicato per la determinazione dei sostegni fa sì che l’ammontare dell’aiuto a capo di bestiame diminuisca all’aumentare del numero dei capi per i quali è richiesto l’aiuto, disincentivando così il superamento dei livelli di riferimento. L’accesso agli incentivi è subordinato al rispetto degli impegni di “condizionalità”, nel caso specifico gli animali sono sottoposti a controllo del rispetto dei seguenti criteri di gestione obbligatoria: CGO 6 divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali; CGO 7 identificazione e registrazione dei bovini; CGO 9 che stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli; CGO 11 norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti (benessere animale). Le aziende sono inoltre sottoposte a controlli di condizionalità anche sul rispetto delle norme unionali e nazionali sulla gestione degli effluenti zootecnici. È stato, inoltre, introdotto il requisito dell’adesione al sistema <i>Classyfarm</i> (con deroga per gli allevamenti montani), il cui obiettivo è quello di facilitare e migliorare la collaborazione ed il dialogo tra gli allevatori e l’autorità competente per elevare il livello di benessere animale e di sicurezza e qualità dei prodotti della filiera agroalimentare. Lo strumento, oltre a rendere più efficiente il controllo ufficiale da parte delle Autorità competenti, nello stesso tempo consente agli allevatori di conoscere, con l’ausilio del veterinario aziendale, il posizionamento del proprio allevamento con riferimento a biosicurezza, benessere animale, parametri sanitari e produttivi, alimentazione e consumo di farmaci antimicrobici incentivando gli allevatori a migliorarsi per tendere all’eccellenza. Relativamente agli effetti ambientali dannosi degli allevamenti zootecnici, che risultano responsabili, in particolare, di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto, si rileva che il livello globale		

di emissioni di questi gas è determinato principalmente dalla domanda del mercato di prodotti lattiero-caseari e dai sistemi di allevamento applicati. È quindi possibile che una disincentivazione dell'allevamento di bovini da latte a livello nazionale possa portare ad un aumento delle importazioni di latte dall'estero. Dopo un progressivo miglioramento che ha portato, nel 2021, al raggiungimento della soglia dell'89% di autoapprovvigionamento, la tendenza si è invertita fino all'80% registrato nel 2023 (fonte ISMEA), con un prevedibile aumento dei costi ambientali derivanti dal trasporto.

Per le stesse ragioni è difficile stimare l'effetto che si avrebbe in caso di introduzione di meccanismi che subordinino la fruizione del beneficio all'adozione di pratiche di allevamento più stringenti, in quanto il prevedibile aumento dei costi di produzione potrebbe orientare il mercato verso un aumento delle importazioni con ripercussioni ambientali incerte (il concetto è più generico rispetto a quello utilizzato per la zootecnia da carne perché importiamo latte prevalentemente da paesi UE soggetti alle stesse regole).

Sicuramente favorevole sotto il profilo ambientale è il sostegno destinato agli allevamenti in zone agricole di montagna, adibite a pascolo per il 59%.

Molto spesso questi terreni non permettono un uso agricolo alternativo, di conseguenza, in queste zone, la produzione lattiera riveste un ruolo di fondamentale importanza per il tessuto economico e sociale oltre che per l'ambiente; infatti, l'agricoltura di montagna costituisce un presidio fondamentale per molti territori rurali ed è strategica per il contrasto al dissesto idrogeologico.

L'esigenza di un maggiore sostegno a questa tipologia di allevamento deriva dalla minore redditività degli allevamenti di montagna rispetto a quella di allevamenti situati in altri areali di produzione, sia per la resa più bassa, dovuta al minor grado di specializzazione produttiva delle vacche ed alla tipologia delle risorse foraggere, sia per i maggiori costi di produzione.

La finalità è quindi quella di sostenere l'allevamento nelle zone di montagna e con esso il presidio dei territori dove questo è praticato, limitando il rischio di abbandono e con evidenti vantaggi per la preservazione dei pascoli permanenti e del territorio montano.

Per i motivi esposti si ritiene che il sussidio in oggetto debba essere classificato come SAF.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	67,0	67,0	65,6	89,4	89,4	89,4

Sostegno accoppiato a reddito specifico per il settore la zootecnia bufalina da latte (latte bufalino)

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato a reddito specifico per il settore la zootecnia bufalina da latte (latte bufalino)					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.10]					
Norma di riferimento:	Artt. 32-34 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 23 decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.					
Co-finanziamento dall’UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	Sostegno alle bufale che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. È richiesta in ogni caso l’iscrizione degli allevamenti al sistema “Classyfarm”.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	La filiera del latte bufalino riveste un ruolo preponderante nelle zone dove viene prodotto ed è difficilmente sostituibile con altre produzioni dal momento che i processi produttivi vengono eseguiti su terreni non altrimenti utilizzabili per le loro peculiari caratteristiche agronomiche e per le particolari sistemazioni idriche. Le forme di allevamento utilizzate sono prevalentemente estensive. Il sistema di calcolo applicato fa sì che l’ammontare dell’aiuto per singolo capo di bestiame diminuisca all’aumentare del numero dei capi complessivamente richiesti nelle domande di aiuto disincentivando così il superamento dei livelli produttivi di riferimento. Il sostegno erogato riveste indirettamente anche una funzione di mantenimento di terreni non adatti ad altri usi per i quali, pertanto, sussiste un serio rischio di abbandono. È stato, inoltre, introdotto il requisito dell’adesione al sistema <i>Classyfarm</i> (con deroga per gli allevamenti montani), il cui obiettivo è quello di facilitare e migliorare la collaborazione ed il dialogo tra gli allevatori e l’autorità competente per elevare il livello di benessere animale e di sicurezza e qualità dei prodotti della filiera agroalimentare. Lo strumento, oltre a rendere più efficiente il controllo ufficiale da parte delle Autorità competenti, nello stesso tempo consente agli allevatori di conoscere, con l’ausilio del veterinario aziendale, il posizionamento del proprio allevamento con riferimento a biosicurezza, benessere animale, parametri sanitari e produttivi, alimentazione e consumo di farmaci antimicrobici incentivando gli allevatori a migliorarsi per tendere all’eccellenza. L’accesso agli incentivi è subordinato al rispetto degli impegni di “condizionalità”, nel caso specifico gli animali sono sottoposti a controllo del rispetto dei seguenti criteri di gestione obbligatoria: CGO 6 divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali; CGO 11 norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti (benessere animale). Le aziende sono inoltre sottoposte a controlli di condizionalità anche sul rispetto delle norme unionali e nazionali sulla gestione degli effluenti zootecnici.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	3,9	3,9	3,8	3,2	3,2	3,2



Aiuti nell'intervento settoriale dei prodotti Ortofrutticoli: sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni di produttori riconosciute e delle Associazioni di Organizzazioni di produttori riconosciute



Categoria:	Agricoltura e Pesca						
Nome del sussidio:	Aiuti nell'intervento settoriale dei prodotti Ortofrutticoli: sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni di produttori riconosciute e delle Associazioni di Organizzazioni di produttori riconosciute						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.15]						
Norma di riferimento:	Artt. 49 – 53 e 68 Regolamento (UE) n. 2021/2115						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	1996						
Anno di cessazione:	2027						
Descrizione:	L'intervento settoriale è rivolto a: promuovere l'adeguamento dell'offerta alla domanda interna ed estera, accrescendo la qualità e il valore commerciale dei prodotti e rafforzando il ruolo delle certificazioni, sia biologiche che quelle relative alla sostenibilità, e delle Indicazioni Geografiche nel settore anche aumentando le capacità di aggregazione e di promozione dei consorzi di tutela. Il sostegno è volto a promuovere azioni che incidano sulla riduzione degli sprechi e il riutilizzo dei sottoprodotti secondo un principio di economia circolare e che migliorino l'informazione e la comunicazione con i consumatori. Inoltre, incrementa la competitività nel settore, attraverso il finanziamento di programmi operativi realizzati da Organizzazioni di Produttori (OP) o loro Associazioni (AOP). La tipologia del sussidio è legata al contenuto dei programmi, nei quali è prevista una parte minima obbligatoria dedicata ad azioni a valenza ambientale positiva, che deve assorbire almeno il 15% della spesa totale del programma operativo e deve coprire almeno tre azioni ambientali. Cofinanziamento generalmente pari al 50% delle spese del Programma Operativo. In alcuni casi può arrivare al 60% delle spese, ma resta comunque fermo il limite del 4,1% del valore della produzione commercializzata dalle OP (Organizzazioni di produttori)						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:		
			n. a.		n. a.		
Livello di riformabilità:	Europeo						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	In base alle indicazioni del Masaf, la normativa comunitaria nell'istituire il regime di aiuti alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, tramite il finanziamento di specifici programmi operativi, stabilisce che la produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli devono tener pienamente conto di considerazioni ambientali, sia sul piano delle pratiche colturali che della gestione dei materiali di scarto e dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio. In particolare, l'art. 50(7) del Regolamento 2121/2115 prevede che, per ciascun programma operativo, gli Stati membri garantiscono che almeno il 15 % della spesa prevista riguardi gli interventi connessi agli obiettivi ambientali e che il programma operativo comprenda almeno tre azioni connesse agli obiettivi ambientali. Inoltre, l'aiuto unionale passa dal 50 % all'80 %, se le misure in favore dell'ambiente coprono almeno il 20 % dell'intera spesa del programma operativo.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Effetto finanziario (mln €):	266,5	266,5	252,8	122,0	171,0	285,0	

Sostegno di base al reddito per la sostenibilità



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno di base al reddito per la sostenibilità [AP.SD.16]					
Norma di riferimento:	Artt. 21-28 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.					
Co-finanziamento dall’UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	L’intervento, che dal 2023 sostituisce il pagamento di base previsto nella programmazione PAC 2023-2027, è un sostegno assegnato agli agricoltori per garantire equità e stabilità ai redditi agricoli, mediamente più bassi rispetto a quelli percepiti dagli operatori di altri settori economici e soggetti ad elevate fluttuazioni (dipendenti dal mercato e dai fattori ambientali che incidono sulle produzioni). Il rischio di impresa è inoltre accentuato dagli investimenti e dalle anticipazioni che devono essere sostenute per l’esercizio dell’attività agricola.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:			
		n. a.	n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	Il pagamento di base contribuisce alla stabilità dei redditi in agricoltura riducendo il rischio di abbandono dell’attività agricola con conseguenti ripercussioni sullo stato di mantenimento delle aree rurali, soprattutto quelle marginali. L’erogazione dei sostegni è, in ogni caso, subordinata al rispetto di impegni per la sostenibilità ambientale dell’attività agricola attraverso l’osservanza delle buone pratiche agricole ed ambientali (BCAA) e dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) richiesti dalla condizionalità, ossia il rispetto di norme a tutela delle acque, del suolo e del suo contenuto di carbonio, della biodiversità, dell’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, del benessere degli animali ed altre norme a difesa dell’ambiente e della salute animale e umana. Si rileva che dal 2023 gli obblighi di condizionalità sono stati rafforzati attraverso l’inserimento di ulteriori obblighi inerenti al mantenimento dei prati permanenti, l’inserimento di livelli minimi di rotazione/diversificazione delle colture, il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Tali obblighi, che nella precedente programmazione erano impegni soggetti ad un pagamento separato (pratiche benefiche per il clima e l’ambiente), non più previsto, costituiscono ora preconditione per l’accesso ai pagamenti per superficie o capo di bestiame della PAC. Va, infine, rilevato che il sostegno è disaccoppiato, assegnato per unità di superficie, senza alcun collegamento con le produzioni agricole ottenute, a condizione che tali superfici siano mantenute dall’agricoltore in condizioni idonee alla coltivazione, evitando così finanziamenti associati a superfici agricole in stato di degrado e abbandono. Viene, inoltre, tenuto conto “dell’importanza del sostegno per la mitigazione dei rischi di abbandono dei terreni oggetto di attività agricola e del suo conseguente ruolo nella gestione del patrimonio rurale e nella riduzione del rischio idrogeologico e di innesco degli incendi”. Per le ragioni esposte si ritiene che il sussidio possa essere inserito tra quelli ambientalmente favorevoli.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	2.118,1	2.118,1	2.074,0	1.678,0	1.678,0	1.678,0

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori [AP.SD.18]					
Norma di riferimento:	Art. 30 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 5 decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.					
Co-finanziamento dall’UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	L’intervento è finalizzato a favorire il ricambio generazionale degli imprenditori agricoli, con l’erogazione di una quota aggiuntiva al pagamento di base, per i giovani agricoltori di età non superiore a 40 anni. Il pagamento viene corrisposto per cinque anni a partire dalla prima domanda successiva all’insediamento come capo azienda. L’intervento sostituisce il pagamento per i giovani agricoltori, attivo nella programmazione PAC 2015-2022, rispetto al quale sono stati inseriti dei requisiti minimi di accesso di istruzione e competenza.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	I dati a disposizione indicano che gli imprenditori agricoli più giovani hanno una maggiore propensione all’adozione di sistemi di gestione agricola con minore impatto ambientale, come l’agricoltura biologica. L’agricoltura biologica è considerata la tecnica produttiva privilegiata per concorrere al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalle diverse strategie europee connesse alla transizione sostenibile e ad essa saranno destinati più di 2 miliardi di euro nell’ambito della PAC 2023-27. Complessivamente le aziende agricole giovani, pur rappresentando meno del 10% delle imprese agricole, costituiscono oltre il 20% del totale delle aziende agricole bio italiane, percentuale che arriva al 23,9% per gli allevamenti che adottano il metodo biologico. L’incidenza delle aziende biologiche sul totale delle aziende è circa due volte e mezza superiore per le aziende giovani rispetto a quelle non giovani. Inoltre, i giovani imprenditori agricoli hanno una maggiore scolarizzazione rispetto alla media degli imprenditori agricoli e ciò è correlato a una maggiore propensione all’innovazione tecnologica e, quindi, ad un uso più razionale delle risorse e a una maggiore sensibilità alla tutela dell’ambiente e all’uso di tecniche agricole più sostenibili sotto il profilo ambientale.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	74,1	74,1	71,4	69,9	69,9	69,9

Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino – Agnelle da rimonta

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino – Agnelle da rimonta					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.21]					
Norma di riferimento:	Artt. 32-34 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 25 decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.					
Co-finanziamento dall’UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	I premi sono assegnati agli ovini appartenenti a greggi soggette a piani di selezione per la resistenza alla “scrapie” (malattia neurodegenerativa appartenente al gruppo delle encefalopatie spongiformi).					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n. a.	n. a.		
Livello di riformabilità:	Europea					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	Il sostegno è volto a favorire il miglioramento della gestione sanitaria del gregge mediante una selezione genetica di capi con resistenza a scrapie, favorendo un successivo contenimento delle spese veterinarie e quindi un miglioramento della redditività (la scrapie, è l’unica encefalopatia animale per la quale è stata scientificamente trovata una stretta connessione con la suscettibilità genetica dei soggetti). L’allevamento ovicaprino continua ad assumere una rilevanza strategica dal punto di vista della sostenibilità ambientale (tutela del paesaggio, conservazione dei prati e pascoli permanenti e presidio del territorio) e sociale (evitando lo spopolamento delle aree marginali), poiché costituisce un’alternativa economica in zone in cui non sarebbe possibile realizzare altre attività. Il sostegno non rappresenta un incentivo all’incremento della produzione e, quindi, non si prevede un maggiore impatto sulle emissioni o sulla risorsa idrica derivante da una intensificazione dei processi produttivi. Per questi motivi il sostegno all’allevamento ovino dovrebbe essere qualificato come SAF.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	5,2	5,2	5,1	7,1	7,1	7,1

Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Barbabietola da zucchero

Categoria:	Agricoltura e Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Barbabietola da zucchero [AP.SD.31]						
Norma di riferimento:	Artt. 32-34 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 29, decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.						
Co-finanziamento dall’UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2023						
Anno di cessazione:	2027						
Descrizione:	L’intervento è diretto al sostegno degli agricoltori che coltivano barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnati con contratti di fornitura stipulati con un’industria saccarifera.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:		
			n. a.		n. a.		
Livello di riformabilità:	Europeo						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	La coltivazione della barbabietola da zucchero riveste un ruolo molto importante nel contesto agricolo italiano, in molti territori rappresenta una delle poche colture da rinnovo che consente di evitare la mono-successione della coltivazione dei cereali. Tuttavia, a causa dei notevoli cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nel mercato europeo e mondiale dello zucchero, il settore attraversa una situazione di crisi con notevoli ripercussioni su tutta la filiera, soprattutto di carattere occupazionale. La misura mira a limitare l’abbandono della coltivazione mantenendo gli attuali livelli produttivi e limitando così anche gli approvvigionamenti dall’estero. La barbabietola è una coltura da rinnovo, migliora quindi la struttura dei terreni sui quali viene coltivata con una valenza ambientale positiva nelle pratiche di rotazione colturale, nel 70% dei casi la coltivazione non è irrigua, preservando così le risorse idriche e dimostrando maggiore resilienza rispetto ad altre colture a seminativo, sotto questo aspetto più esigenti, tipiche dei medesimi areali. L’accesso ai premi è inoltre subordinato all’utilizzo di sementi certificate con un impatto positivo sulla riduzione dell’utilizzo di antiparassitari. Per quanto esposto si ritiene che il sussidio debba essere considerato come favorevole. Nel contesto della Convenzione sulla Biodiversità (CBD) e degli obiettivi del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF 2030), la coltivazione della barbabietola, se gestita in modo sostenibile e all’interno di una corretta rotazione, è funzionale agli obiettivi di biodiversità del GBF: target 7, 10 e 11.						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):		22,0	22,0	21,5	20,0	20,0	20,0

Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Olivo

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Olivo [AP.SD.33]					
Norma di riferimento:	Artt. 32-35 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 31, decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.					
Co-finanziamento dall’UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	L’intervento è rivolto agli agricoltori in attività che conducono superfici investite ad oliveti da olio, in possesso di documentazione attestante la destinazione delle olive alla produzione di olio IIGG.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	L’olivicoltura, per l’Italia è un settore economicamente importante e storicamente strategico caratterizzato da livelli produttivi tendenzialmente in calo e soggetti ad un’eccessiva variabilità che va oltre la normale alternanza di produzione tipica della coltura. La crisi è accentuata in quei territori la cui l’orografia influisce negativamente sulla produttività. In Italia le aree olivicole a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta tutelate dall’UE sono 50 (42 DOP, 8 IGP) Gli olivi sono un elemento caratteristico del paesaggio rurale italiano, tutelato dalla legislazione nazionale, habitat centrale per la biodiversità e risorsa economica oltre che sociale. In queste aree spesso marginali l’olivicoltura rappresenta l’unica possibilità di coltivazione a causa delle peculiari condizioni geologiche, climatiche, altimetriche e topografiche dei terreni agricoli ed alla limitata disponibilità di acqua di irrigazione. L’olivo, coltivato da secoli, è specie centrale dell’agroecosistema che caratterizza il paesaggio rurale e l’economia locale. La crisi che interessa da anni il settore della produzione di olio di oliva è accentuata nelle aree tipiche e tutelate (DOP e IGP) in quanto vi sono maggiori costi dovuti alle spese di certificazione e ai vincoli imposti dai disciplinari di produzione che prevedono minori input e rese in olio minore con parametri fisico chimici del prodotto più restrittivi rispetto a quelli imposti in agricoltura convenzionale. Gli oliveti hanno un importante ruolo nella conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, in particolare fungono da corridoi ecologici e habitat per diverse specie di flora e fauna, regolano il ciclo dell’acqua grazie alle coperture erbacee e proteggono dall’erosione idrica ed eolica. Il SEEA-EA (System of Environmental-Economic Accounting - Ecosystem Accounting) nella parte di contabilità degli ecosistemi, classifica gli oliveti come una delle macro-classi chiave delle colture permanenti, specialmente nella regione biogeografica mediterranea. Essi rientrano nella mappatura degli ecosistemi agricoli e sono monitorati, non solo per la produzione di olio (servizio di approvvigionamento), ma anche per i servizi di regolazione, supporto e culturali. Considerato che la stragrande maggioranza degli oliveti non è dotata di sistemi irrigui, e che l’applicazione dei disciplinari di produzione impone l’utilizzo di pratiche agricole maggiormente sostenibili, si ritiene che il sussidio vada classificato come SAF.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	12,0	12,0	11,7	11,8	11,8	11,8

Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio:	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Ristrutturazione e riconversione dei vigneti					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.34]					
Norma di riferimento:	Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 paragrafo 1 lettera a); decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 635206, recante normativa dell'intervento settoriale vitivinicolo della “ristrutturazione e riconversione dei vigneti”					
Co-finanziamento dall’UE:	100%					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo destinato alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti con finalità di promuovere effetti strutturali positivi per il settore.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:			
		n. a.	n. a.			
Livello di riformabilità:	Europea					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:						
La misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ha una valenza ambientale positiva, nella misura in cui garantisce un’allocazione migliore del vigneto stesso, in considerazione degli elementi di sostenibilità ambientale e nel rispetto delle tradizioni culturali del territorio e del valore paesaggistico.						
Nel quadro del SEEA-EA (System of Environmental-Economic Accounting - Ecosystem Accounting) nella parte di contabilità degli ecosistemi, i vigneti sono classificati come asset ecosistemici delle colture permanenti. I vigneti rientrano nella mappatura degli ecosistemi agricoli e sono monitorati, non solo per la parte produttiva (servizio di approvvigionamento), ma anche per i servizi di regolazione, supporto e culturali. Nel contesto del rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia, i vigneti sono analizzati per il loro impatto sulla biodiversità e l’uso del suolo.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	123,0	123,0	144,2*	144,1	144,1	144,1**
* da Rapporto PSR - Indagine sulla misura di promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM vino. Ismea, Masaf 2023. Dato relativo alla dotazione 2022.						
** Ripetuto il dato del 2024 in attesa di dati aggiornati						

Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Investimenti



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Investimenti [AP.SD.35]					
Norma di riferimento:	Regolamento (UE) n. 2021/2115 articolo 58, paragrafo 1, lettera b); decreto ministeriale n. 640042 del 14 dicembre 2022, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti” e ss.mm.ii.					
Co-finanziamento dall’UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	Investimenti nel settore vitivinicolo destinati a incrementare la competitività del mercato e promuovere le prospettive di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli. Finanziamento al 100% UE.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:			
		n. a.	n. a.			
Livello di riformabilità:	Europea					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	La misura per gli investimenti nel settore ha una valenza ambientale positiva perché dispone interventi che stimolano la sostenibilità ambientale privilegiando obiettivi legati all’efficienza e al risparmio energetico. Nel quadro del SEEA-EA (System of Environmental-Economic Accounting - Ecosystem Accounting) nella parte di contabilità degli ecosistemi, i vigneti sono classificati come asset ecosistemici delle colture permanenti. I vigneti rientrano nella mappatura degli ecosistemi agricoli e sono monitorati, non solo per la parte produttiva (servizio di approvvigionamento), ma anche per i servizi di regolazione, supporto e culturali. Nel contesto del rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia, i vigneti sono analizzati per il loro impatto sulla biodiversità e l'uso del suolo.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	67,2	67,2	57,7*	57,7	57,7	57,7**
<i>*da Rapporto PSR - Indagine sulla misura di promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM vino. Ismea, Masaf 2023. Dato relativo alla dotazione 2022.</i> <i>** Ripetuto il dato del 2024 in attesa di dati aggiornati</i>						

Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Distillazione dei sottoprodotti



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio:	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Distillazione dei sottoprodotti					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.36]					
Norma di riferimento:	Regolamento (UE) n. 2021/2115, articolo 58, paragrafo 1, lettera g); decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185138 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione” e ss.mm.ii.					
Co-finanziamento dall’UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo destinato alla distillazione dei sottoprodotti con finalità di incremento della competitività, dell’offerta e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europea					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	Tendenzialmente positivo poiché incentiva interventi per ridurre gli impatti ambientali legati all’eliminazione di fecce e vinacce.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	16,0	16,0	19,2	19,2	19,2	19,2*
* Ripetuto il dato del 2024 in attesa di dati aggiornati						

* Ripetuto il dato del 2024 in attesa di dati aggiornati

Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Oleaginose



Categoria:	Agricoltura e Pesca		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Oleaginose [AP.SD.37]		
Norma di riferimento:	Artt. 32-34 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 27, decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.		
Co-finanziamento dall'UE:	Sì		
Anno di introduzione:	2023		
Anno di cessazione:	2027		
Descrizione:	L'aiuto è concesso per ettaro di superficie di oleaginose, in particolare girasole e colza, eccetto la soia perché ha un intervento dedicato, seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali e mantenuti in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	Beneficiari dell'intervento sono gli agricoltori di colture oleaginose. L'intervento favorisce l'aggregazione dell'offerta grazie al contratto con l'industria di trasformazione, mentre l'uso di sementi certificate garantirà un buon contenuto di acidi grassi saturi e insaturi per la raffinazione in oli alimentari. Il sostegno accoppiato ha l'obiettivo di aiutare il settore delle oleaginose, strategico anche per la produzione di proteine vegetali. Queste vengono aggregate in cosiddetti pannelli, ottenuti dal residuo del processo di estrazione dell'olio e rappresentano una fonte importante di sostanze utili per diversi settori industriali, da quello farmaceutico a quello alimentare. Le caratteristiche dei pannelli sono determinate dalla loro composizione chimica. In genere la presenza di amminoacidi essenziali tra cui quelli solforati e quelli ramificati, associata alla scarsità di amminoacidi aromatici conferisce ai pannelli di semi oleaginosi ottime proprietà salutistiche e nutrizionali. Inoltre, si tratta di colture da rinnovo ad alta sostenibilità ambientale per il basso livello di input chimici di coltivazione e per il miglioramento della struttura dei terreni che favorisce anche la riduzione delle lavorazioni delle principali colture in rotazione. La coltivazione del girasole è diffusa in aree collinari del Centro Italia, anche in aree marginali e ha anche un importante ed apprezzato impatto sul paesaggio e sulle api e gli altri insetti impollinatori e in genere. Si tratta di coltivazioni non irrigue e in ogni caso, i beneficiari del sostegno accoppiato devono risultare conformi a quanto previsto nella condizionalità per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche, il che assicura anche il rispetto delle misure previste nei Programmi di Misura dei Piani di Gestione di Distretto Idrografico. In particolare, i beneficiari devono essere in possesso del titolo di autorizzazione a derivare; il che assicura il rispetto di limitazioni imposte dall'Autorità di distretto alle quantità di acqua utilizzabili, dovute allo stato non buono dei corpi idrici in condizioni di carenza idrica. Oltre alla condizionalità, i beneficiari sono comunque tenuti a rispettare i vincoli derivanti dalle misure del Programma di Misura del Distretto di appartenenza, le quali assicurano il raggiungimento degli obiettivi ambientali ai sensi della Direttiva Quadro Acque. Tali misure possono prevedere sia restrizioni alle quantità di acqua derivabili a causa dello stato "non buono" dei corpi idrici, sia limitazioni all'uso di input produttivi potenzialmente inquinanti, sia obblighi in termini di gestione agronomica, compresa la gestione degli effluenti. I vantaggi ambientali, derivanti dalla concessione dei sussidi sono indubbi, essendo queste piante da rinnovo che svolgono un'azione positiva sulla composizione e sulla struttura dei terreni sui quali vengono coltivate.		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	13,3	13,3	12,9	12,7	12,7	12,7

Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche -Soia

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche diverse dalla soia					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.38]					
Norma di riferimento:	Artt. 32-34 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 34, decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.					
Co-finanziamento dall’UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	Pari al 56% della quota destinata al sostegno accoppiato, il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato con colture proteiche secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie, purché le leguminose in campo restino predominanti.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	Il sostegno mira a favorire la coltivazione delle proteiche diverse dalla soia, a scapito di colture più redditizie, ma che determinano un deterioramento della fertilità dei suoli. I vantaggi ambientali derivanti dalla concessione dei sussidi sono indubbi, essendo le piantagioni oggetto di incentivi colture miglioratrici dei suoli agrari che svolgono un’azione positiva sulla composizione dei terreni sui quali vengono coltivate, con una valenza ambientale positiva nelle pratiche di rotazione colturale (Masaf).					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	11,0	11,0	10,8	39,2	39,2	39,2

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Aiuti nel settore apistico [AP.SD.39]					
Norma di riferimento:	DM 30 novembre 2022, n. 614768, che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 55 Regolamento (UE) 2021/2115 che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119; art. 1 comma 860 Legge 30 dicembre 2021 n. 234; art. 1 comma 138 Legge 30 dicembre 2020 n. 178; artt. 55-57 Regolamento (UE) n. 1308/2013; D.M. 25/03/2016 e D.M. 28/02/2017; Regolamento delegato (UE) 2015/1366 e di esecuzione (UE) n. 2015/1368.					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	Il finanziamento è destinato al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura attraverso i seguenti interventi: a) servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori: A1 finanziato al 100% - A2 finanziato al 90%; b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali (...): finanziato al 75% per le forme associate e al 60% per i singoli apicoltori; e) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura: finanziato al 100%; f) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura: finanziato al 100%.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n. a.	n. a.		
Livello di riformabilità:	Europea					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	Il sussidio è positivo per la valenza e la funzione svolta dalle api stesse che, mediante processo di impollinazione (servizio ecosistemico) agevolano il naturale ciclo di vita delle piante, favorendo anche meccanismi di conservazione della flora e mantenimento della biodiversità. La valenza ambientale è positiva anche laddove mira a finanziare progetti di ricerca che favoriscono la produzione sostenibile, il ripopolamento e la difesa di questi insetti. Nel quadro del SEEA-EA (System of Environmental-Economic Accounting - Ecosystem Accounting) nella parte di contabilità del capitale naturale per servizi ecosistemici, le api sono classificate come agenti chiave per la fornitura di servizi di impollinazione, fondamentali per il mantenimento della biodiversità e la produzione agricola (servizi di approvvigionamento e regolazione).					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	7,1	10,0	22,7	17,2	17,2	17,2

Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio:	Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.40]					
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 862-865 Legge 28 dicembre 2015 n. 208					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	I commi 862 e 863 istituiscono, presso l'INAIL, un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per il 2016 e di 35 milioni annui a decorrere dal 2017, destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori agricoli o forestali o di altre macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole; l'intervento è finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse al Fondo per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. I criteri e le modalità per i benefici sono determinati dall'Istituto con avviso pubblico, nel primo semestre di ogni anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo presso l'INAIL si fa fronte, ai sensi del comma 864: quanto a 20 milioni di euro annui, sulle risorse destinate dallo stesso INAIL alla riduzione in misura non superiore al 20%, dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli; quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante l'impiego di una quota delle risorse programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:			
		n. a.	n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	I trattori e le macchine agricole sono fonte di rilevanti emissioni in atmosfera di inquinanti dannosi per la qualità dell'aria e di gas serra. La statistica NAMEA prodotta dall'Istat, che fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto per oltre sessanta branche dell'economia italiana, evidenzia un indicatore di emissioni di gas serra per il settore dell'agricoltura ("Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi") pari a 1.452 tCO₂eq di gas serra per milione di euro di valore aggiunto del settore: esso è circa sette volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO₂eq/milione di euro). Il provvedimento è un sussidio diretto, che va nella direzione di favorire il miglioramento ambientale del parco mezzi e beni strumentali agricoli, riducendo non solo gli effetti sanitari nocivi a carico dei lavoratori ma anche, più in generale, gli impatti ambientali dell'agricoltura.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	35,0	35,0	35,0	90,0*	90,0*	90*
*Stanziamiento da Avviso Pubblico Isi 2023 e Avviso Pubblico Isi 2024 e 2025 in attuazione dell'articolo 11, comma 5, d.lgs n. 81/2008 e s.m.i. e dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Asse 5 del bando ISI INAIL dedicato alla riduzione del rischio per progetti realizzati da micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.						

Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori [AP.SD.43]					
Norma di riferimento:	Art. 17 Regolamento (UE) 2021/1139 che istituisce il Feampa e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1004; art. 31 Regolamento (UE) n. 508/2014.					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori. La misura intende supportare pescatori con un'età inferiore a 40 anni nell'acquisizione di un peschereccio di seconda mano di lunghezza inferiore ai 24 metri in un segmento di flotta che ha dimostrato di essere in equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di tale segmento. Il sostegno non supera il 25% del costo d'acquisizione del peschereccio e non può superare 75.000 € per giovane pescatore.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio:	SAI					
Motivazione:	Nella valutazione degli effetti ambientali degli incentivi alla pesca, si considera dannoso l'uso prevalente dell'incentivazione alla capacità di cattura del pescato come, ad esempio, i sussidi per l'aumento del numero di imbarcazioni e la modernizzazione della flotta, i canoni per la pesca, le agevolazioni fiscali per i fattori produttivi intermedi (es. carburante) che riducono i costi operativi (OECD, 2017). Secondo la <i>Review of Fisheries</i> (OECD, 2022), nei Paesi OCSE il 42% del sostegno fornito nel periodo 2018-2020 è stato finalizzato a garantire una pesca produttiva e sostenibile attraverso la spesa per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza. Allo stesso tempo, il 12% del sostegno alla pesca nell'OCSE è stato concesso attraverso politiche che presentano un elevato rischio di incoraggiare la pesca non sostenibile in assenza di una gestione efficace della pesca, soprattutto come sostegno al carburante e alle imbarcazioni. Nel giugno 2022, i membri dell'OMC hanno siglato un Accordo sui sussidi alla pesca in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 14.6, con una serie di discipline che vietano i più dannosi tra cui quelli che favoriscono la pesca di stock sovrasfruttati e si sono impegnati a continuare a negoziare per concordare discipline volte a eliminare le sovvenzioni che incoraggiano la sovraccapacità e la pesca eccessiva. Poiché nella norma istitutiva del sussidio non sono presenti riferimenti a specifiche condizionalità ambientali, il sussidio è considerato incerto.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio:	Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.44]					
Norma di riferimento:	Art. 19 Regolamento (UE) 2021/1139 che istituisce il Feampa e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1004; art. 41 comma 1 lettera a) e art. 44 comma 1 lettera d) Regolamento (UE) n. 508/2014.					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	La misura intende sostenere investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:			
		n. a.	n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Tipo di sussidio:	SAI					
Motivazione:						
L'obiettivo del sussidio è aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e migliorare la qualità dell'aria.						
Tuttavia, uno studio ha sottolineato che la mancanza di chiarezza su questa misura ha comportato un basso numero di domande pervenute e che inoltre alcuni interventi ammissibili possano di fatto aumentare la stazza lorda dei pescherecci, l'indicatore utilizzato per la capacità di pesca (Ballesteros <i>et al.</i> , 2019).						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	3,1*	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
*Dati OCSE Fisheries Support Estimate (Miscellaneous support for services to the sector)						

**Dati OCSE Fisheries Support Estimate (Miscellaneous support for services to the sector)*

Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
						
Nome del sussidio:	Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.45]					
Norma di riferimento:	Art. 18 Regolamento (UE) 2021/1139 che istituisce il Feampa e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1004; art. 41 comma 2 e art. 44 comma 1, lettera b) Regolamento (UE) n. 508/2014.					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	La misura intende sostenere la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW (per pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri) o che il nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20% inferiore (pescherecci tra 12 e 18 metri) o del 30% inferiore (pescherecci tra 18 e 24 metri).					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n. a.			n. a.
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio:	SAI					
Motivazione:	L'obiettivo del sussidio è aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Vengono inoltre previste delle condizionalità per non aumentare la potenza dei motori e di conseguenza la capacità di pesca dei pescherecci. Questa tipologia di sussidi viene classificata in letteratura come “<i>capacity-enhancing</i>”, cioè come potenzialmente in grado di aumentare la capacità di pesca (Sumaila <i>et al.</i>, 2010⁴). Infatti, un rapporto della Corte dei conti europea relativo al periodo in cui era in vigore il Fondo Europeo per la Pesca (2007-2013) aveva segnalato alcune criticità derivanti dal fatto che questo tipo di sussidio poteva aumentare la capacità di pesca di alcuni pescherecci e che inoltre, in alcuni casi, la potenza in kW dei motori non era misurata accuratamente (Corte dei conti europea, 2011⁵; Skerrit <i>et al.</i>, 2020⁶). Va comunque notato che, in base all'ultimo Rapporto annuale di attuazione (Masaf, 2019)⁷, rispetto alle risorse stanziare sono pervenute pochissime domande agli Organismi intermedi e quasi tutte fanno riferimento a beneficiari che operano nella pesca costiera artigianale. Si riservano ulteriori approfondimenti nelle prossime edizioni del Catalogo.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

4 Sumaila, U. R., Khan, A. S., Dyck, A. J., Watson, R., Munro, G., Tydemers, P., & Pauly, D. (2010). “A bottom-up re-estimation of global fisheries subsidies”. *Journal of Bioeconomics*, 12(3), 201-225.

5 Corte dei Conti Europea, (2011). “Have EU Measures Contributed to Adapting the Capacity of the Fishing Fleets to Available Fishing Opportunities?”, Special Report No 12/2011

6 Skeritt *et al.* (2020). “A 20-year retrospective on the provision of fisheries subsidies in the European Union”. *ICES Journal of Marine Science*, 77(7-8), 2741-2752.

7 Mipaaf, (2019), “Relazione di attuazione annuale per il Feamp – Versione 2018”

Arresto definitivo delle attività di pesca

Categoria:	Agricoltura e Pesca			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Arresto definitivo delle attività di pesca [AP.SD.46]			
Norma di riferimento:	Art. 20 del Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004			
Co-finanziamento dall'UE:	Sì			
Anno di introduzione:	2021			
Anno di cessazione:	2027			
Descrizione:	Il sostegno riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento delle finalità dell'Obiettivo Specifico 1.3: “Promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo dell'attività di pesca e contribuire ad un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo dell'attività di pesca”. Il sostegno si riferisce ad interventi a sostegno dell'arresto definitivo delle attività di pesca nelle GSA e per i segmenti della flotta ove ci sia uno squilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca così come indicate nell'ultima Relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra le capacità di pesca e le possibilità di pesca redatta ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 1380/2013. Si sosterranno prioritariamente la demolizione di quei sistemi di pesca (prevalentemente strascico per demersali soprattutto in area WESTMED, traino pelagico e circuizione per lo stock dei piccoli pelagici in ADRIATICO, nonché palangari) nelle GSA in cui il valore di $SHI=F/FMSY$ (Sustainable Harvest Indicator) è maggiore di 1 ed in coerenza con l'ultimo Piano di azione approvato per il raggiungimento dell'equilibrio per i segmenti di flotta per cui è dimostrata una mancanza di equilibrio. A tal fine, come precedentemente accennato, è stata predisposta una metodologia di calcolo finalizzata ad individuare per ciascuna GSA, in funzione dell'attrezzo principale, della classe di lunghezza dell'imbarcazione e del valore di SHI, il numero delle imbarcazioni, dei GT e dei kW da porre in arresto definitivo. Sulla base di quanto evidenziato nell'avviso pubblico sarà allegata una tabella riportante queste informazioni in modo da selezionare le imbarcazioni da porre in arresto definitivo secondo quanto scaturente dall'applicazione della metodologia di calcolo approvata. Il bando è stato adottato con Decreto direttoriale n. 0319453 del 17 luglio 2024.			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:	
		n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo			
Qualifica sussidio:	SAF			
Motivazione:	L'obiettivo della misura era quello di ridurre la sovracapacità di pesca. Benché nel periodo in cui era in vigore il Fondo Europeo per la Pesca (2007-2013) si sia riscontrata una diminuzione della flotta, tale diminuzione non si è tradotta in una riduzione della capacità di pesca, ciò grazie anche ad alcune misure di ammodernamento che hanno reso possibile un aumento dell'efficienza dei pescherecci (Skerrit et al., 2020)¹⁷. Una valutazione della Corte dei conti europea (Corte dei conti europea, 2011)¹⁸ aveva giudicato la misura inefficace nel raggiungere l'obiettivo ritenendo allo stesso tempo che non vi fossero regole sufficientemente chiare su come trattare i diritti di pesca una volta che i pescherecci fossero stati rottamati. Per porre rimedio a tali carenze la regolamentazione successiva del Fondo per gli Affari Marittimi e la Pesca (Feamp) ha introdotto alcune condizionalità per la			

fruizione del sostegno, come ad esempio la possibilità di ricevere il pagamento solo una volta che la capacità di pesca equivalente è stata radiata e le licenze e le autorizzazioni ritirate. Nel corso della programmazione 2021-2027 la Commissione ha richiesto una diminuzione della flotta, mediante la demolizione dei pescherecci, tenendo conto degli stock maggiormente sovra sfruttati; a tal fine ha richiesto una metodologia per l'individuazione dei pescherecci maggiormente impattanti su determinati stock ittici; ha inoltre limitato gli investimenti a bordo, confinandoli solo a quelli che hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza.

È da evidenziare inoltre che secondo quanto previsto dall'allegato IV del Reg.(UE) 2021/1139 l'intervento ha nel programma un coefficiente di contribuzione alla mitigazione ambientale e climatica pari al pari al 100%.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	-

Arresto temporaneo delle attività di pesca

Categoria:	Agricoltura e Pesca		
			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Arresto temporaneo delle attività di pesca [AP.SD.47]		
Norma di riferimento:	Art. 21 del Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004		
Co-finanziamento dall'UE:	Sì		
Anno di introduzione:	2021		
Anno di cessazione:	2027		
Descrizione:	Il sostegno riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento delle finalità dell'Obiettivo Specifico 1.3: “Promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo dell'attività di pesca e contribuire ad un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo dell'attività di pesca”. Il sostegno riferito al presente intervento può essere erogato unicamente nel caso di: a) misure di conservazione di cui all'art.7, paragrafo 1, lettere a),b),c),i) e j) del Reg.(UE) 2013/1380, o se applicabili all'Unione le misure di conservazione equivalenti adottate da RFMO; b) misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi dell'art.12 del Reg.(UE) 2013/1380; c) misure di emergenza adottate dagli Stati membri ai sensi dell'art.13 del Reg.(UE) n.2013/1380; d) interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un APPS o del relativo protocollo; e) catastrofi naturali, incidenti ambientali o crisi sanitarie ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti dallo Stato membro interessato. L'operazione, in particolare, sosterrà gli indennizzi agli operatori delle imbarcazioni da pesca in arresto temporaneo dell'attività di pesca nelle GSA sottoposte alle misure di conservazione nell'ambito del Regolamento Westmed nelle GSA 9,10 ed 11, ovvero quelle legate alle raccomandazioni CGPM sui demersali in Adriatico GSA 17,18 e per 16 e 19 ed in genere ad altre misure adottate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o equivalenti misure di conservazione adottate a livello regionale. Il sostegno di cui alla lettera e) sarà attuato solo al verificarsi delle relative condizioni attivanti. L'attuazione del sostegno all'arresto temporaneo delle attività di pesca è volta ad indennizzare le perdite subite dalle imprese di pesca e dai pescatori per effetto dell'attivazione delle già menzionate misure di conservazione. Il sostegno può essere erogato unicamente se le attività di pesca del peschereccio o del pescatore in questione sono interrotte per un periodo di almeno 30 giorni nel corso di un determinato anno civile. Il sostegno di cui alla lettera a) può essere erogato solo se, sulla base di pareri scientifici, è necessario una riduzione dello sforzo di pesca per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 2013/1380.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio:	SAF		

Motivazione:

L'obiettivo del sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca è quello di sostenere il reddito dei proprietari dei pescherecci e dei pescatori nei periodi di fermo pesca. Dal punto di vista ambientale, il fermo obbligatorio permette il rispetto del ciclo biologico di riproduzione della specie, contribuendo ad evitare un eccesso delle attività di pesca oltre le soglie di prelievo sostenibile. Un report di valutazione della Commissione Europea ha tuttavia rilevato che, negli anni in cui era in vigore il Fondo Europeo per la Pesca (2007-2013), la misura non ha ridotto la capacità di pesca e che inoltre potrebbe aver contribuito a mantenere in attività pescherecci che, in assenza della misura, non raggiungerebbero un livello di profittabilità sufficiente a continuare l'attività (MRAG, 2017; Skerret et al., 2020). I risultati di uno studio (Utizi et al., 2018) basato sull'invio di un questionario a un panel di esperti mostrano come la misura del fermo pesca temporanea prevista dall'Art. 21 venga giudicata nel complesso favorevole rispetto ai descrittori D1 (biodiversità), D3 (buono stock delle specie sfruttate per fini commerciali), D4 (rete trofica marina) e D6 (integrità fondo marino) della Direttiva 2008/56/CE. Questa situazione è stata ampiamente superata, in quanto l'erogazione del premio per l'arresto temporaneo è di bassa entità rispetto ai periodi di fermo aggiuntivi ovvero allo stop di determinate attività di pesca, quali ad esempio quella del gambero e quella del nasello non retribuiti.

È da evidenziare inoltre che secondo quanto previsto dall'allegato IV del Reg.(UE) 2021/1139 l'intervento ha nel programma un coefficiente di contribuzione alla mitigazione ambientale e climatica pari al pari al 100%.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	5,6	10,4



Categoria:	Agricoltura e Pesca		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	SRF - Contributi finanziari per strumenti di gestione del rischio [AP.SD.48]		
Norma di riferimento:	Art. 76 Reg. (UE) n. 2021-2115; art. 3 comma 6 Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63; art. 20-sexies Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61; art. 1 comma 302 Legge 29 dicembre 2022; art. 69 Regolamento (UE) 2021/2115 che abroga art. 36 del Regolamento (UE) n. 1305/2013; art. 1 comma 515 Legge 30 dicembre 2021 n. 234; D.lgs. 29 marzo 2004 n. 102.		
Co-finanziamento dall'UE:	Sì		
Anno di introduzione:	2004		
Anno di cessazione:	2027		
Descrizione:	Interventi di gestione del rischio ex ante a favore di imprese agricole, riguardanti contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative agevolate, di adesione a fondi di mutualizzazione, strumento per la stabilizzazione del reddito e Fondo mutualistico nazionale Agricat a copertura dei rischi catastrofali		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	Fino al 70% dei premi assicurativi e mutualistici		
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	“L’approfondimento effettuato su questo sussidio, programmato dall’Italia nel Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, porta a ritenere che si tratti di un sussidio positivo per l’ambiente. Infatti, il principale obiettivo è rappresentato dall’adattamento ai cambiamenti climatici – in termini di promozione di interventi finalizzati ad aumentare la resilienza delle imprese agricole anche tramite strumenti di gestione del rischio per fronteggiare eventi avversi biotici o abiotici sia nel breve che nel medio-lungo periodo. Questi interventi concorrono infatti a fronteggiare i rischi connessi ai cambiamenti climatici, all’aumento della frequenza e gravità degli eventi estremi ad esso collegati, e all’intensificarsi delle crisi sanitarie e fitosanitarie che colpiscono il patrimonio zootecnico e fondiario dell’UE. Se è vero che gli agricoltori, in qualità di imprenditori, hanno la responsabilità finale dell’elaborazione delle proprie strategie nelle aziende, questo incentivo per il settore agricolo mira a prevenire o affrontare i rischi più consistenti e le crisi che potrebbero mettere a repentaglio la sostenibilità del comparto e, quindi, non consentirgli di svolgere il ruolo produttivo, sociale ed ambientale che ad esso la PAC gli assegna. In questa ottica, questo intervento riproposto anche nella nuova PAC post-2020 (insieme ad altri come l’architettura verde) concorre a migliorare la resilienza del comparto aiutandolo a mettere in campo una “rete di sicurezza” per tutte le aziende agricole che percepiscono i sussidi della PAC al fine di esaltare sia la robustezza che l’adattabilità del sistema di fronte ai fenomeni più estremi con cui esso si confronterà e al tempo stesso fornire gli incentivi giusti per attirare iniziative dal settore privato in maniera sinergica (sistema assicurativo e finanziario). In tutti i contratti assicurativi e mutualistici è richiesto da parte dell’imprenditore agricolo l’utilizzo delle buone pratiche agronomiche allo scopo di assicurare la corretta gestione agronomica della produzione, minimizzando i rischi di danno sia per l’agricoltore che per l’ambiente. In una Instant survey condotta nel 2021 da Ismea, intervistando le Compagnie assicurative, emerge che non solo secondo l’87,5% degli intervistati le polizze assicurative agevolate in agricoltura non danneggiano l’ambiente ma anche che il 12,5% favoriscono metodi di produzione più in linea con le esigenze di tutela ambientale. Per questi ultimi le polizze favoriscono, in pari misura, sia il consolidamento aziendale e investimenti maggiormente in ricerca e innovazione, compresa Agricoltura 4.0 sia i mezzi finanziari garantiti dai risarcimenti assicurativi favoriscono gli investimenti anche per l’efficientamento degli input produttivi, compresa l’acqua, e per lo sviluppo tecnologico. A comprova dell’effetto positivo di questo intervento, si riportano gli esiti del Rapporto sulle polizze assicurative nel settore dell’agricoltura biologica (ISMEA, 2020) dal quale emerge come questo settore sia in forte crescita anche dal		

punto di vista assicurativo, a dimostrazione di una tendenza “concorde” nella positiva crescita sia del settore biologico dal punto di vista economico sia dal punto di vista del sistema assicurativo agevolato.

Vi sono poi interventi particolari promossi da Fondi di mutualità di diretto beneficio per l’ambiente, come nel caso di copertura tramite lo strumento mutualistico dei rischi derivanti dall’utilizzo di pratiche agronomiche ecosostenibili senza l’utilizzo di presidi chimici e fitosanitari che, esponendo la coltivazione a maggiori rischi di danno, sono risarciti dal Fondo stesso (esempio, Fondo mutualistico sul mais senza conciatura alla semina in Veneto)” (Masaf).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €)*:	59,5	59,5	50,0	665,9	600,9	565,6

**Contributo liquidato sulle polizze colture vegetali a carico del PSRN 2014/2020 (2020 stima).*

Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina – vacche nutrici. [AP.SD.50]					
Norma di riferimento:	Artt. 32-34 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 24 decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.					
Co-finanziamento dall’UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	L’intervento è destinato al detentore di vacche nutrici che partoriscono nell’anno di domanda, purché di età superiore ai venti mesi, e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio è differenziato in due livelli: il primo promuove l’allevamento di vacche nutrici iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine; il secondo livello promuove l’allevamento di vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti <u>non</u> iscritti nella BDN come allevamenti da latte.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n. a.	n. a.		
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	Il sostegno accoppiato di cui all’art. 32 del Reg (UE) 2021/2115 può essere concesso esclusivamente per l’aiuto a determinati settori o produzioni in difficoltà al fine di migliorarne la competitività, la sostenibilità o la qualità. Il sistema di calcolo applicato fa sì che l’ammontare dell’aiuto per singolo capo di bestiame diminuisca all’aumentare del numero complessivo dei capi ammessi all’aiuto, disincentivando così il superamento dei livelli produttivi di riferimento, con il solo scopo di mantenere stabile il numero delle vacche nutrici allevate in Italia, settore da anni in difficoltà, limitando così l’importazione dall’estero di animali vivi da allevamento (nel 2023 sono stati importati 1.109.650 capi il 76% dei quali destinati all’allevamento – fonte ISMEA). Si ritiene che la misura non abbia effetti sull’impronta ecologica derivata dall’allevamento nel suo complesso in quanto non influisce sul numero di capi allevati, ma solo sulla loro localizzazione. È positiva invece per il benessere animale in quanto influisce sulla diminuzione del numero di animali trasportati per lunghe distanze sottoposti ad alti livelli di stress. Per i motivi esposti si ritiene che il sussidio in oggetto debba essere classificato come SAF.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	24,4	24,4	23,9	44,9	44,9	44,9

Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio:	Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.54]					
Norma di riferimento:	art. 1 commi 826-827 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234; DM Masaf del 6 maggio 2022;					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2022					
Anno di cessazione	2022					
Descrizione:	Sussidio per interventi finalizzati: a) sostenere e incrementare l'offerta, nel settore della ristorazione, di prodotti alimentari tipici, ad indicazione geografica e biologici; b) migliorare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici nelle Regioni di riferimento, nonché dei prodotti ad indicazione geografica e biologici.					
Tipo di sussidio:	Contributo a fondo perduto - Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Favorire interventi a sostegno della transizione ecologica della ristorazione per la promozione di iniziative sul territorio nazionale volte a sviluppare azioni tese a garantire una offerta adeguata di produzioni alimentari tipiche, ad indicazione geografica e biologica, al fine di incrementare l'offerta di tali produzioni nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, favorendone la conoscenza e divulgazione presso i consumatori. L'incentivo tende a favorire i prodotti sostenibili e a km Ø considerando che l'incentivo viene erogato solo se i prodotti alimentari tipici provengono dalla Regione ove è ubicato l'esercizio o, in caso di necessità, da Regioni limitrofe, nonché di prodotti ad indicazione geografica e biologici.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	-	-	1,0	Terminato		

Contributo ai produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio:	Contributo ai produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.55]					
Norma di riferimento:	DD 1° ottobre 2024 n. 507377; DM Masaf del 22 giugno 2022; art. 1 commi 842-843 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2022					
Anno di cessazione	2024					
Descrizione:	Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, è concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore. Nel 2024 sono stati pubblicati i decreti attuativi della misura finalizzata a concedere contributi a favore dei produttori di vino DOP, IGP, biologico che investano in più moderni sistemi digitali (art. 1 comma 843 Legge 30 dicembre 2021 n. 234). Le domande di contributo sono state presentate da ottobre 2024 a novembre 2024 e la graduatoria è stata approvata a dicembre 2024.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	I soggetti ammessi al contributo sono i produttori di vino biologico, DOP e IGP, che esercitino anche l'attività agrituristica o enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Il contributo incentiva l'uso del sistema digitale del codice a barre (QR code) per diffondere, tra i consumatori, la conoscenza delle pratiche sostenibili di coltivazione e le informazioni sul territorio di riferimento, dal punto di vista storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche, anche al fine della promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):					1,0	Terminato

Fondo per l'agricoltura biologica



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Fondo per l'agricoltura biologica [AP.SD.57]					
Norma di riferimento:	DM Masaf 23 maggio 2023 n. 266172; art. 68 comma 15-bis Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni Legge 23 luglio 2021 n. 106; art. 1 comma 522 Legge 27 dicembre 2019 n. 160.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2021					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Il Fondo per l'agricoltura biologica è destinato al finanziamento di interventi per lo sviluppo di modelli di produzione agricola a ridotto impatto ambientale, nonché alla promozione e al rafforzamento delle filiere e dei distretti biologici.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Gli interventi sono rivolti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e alla promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attività a queste connessa con l'obiettivo di promuovere la transizione ecologica del comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione alla produzione con metodo biologico. Inoltre, il fondo promuove le relazioni di mercato e le ricadute positive sulla produzione agricola di prossimità e sull'economia del territorio interessato, in particolare mediante la realizzazione di un sistema integrato, volto alla valorizzazione e alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	4,0	20,0	5,0	5,0	5,0	7,0

Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici [AP.SD.58]					
Norma di riferimento:	Articolo 25 del Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA») per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2021					
Anno di cessazione	2027					
Descrizione:	Il sostegno può riguardare tra l'altro: indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta passiva in mare di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini; investimenti intesi a predisporre – nei porti o in altre infrastrutture – adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Le priorità del Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027 hanno integrato gli obiettivi della Strategia europea per la biodiversità al 2030 e tra l'altro anche la promozione della pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche; la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici. Nel contesto della Convenzione sulla Biodiversità (CBD) e degli obiettivi del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF 2030), la tutela e il ripristino degli ecosistemi acquatici sono obiettivi prioritari. I target 2, 3 e 11 sono incentrati sul ripristino, miglioramento e conservazione delle acque interne, delle aree marine e costiere e delle loro funzioni ecosistemiche.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	-	-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Sostegno all'acquacoltura

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno all'acquacoltura [AP.SD.59]					
Norma di riferimento:	Articolo 27 del Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA») per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2021					
Anno di cessazione	2027					
Descrizione:	Il sostegno riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso i seguenti obiettivi specifici: a) promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo allo stesso tempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Le priorità del Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027 include la promozione delle attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione. 1. Il sostegno può riguardare gli indennizzi agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno o per i costi aggiuntivi e gli interventi che contribuiscono all'acquacoltura che fornisce servizi ambientali e garantisce la salute e il benessere degli animali nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio). Secondo l'articolo 2 del Reg 1380/2013 citato dalla norma, la PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):			d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Fondo per la biodiversità agraria



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Fondo per la biodiversità agraria [AP.SD.60]					
Norma di riferimento:	Art. 10 Legge 1° dicembre 2015 n. 194					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	L'art. 10 della Legge 1° dicembre 2015 n. 194 ha istituito il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo e con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2015.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	La tutela e la valorizzazione della biodiversità agricola e alimentare sono sancite dalla Legge del 1° dicembre 2015, n. 194 in conformità alla Convenzione internazionale sulla biodiversità approvata a Rio de Janeiro nel 1992. La stessa legge ha istituito anche l'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, la rete nazionale degli agricoltori e degli allevatori Custodi e i Centri di conservazione ex situ. A supporto delle attività di tutela opera l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali - istituito dal decreto n. 17070 del 19 novembre 2012 del Masaf – che effettua il censimento dei paesaggi rurali tradizionali e delle pratiche e delle conoscenze locali e diversificate. Ai fini della qualificazione favorevole del Fondo, dal punto di vista ambientale, è determinante il corretto svolgimento delle attività di tutela del territorio rurale e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento genetico, nonché la conservazione delle componenti abiotiche e biotiche che sostengono l'agricoltura (es. sostanza organica, qualità delle acque, impollinatori). La definizione di biodiversità agricola, infatti, include anche tutte le componenti della diversità biologica rilevanti per sostenere le funzioni fondamentali degli ecosistemi. La IUCN ha recentemente sviluppato un quadro di monitoraggio per la valutazione della biodiversità agraria, ritenendo più corretta la misurazione a più livelli (suolo, azienda agricola, paesaggio e livello nazionale/globale) e su tre dimensioni che sono la genetica, la specie (con particolare attenzione all'agro-biodiversità funzionale) e la dimensione ecosistemica. Ciò consentirebbe di valutare i legami tra le pratiche e le politiche di gestione del territorio e il grado di rinnovabilità delle risorse naturali a sostegno della biodiversità agricola (Dussán, 2023)⁸.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

⁸ Dussán López, P., 2023. *Land health monitoring framework*, IUCN: International Union for Conservation of Nature. IUCN Agriculture Team. <https://coilink.org/20.500.12592/mgp41c> on 18 Mar 2025. COI: 20.500.12592/mgp41c.

Fondo per la sovranità alimentare



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Fondo per la sovranità alimentare [AP.SD.61]					
Norma di riferimento:	DM Masaf 30 dicembre 2024; art .1 comma 4 Decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63; art. 1 commi 424-425 Legge 29 dicembre 2022 n. 197					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2026					
Descrizione:	Al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Con il Decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63, la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAI					
Motivazione:	Il Fondo è finalizzato al sostegno delle imprese agricole nazionali e delle filiere in crisi, al fine di garantire la produttività e la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari. Il Decreto del Masaf del 30 dicembre 2024 vincola la concessione del contributo alla stipula di una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali e all'acquisizione di una delibera di finanziamento da parte di soggetti di natura bancaria. Il contributo, invece, non è vincolato a condizionalità ambientali probabilmente in virtù del carattere emergenziale della norma. Ciononostante, la norma non teine conto del fatto che la sicurezza alimentare può essere messa a rischio anche da tecniche che compromettono la capacità di rinnovo delle risorse naturali, indispensabili a garantire la produzione nel tempo (es. fertilità dei suoli, qualità delle acque, biodiversità). Secondo la relazione sullo stato dell'ambiente 2019 dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)⁹ l'agricoltura intensiva è ancora causa di perdita di biodiversità, di impoverimento delle risorse e di emissioni nocive in Europa. A questo proposito, la nuova PAC ha introdotto un sistema di condizionalità rafforzata che prevede un insieme di adempimenti come l'obbligo di rotazione colturale e l'obbligo di destinare ogni anno il 4% dei terreni a riposo. Relativamente alla condizione di stipula di polizze assicurative, l'UNDP suggerisce l'applicazione di meccanismo <i>bonus-malus</i> collegati alla realizzazione di interventi di tutela ambientale, utili alla mitigazione dei danni da eventi estremi climatici (es. creazione di alberature o di fasce tampone ripariali per la mitigazione dei danni da alluvioni)¹⁰. Il sussidio è comunque ritenuto incerto, e non dannoso, in considerazione dell'obiettivo di valorizzazione dei prodotti DOP e IGP la cui certificazione implica elevati standard di qualità e di sostenibilità sia sociale, che ambientale.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				25,0	26,0	35,0

⁹ AEA: "The European environment — state and outlook 2020", 2019. <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/soer-2020>

¹⁰ Undp – Biofin: *Catalogue of Finance Solutions*. <https://www.biofin.org/finance-solutions>



Categoria:	Agricoltura e Pesca		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura [AP.SD.62]		
Norma di riferimento:	DM Masaf 9 agosto 2023; art. 1 commi 428-431 Legge 29 dicembre 2022 n. 197		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2023		
Anno di cessazione:	2025		
Descrizione:	Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione: Secondo il Dossier studi allegato alla Legge di bilancio ¹¹ , l'innovazione in agricoltura è una tematica di rilevante attualità e quindi di crescente interesse da parte del legislatore, incentivata anche nella missione M2C1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile" del PNRR con l'investimento 2.3 riguardante "l'Innovazione e la meccanizzazione del settore agricolo e alimentare". Il Fondo per l'innovazione è destinato, in particolare, all'Agricoltura di precisione (Adp) e alle tecnologie e strumenti che consentono di migliorare la produzione, minimizzando l'uso delle risorse e dei fattori di produzione (acqua, fertilizzanti, fitofarmaci) e di conseguenza i danni ambientali. Decreto attuativo, sono ammissibili alle agevolazioni i costi per l'acquisto di macchine, droni e strumenti dotati di sistemi automatizzati; <i>Automated Guided Vehicles</i> (AGV); attrezzature fitosanitari e fertilizzanti con sistema ISOBUS o equivalente <i>task controller</i> in grado di trasmettere dati in uscita per il controllo in remoto e monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo, per la telemanutenzione; sistema di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso <i>sensing</i> delle condizioni irrigue del terreno o della coltura e utilizzo di algoritmi di supporto alle decisioni che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare il consumo di risorse idriche; macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 (Prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori a combustione interna) e a motorizzazione elettrica (cosiddette «macchine a zero emissioni»); trattrici agricole con sistemi di <i>task controller</i> , di guida automatica basata su GPS, per garantire una maggiore precisione nelle lavorazioni ed efficienza. La domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito con certificato di rottamazione. Infine, per la pesca e l'acquacoltura gli interventi previsti rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2022/2473 sulla compatibilità degli aiuti nel settore, e includono: attrezzature di bordo volte alla riduzione			

¹¹ Dossier n. 18/5 Volume II. <https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DOSSIER/0/1363885/index.html>

dell'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra nonché ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci; attrezzi da pesca innovativi e selettivi; macchinari, strumenti e attrezzature per l'acquacoltura utili alla riduzione degli impatti all'uso più efficiente delle risorse utilizzate nel processo (es. riduzione acqua o sostanze chimiche, efficienza energetica e rinnovabili).

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):					75,0	75,0	75,0

Fondo per attività di raccolta legname

Categoria:	Agricoltura e Pesca		
			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Fondo per attività di raccolta di legname [AP.SD.63]		
Norma di riferimento:	Art. 12 comma 9-bis Decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61; DM 15 maggio 2024 che modifica il Decreto 10 marzo 2023; art. 1 comma 443 Legge 29 dicembre 2022 n. 197		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2023		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli la raccolta di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare. Per il finanziamento di progetti relativi alle attività di cui al comma 443, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 444. Le risorse stanziare dall'art. 1, comma 444 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari ad euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2024 dall'art. 12, comma 9-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAD		
Motivazione:	Negli ultimi vent'anni, l'importanza della vegetazione nell'influenzare i processi e le forme geomorfologiche fluviali è stata sempre più riconosciuta nella letteratura accademica, in particolare il ruolo fondamentale della vegetazione ripariale legnosa e delle macrofite acquatiche nel tamponare le forze idrodinamiche, intrappolando e stabilizzando i sedimenti (<i>reviews</i> di Gurnell, 2014; Picco et al., 2017¹²). Il legno è un componente naturale della maggior parte dei sistemi fluviali, che viene consegnato ai canali attraverso una varietà di meccanismi (ad esempio vento, erosione delle sponde, frane, animali). Il legno ha un impatto profondo su molti aspetti del sistema fluviale che sono direttamente correlati a questioni di interesse gestionale, gli effetti idrologici, idraulici, geomorfologici ed ecologici, ritenuti rilevanti per il ripristino e che potrebbero essere sfruttati per raggiungere i loro obiettivi di gestione. Il legno influenza il funzionamento degli ecosistemi acquatici, fornisce un habitat e una fonte di cibo per il biota, in particolare per gli invertebrati, per la fauna ittica, anfibi, rettili e uccelli. Esistono, in conclusione, feedback complessi tra legno, alberi vivi e altre		

¹² Gurnell, A.M. and Sweet, R. (1998) The distribution of large woody debris accumulations and pools in relation to woodland stream management in a small, low-gradient stream. *Earth Surface Processes and Landforms*. Wiley-Blackwell, **23**(12), 1101–1121. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1096-9837\(199812\)23:12<1101:AID-ESP935>3.0.CO;2-O](https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-9837(199812)23:12<1101:AID-ESP935>3.0.CO;2-O).

Picco, L., Bertoldi, W. and Comiti, F. (2017) Dynamics and ecology of wood in world rivers. *Geomorphology*, **279**, 1–2. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.11.020>.

piante ripariali e acquatiche e dinamica dei fiumi. Ad esempio, in assenza di barriere artificiali, il legno che viene incorporato nella pianura alluvionale forma zone resistenti all'erosione supportando lo sviluppo a lungo termine della vegetazione. Pertanto, gli interventi negli alvei fluviali andrebbero valutati sulla base di fattori ambientali, in base al grado di artificializzazione del corpo idrico e in considerazione dell'incremento degli eventi meteorici estremi¹³. La norma dovrebbe, quindi, tenere conto innanzitutto, ove possibile, della rimozione delle barriere artificiali e, in secondo luogo, del ripristino degli argini e delle fasce tampone ripariali neurali. Il Decreto attuativo afferma che gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, ma non fornisce strumenti per valutare l'effettiva assenza di danno.

Un esempio di gestione corretta del fiume è, ad esempio, contenuto nel progetto del PNRR per la Rinaturazione dell'area Po (M2C4) con l'obiettivo di bilanciare i processi morfologici attivi, per garantire la rinaturazione del fiume e contribuire al raggiungimento degli obiettivi delle direttive quadro Acque (2000/60/CE) e Alluvioni (2007/60/CE).

Infine, in merito all'obiettivo energetico, la norma non tiene conto dei fattori che determinano la sostenibilità dell'utilizzo delle biomasse quali il tipo di tecnologia utilizzata per la combustione e la chiusura del ciclo del carbonio. Ad esempio, il Pniec prevede l'installazione di nuovi impianti di riscaldamento a biomasse che dovrà essere guidata in modo da *favorire gli impianti ad alta qualità ambientale e ad alta efficienza, considerando anche la possibilità che siano introdotte limitazioni a installazioni ex-novo nelle aree caratterizzate da situazioni critiche sotto il profilo della qualità dell'aria*. In tal senso, si intende incoraggiare la sostituzione degli apparecchi domestici di combustione della legna *a vantaggio di quelli più efficienti e meno emissivi, che rispettano i migliori standard con classificazione ambientali* (D.M. 186/2017). La promozione di filiere di biomassa per la produzione di energia resta comunque vincolata a un adeguato livello di certificazione (Misura Pniec: Promozione filiere certificate di biomassa per produzione di energia).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				0,5	2,5	0,5

¹³ Grabowski R, Gurnell A, Burgess-Gamble L, et al., (2019) The current state of the use of large wood in river restoration and management. Water and Environment Journal, Volume 33, Issue 3, August 2019, pp. 366-377

Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Agrumi

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Agrumi [AP.SD.64]					
Norma di riferimento:	Artt. 32-34 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 32, decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.					
Co-finanziamento dall’UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	L’intervento è diretto al sostegno degli agricoltori che conducono agrumeti specializzati secondo le condizioni ordinarie, che aderiscono ad un’organizzazione di produttori riconosciuta oppure a sistemi di qualità.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	<u>n.a.</u>		<u>n.a.</u>			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio	SAI					
Motivazione:	L’intervento ha lo scopo di sostenere la redditività delle aziende agrumicole e di contribuire a rispondere alle esigenze di rafforzamento della competitività del settore agrumicolo. L’aiuto accoppiato ai produttori di agrumi va a sostenere una filiera che vive un periodo di estrema difficoltà a causa di diversi fattori (avversità metereologiche e fitopatologiche). La produzione agrumicola italiana interessa circa 62 mila aziende agricole ed è concentrata soprattutto in due regioni, Sicilia e Calabria, ove riveste un ruolo molto importante nel settore agricolo e agroalimentare regionale. Nonostante il basso grado di ammodernamento degli impianti agrumicoli, le tecniche di coltivazione più diffuse prevedono l’adozione di sistemi per il risparmio idrico. È comunque in corso (soprattutto in Sicilia) un importante processo di ristrutturazione dovuto al rinnovamento degli impianti con utilizzo di nuove varietà su portainnesti resistenti al virus della tristezza (CTV). Il sostegno è indirizzato al miglioramento della competitività e/o della sostenibilità delle aziende agricole attraverso l’obbligo di adesione del produttore ad un’associazione di produttori e/o quando sottoposti al sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Entrambi i prerequisiti di accesso contribuiscono al miglioramento della sostenibilità ambientale dell’intervento. Nel caso di adesione ad un’associazione di produttori, l’agricoltore sarà incentivato all’adesione a ulteriori misure con finalità ambientali, l’articolo 50 del reg. (UE) 2022/2115 impone alle associazioni di produttori di destinare, almeno il 15% della spesa di ciascun programma operativo, all’attuazione di misure finalizzate a promuovere il contrasto ai cambiamenti climatici, l’aumento della biodiversità, l’attuazione di pratiche tese all’aumento della sostenibilità ambientale e del benessere animale. Nel caso di adesione a sistemi di produzione di qualità il vantaggio ambientale deriva dall’applicazione di sistemi di coltivazione non intensivi che privilegiano la qualità delle produzioni rispetto alla quantità. Nel complesso si ritiene che il sussidio possa essere classificato come incerto.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				15,9	15,9	15,9

Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino – ovini e caprini macellati



Categoria:	Agricoltura e Pesca						
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino – ovini e caprini macellati						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.65]						
Norma di riferimento:	Artt. 32-34 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 25 decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.						
Co-finanziamento dall’UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2023						
Anno di cessazione:	2027						
Descrizione:	L’intervento è rivolto agli allevatori che macellano carni ovicaprine certificate IIGG						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:			
			<u>n.a.</u>	<u>n.a.</u>			
Livello di riformabilità:	Europeo						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	L’intervento è indirizzato ai capi ovicaprini macellati e certificati IIGG ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, identificati e registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004, del regolamento (UE) 429/2016 e del d.lgs. 5 agosto 2022 n. 134 Al fine di indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche derivanti dall’abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante.						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):					5,4	5,4	5,4

Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità



Categoria:	Agricoltura e Pesca		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità [AP.SD.66]		
Norma di riferimento:	Art. 29 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 14 decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.		
Co-finanziamento dall’UE:	Sì		
Anno di introduzione:	2023		
Anno di cessazione:	2027		
Descrizione:	Destinatari dell’intervento complementare sono gli agricoltori beneficiari del sostegno di base al reddito per la sostenibilità. È concesso un ulteriore supporto al reddito agli agricoltori che gestiscono aziende di piccole dimensioni, per superfici comprese tra 0,5 e 50 ettari.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	<u>n.a.</u>	<u>n.a.</u>	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	Il sostegno complementare è assegnato agli agricoltori che gestiscono aziende medio-piccole, per garantire equità e stabilità ai redditi agricoli, mediamente più bassi rispetto a quelli percepiti dagli operatori di altri settori economici e soggetti ad elevate fluttuazioni (dipendenti dal mercato e dai fattori ambientali che incidono sulle produzioni). Il rischio di impresa è inoltre accentuato dagli investimenti e dalle anticipazioni che devono essere sostenute per l’esercizio dell’attività agricola. Il pagamento contribuisce alla stabilità dei redditi in agricoltura, riducendo il rischio di abbandono dell’attività agricola (maggiormente incidente per le aree montane, dove sono prevalentemente concentrate le aziende di piccole dimensioni), con conseguenti ripercussioni sullo stato di mantenimento delle aree rurali, soprattutto quelle marginali. Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è erogato sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro, entro il limite massimo di 14 ettari per impresa beneficiaria. Come per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, l’erogazione dei pagamenti è, in ogni caso, subordinata al rispetto di impegni per la sostenibilità ambientale dell’attività agricola attraverso l’osservanza delle buone pratiche agricole ed ambientali (BCAA) e dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) richiesti dalla condizionalità, ossia il rispetto di norme a tutela delle acque, del suolo e del suo contenuto di carbonio, della biodiversità, dell’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, del benessere degli animali ed altre norme a difesa dell’ambiente e della salute animale e umana. Si rileva che dal 2023 gli obblighi di condizionalità sono stati rafforzati attraverso l’inserimento di ulteriori vincoli inerenti al mantenimento dei prati permanenti, al rispetto di livelli minimi di rotazione/diversificazione delle colture, al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Tali regole costituiscono ora condizione di base per l’accesso ai pagamenti per superficie o capo di bestiame della PAC. Va rilevato che il sostegno è disaccoppiato, assegnato per unità di superficie, senza alcun collegamento con le produzioni agricole ottenute, a condizione che tali superfici siano mantenute dall’agricoltore in condizioni idonee alla coltivazione, evitando così finanziamenti associati a superfici agricole in stato di degrado e abbandono. Si deve tener conto, infine, “dell’importanza del sostegno per la mitigazione dei rischi di abbandono dei terreni oggetto di attività agricola, e del suo conseguente ruolo nella gestione del patrimonio rurale e nella riduzione del rischio idrogeologico e di innesco degli incendi”. Per le ragioni esposte si ritiene che il sussidio possa essere inserito tra quelli ambientalmente favorevoli.		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				349,6	349,6	349,6

Ecoschema 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e il benessere animale



Categoria:	Agricoltura e Pesca						
Nome del sussidio:	Ecoschema 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e il benessere animale						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.67]						
Norma di riferimento:	Art. 31 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 17, decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.						
Co-finanziamento dall'UE:	100%						
Anno di introduzione:	2023						
Anno di cessazione:	2027						
Descrizione:	L'intervento (volontario per gli agricoltori) è finalizzato a sostenere il processo di transizione verso modelli di allevamento più sostenibili, innalzare la qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari, ridurre l'antimicrobico resistenza e migliorare il benessere degli animali. L'intervento è articolato su due livelli: il primo fornisce un sostegno agli agricoltori che si impegnano a ridurre l'utilizzo di sostanze antimicrobiche, il secondo sostiene gli agricoltori che, oltre a ridurre l'utilizzo degli antibiotici, adottano sistemi di allevamento che aumentano il benessere animale						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:			
			<u>n.a.</u>	<u>n.a.</u>			
Livello di riformabilità:	Europeo						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	I regimi per il clima e l'ambiente (eco-schemi) sono impegni volontari dell'agricoltore, finanziati con il 25% del massimale finanziario annuale disponibile per i pagamenti diretti della PAC dal 2023 al 2027, che hanno come obiettivo quello di rendere l'attività agricola più sostenibile, nell'ambito dell'obiettivo generale n. 2 della PAC e degli obiettivi specifici n. 4, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 2021/2115 al fine di contrastare i cambiamenti climatici, tutelare l'ambiente, conservare i paesaggi e la biodiversità. Per loro natura sono sussidi favorevoli, in quanto mirano ad aumentare la sostenibilità del settore primario. Le azioni promosse dallo schema in questione sono tese a promuovere; un corretto utilizzo dei farmaci veterinari e l'adozione di pratiche di allevamento sostenibili. L'obiettivo finale è fare aderire le aziende zootecniche ad un percorso virtuoso di riduzione dell'uso del farmaco, basato sull'attuazione di impegni direttamente collegati al miglioramento del benessere animale, misurati attraverso il sistema <i>Classy Farm</i>. L'attuazione del secondo livello mira a perseguire le finalità introdotte dalle Strategie <i>Farm to Fork</i> e Biodiversità 2030, relativamente alle tematiche di benessere animale e alla sostenibilità ambientale, contribuendo alla protezione ed alla resilienza delle zone agricole e naturali. La sostenibilità ambientale, economica e sociale delle produzioni di origine animale è perseguita attraverso la promozione di tecniche di allevamento attente al management aziendale e alla biosicurezza, aspetti direttamente connessi al benessere animale, oltre che all'uso consapevole del farmaco in ottica di <i>One Health</i>.						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):					362,7	362,7	362,7

Ecoschema 2 - Inerbimento colture arboree



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Ecoschema 2 - Inerbimento colture arboree [AP.SD.68]					
Norma di riferimento:	Art. 31 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 18, decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.					
Co-finanziamento dall’UE:	100%					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	L’intervento (volontario per gli agricoltori) prevede il mantenimento dell’inerbimento spontaneo o seminato delle superfici investite con colture arboree. I pagamenti sono maggiorati per le superfici agricole incidenti in Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) e nelle aree Natura 2000.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	<u>n.a.</u>		<u>n.a.</u>			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione: I regimi per il clima e l’ambiente (eco-schemi) sono impegni volontari dell’agricoltore, finanziati con il 25% del massimale finanziario annuale disponibile per i pagamenti diretti della PAC dal 2023 al 2027, che hanno come obiettivo quello di rendere l’attività agricola più sostenibile, nell’ambito dell’obiettivo generale n. 2 della PAC e degli obiettivi specifici n. 4, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 2021/2115 al fine di contrastare i cambiamenti climatici, tutelare l’ambiente, conservare i paesaggi e la biodiversità. Per loro natura sono sussidi favorevoli, in quanto mirano ad aumentare la sostenibilità del settore primario. Nel caso specifico, la pratica dell’inerbimento riduce l’erosione dei suoli in quanto attenua l’effetto battente sul suolo delle piogge, favorisce le infiltrazioni d’acqua, limita il deflusso idrico superficiale, aumenta la rugosità superficiale del terreno e lo stabilizza con le reti di radici, con ciò migliorando la resilienza agli eventi meteorologici estremi e quindi l’adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, rispetto al terreno lavorato, la presenza della copertura vegetale riduce la lisciviazione (<i>leaching</i>) dei nutrienti, in particolare dell’azoto, somministrati alle colture arboree attraverso le fertilizzazioni, contribuendo a ridurre il potenziale inquinamento delle acque sotterranee. L’inerbimento ha anche un effetto di mitigazione dei cambiamenti climatici in quanto preserva e favorisce l’accumulo di sostanza organica nel suolo e al contempo riduce le emissioni di CO ₂ derivanti dalla mineralizzazione della stessa conseguente alle maggiori lavorazioni che sarebbero effettuate in assenza del cotico erboso. Ulteriori vantaggi derivano inoltre dal divieto di diserbo chimico con positivi riflessi anche sulla biodiversità.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				155,3	155,3	155,3

Ecoschema 3 - Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Ecoschema 3 - Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico [AP.SD.69]					
Norma di riferimento:	Art. 31 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 19, decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.					
Co-finanziamento dall’UE:	100%					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione (ove prevista):	2027					
Descrizione:	L’intervento (volontario per gli agricoltori) prevede il mantenimento di superfici olivetate di particolare valore paesaggistico e storico, anche in consociazione con altre colture arboree, sulle quali sono rispettati impegni specifici. I pagamenti sono maggiorati per le superfici agricole incidenti in Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) e nelle aree Natura 2000.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:
			<u>n.a.</u>			<u>n.a.</u>
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	I regimi per il clima e l’ambiente (eco-schemi) sono impegni volontari dell’agricoltore, finanziati con il 25% del massimale finanziario annuale disponibile per i pagamenti diretti della PAC dal 2023 al 2027, che hanno come obiettivo quello di rendere l’attività agricola più sostenibile, nell’ambito dell’obiettivo generale n. 2 della PAC e degli obiettivi specifici n. 4, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 2021/2115 al fine di contrastare i cambiamenti climatici, tutelare l’ambiente, conservare i paesaggi e la biodiversità. Per loro natura sono sussidi favorevoli, in quanto mirano ad aumentare la sostenibilità del settore primario. L’intervento mira a sostenere il mantenimento degli oliveti quale patrimonio del paesaggio agrario in zone dove l’olivicoltura tradizionale svolge importanti funzioni ambientali quali la tutela della biodiversità agricola e la fornitura dei servizi ecosistemici di supporto, regolazione e culturali; in particolare per la prevenzione del dissesto idrogeologico e del rischio di incendi. L’obiettivo è preservare e valorizzare gli aspetti paesaggistici e storici delle aree olivetate del territorio italiano, tutelando le caratteristiche di un’olivicoltura tradizionale, meno produttiva ma ambientalmente sostenibile specie se confrontata a sistemi di coltivazione intensivi ad alto fabbisogno di apporti idrici e chimici.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				150,0	155,0	150,0

Ecoschema 4 - Sistemi foraggieri estensivi con avvicendamento



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Ecoschema 4 - Sistemi foraggieri estensivi con avvicendamento [AP.SD.70]					
Norma di riferimento:	Art. 31 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 20, decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.					
Co-finanziamento dall’UE:	100%					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	L’intervento (volontario per gli agricoltori) prevede il mantenimento di superfici a seminativo soggette ad avvicendamento almeno biennale di colture leguminose e foraggiere o di colture da rinnovo con l’impegno alla gestione dei residui in un’ottica di stoccaggio del carbonio. I pagamenti sono maggiorati per le superfici agricole incidenti in Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) e nelle aree Natura 2000.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:
			<u>n.a.</u>			<u>n.a.</u>
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	I regimi per il clima e l’ambiente (eco-schemi) sono impegni volontari dell’agricoltore, finanziati con il 25% del massimale finanziario annuale disponibile per i pagamenti diretti della PAC dal 2023 al 2027, che hanno come obiettivo quello di rendere l’attività agricola più sostenibile, nell’ambito dell’obiettivo generale n. 2 della PAC e degli obiettivi specifici n. 4, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 2021/2115 al fine di contrastare i cambiamenti climatici, tutelare l’ambiente, conservare i paesaggi e la biodiversità. Per loro natura sono sussidi favorevoli, in quanto mirano ad aumentare la sostenibilità del settore primario. L’eco schema promuove l’adozione di sistemi di avvicendamento con regole più stringenti oltre quelle già previste dalla condizionalità della PAC. In particolare, viene incentivato l’avvicendamento almeno biennale di colture leguminose e foraggiere o di colture da rinnovo con l’impegno alla gestione dei residui in un’ottica di <i>carbon link</i>. L’erogazione dei premi è inoltre subordinata al rispetto di ulteriori impegni quali il divieto di utilizzo di diserbanti chimici e prodotti fitosanitari sulle colture leguminose e foraggiere e l’obbligo di interrimento dei residui di tutte le colture in avvicendamento. Per quanto detto l’attuazione della misura ha diverse valenze positive quali: riduzione degli input chimici (sia fertilizzanti che antiparassitari); aumento della sostanza organica nel suolo; tutela della biodiversità.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				162,7	162,7	162,7

Ecoschema 5 - Misure specifiche per gli impollinatori

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Ecoschema 5 - Misure specifiche per gli impollinatori [AP.SD.71]					
Norma di riferimento:	Art. 31 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 – Art. 21, decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e s.m.i.					
Co-finanziamento dall’UE:	100%					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	L’intervento, volontario per gli agricoltori, è mirato ad incentivare l’attuazione di azioni positive per la biodiversità attraverso la diffusione di colture di interesse apistico. Le azioni previste sono articolate su due livelli, con pagamenti differenziati, che prevedono il mantenimento di superfici improduttive a riposo o seminate con specie mellifere o nettarifere.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:	
			<u>n.a</u>		<u>n.a</u>	
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	I regimi per il clima e l’ambiente (eco-schemi) sono impegni volontari dell’agricoltore, finanziati con il 25% del massimale finanziario annuale disponibile per i pagamenti diretti della PAC dal 2023 al 2027, che hanno come obiettivo quello di rendere l’attività agricola più sostenibile, nell’ambito dell’obiettivo generale n. 2 della PAC e degli obiettivi specifici n. 4, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 2021/2115 al fine di contrastare i cambiamenti climatici, tutelare l’ambiente, conservare i paesaggi e la biodiversità. Per loro natura sono sussidi favorevoli, in quanto mirano ad aumentare la sostenibilità del settore primario. L’eco-schema “misure specifiche per gli impollinatori” incentiva il mantenimento di superfici, esenti da input chimici, occupate da specie vegetali spontanee o coltivate, con essenze ad alto potenziale mellifero o nettarifero con indubbi vantaggi per la biodiversità e, in particolare, per gli insetti pronubi. Gli impollinatori sono classificati come agenti chiave per la fornitura del servizio ecosistemico di impollinazione, fondamentale per il mantenimento della biodiversità e della produzione agricola (servizi di approvvigionamento e regolazione). L’interruzione del ciclo produttivo favorisce inoltre il miglioramento delle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				43,4	43,4	43,4

SRA - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione

Categoria:	Agricoltura e Pesca		
Nome del sussidio:	SRA - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.72]		
Norma di riferimento:	Art. 70 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022		
Co-finanziamento dall'UE:	Sì		
Anno di introduzione:	2023		
Anno di cessazione:	2027		
Descrizione:	Gli interventi SRA (volontari per gli agricoltori) prevedono impegni agro-climatico-ambientali ed altri impegni di gestione. Sono compresi: SRA01 Produzione integrata SRA02 Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua, SRA03 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli, SRA04 Apporto di sostanza organica nei suoli, SRA05 Inerbimento colture arboree, SRA06 Cover crops, SRA07 Conversione seminativi a prati e pascoli, SRA08 Gestione prati e pascoli permanenti, SRA09 Impegni gestione habitat natura 2000, SRA10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche, SRA12 Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche, SRA13 Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola, SRA14 Allevatori custodi dell'agro biodiversità, SRA15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità, SRA16 Conservazione agrobiodiversità banche del germoplasma, SRA17 Impegni specifici di convivenza con grandi carnivori, SRA18 Impegni per l'apicoltura, SRA19 Riduzione impiego fitofarmaci, SRA20 Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti, SRA21 Impegni specifici di gestione dei residui, SRA22 Impegni specifici risaie, SRA24 Pratiche agricoltura di precisione, SRA25 Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica, SRA26 Ritiro seminativi dalla produzione, SRA27 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima, SRA28 Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali, SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, SRA30 Benessere animale, SRA 31 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	<u>n.a.</u>	<u>n.a.</u>	
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale/Regionale		
Qualifica sussidio	SAF		

Motivazione:

Gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA) sono uno dei principali strumenti di intervento del PSP, finalizzati a compensare gli agricoltori per i maggiori costi e i mancati guadagni derivati dall'adozione volontaria di metodi produttivi "più sostenibili" rispetto alle pratiche ordinarie di coltivazione, oltre il rispetto delle regole di condizionalità, a tutela del clima e di risorse naturali e della biodiversità. Essi hanno come obiettivo quello di rendere l'attività agricola più sostenibile, nell'ambito del secondo obiettivo generale della PAC e degli obiettivi specifici n. 4, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 2021/2115 al fine di contrastare i cambiamenti climatici, tutelare l'ambiente, conservare i paesaggi e la biodiversità. Per loro natura sono sussidi ambientalmente favorevoli, in quanto mirano ad aumentare la sostenibilità del settore primario.

Nel dettaglio, gli interventi di cui alla presente scheda contribuiscono, infatti, a:

- mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché la promozione dell'energia sostenibile;
- favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				642,8	821,3	983,5

SRB - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	SRB - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici [AP.SD.73]					
Norma di riferimento:	Art. 71 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	Gli interventi SRB (volontari per gli agricoltori) prevedono un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata. Essi comprendono: SRB01 - <i>Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi</i> SRB02 - <i>Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi</i> SRB03 - <i>Sostegno zone con vincoli specifici</i>					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale/Regionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola, per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata. Essi hanno come obiettivo quello di rendere sì collocano nell'ambito del secondo obiettivo generale della PAC ed in particolare nell'ambito dell'obiettivo specifico 6 del regolamento (UE) n. 2021/2115 al fine di conservare i paesaggi e la biodiversità. Per loro natura sono sussidi ambientalmente favorevoli. Nel dettaglio, SRB01, SRB02 e SRB03 favoriscono il mantenimento dell'attività agricola e/o zootecnica in zona montana, altra zona soggetta a vincoli naturali significativi o ad altri vincoli specifici, contribuendo al presidio di queste aree ritenute fragili dal punto di vista naturale. Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l'erogazione di una indennità annuale per ettaro di SAU, al fine di compensare gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a vincoli specifici.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				243,0	157,7	265,1

SRC - Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori



Categoria:	Agricoltura e Pesca						
Nome del sussidio:	SRC - Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.74]						
Norma di riferimento:	Art. 72 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2023						
Anno di cessazione:	2027						
Descrizione:	L'indennità per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE (Direttiva Habitat), 2009/147/CE (Direttiva Uccelli selvatici) o 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque), è un sussidio favorevole per la biodiversità. Il sostegno nell'ambito di questa misura è fornito per compensare i beneficiari per i costi aggiuntivi e per il mancato guadagno dovuto a svantaggi nelle aree interessate dall'attuazione delle direttive citate. La tutela della biodiversità comporta anche una compensazione indiretta con la fornitura di servizi ecosistemici, come ad esempio l'impollinazione, la fitodepurazione delle acque o la mitigazione del microclima locale. Esse comprendono: SRC01 - <i>pagamento compensativo nelle zone agricole Natura 2000.</i> SRC02 - <i>pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000</i> SRC03 - <i>pagamento compensativo per zone agricole incluse nei piani di gestione bacini idrografici</i>						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:				Ordinaria:	Ridotta:		
				<u>n.a.</u>	<u>n.a.</u>		
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale/Regionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	L'intervento riconosce un pagamento annuale per ettaro di superficie al fine di compensare, in tutto o in parte i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti da: • vincoli e restrizioni per le pratiche agricole stabiliti dalle misure di conservazione e piani di gestione o altri strumenti di pianificazione che impongono limitazioni alle pratiche agricole nelle aree Natura 2000 (SRC01); • vincoli sito-specifici dovuti a limitazioni e obblighi imposti alle pratiche silvicole e di uso del suolo dai Quadri di azione prioritarie per Natura 2000 (PAF) (SRC02); • svantaggi derivanti da restrizioni e requisiti previsti nelle aree interessate dai Piani di Gestione Acque dei Bacini idrografici ai sensi della Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60/CE) (SRC03).						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):					0,9	2,3	8,5

SRD - Investimenti (nelle aziende agricole e in quelle forestali)



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	SRD - Investimenti (nelle aziende agricole e in quelle forestali) [AP.SD.75]					
Norma di riferimento:	Artt. 73 e 74 Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	Gli interventi di investimento sono finalizzati a consolidare i livelli di competitività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali promuovendo l'innovazione e conciliando redditività e dimensione ambientale, anche attraverso l'introduzione di tecnologie ecologicamente sostenibili, e favorendo il mantenimento e la creazione di nuove opportunità di lavoro nelle zone rurali.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	<u>n.a.</u>		<u>n.a.</u>			
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale/Regionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Gli interventi di investimento sostengono interventi strutturali nelle imprese che puntano all'innovazione e all'efficientamento produttivo delle imprese agricole, agroalimentari e forestali, concorrendo, in linea con gli impegni internazionali in tema di ambiente e clima, a migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola. A tal fine si procede, ove previsto, alla preventiva valutazione dell'impatto ambientale che esclude o previene interventi impattanti. Inoltre, le regioni tendono a promuovere, attraverso l'utilizzo di appositi criteri di selezione investimenti che comportano la realizzazione/ristrutturazione di strutture, o l'introduzione di macchinari e processi produttivi a più basso impatto ambientale. In più, tutte le regioni possono attribuire, attraverso i criteri di selezione, una premialità agli investimenti connessi alla tutela ambientale. Infine, è possibile individuare specifiche tipologie di intervento più direttamente riconducibili alla tutela dell'ambiente e di biodiversità e paesaggio: "SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale"; "SRD04 - Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale", "SRD05 - Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", "SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali", "SRD10 - Impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli", "SRD11 - Investimenti non produttivi forestali", "SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste". Gli interventi SRD includono anche "SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo". La stabilità dei redditi delle aziende agricole e la resilienza economica delle stesse è perseguita anche da questa categoria di interventi mediante una funzione di prevenzione attiva (azione 1: Investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi climatici avversi e di tipo biotico), nonché di ripristino del potenziale agricolo danneggiato (azione 2: Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili alle calamità naturali e da eventi catastrofici compresi i danni da organismi nocivi ai vegetali e le epizootie), tale da preservarne la capacità produttiva.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				16,9	190,6	851,5

SRE - Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali

Categoria:	Agricoltura e Pesca						
Nome del sussidio:	SRE - Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.76]						
Norma di riferimento:	Art. 75 del Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2023						
Anno di cessazione:	2027						
Descrizione:	L'intervento fornisce un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori, per l'insediamento di nuovi agricoltori e per l'avvio di nuove imprese agricole e connesse alla silvicoltura.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	<u>n.a.</u>		<u>n.a.</u>				
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale/Regionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione: Gli interventi prevedono un insieme variegato di azioni. SRE01 - <i>Insediamento giovani agricoltori</i> SRE02 - <i>Insediamento nuovi agricoltori</i> SRE03 - <i>Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura</i> SRE04 - <i>Start up non agricole</i> La tipologia d'intervento principale (SRE01) è quella dedicata ai giovani agricoltori. Ha lo scopo di favorire il primo insediamento dei giovani agricoltori, quindi, di per sé non ha conseguenze negative sull'ambiente, anzi, al contrario, sono proprio i giovani ad essere maggiormente permeabili all'innovazione ed ai processi formativi, dunque ad una modernizzazione aziendale che vada di pari passo con una maggiore sostenibilità ambientale. I giovani imprenditori agricoli hanno una maggiore scolarizzazione rispetto alla media degli imprenditori agricoli e ciò è correlato a una maggiore propensione all'innovazione tecnologica e, quindi, ad un uso più razionale delle risorse e a una maggiore sensibilità alla tutela dell'ambiente e all'uso di tecniche agricole più sostenibili sotto il profilo ambientale. Inoltre, non bisogna trascurare che favorire il ricambio generazionale esercita un'indubbia azione di contrasto allo spopolamento, garantendo, di conseguenza il presidio dei territori rurali. Le altre tipologie d'intervento tendono a favorire l'insediamento di nuovi agricoltori, l'avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura e la start up di imprese non agricole, che sfruttino le potenzialità dei territori rurali o siano al servizio delle popolazioni rurali. Si precisa che l'aiuto è concesso in forma di premio a Fondo perduto, teso a garantire al giovane o alla start-upper le risorse per l'avvio dell'impresa. Pertanto, gli investimenti sono spesso immateriali e finalizzati alle spese di natura amministrativa e alla progettazione della nuova attività aziendale. Mentre gli investimenti veri e propri vengono rimandati ad altre specifiche misure dello Sviluppo Rurale. Anche in questo caso si tratta di investimenti accomunati da un unico fine: rivitalizzare le aree rurali per porre un freno al processo di spopolamento così da garantire il presidio del territorio. Anche questi interventi sono finalizzati al perseguimento delle strategie ambientali unionali. I criteri di selezione incentivano tutte quelle iniziative che promuovono la sostenibilità, la riduzione degli impatti ambientali e la lotta ai cambiamenti climatici.							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Effetto finanziario (mln €):				4,1	66,4	113,1	

SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità [AP.SD.77]					
Norma di riferimento:	Art. 77 del Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	L'intervento sostiene i processi di miglioramento qualitativo delle produzioni agricole ed alimentari regionali, favorendo l'adozione, da parte delle aziende agricole, dei regimi di qualità e di certificazione.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale/Regionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione: Generalmente le produzioni di qualità sono gestite da disciplinari di produzione fortemente ancorati ai principi ambientali dell'UE. Di conseguenza, il sussidio si qualifica come un SAF.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				0,7	1,7	4,1

SRH01 - Erogazione servizi di consulenza - SRH02 - Formazione dei consulenti

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio:	SRH01 - Erogazione servizi di consulenza SRH02 - Formazione dei consulenti					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.78]					
Norma di riferimento:	Art. 78 e art. 15 del Reg. (UE) n. 2021-2115 – Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	Gli interventi sostengono: - l'erogazione di servizi di consulenza (SRH01) diretti ad agricoltori, giovani agricoltori, silvicoltori e altri gestori del territorio, oltre che alle piccole e medie imprese insediate nelle aree rurali, attraverso l'impegno di tecnici e professionisti specializzati; - la formazione dei consulenti (SRH 02) dei servizi di consulenza aziendale.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			<u>n.a.</u>	<u>n.a.</u>		
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale/Regionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Gli interventi hanno un impatto positivo sulla sostenibilità ambientale. Le tematiche aventi effetti diretti sulla sostenibilità ambientale sono, infatti, quelle designate ad essere obbligatoriamente comprese nei pacchetti di consulenza ammessi a finanziamento (es. gli obblighi della condizionalità rafforzata, gli impegni degli schemi benefici per il clima e l'ambiente, i requisiti minimi per l'attività agricola, i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'Art. 11, paragrafo 3, della Direttiva 2000/60/CE, i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'Art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'Art. 14 della Direttiva 2009/128/CE (Uso sostenibile dei pesticidi, ecc.).					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				0,6	4,7	12,9

Fondo primo insediamento giovani in agricoltura



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Fondo primo insediamento giovani in agricoltura [AP.SD. 79]					
Norma di riferimento:	Art. 3 legge 15 marzo 2024, n. 36; dm 24 ottobre 2025					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2024					
Anno di cessazione:	A regime					
Descrizione:	Contributo per interventi finalizzati: - all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola; - all'acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione; - all'ampliamento dell'unità minima produttiva; - all'acquisto di complessi aziendali già operativi					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:	
			n.a.		n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	La misura, pur non avendo una finalità ambientale primaria, sostiene, tra gli altri, investimenti che migliorano l'efficienza nell'uso delle risorse e riducono gli impatti delle pratiche agricole, in particolare attraverso tecniche di coltivazione di precisione, innovazione dei processi e gestione naturale dei terreni. Tali interventi generano effetti ambientali positivi diretti. Pertanto, il sussidio è classificato come SAF.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):					15,0	15,0

Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio:	Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD. 80]					
Norma di riferimento:	Decreti MASAF 13 giugno 2022 (Linea Imprese), 5 agosto 2022 (Linea Mercati), 30 agosto 2022 (Linea Porti)					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2022					
Anno di cessazione:	2026					
Descrizione:	Sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain)					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	L'intervento mira a superare le problematiche nell'efficienza delle infrastrutture nazionali prevedendo il sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain). Obiettivo della misura è incoraggiare la riduzione delle emissioni dovute al trasporto e alla logistica nel settore agroalimentare mediante l'utilizzo di sistemi di trasporto e veicoli elettrici e promuovendo la digitalizzazione del settore e l'utilizzo delle energie rinnovabili.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):			552	-	-	-
Lo stanziamento iniziale (2022) di 800 milioni di euro è stato rimodulato in 552 milioni di euro, in funzione delle effettive assegnazioni, in occasione della riprogrammazione di novembre 2025						

Parco agrisolare



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Parco agrisolare [AP.SD. 81]					
Norma di riferimento:	Decreti Ministeriali MASAF del 25 marzo 2022, del 21 luglio 2023 e del 17 aprile 2024					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2022					
Anno di cessazione:	2026					
Descrizione:	Sostegno agli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale e, unitamente a tale attività, eventuale realizzazione di uno o più interventi di riqualificazione delle strutture oggetto di intervento finalizzate al conseguimento di un maggior livello di efficientamento energetico attraverso la rimozione dell'eternit/amianto sui tetti, ove presente, sostituito con più efficienti e sicuri sistemi di isolamento e/o il miglioramento della coibentazione e dell'areazione delle coperture oggetto di intervento ciò in quanto connesse al conseguimento di una maggiore efficienza energetica.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	L'obiettivo della misura è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare nel settore agricolo e agroindustriale, escludendo il consumo di suolo. L'Italia è tra i Paesi con il più alto consumo diretto di energia nella produzione alimentare dell'Unione Europea (terza dopo Francia e Germania). I costi energetici totali rappresentano oltre il 20 per cento dei costi variabili per le aziende agricole, con percentuali più elevate per alcuni sottosettori produttivi. Questa misura prevede il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	-	-	1.500,0	850,0	0,0	789,0



Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare [AP.SD. 82]					
Norma di riferimento:	D.M. Masaf del 2 febbraio 2023, n. 53262; D.M. Masaf dell'8 agosto 2023, n. 413219					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2022					
Anno di cessazione:	2026					
Descrizione:	Contributo a fondo perduto per gli investimenti in innovazione tecnologica					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	L'intervento mira a sostenere, attraverso contributi in conto capitale, l'ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione (es. riduzione di utilizzo pesticidi del 25-40 per cento a seconda dei casi applicativi) e l'utilizzo di tecnologie di agricoltura 4.0, nonché l'ammodernamento del parco automezzi al fine di ridurre le emissioni. Inoltre, in ottica di economia circolare, l'investimento include l'ammodernamento della lavorazione, stoccaggio e confezionamento di prodotti alimentari, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità del processo produttivo, ridurre/eliminare la generazione di rifiuti, favorire il riutilizzo a fini energetici con riferimento al settore della trasformazione dell'olio extravergine d'oliva. La misura essendo un finanziamento del PNRR è conforme al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH, «do no significant harm»). Nello specifico, l'attività istruttoria posta in essere dal MASAF e dai Soggetti attuatori (Regioni e Province autonome) che ha determinato la selezione dei progetti ammissibili a finanziamento ha previsto la verifica del rispetto dei principi del DNSH, sia in fase di approvazione del progetto che di verifica dell'attuazione dello stesso ai fini del pagamento a saldo. A titolo di esempio si evidenzia che per i progetti riguardanti l'ammodernamento delle macchine agricole, sono state finanziate solo quelle elettriche o alimentate a biometano, mentre per l'ammodernamento dei frantoi è stato verificato il minor impatto ambientale dovuto: a) allo smaltimento delle sanse ed all'utilizzo di una minore quantità di acqua e prodotti mangimistici provenienti da altre filiere agricole; b) al minor consumo di energia dovuto alla diminuzione dei tempi morti e all'ottimizzazione del processo; c) alla riduzione della produzione di acque di vegetazione; al recupero del “nocciolino” per vari usi (combustibile e mangimi).					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	120,0	186,0

2.2. ENERGIA

Introduzione

Nel contesto della transizione energetica e della progressiva decarbonizzazione dell'economia italiana, il settore della generazione elettrica rappresenta ancora oggi uno dei comparti più strategici. Allo stesso tempo, è anche uno dei più critici per quanto riguarda gli impatti ambientali e climatici. Contribuisce mediamente al 23% delle emissioni nazionali di gas serra, con consumi energetici che rappresentano circa un terzo del fabbisogno energetico interno lordo.

Questo peso significativo si accompagna a una serie di esternalità negative sull'ambiente e sulla salute pubblica, derivanti prevalentemente dalla combustione di fonti fossili utilizzate per alimentare il parco termoelettrico. Le conseguenze di tali processi si estendono oltre il semplice rilascio di anidride carbonica. Includono, infatti, l'emissione di inquinanti atmosferici come ossidi di azoto, biossido di zolfo, polveri sottili e residui solidi. Questi inquinanti compromettono la qualità dell'aria, accelerano fenomeni come eutrofizzazione e acidificazione e mettono a rischio la biodiversità, in particolare nelle aree prossime agli impianti.

Inoltre, tali emissioni aggravano il bilancio sanitario, aumentando la morbilità e la mortalità prematura per patologie respiratorie e cardiovascolari. Questo insieme di effetti è riconosciuto nella letteratura scientifica come parte dei cosiddetti costi esterni della produzione energetica. Si tratta di conseguenze socio-ambientali che non vengono internalizzate nel prezzo di mercato dell'elettricità, ma che ricadono indirettamente sulla collettività. Di conseguenza, diventano necessari interventi pubblici di mitigazione e compensazione, sia finanziaria, sia sanitaria.

Negli ultimi trent'anni, in Italia, si è verificata una trasformazione sostanziale del settore elettrico. In questo periodo, i fattori di emissioni di anidride carbonica da produzione termoelettrica lorda per combustibile¹⁴ si è ridotto progressivamente, passando da 709,0 gCO₂/kWh nel 1990 a circa 382,2 gCO₂/kWh nel 2024¹⁵. Questo dato conferma un disaccoppiamento crescente tra la quantità di elettricità prodotta e il carico emissivo associato.

Una parte significativa di questa riduzione è attribuibile all'introduzione di tecnologie più efficienti. Tra queste, spiccano i cicli combinati alimentati a gas naturale che, pur migliorando i rendimenti energetici, rimangono fortemente legati ai combustibili fossili. Parallelamente, il mix energetico nazionale ha visto una progressiva sostituzione del carbone e dei prodotti petroliferi con combustibili a minore intensità di carbonio, come appunto il metano. La quota di emissioni attribuibile al gas naturale è passata dal 18,5% nel 1995 al 78,1% nel 2024¹⁶, a dimostrazione di questo cambiamento.

Nel frattempo, le fonti rinnovabili hanno registrato un'espansione significativa, soprattutto a partire dal 2007. Questo è avvenuto grazie a politiche di incentivazione dedicate e a una graduale semplificazione

¹⁴ Quantità media di CO₂ (o altri gas serra) emessa per ogni kilowattora (kWh) di elettricità prodotta nel Paese. Tiene conto del mix energetico nazionale (es. carbone, gas, rinnovabili) e riflette quanto "pulita" o "carbon intensive" sia la produzione elettrica nazionale.

¹⁵ Fattori di emissione per l'energia elettrica in Italia. Serie storica 1990-2023. ISPRA
<https://emissioni.sina.isprambiente.it/fattori-di-emissione-produzione-consumo-energia-elettrica/>

¹⁶ Fattori di emissione per l'energia elettrica in Italia. Serie storica 1990-2023. ISPRA
<https://emissioni.sina.isprambiente.it/fattori-di-emissione-produzione-consumo-energia-elettrica/>

delle procedure autorizzative. Tali misure hanno consentito di raggiungere nel 2023 una quota di produzione da fonti rinnovabili pari al 44,3%, per il 2024, i dati preliminari di Ispra, prevedono un nuovo massimo, vicino al 49%.

La produzione elettrica complessiva in Italia è aumentata nel periodo 1990–2024, passando da 216,6 TWh a circa 271,7 TWh. Si tratta di una crescita del 25,4%. Parallelamente, i consumi elettrici sono cresciuti da 218,8 TWh a 292,7 TWh, con un incremento del 33,7%, e un aumento dell'1,9% rispetto all'anno precedente (+5,3 TWh)¹⁷. Le uniche contrazioni significative si sono registrate durante le crisi economiche globali e, più recentemente, nel periodo di lockdown legato alla pandemia da COVID-19 e nel 2023, a causa della crisi energetica.

Nonostante questa crescita della domanda, il fattore di emissione del consumo elettrico¹⁸ è progressivamente diminuita. Nel 2024, il valore stimato è pari a 217,7 gCO₂/kWh, grazie alla crescente elettrificazione dei consumi finali e alla trasformazione del mix energetico¹⁹. Per il 2025 si prevede una riduzione ulteriore dell'intensità emissiva, spinta principalmente dall'aumento della quota rinnovabile nella produzione e dalla diminuzione dell'uso dei combustibili fossili.

Nel complesso, le emissioni di gas serra associate al settore elettrico per l'anno 2024 sono stimate in 294 milioni di tonnellate di CO₂eq. di cui circa 63,9 milioni riconducibili direttamente alle industrie energetiche.

Il disaccoppiamento tra l'aumento della domanda elettrica e il contenimento delle emissioni di gas a effetto serra è riconducibile a una combinazione di fattori. Tra questi, spiccano il miglioramento dell'efficienza degli impianti, il cambiamento nel mix di combustibili utilizzati e, soprattutto, l'ingresso massiccio delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale.

Il contributo delle energie rinnovabili alla riduzione delle emissioni risulta essere superiore rispetto agli altri driver. Secondo le stime più recenti, le fonti rinnovabili avrebbero evitato nel 2024 l'emissione di circa 55,8 milioni di tonnellate di CO₂.

Tali stime si basano sulla metodologia omogenea proposta dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, che attribuisce alle fonti rinnovabili il merito di sostituire annualmente il mix fossile marginale, ovvero le fonti fossili che sarebbero state impiegate in loro assenza.

La variazione della composizione del mix fossile ha avuto un impatto sostanziale anche sulle esternalità ambientali legate all'inquinamento atmosferico. In particolare, grazie alla drastica riduzione dell'impiego della componente solida (carbone) – la cui quota nelle emissioni settoriali è scesa dal 36,3% nel 2015 al 5,04% nel 2024 – e a quella petrolifera – passata dal 9,4% nel 2015 all'8,12% del 2024 – si è avuta una riduzione dell'esposizione della popolazione a sostanze tossiche come metalli pesanti, IPA, particolato ultrafine e altri composti organici volatili che costituiscono tra le più gravi fonti di danno sanitario e ambientale nella filiera energetica.

¹⁷ Fonte Terna statistiche sistema elettrico.

¹⁸ Misura le emissioni associate all'energia elettrica effettivamente utilizzata dai consumatori. Può differire dal fattore di emissione della produzione nazionale perché include anche l'elettricità importata (che può avere un'intensità emissiva diversa) ed è corretta per le perdite di rete.

¹⁹ Fattori di emissione per l'energia elettrica in Italia. Serie storica 1990-2023. ISPRA

<https://emissioni.sina.isprambiente.it/fattori-di-emissione-produzione-consumo-energia-elettrica/>

La componente bioenergetica, seppure in lieve contrazione dal 2020, ha rappresentato nel 2024 circa il 6% della produzione da impianti termoelettrici e ha contribuito alla riduzione del fattore di emissione grazie al principio di neutralità carbonica adottato, secondo cui la CO₂ rilasciata in fase di combustione è considerata pari a quella assorbita in fase di formazione della biomassa, determinando un effetto netto nullo, anche se le emissioni non-CO₂ come particolato fine, NO_x e composti odorigeni rappresentano un residuo di impatto ambientale da non trascurare, così come la filiera di approvvigionamento e trasporto che può incidere sul bilancio complessivo delle emissioni di gas serra.

Nel periodo compreso tra il 1990 e il 2023, le emissioni settoriali legate alla generazione elettrica in Italia si sono ridotte del 46,6%. In termini assoluti, ciò corrisponde a un calo di circa 59 milioni di tonnellate di CO₂.

Questa decrescita significativa è stata determinata da una serie di fattori. L'incremento della produzione da fonti rinnovabili ha inciso per il 25,5% sulla riduzione complessiva. Il cambiamento nel mix dei combustibili utilizzati ha contribuito per un ulteriore 19,8%. Infine, il miglioramento tecnologico dei rendimenti degli impianti ha rappresentato il 14,1% del totale della riduzione.

Tuttavia, l'aumento della produzione elettrica nello stesso periodo ha agito come fattore di crescita delle emissioni, contribuendo per il 12,8% in senso opposto. Questo elemento ha parzialmente compensato gli effetti positivi generati dagli altri driver.

Il risultato complessivo è un equilibrio dinamico, che evidenzia come la transizione energetica richieda un sostegno continuo. Tale sostegno deve tradursi in investimenti in tecnologie pulite, nell'adozione di efficaci meccanismi di incentivazione e, soprattutto, in una riforma strutturale dei sussidi ancora destinati alle fonti fossili presenti nel bilancio statale.

Dal punto di vista delle esternalità ambientali, la generazione elettrica da fonti fossili continua a produrre effetti collaterali rilevanti e persistenti. Tra questi, rientra la contaminazione dei suoli e delle acque, causata dallo smaltimento delle ceneri e degli altri sottoprodotti della combustione.

Un ulteriore impatto riguarda la pressione esercitata sulla disponibilità idrica locale, soprattutto per le necessità di raffreddamento degli impianti termici. A ciò si aggiunge l'alterazione degli ecosistemi naturali, dovuta alla dispersione di calore e di sostanze inquinanti nell'ambiente circostante.

Non meno rilevante è il carico ambientale e sanitario associato alle fasi a monte del ciclo energetico, come l'estrazione, la raffinazione e il trasporto dei combustibili fossili. Tutti questi elementi, pur avendo un impatto tangibile sul territorio e sulla salute pubblica, non sono riflessi nel prezzo finale dell'energia.

Proprio per questo motivo, devono essere necessariamente considerati all'interno delle valutazioni costi-benefici che orientano le scelte strategiche nazionali in materia di politica energetica.

Il passaggio a un sistema elettrico a basse emissioni di carbonio richiede dunque non solo un'accelerazione dell'elettrificazione dei consumi finali in settori come la mobilità, il riscaldamento e l'industria, ma anche una revisione profonda del sistema di pricing e delle politiche fiscali per includere le esternalità ambientali nel costo dell'energia, evitando distorsioni competitive tra tecnologie e incentivando l'adozione di soluzioni realmente sostenibili.

In sintesi, il settore elettrico italiano si trova oggi a un crocevia decisivo in cui i progressi già conseguiti in termini di efficienza e riduzione delle emissioni devono essere consolidati e ampliati attraverso un mix di strumenti normativi, investimenti pubblici e privati, e sensibilizzazione della domanda, al fine di ridurre

non solo le emissioni dirette di CO₂ ma anche l'intero portafoglio di impatti ambientali e sociali che storicamente hanno caratterizzato la produzione energetica da fonti fossili e che rappresentano ancora oggi una delle principali criticità del percorso verso la neutralità climatica configurando un equilibrio dinamico in cui la transizione energetica deve essere costantemente alimentata da investimenti in tecnologie pulite, meccanismi di incentivazione e riforma dei sussidi alle fonti fossili.

Anche il Fondo Monetario Internazionale ha confermato questa tendenza, stimando che nel 2023 l'Italia ha destinato lo 0,9% del PIL in forma di sussidi impliciti alle fonti fossili, per un valore pari a 25,5 miliardi di euro. Questa cifra include i cosiddetti costi esterni non internalizzati, ovvero i danni ambientali e sanitari causati dalle emissioni climalteranti, dall'inquinamento atmosferico e dalla degradazione degli ecosistemi. Questi costi, che dovrebbero essere coperti attraverso meccanismi fiscali correttivi come la carbon tax, vengono invece assorbiti dalla collettività attraverso la spesa pubblica e i costi sanitari indiretti.

Le sovvenzioni rientranti nella categoria Energia della presente edizione del Catalogo rappresentano la quota principale di SAD (cfr. tab.6), compresi quelli alle fonti fossili.

Nel 2025 si segnala la riforma del sussidio EN.SI.24 - *Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio*.

In attuazione della legge delega fiscale 111/2023, è stato adottato il Decreto legislativo n. 43 del 28 marzo 2025 che provvede a revisionare le disposizioni in materia di accise e di altre imposte indirette che gravano sulla produzione e sui consumi. Secondo l'art. 3 comma 1 *“Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, nell'arco di cinque anni decorrenti dal 2025 è disposto l'avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in modo che tali prodotti, al termine del quinquennio, risultino sottoposti alla medesima aliquota di accisa. A tal fine, in ciascuno degli anni del predetto quinquennio è applicata, nella misura compresa tra 1 e 1,5 centesimi di euro per litro, una riduzione dell'accisa sulle benzine e un aumento, nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante”*. Pertanto, l'effetto finanziario del sussidio è stato aggiornato per l'anno 2025, registrando una riduzione di circa 600 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Nel 2025 sono state apportate ulteriori modifiche al sussidio, con l'art. 1, comma 129, Legge 30 dicembre 2025, n. 199, modificando l'articolo 3 del d.lgs. del 28 marzo 2025, n. 43, riforma le aliquote di accisa tra benzina e gasolio allineandole a partire dal 1° gennaio 2026 garantendo il pieno superamento del sussidio ambientalmente dannoso.

Sempre con l'art. 3, comma 4 del D.lgs. 28 marzo 2025, n. 43, *allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui è applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applica, ..., un'aliquota di accisa ridotta pari euro 617,40 per mille litri; la medesima aliquota trova applicazione per un periodo quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del citato decreto 14 maggio 2025*. Viene quindi inserito nel monitoraggio del Catalogo un nuovo sussidio, classificato come SAF, con il codice EN.SI.46.

Con il D-L 29 del maggio 2023, n. 57, con l'art. 3-quinquies viene disciplinato il pari trattamento tra il gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter d.lgs. del 26 ottobre 1995, n. 504, e i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati nell'uso previsto in sostituzione del gasolio. Viene inserito un nuovo SAF, con codice EN.SI.47. Il sussidio al momento è sprovvisto di effetti finanziari in quanto l'agevolazione è fase di aggiornamento normativo.

I principali incentivi alle rinnovabili monitorati dal Catalogo sono EN.SD.06 (*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico-Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile-Incentivazione degli Impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW*), EN.SD.07 (*Conto energia*) e EN.SD.08 (Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche - Conto Termico e certificati bianchi). L'effetto finanziario di EN.SD.06 è diminuito nel 2025 (-369 M€ rispetto al 2024), l'EN.SD.07 (Conto Energia) è aumentato di circa 130 milioni rispetto al 2024; mentre l'EN.SD.08 è aumentato di circa 120 milioni.

Tavola riassuntiva Energia – Sussidi 2021-2025

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	EN.SI.02	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile	SAD	591,8	554,2	550,9	537,9	531,2
2	EN.SI.03	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica, delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, degli antiparassitari per le pianta da frutta	SAD	78,8	78,8	78,8	78,8	49,9
3	EN.SI.04a	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici - Comunitaria	SAD	878,3	1.195,8	1.353,7	1.470,6	1.643,4
4	EN.SI.04b	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici - DOMESTICO (riformabile a legislazione vigente)	SAD	d.q.	328,0	524,0	581,0	461,2
5	EN.SI.05a	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima - Comunitario	SAD	618,7	563,6	532,3	572,9	611,5
6	EN.SI.05b	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima -DOMESTICO (riformabile a legislazione vigente)	SAD	d.q.	45,0	35,0	91,0	134,6
7	EN.SI.07	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	SAD	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8	EN.SI.08	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	SAD	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
9	EN.SI.09	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	SAD	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				
				2021	2022	2023	2024	2025
10	EN.SI.10	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi	SAD	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11	EN.SI.11	Accisa agevolata sui prodotti energetici usati per la produzione di energia integrata con impianti di gassificazione	SAD	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
12	EN.SI.12	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi	SAD	11,4	12,0	6,8	7,4	9,3
13	EN.SI.13	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze	SAD	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6
14	EN.SI.15	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	SAD	11,8	15,7	18,8	22,4	16,3
15	EN.SI.16	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi	SAD	d.q.	1,0	1,0	1,0	d.q.
16	EN.SI.17	Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali	SAD	24,2	20,8	14,5	22,3	24,3
17	EN.SI.18	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	SAD	42,5	45,0	51,0	48,4	48,4
18	EN.SI.19	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri	SAD	1.157,2	1.142,6	1.231,7	1.264,8	1.282,6
19	EN.SI.20	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali, termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui	SAD	29,1	28,7	25,3	25,3	25,5
20	EN.SI.21	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati	SAD	1.217,7	1.153,6	1.106,1	1.073,8	1.080,1
21	EN.SI.22a	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) AGEVOLAZIONI GASOLIO	SAD	60,6	60,6	54,4	50,0	49,9

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				
				2021	2022	2023	2024	2025
22	EN.SI.22b	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) AGEVOLAZIONI GPL	SAD	82,2	82,2	68,5	57,1	70,5
23	EN.SI.23	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica – alimentati da combustibili fossili	SAD	0,5	0,5	0,5	0,5	d.q.
24	EN.SI.24	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio La stima non prende in considerazione i maggiori rimborsi sul gasolio a favore dell'autotrasporto.	SAD	3.377,6	3.157,3	3.097,9	3.130,2	2.528,8
25	EN.SI.26	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)	SAD	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
26	EN.SI.39	Aliquote ridotte di accisa per il comune di Campione d'Italia	SAD	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	EN.SI.40	Riduzione dell'aliquota di accisa sui prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati per la produzione di forza motrice	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
28	EN.SI.43	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito	SAD	2.413,8	3.659,0	3.710,8	2.912,1	3.029,2
Totale sussidi indiretti "SAD" in Energia				10.605,9	12.154,1	12.471,9	11.957,3	11.606,6
29	EN.SI.29	Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica	SAI	580,0	580,0	d.q.	1.933,3	1.933,3
30	EN.SI.31	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie	SAI	2,0	2,0	8,4	2,0	4,5
31	EN.SI.32	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano	SAI	5,7	6,1	6,5	5,6	7,0
32	EN.SI.33	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	SAI	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4
Totale sussidi indiretti "SAI" in Energia				588,0	588,5	15,1	1.941,2	1.945,2

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				
				2021	2022	2023	2024	2025
33	EN.SI.34	Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni	SAF	59,6	74,5	71,6	76,3	102,9
34	EN.SI.35	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL	SAF	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
35	EN.SI.36	Credito d'imposta per l'allaccio a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o biomassa	SAF	24,2	52,6	44,5	42,8	55,3
36	EN.SI.37	Esenzione dall'accisa per gli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica	SAF	0,5	0,5	0,5	0,5	d.q.
37	EN.SI.41	Credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud	SAF		145,0	145,0		
38	EN.SI.42	Detrazione per generatori di emergenza a gas di ultima generazione	SAF		6,9	13,3	18,8	23,8
39	EN.SI.46	Riduzione aliquota di accisa per il Biodiesel e l'HVO ambientalmente sostenibili	SAF	-	-	-	-	6,1
40	EN.SI.47	Agevolazione aliquota di accisa per il Biodiesel	SAF	-	-	-	-	-
Totale sussidi indiretti "SAF" in Energia				84,4	279,4	274,9	138,4	188,1
41	EN.SD.02	Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage	SAI	90,0	146,8	150,6	165,5	165,5
42	EN.SD.04.a	Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008	SAI	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
43	EN.SD.12	Mercato della capacità (termoelettrico)	SAI	-	1.300,0	1.475,0	1.459,3	1.723,6
Totale sussidi diretti "SAI" in Energia				90,0	1.446,8	1.625,6	1.624,8	1.889,1
44	EN.SD.04.b	Regime di particolare favore per [...] i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				
				2021	2022	2023	2024	2025
45	EN.SD.06	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico-Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile-Incentivazione degli Impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW	SAF	5.668,0	3.127,0	2.349,2	3.001,0	2.632,9
46	EN.SD.07	Conto energia	SAF	5.965,0	6.199,0	5.868,0	5.560,0	5.690,0
47	EN.SD.08a	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Conto Termico)	SAF	230,0	176,8	205,3	222,5	273,9
48	EN.SD.08b	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Certificati bianchi e CAR - stime)	SAF	663,0	581,7	633,5	546,0	621,0
49	EN.SD.09	Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale	SAF	46,9	96,0	26,1	52,1	68,4
50	EN.SD.14	Finanziamento dei contratti di sviluppo	SAF			0,1	0,5	0,5
Totale sussidi diretti "SAF" in Energia				12.572,9	10.180,4	9.082,2	9.382,1	9.286,7

I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti vedi la scheda del singolo sussidio.

I sussidi indiretti

Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile

Categoria:	Energia					
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.02]					
Norma di riferimento:	Art. 52 comma 3 lett. e) D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 17 comma 6 Decreto-legge 23 febbraio 1995 n. 41					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2007					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW e fino ai primi 150 kWh di consumo mensile, a tutela delle famiglie meno abbienti.					
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione:			
Accisa elettricità (uso domestico):	0,0227 €/kWh		Esenzione			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	L'impatto ambientale di questa misura può risultare dannosa per la percentuale di elettricità agevolata prodotta attraverso le fonti fossili. Ciononostante, essa fu introdotta per ragioni sociali al fine di sostenere i piccoli consumatori finali e per incoraggiare i consumatori vicino soglia a risparmiare energia attraverso l'auto-regolazione dei loro consumi. Questa misura, inoltre, potrebbe spiegare, tra le altre, dal punto di vista qualitativo un livello contenuto di consumi elettrici pro-capite, rispetto agli altri Paesi UE. Ciò non esclude, tuttavia, che nel breve periodo si osservino dinamiche di crescita dei consumi: secondo i dati Terna, tra il 2023 e il 2024 i consumi di energia elettrica sono aumentati complessivamente dell'1,9% (+5,3 TWh), con un incremento più marcato nel settore domestico (+3,5%). Il sussidio è da intendersi sussidio alle fonti fossili per la parte di elettricità generata attraverso l'impiego di combustibili fossili, che, da composizione del mix medio nazionale, nel 2024 è stata stimata a circa il 44% (GSE, 2025).²⁰					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	582,3	591,8	554,2	550,9	537,9	531,2

²⁰ Nel dettaglio, la componente fossile è data da: 1,52% carbone, 42,01% gas naturale e 0,47% prodotti petroliferi. Rispetto all'anno precedente (2024) si registra un calo dell'energia elettrica immessa in rete da fonti fossili, passata da 120,8 TWh nel 2023 a 110,07 TWh nel 2024, dovuto in particolare al crollo dell'energia elettrica prodotta dalle centrali a carbone. Invariata la quota di carbone. La quota FER è stimata al 40,2% in leggera riduzione (-1,5%) rispetto al 2020 – pur con una serie storica che dal 2012 si mantiene senza grosse deviazioni dal valore medio.

Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica, delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive e degli antiparassitari per le piante da frutta

Categoria:	Energia 					
Nome del sussidio:	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica, delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive e degli antiparassitari per le piante da frutta					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.03]					
Norma di riferimento:	Art. 62 comma 2 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 14 comma 1 Decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 D.lgs. conv. con mod. dalla Legge del 7 ottobre 2013 n. 112					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1993					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.					
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'imposta di consumo – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione:			
Oli lubrificanti (imposte di consumo)	787,81 €/t		Esenzione			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	Con riferimento agli specifici impieghi industriali inclusi nella misura, è stato rappresentato dai soggetti interessati che gli oli lubrificanti utilizzati nei processi di produzione e lavorazione della gomma, delle materie plastiche, delle resine e delle colle risultano prevalentemente incorporati nei prodotti finali e non danno luogo, nella fase d'uso, alla generazione di oli esausti, in un contesto già disciplinato sotto il profilo dello stoccaggio e della prevenzione degli sversamenti accidentali; è stato altresì segnalato che, allo stato attuale, non risulta pienamente disponibile su larga scala un bene sostitutivo tecnicamente equivalente. Tuttavia, dal punto di vista ambientale, gli oli lubrificanti, in quanto prevalentemente ricavati da oli minerali mediante processi di raffinazione, presentano un profilo critico in ragione dell'origine fossile e delle emissioni associate alle fasi di produzione e all'intero ciclo di vita, caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico, in particolare per le emissioni di gas a effetto serra (CO₂), composti organici volatili (VOCs) e altri inquinanti quali ossidi di zolfo (SO_x) e ossidi di azoto (NO_x) (Al-Rubaye et al., 2023); l'incorporazione nel prodotto finale non elimina tali effetti e, al meglio delle conoscenze disponibili, non emergono evidenze di minori impatti ambientali complessivi associati a tali utilizzi.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	49,9

Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici²¹

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici ²²		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.04]		
Norma di riferimento:	Tabella A punto 2 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); Decreto Mef 9 settembre 2021 n. 154; art. 14 par. 1b) e 2, Direttiva 2003/96/EC (ETD); Decreto MEF 16 dicembre 1996 n. 692.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1993		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici. In altre parole, l'esenzione si applica ai voli adibiti al trasporto merci (commerciali) o passeggeri.		
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:	
- Cherosene (uso carburazione):	€ 337,49 /1000 litri	Esenzione	
- Benzina (uso carburazione):	€ 713,40 /1000 litri	Esenzione	
Livello di riformabilità:	Nazionale per i voli domestici e bilaterale per i voli fra due Stati membri, ai sensi dell'art 14 par. 2: “2. Gli Stati membri possono limitare l'ambito delle esenzioni di cui al par. 1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva.”		
Qualifica sussidio:	SAD - Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici – internazionale SAD - Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici – Domestico		
Motivazione:	L'esenzione ha l'effetto di contenere i costi dei voli passeggeri e del trasporto merci per via aerea. Sotto il profilo ambientale, l'assenza di accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea incentiva l'utilizzo dei carburanti di origine petrolifera (carboturbo o cherosene). La letteratura sugli impatti ambientali e sui costi esterni del trasporto aereo è vasta ed evidenzia rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici associati all'uso dei carburanti petroliferi impiegati dal trasporto aereo, con relativi danni ambientali ed effetti sanitari di diverso genere. Nel 2023, i voli in partenza dagli aeroporti dell'UE27+EFTA hanno emesso 133 milioni di tonnellate di CO2, 644 mila tonnellate di NOx e nei 98 principali aeroporti europei, 3,4 milioni di		

²¹ Il Decreto 9 settembre 2021, n. 154 – Regolamento recante norme concernenti le modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti o sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per voli didattici.

²² Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

persone sono state esposte a livelli di rumore degli aerei di 55 dB L_{den} (EASA Report 2025). Rilevante sottolineare la riformabilità internazionale della misura sottoposta agli accordi internazionali sulla navigazione aerea (Convenzione di Chicago del 1944 e Accordi bilaterali -ASA). Dal punto di vista ambientale, l'esenzione rimane non giustificabile.

EN.SI.04a Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici – Internazionale

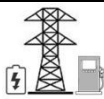
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €)	682,3*	878,3*	1.195,8	1.353,7	1.470,6	1.643,4

* Il sussidio è stato scorporato solo dal 2022. I dati dal 2015 al 2021 sono intesi come aggregati tra EN.SI.04a e EN.SI.04b.

EN.SI.04b Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici – Domestico

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	328,0	524,0	581,0	461,2

Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la navigazione marittima²³

Categoria:	Energia			
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima			
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.05]			
Norma di riferimento:	Tabella A punto 3 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); Sentenza della Corte europea (Ottava Sezione) 16 settembre 2021; art. 14 par. 1c) e par. 2 della Direttiva 2003/96/EC (ETD); Decreto Mef 15 dicembre 2015 n. 225; art. 34 bis Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 (estensione alla pesca professionale in acque interne e lagunari); art. 1 comma 487 Legge 24 dicembre 2012 n. 228.			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	1993			
Anno di cessazione:	a regime			
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come: 1) carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, (compresa la pesca), con esclusione delle imbarcazioni private da diporto; 2) carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti.			
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto			
Aliquota:		Ordinaria:	Agevolazione:	
- Gasolio (uso carburazione):		713,40€/1000 litri	Esenzione	
- Benzina (uso carburazione):		632,40 €/1000 litri		
- Olio combustibile denso ATZ (usi industriali):		63,75351 €/t		
- Olio combustibile denso ATZ (usi per riscaldamento):		128,26775 €/t		
- Olio combustibile denso BTZ (usi industriali):		31,38870 €/t		
- Olio combustibile denso BTZ (usi per riscaldamento):		64,24210 €/t		
- GNL		0.00331 /mc		
- GPL		267,77 €/1000 kg		
Livello di riformabilità:	Nazionale per i collegamenti marittimi domestici e bilaterale per i collegamenti fra due Stati membri, ai sensi dell'art 14 par. 2: “2. Gli Stati membri possono limitare l'ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato Membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva.”			
Qualifica sussidio:	SAD - Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima – Internazionale SAD - Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima – Domestico			
Motivazione:	L'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittime nelle acque interne incentiva l'utilizzo di carburanti di origine fossile. La letteratura sugli impatti e sui costi esterni ambientali del trasporto marittimo e fluviale evidenzia rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici associati all'uso dei carburanti petroliferi (particolarmente elevati			

²³ Il 16 giugno 2021 è stata pubblicata la circolare n. 20/2021 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sugli indirizzi operativi per la norma "impieghi di prodotti energetici come carburanti per la navigazione marittima" previsti dal D.lgs. n. 504/95, Tabella A, punto 3, che ha previsto rifornimenti in esenzione da accisa a navi da crociera in sosta forzata per far fronte alle ricadute negative che l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 ha prodotto su questa tipologia di navi.

per il *bunker fuel* ad alto tenore di zolfo), seppur con danni ambientali e sanitari associati alle rotte marittime inferiori rispetto a quelli generati dai trasporti terrestri. Le emissioni di CO₂ prodotte dal settore del trasporto marittimo rappresentano circa il 3-4% delle emissioni totali di CO₂ dell'UE e, in particolare nel 2022, il 14,2% delle emissioni totali di CO₂, del settore dei trasporti dell'UE, con un incremento del 6% nel mediterraneo tra il 2015 e il 2023 (EMSA Report 2025).

Parimenti all'esenzione sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea, la riformabilità dell'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati per la navigazione marittima dovrà prevedere un'intesa internazionale. Dal punto di vista ambientale, l'esenzione rimane non giustificabile.

EN.SI.05a Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima – Internazionale

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	513,5*	618,7*	563,6	532,3	572,9	611,5

* Il sussidio è stato scorporato solo dal 2022. I dati dal 2015 al 2021 sono intesi come aggregati tra EN.SI.05a e EN.SI.05b.

EN.SI.05b Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima – Domestico

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	45,0	35,0	91,0	134,6

Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione

Categoria:	Energia					
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.07]					
Norma di riferimento:	Tabella A punto 6 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 1 comma 487 Legge 24 dicembre 2012 n. 228.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1993					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.					
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione:			
- Gasolio (uso carburazione):	632,40€/1000 litri		Esenzione			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione: I combustibili fossili, in questo particolare contesto, sono utilizzati per scopi d'emergenza. Nondimeno, il sussidio è diretto ai combustibili fossili e questo ne incoraggia l'utilizzo, a detrimento di alternative meno impattanti per la salute umana e dell'ambiente, ponendosi in contrasto con un'equa applicazione del principio "chi inquina paga" e contrastando con il principio " <i>do not significant harm</i> " (DNSH) Art. 17 Reg. 2020/852 del 18 giugno 2020.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5*
*Fonte del dato: Rapporto spese fiscali 2024						

*Fonte del dato: Rapporto spese fiscali 2024

Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati

Categoria:	Energia					
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.08]					
Norma di riferimento:	Tabella A punto 7 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 1 comma 487 Legge 24 dicembre 2012 n.228.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1993					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati.					
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione:			
- Gasolio (uso carburazione):	632,40 €/1000 litri		Esenzione			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del carburante di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e dell'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società. La riduzione dell'accisa incoraggia l'uso di combustibili fossili che porta ad elevati impatti ambientali, in contrasto con un'equa applicazione del principio “chi inquina paga” e contrastando con il principio “<i>do not significantly harm</i>”.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5*

*Fonte del dato: Rapporto spese fiscali 2024

*Fonte del dato: Rapporto spese fiscali 2024

Riduzione dell'accisa sui carburanti per prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina

Categoria:	Energia					
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.09]					
Norma di riferimento:	Tabella A punto 8 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 1 comma 487 Legge 24 dicembre 2012 n.228; DPCM 15 gennaio 1999.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1993					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Riduzione dell'accisa, al 30% di quella ordinaria, sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina.					
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
- Gasolio (uso carburazione):	632,40 €/1000 litri	189,72 €/1000 litri				
- Cherosene (uso carburazione):	337,49 €/1000 litri	101,25 €/1000 litri				
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'Art. 15, co. 1(j), Direttiva 96/2003/UE (ETD).					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione: Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del carburante di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e dell'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società. La riduzione dell'accisa crea inoltre una disparità nell'applicazione del principio “chi inquina paga” e contrasta con il principio “do not significant harm”, favorendo l'uso di carburanti di origine fossile.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5*

*Fonte del dato: Rapporto spese fiscali 2024

*Fonte del dato: Rapporto spese fiscali 2024

Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.10]						
Norma di riferimento:	Tabella A punto 10 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); DPCM 15 gennaio 1999.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2007						
Anno di cessazione:	a regime						
Descrizione:	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi.						
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
- Gas naturale (uso industriale):	12,49 €/1000 mc		11,73 €/1000 mc				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAD						
Motivazione:	Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del carburante di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e dell'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società. La riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato come input per l'estrazione di idrocarburi è un ulteriore sussidio ad una produzione già dannosa per la salute umana e dell'ambiente. Inoltre, la riduzione dell'accisa sul gas naturale in questo contesto crea una disparità nell'applicazione del principio “chi inquina paga” per un combustibile fossile.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Effetto finanziario (mln €):	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2*	

*Fonte del dato: Rapporto spese fiscali 2024

*Fonte del dato: Rapporto spese fiscali 2024

Accisa agevolata su prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica integrata con impianti di gassificazione

Categoria:	Energia					
Nome del sussidio:	Accisa agevolata sui prodotti energetici usati per la produzione di energia integrata con impianti di gassificazione					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.11]					
Norma di riferimento:	Art. 21, commi 1-9-bis, e Allegato I del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise); art. 19 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; art. 1 comma 631, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2011					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Applicazione di aliquote di accisa agevolate ai prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica, anche nell'ambito di configurazioni impiantistiche integrate con impianti di gassificazione, rispetto alla tassazione ordinaria prevista per altri usi dei medesimi prodotti. La misura consiste nel riconoscimento di un trattamento fiscale di favore, sotto forma di aliquote di accisa ridotte rispetto a quelle ordinarie, per i prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica. Pur a seguito dell'abrogazione del punto 11 della Tabella A del D.Lgs. n. 504/1995 ad opera dell'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il trattamento agevolato risulta tuttora rinvenibile nella disciplina vigente recata dall'art. 21 e dall'Allegato I del medesimo Testo unico, che continuano a prevedere una tassazione differenziata per tali impieghi.					
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Aliquota di confronto per altri usi:		Aliquota per produzione di energia elettrica			
- Olio combustibile denso ATZ (usi industriali):	63,75351 €/t		15,4 €/t			
- Olio combustibile denso BTZ (usi industriali):	31,38870 €/t		15,4 €/t			
- Gas naturale (usi non domestici/industriali):	12,498 €/1000 m³		0,45 €/1000 m³			
- GPL (uso riscaldamento):	189,94458 €/t		0,70 €/t			
- Gasolio (uso riscaldam./usi industriali di confronto):	403,21391 €/1000 litri		12,8 €/1000 litri			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	Nel caso degli impianti integrati con gassificazione, il beneficio si inserisce in un assetto che favorisce fiscalmente l'utilizzo di prodotti energetici fossili nell'ambito di processi di generazione elettrica. La misura è qualificata come sussidio ambientalmente dannoso in quanto riduce il prelievo gravante su combustibili fossili e ne incentiva l'impiego, con effetti potenzialmente distorsivi rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione e di progressivo superamento delle fonti a maggiore impatto emissivo. Sotto il profilo ambientale, la misura determina un alleggerimento del carico fiscale su prodotti energetici tradizionalmente associati a emissioni climalteranti e inquinanti atmosferici. Pur in presenza di possibili miglioramenti di efficienza o di contenimento di specifiche emissioni locali nei processi integrati di gassificazione, il beneficio fiscale permane a favore dell'impiego di combustibili fossili, risultando pertanto coerentemente qualificabile come SAD.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5*
*Fonte del dato: Rapporto spese fiscali 2024						

*Fonte del dato: Rapporto spese fiscali 2024

Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi

Categoria:	Energia					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi [EN.SI.12]					
Norma di riferimento:	Tabella A punto 12 D. lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); DPCM 20 febbraio 2014; art. 1 comma 577 Legge 27 dicembre 2013 n. 147; art 1 comma 242 Legge 23 dicembre 2014 n. 190; art. 1 comma 487 Legge 24 dicembre 2012 n. 228; art 15 comma 1 Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modifiche dalla Legge del 29 novembre 2007 n. 222; art. 1 comma 23 quinquies del Decreto-legge del 30 dicembre 2009 n. 194 convertito con modifiche dalla Legge del 27 febbraio 2010 n. 25.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1993					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi. La riduzione dell'accisa si esplica attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta in capo ai conducenti di taxi, i quali per poterne usufruire devono fare apposita istanza all'Agenzia delle Dogane. Il D.P.C.M. 20.2.2014 ha stabilito il taglio delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in misura non inferiore all'85% di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta. Ulteriore riduzione delle quote percentuali di fruizione del credito d'imposta ai sensi del comma 242 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015).					
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione:			
- Benzina (uso carburazione):	713,40 €/1000 litri		359,00€/1000 litri			
- Gasolio (uso carburazione):	632,40 €/1000 litri		330,00€/1000 litri			
- GPL (uso carburazione):	267,77 €/1000 kg		107,11 €/1000 kg			
- Gas naturale (uso autotrazione):	3,31 €/1000 mc		1,32 €/1000 mc			
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione non è obbligatoria ma è autorizzata a livello UE secondo l'art. 5 della Direttiva 2003/96/UE (ETD)					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	La riduzione dell'accisa per i conducenti di taxi riguarda benzina, gasolio, GPL e metano. L'agevolazione incentiva tutti i carburanti senza tener conto alcuno della performance ambientale, finanziando i taxi che competono con il trasporto pubblico. Questo si traduce in elevate emissioni e costi esterni dati da un aumento dell'utilizzo del trasporto su strada rispetto ad altre forme di mobilità più sostenibili. (Impact, 2008; Ricardo – AEA, 2014). I dati 2023 di Ispra indicano che il trasporto su strada è responsabile del 92,6% delle emissioni dell'intero settore dei trasporti. Tra tutte le tipologie di veicoli su strada la quota maggiore delle emissioni è data dalle autovetture, 63,9%, rispetto al 2,7% degli autobus (Ispra 2025).					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	8,5	11,4	12,0	6,8	7,4	9,3

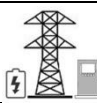
Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze [EN.SI.13]						
Norma di riferimento:	Tabella A punto 13 D. lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 39 ter comma 1 lett. b) punto 2) Decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159 convertito con modifiche dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222. art. 1 comma 23 quinquies del Decreto-legge del 30 dicembre 2009 n. 194 convertito con modifiche dalla Legge del 27 febbraio 2010 n. 25; art 15 comma 1 Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 21; art. 1 comma 487 Legge 24 dicembre 2012 n. 228.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1993						
Anno di cessazione:	a regime						
Descrizione:	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze. Le agevolazioni previste e per le autoambulanze sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta.						
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
- Benzina (uso carburazione):	713,40 €/1000 litri		359,0 €/1000 litri				
- Gasolio (uso carburazione):	632,40 €/1000 litri		330,0 €/1000 litri				
- GPL (uso carburazione):	267,77 €/1000 kg		107,108 €/1000 kg				
- Gas naturale (uso autotrazione):	0,00331 €/mc		0,0013 €/mc				
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 5 della Direttiva 2003/96/CE (ETD)						
Qualifica sussidio:	SAD						
Motivazione:	La riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze riguarda tutti i carburanti utilizzati (le benzine, il gasolio, il GPL e il metano per autotrazione), a prescindere dalle loro prestazioni ambientali, favorendo il loro consumo e introducendo un'eccezione al principio “chi inquina paga”. Il sussidio potrebbe essere modificato trasformando il sussidio ambientalmente dannoso in un sussidio favorevole all'ambiente, semplicemente limitando l'agevolazione all'uso di carburanti alternativi ai sensi del Regolamento UE 2023/1804 entrato in vigore il 12 ottobre 2023. Poiché si tratta di un sussidio estremamente sensibile socialmente, la misura potrebbe essere riformata dopo una verifica attenta di modalità alternative di finanziamento al settore.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Effetto finanziario (mln €):	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	

Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali

Categoria:	Energia					
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.15]					
Norma di riferimento:	Tabella A punto 15 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise).					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1993					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Riduzione dell'accisa sul GPL (al 10% dell'aliquota normale) utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali.					
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
- GPL (uso riscaldamento):	189,945 €/t		18,994 €/t			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	<i>Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) per uso industriale:</i> Il GPL, combustibile ambientalmente più pulito – in termini di rilascio di inquinanti locali - se paragonato al carbone o ad altri combustibili derivanti dal petrolio (gasolio, olio combustibile), è utilizzato principalmente in industrie non collegate alla rete del gas. La riduzione dell'accisa è stata introdotta molti anni fa quando non c'erano alternative più favorevoli all'ambiente rispetto al GPL. Seguendo la metodologia dell'analisi del ciclo di vita (Eucar, JRC, Concawe, 2007) il GPL registra, però, valori emissivi in atmosfera in termini di CO₂ maggiori rispetto ai carburanti non fossili, come il biogas, ed anche rispetto a un combustibile fossile come il gas naturale.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	13,0	11,8	15,7	18,8	22,4	16,3

Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi

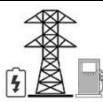
Categoria:	Energia									
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi									
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.16]									
Norma di riferimento:	Tabella A punto 16 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 1 comma 631 lettera b) punto 3) Legge 27 dicembre 2019 n. 160.									
Co-finanziamento dall'UE:	No									
Anno di introduzione:	1993									
Anno di cessazione:	a regime									
Descrizione:	Esenzione totale dall'accisa su prodotti energetici (oli minerali) iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi: promuove il mercato del settore produttivo dell'acciaio e degli altri prodotti da altoforno attraverso la riduzione dei costi operativi.									
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto									
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione:							
- Olio combustibile ATZ (per usi industriali):	63,75351 €/t									
- Olio combustibile BTZ (per usi industriali):	31,38870 €/t									
-Oli minerali greggi e naturali (uso prod. energia elettrica)	15,4 €/mille litri				Esenzione					
Livello di riformabilità:	Nazionale									
Qualifica sussidio:	SAD									
Motivazione: L'iniezione di prodotti energetici in altiforni per scopi produttivi comporta elevati consumi e rilevanti emissioni in atmosfera. L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) fornisce dati utili per il calcolo dell'intensità di carbonio rispetto al valore aggiunto dei settori NAMEA (<i>National Accounts Matrix including Environmental Accounts</i>). Il principale settore che utilizza altiforni è il settore con codice ateco C24 (Attività metallurgiche), che registra, per il 2023, un'intensità di carbonio pari a 2041,3 tCO ₂ eq. per milioni di euro di valore aggiunto ²⁴ , contro un valore di riferimento di 171,3 tCO ₂ eq/milioni di euro per l'intera economia nazionale (benchmark di secondo livello). Tale misura se da un lato favorisce la competitività del settore industriale nazionale, evitando eventuali problemi di <i>carbon leakage</i> (seppur improbabili vista la dimensione del sussidio), produce, da un punto di vista socio-ambientale, un effetto perverso a favore dell'utilizzo di combustibili fossili negli altiforni, penalizzando la possibilità dell'uso di biocombustibili e contrastando con i principi “chi inquina paga” e “ <i>do not significant harm</i> ”.										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
Effetto finanziario (mln €):	1,0	d.q.	1,0	1,0	1,0	d.q.				

²⁴ Il valore di tCO₂eq. per milioni di euro di valore aggiunto si riferisce al valore GRHO - effetto serra.

Agevolazioni accisa su carburanti e combustibili impiegati dalle Forze armate nazionali

Categoria:	Energia					
						
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.17]					
Norma di riferimento:	Tabella A punto 16 bis D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 1 comma 179 Legge 24 dicembre 2007 n. 244; art. 1 comma 23-quinquies Decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1993					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Riduzione dei costi per le Forze armate nazionali: a) riduzione dell'accisa su combustibili e carburanti impiegati dalle Forze armate nazionali; b) esenzione dell'accisa su combustibili (GPL) e carburanti (GPL e gas naturale) impiegati dalle Forze armate nazionali. A norma dell'Art. 1, co. 180, della Legge 24/12/2007, n. 244, rispetto al gas naturale impiegato dalle Forze Armate nazionali come combustibile per riscaldamento non si applicano né l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile, né l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'Art. 9 del D.lgs. del 21/12/1990, n. 398 e successive modificazioni.					
Tipo di sussidio:	Riduzione ed esenzione dell'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
- Carburanti per motori:						
Benzina	713,40 €/1000 litri		359,00 €/1000 litri			
Gasolio	632,40 €/1000 litri		330,00 €/1000 litri			
GPL	267,77 €/t		Esenzione			
Gas naturale	0,00331 €/mc		Esenzione			
- Combustibili per riscaldamento:						
Gasolio	403,21391 €/1000 litri		21,00 €/1000 litri			
GPL	189,94458 €/1000 kg		Esenzione			
Gas naturale						
consumi fino a 120 mc annui	44,00 €/1000 mc		11,66 €/1000 mc			
consumi > 120 mc annui e ≤ 480 mc	175,00 €/1000 mc		11,66 €/1000 mc			
consumi > 480 mc annui e ≤ 1560 mc	170,00 €/1000 mc		11,66 €/1000 mc			
consumi > 1560 mc annui	186,00 €/1000 mc		11,66 €/1000 mc			
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 5 della Direttiva 2003/96/CE (ETD)					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	L'agevolazione favorisce l'utilizzo di combustibili e carburanti di origine fossile, a detrimento di soluzioni meno impattanti quali biocombustibili e combustibili alternativi (GPL, metano, GNL), creando una disparità nell'applicazione del principio “chi inquina paga” e contrastando col principio “do not significant harm”.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	18,9	24,2	20,8	14,5	22,3	24,3

Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante

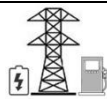
Categoria:	Energia					
Nome del sussidio:	Deduzione forfettaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.18]					
Norma di riferimento:	Art. 21 comma 1 Legge 23 dicembre 1998 n. 448; art. 6 comma 3 Legge 23 dicembre 2000; art. 1 comma 129 Legge 23 dicembre 2005 n. 266; art. 1 comma 393 Legge 27 dicembre 2006 n. 296; art. 1 comma 168 Legge 24 dicembre 2007 n. 244; art. 1 comma 8 Decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194; art. 2 comma 5 Decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225; art. 34 commi 1-3 Legge 12 novembre 2011 n. 183; art. 4 comma 7 bis Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1998					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	La disposizione stabilisce che il reddito degli esercenti impianti di distribuzione carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari: a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro; b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro; c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro.					
Tipo di sussidio:	Deduzione forfetaria – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:						
La deduzione forfettaria agevola la categoria degli esercenti degli impianti di distribuzione carburante aumentando le loro entrate. Essa riduce la naturale spinta ad aumentare, a fronte degli incrementi dei costi, le entrate degli esercenti con un aumento della componente di prezzo finale sul consumo associato alla distribuzione dei carburanti. Il sussidio, pertanto, ha un effetto distorsivo sui prezzi dei carburanti di origine fossile, favorendo il loro maggior consumo e registrando effetti ambientali negativi.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	39,3	42,5	45,0	51,0	48,4	48,4

Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio:	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.19]		
Norma di riferimento:	Tabella A punto 4 bis e art. 24-ter D. lgs. 26 ottobre 1995 (Testo Unico Accise); DPR 9 giugno 2000 n. 277; art. 6 comma 2 D. lgs. 2 febbraio 2007 n. 26; art. 6 comma 2 D. lgs. 2 febbraio 2007 n. 26; art. 61 comma 4 Decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1; art. 1 comma 487 Legge 24 dicembre 2012 n. 228; art. 4 ter comma 1 lett. f) e o) del Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2010		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	L'agevolazione per gli autotrasportatori prevede un'aliquota ridotta pari a 40,32 cent €/litro (rispetto all'aliquota ordinaria prevista per il gasolio, pari a 61,74 cent €/litro). A fronte della presentazione di apposita istanza, agli autotrasportatori è rimborsata dallo Stato la differenza tra l'accisa piena e l'accisa ridotta sul gasolio consumato. L'agevolazione spetta per il gasolio impiegato da veicoli di categoria pari o superiore a Euro 5 adibiti a: - o trasporto merci, purché aventi massa massima complessiva (peso del mezzo a pieno carico) pari o superiore a 7,5 tonnellate, secondo i requisiti più specifici previsti dalla norma (art. 24-ter, comma 2, lett. a); - o trasporto persone (es. bus di linea), secondo i requisiti più specifici previsti dalla norma (art. 24-ter, comma 2, lett. b). L'agevolazione spetta nel limite quantitativo di 1 litro di gasolio consumato per ogni km percorso da ciascun veicolo.		
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
- Gasolio (uso carburazione):	632,40 €/1000 litri	403,22 €/1000 litri	
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma autorizzata a livello UE Secondo l'art. 7, par. 2 della Direttiva 2003/96/CE (ETD)		
Qualifica sussidio:	SAD		
Motivazione:	L'attuale livello di rimborso degli aumenti dell'accisa sul gasolio equivale a uno sconto del 36,2% sull'accisa normale, permettendo una riduzione del 16,8% sul prezzo finale al consumo del gasolio usato dall'autotrasporto. L'agevolazione riduce il livello di stimolo a un consumo efficiente del gasolio, carburante al quale sono associate emissioni in atmosfera che, seppur in riduzione nell'ultimo decennio, producono esternalità negative non trascurabili (si veda: Impact, 2008; Ricardo – AEA, 2014). La restrizione dell'ambito di applicazione del beneficio ai veicoli meno obsoleti e, quindi, anche meno dannosi sotto il profilo ambientale, introdotta con le leggi di stabilità 2015 e 2016, va nella giusta direzione di ridurre un sussidio ambientalmente dannoso. I carburanti alternativi, promossi dall'UE, rappresentano un'opportunità valida anche per l'Italia. Di recente adozione è il Regolamento (UE) 2023/1804 del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE. I dati Ispra del 2023 indicano che il trasporto su strada è responsabile del 92,6% delle emissioni totali. In termini di emissioni per tipo di alimentazione la quota maggiore, il 68,2%, è riferita ai veicoli a gasolio, mentre le emissioni dei veicoli commerciali pesanti rappresentano, dopo le autovetture, la tipologia di veicoli più inquinanti, con il 20,1% delle emissioni.		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	1.293,8	1.157,2	1.142,6	1.231,7	1.264,8	1.282,6

Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali, termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui

Categoria:	Energia 					
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali, termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.20]					
Norma di riferimento:	Art. 4 Decreto-legge 1° ottobre 2001 n. 356 convertito con modifica in Legge 30 novembre 2001 n. 418 e divenuta agevolazione strutturale ai sensi dell'art. 2 comma 11 Legge 22 dicembre 2008 n. 203; DPCM 15 gennaio 1999.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2001					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Riduzione del 40% dell'aliquota normale di accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui.					
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
- Gas naturale (per uso industriale):	12,49 €/1000 mc		7,49 €/1000 mc			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	Non sussistono evidenze di minori emissioni o altri effetti ambientali positivi associati all'utilizzo intensivo del gas naturale per usi industriali, rispetto ad un utilizzo meno intensivo. L'agevolazione riduce lo stimolo all'efficienza energetica ed emissiva basato sul meccanismo di prezzo proprio nell'ambito dei soggetti che registrano i maggiori consumi in valore assoluto. Essa pone un grosso problema di equità nell'applicazione dei principi “chi inquina paga” e “<i>do not significant harm</i>”.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	7,4	29,1	28,7	25,3	25,3	25,5

Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati [EN.SI.21]						
Norma di riferimento:	Tabella A punto 5 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise).						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1993						
Anno di cessazione:	a regime						
Descrizione:	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (orticoltura, allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica). Riduzione delle aliquote pari: • al 22% di quella normale per il gasolio e • al 49% di quella normale per la benzina. L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 cavalli e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente.						
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:			Ordinaria		Ridotta:		
- benzina (uso carburazione)			713,40 €/1000 litri		349,566 €/1000 litri		
- gasolio (uso carburazione)			617,40 €/1000 litri		135,828 €/1000 litri		
- oli vegetali non modificati chimicamente:			-		Esenzione		
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'Art. 15, comma 3, Direttiva 2003/96/CE (ETD)						
Qualifica sussidio:	SAD						
Motivazione:	L'agevolazione prevista per gasolio e benzina ne incoraggia l'utilizzo nei lavori agricoli e assimilati, a discapito di carburanti alternativi meno impattanti e prodotti localmente (biogas, oli vegetali e altri). La letteratura e i database sulle emissioni evidenziano rilevanti emissioni in agricoltura (8,4% delle emissioni totali, 2023)²⁵. La statistica NAMEA dell'Istat, che elabora i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (per es. gas serra, macroinquinanti e metalli pesanti) con un grado di dettaglio relativo ad oltre sessanta branche dell'economia italiana, fornisce i dati sulle emissioni dell'agricoltura e relativi indicatori. Fra questi, si prenda ad esempio l'indicatore che rapporta le emissioni di gas serra al valore aggiunto del settore "Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi" (agricoltura in senso stretto), pari a 1.435 tCO₂eq di GHG per milione di euro di valore aggiunto (tCO₂eq/mln €) del settore (anno 2023), che è circa otto volte superiore al livello medio dell'indicatore per l'intera economia italiana (171,3 tCO₂eq/mln €). Anche l'intero comparto che comprende l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca, presenta un valore dell'indicatore di gas serra molto elevato, pari a 1.327 tCO₂eq/mln €. Una valutazione dei costi esterni associati alle emissioni nel settore agricolo e negli altri settori dell'economia italiana ed estratta dai dati sulle emissioni della NAMEA, è contenuta in Aspromonte e Molocchi (2013). La riduzione dell'aliquota di accisa per gasolio e benzina non favorisce un uso più efficiente di tali carburanti; determina quindi uno stimolo economico nella direzione opposta a quella necessaria sotto il profilo ambientale (SAD).						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Effetto finanziario (mln €):	942,7	1.217,7	1.153,6	1.106,1	1.073,8	1.080,1	

²⁵ Rapporto Ispra, Le emissioni di gas serra in Italia: obiettivi di riduzione e scenari emissivi, 2025. <https://www.isprambiente.gov.it/files2024/pubblicazioni/rapporti/rapporto-399-24-le-emissioni-di-gas-serra-in-italia.pdf>

Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) – Riduzione di prezzo

Categoria:	Energia		
			
Nome del sussidio:	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) – Riduzione di prezzo		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.22]		
Norma di riferimento:	Art. 8 comma 10 lett. c) Legge 23 dicembre 1998 n. 448; art. 2 comma 12 Legge 22 dicembre 2008 n. 203; art. 1 comma 242 Legge 23 dicembre 2014 n. 190; DPCM 15 gennaio 1999.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1998		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori): 1. gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori); 2. riduzione delle quote percentuali di fruizione del credito d'imposta.		
Tipo di sussidio:	Riduzione di prezzo e credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
- Gasolio (uso riscaldamento):	403,21 €/1000 litri	280,65 €/1000 litri	
- GPL (uso riscaldamento):	189,94 €/t	30,87 €/t	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	a) SAD - Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) AGEVOLAZIONI GASOLIO b) SAD - Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) AGEVOLAZIONI GPL		
Motivazione:	L'agevolazione al gasolio favorisce l'utilizzo di un combustibile fossile con elevate emissioni in atmosfera (SAD). L'agevolazione del GPL seppur meno impattante sotto il profilo ambientale da un punto di vista sociale costituisce un importante strumento economico a sostegno delle aree svantaggiate in cui le infrastrutture energetiche sono ancora carenti. Sono, tuttavia, preferibili sussidi diretti che non diano segnali errati di prezzo e non facciano danno all'ambiente. Da un punto di vista ambientale nelle aree svantaggiate scollegate dalla rete gas, considerati i costi di compressione del biogas e la complessità tecnica del GNL per usi civili, il GPL costituisce il combustibile per riscaldamento domestico a minore impatto ambientale, con emissioni di particolato e di NOx notevolmente inferiori rispetto alle biomasse (legna e pellets) e inferiori rispetto ai combustibili convenzionali per riscaldamento (es. cherosene, olio combustibile, carbone e altri), si veda Enea, 2015, rappresenta allo stesso tempo una fonte fossile e quindi anche se meno impattante viene classificato come SAD. Il settore residenziale, secondo i dati Ispra²⁶, rappresenta il 22% delle emissioni dell'intero settore Energia. In occasione delle consultazioni con i portatori di interesse è stata evidenziata l'importanza dello sgravio come contrasto alla povertà energetica. Dal punto di vista economico ed ambientale, sarebbe appropriato che l'aiuto alle popolazioni disagiate avvenisse attraverso sussidi diretti e trasparenti, non tramite una sottovalutazione del costo marginale sociale della risorsa naturale scarsa e impattante, che si traduce in una discriminazione di prezzo.		
	a) Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) AGEVOLAZIONI GASOLIO		

²⁶ Cfr. nota n.24.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	152,8	60,6	60,6	54,4	50,0	49,9
b) Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) AGEVOLAZIONI GPL						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	82,2*	82,2	68,5	57,1	70,5
<i>* Il dato disaggregato per gasolio e GPL è disponibile a partire dal 2021</i>						

Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica - alimentati da combustibili fossili²⁷

Categoria:	Energia 	
Nome del sussidio:	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica – alimentati da combustibili fossili	
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.23]	
Norma di riferimento:	Art. 21 comma 9 lett. c) D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e Allegato I (Testo Unico Accise); Punto 11 abrogato con art. 1 comma 631 Legge 27 dicembre 2019 n. 160; Tabella A punto 11 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 19 Decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119.	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	1993	
Anno di cessazione:	a regime	
Descrizione:	I prodotti energetici di cui all'art. 21 comma 1 del TUA, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'Allegato I dello stesso. Le stesse aliquote sono applicate: a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali: a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,211 kg per kWh; b) gas naturale 0,220 mc per kWh; c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh; d) gasolio 0,186 kg per kWh; e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh; f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh.	
Tipo di sussidio:	Aliquota ridotta – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:
Uso produzione energia elettrica		
- Olio combustibile denso ATZ (uso industriale):	63,75351 €/t	15,4 €/t
- Olio combustibile denso BTZ (uso industriale):	31,38870 €/t	15,4 €/t
- Carbone (uso riscaldamento da parte di imprese):	12,0 €/t	11,8 €/t
- Gas naturale (uso industriale):	12,49 €/1000 m ³	0,45 €/1000 m ³
- Gasolio (uso riscaldamento):	403,21 €/1000 litri	12,8 €/1000 litri

²⁷ Modifiche intervenute a livello normativo, cfr. <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D22050b.Pdf>

Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma parzialmente autorizzata (per il GPL) a livello UE secondo l’Art. 18, comma 1 della Direttiva 2003/96/CE (ETD)					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione: L’applicazione di accise ridotte alla produzione di energia elettrica favorisce un livello di domanda di combustibili fossili maggiore, anche in presenza di un crescente contributo alla produzione da parte delle fonti rinnovabili. Dal punto di vista ambientale, l’elettricità prodotta con combustibili fossili presenta impatti ambientali e sanitari significativi rispetto all’uso di fonti rinnovabili. Molti studi mostrano elevati rischi ambientali e sanitari associati alle emissioni inquinanti in atmosfera delle centrali di generazione che utilizzano combustibili fossili (principalmente per gli impianti a carbone e a olio combustibile, in misura inferiore per gli impianti a gas naturale) (cfr. ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008), EXIOPOL (2010), EEA (2011a, 2014a), Ecofys (2014)). Inoltre, nella contabilità economica nazionale il settore elettrico fa parte del più ampio comparto dell’industria. Un’aliquota preferenziale per i prodotti energetici usati per la generazione (rispetto all’aliquota applicata agli stessi prodotti quando usati per altri impieghi industriali o, in assenza di un’aliquota per tale tipo di impiego, per impieghi similari elencati nell’allegato 1 del TUA) non è giustificata sotto il profilo ambientale e distorce la concorrenza tra combustibili nelle scelte energetiche. Per quanto riguarda gli impianti di cogenerazione, è ampiamente riconosciuto che la valutazione di efficienza energetica di tali impianti dovrebbe tenere in considerazione sia l’output elettrico che quello termico: al contrario, i consumi specifici convenzionali usati dalla normativa vigente premiano (con l’aliquota ridotta prevista per i carburanti finalizzati alla generazione) solo gli impianti di cogenerazione molto efficienti nella produzione di energia elettrica, penalizzando le tecnologie di cogenerazione che producono o recuperano elevati quantitativi di energia sotto forma di calore.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	d.q.

Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio [EN.SI.24]		
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 129, Legge 30 dicembre 2025, n. 199; l'art. 3 comma 1 del D. lgs. n. 43 del 28 marzo 2025; Allegato 1 D. lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise).		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1993		
Anno di cessazione:	2026		
Descrizione:	Trattamento fiscale del gasolio uso carburazione più favorevole rispetto alla benzina (diverso trattamento fiscale di prodotti energetici per usi concorrenziali che si traduce in una discriminazione di prezzo unitario alla pompa). <i>La stima non prende in considerazione i maggiori rimborsi sul gasolio a favore dell'autotrasporto.</i> Con l'art. 1, comma 129, Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che modifica il l'art. 3 comma 1 del D. lgs. n. 43 del 28 marzo 2025, dal 1° gennaio 2026, viene superato il sussidio per via della rideterminazione identica delle accise di gasolio e benzina.		
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
- Gasolio (uso carburazione):	713,40 €/1000 litri*	632,40 €/1000 litri**	
*Livello di accisa sul gasolio equivalente all'accisa sulla benzina, **Livello dell'accisa sul gasolio 2025			
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAD		
Motivazione:	L'approfondimento effettuato su questo sussidio (confronto dei costi esterni associati alle emissioni sia di gas serra che di inquinanti locali – particolato, NOx e altri inquinanti – del parco circolante auto diesel rispetto a quello a benzina) evidenzia maggiori costi esterni specifici (per v-km) del diesel rispetto alla benzina in tutti e tre i cicli di guida considerati: urbano, autostradale e rurale. Sotto il profilo ambientale e della tutela della salute umana, quindi, il gasolio non merita un trattamento fiscale preferenziale. L'aliquota di accisa del gasolio dovrebbe essere innalzata al livello della benzina. Infatti, il trattamento più favorevole del gasolio contribuisce certamente al grave problema dell'Italia di inquinamento atmosferico da PM, ossidi di azoto e ozono, con sfioramento dei limiti previsti dalle direttive europee sulla qualità dell'aria e procedura di infrazione (tutti gli inquinanti citati sono direttamente o indirettamente associati alle maggiori emissioni specifiche del parco circolante a gasolio. In base al Rapporto “<i>Harm to human health from air pollution in Europe: burden of disease 2023</i>” dell'<i>European Environmental Agency</i> (EEA, 2023), l'Italia risulta al secondo posto in UE-27, dopo la Polonia, per morti attribuibili all'inquinamento atmosferico. Il trattamento fiscale preferenziale del gasolio ha favorito negli annui la graduale crescita del parco circolante diesel fino all'attuale 46%, nonostante la disponibilità da molti anni di alternative meno inquinanti a minor costo per l'utenza ad alta percorrenza (auto a GPL e metano). Le percorrenze veicolari (v-km) del parco auto diesel, calcolate in percentuale rispetto a quelle della benzina, sono addirittura aumentate dal 28% al 65% nel periodo 1990-2015 (Ispra). La serie storica di consumi di carburante 1990-2022 vede l'affermazione del gasolio come carburante prevalente per il trasporto su strada (65,1%, 2022), in parallelo ad una progressiva riduzione della benzina (23,6%, 2022). I veicoli a gasolio sono responsabili del 68,9% delle emissioni di gas serra, nel 2022, rispetto al 22,5% dei veicoli a benzina, 4,7% GPL, 1,3% metano, 2,6% ibridi²⁸. Il trattamento fiscale troppo favorevole del gasolio ostacola la diffusione dei veicoli che utilizzano carburanti alternativi (elettricità, GPL,		

²⁸ [Emissioni-GHG-Trasporti-Anno-2022-def.pdf \(isprambiente.it\)](#)

GNC), per i quali sono stati stabiliti obiettivi nazionali obbligatori per la realizzazione di un'infrastruttura sufficiente per i combustibili alternativi nell'Unione (Regolamento (UE) 2023/1804).

In occasione degli incontri con i portatori di interesse per la presentazione della seconda edizione del Catalogo dei Sussidi, un'associazione di categoria ha fatto presente che occorre anche tener conto della componente rinnovabile presente nei prodotti petroliferi pari al 5-7% e con target al 2030 del 14%. Un'altra associazione ha altresì rilevato la necessità di valutare tutti gli impatti ambientali inclusi quelli derivanti da NOx e altri inquinanti e di considerare anche le fonti fossili alternative come GPL e Metano che hanno accise molto più basse pur avendo impatti ambientali significativi. D'altra parte, come rileva un'altra associazione di categoria, modificare l'accisa sul metano avrebbe effetti di aumento di domanda del gasolio.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	2.610,7	3.377,6	3.157,3	3.097,9	3.130,2	2.528,8

Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)

Categoria:	Energia 
Nome del sussidio:	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.26]
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 736-737 Legge 27 dicembre 2019 n. 160; art. 45 Legge 23 luglio 2009 n. 9; art. 45 Legge 23 luglio 2009 n. 99; art. 19 D. lgs. 25 novembre 1996 n. 625.
Co-finanziamento dall'UE:	No
Anno di introduzione:	1997
Anno di cessazione:	a regime
Descrizione:	Il regime delle royalties è regolato dall'art. 19 del D.lgs. 25 novembre 1996 n. 625 di attuazione della Direttiva 94/22/CE. Le aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio sono state aumentate con la Legge n. 99/2009 sia per la produzione in terraferma (10% sia per il petrolio sia per il gas naturale) che per la produzione in alto mare (7% per il petrolio e 10% per il gas naturale). Il comma 3 dell'art. 19 del D.lgs. n. 625/1996 esenta dal pagamento dell'aliquota di prodotto determinati quantitativi della produzione annuale dei giacimenti, secondo i seguenti limiti produttivi, in relazione alla tipologia di idrocarburo estratto e relativa ubicazione del giacimento: - petrolio prodotto in terraferma: 20.000 ton; - petrolio prodotto a mare: 50.000 ton; - gas naturale prodotto in terraferma: 25 milioni di Smc; - gas naturale prodotto a mare: 80 milioni di Smc. Il comma 6 dell'art 19 del D.lgs. 625/1996 prevede delle ulteriori riduzioni dal pagamento delle <i>royalties</i>, "per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto". A decorrere dal 1° gennaio 2002 le riduzioni del valore unitario delle aliquote si applicano alle sole produzioni di idrocarburi liquidi secondo quanto stabilito annualmente da apposito Decreto ministeriale. Aggiornamento 2020: In materia di <i>royalties</i> in capo alle società titolari di concessioni di coltivazioni di idrocarburi, la legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge Bilancio 2020), con i commi 736 e 737, dispone, a partire dalle produzioni registrate nel 2019 (e quindi per i versamenti effettuati a partire dal 2020), una modifica del concetto di soglia di esenzione soggetta alle aliquote da applicare alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in mare che in terra, rispetto alle disposizioni legislative in vigore fino a tale data. Nello specifico, la Legge 27 dicembre 2019 n. 160', con l'art. 1, comma 736, modifica l'art. 19 del D.lgs. 25 novembre 1996, n. 625, aggiungendone i commi 7 bis e 7 ter, per effetto dei quali, per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata introdotta una rimodulazione delle franchigie o soglie di esenzione al pagamento delle aliquote di prodotto (royalties) per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare così definita: - produzione annua di gas naturale per concessione ▪ in terraferma: inferiore o pari a 10 M Smc ▪ in mare: inferiore o pari a 30 M Smc - produzione annua di petrolio per concessione ▪ in terraferma: nessuna soglia di esenzione

	▪ in mare: nessuna soglia di esenzione Vengono conseguentemente anche eliminate tutte le riduzioni di cui all’art. 19 comma 6 del D.lgs. 625/96 riferite alle produzioni di olio. Inoltre, per le concessioni di coltivazione con volumi annui di produzione superiori alle predette soglie, relativamente al triennio 2020-2022, il nuovo comma 7 ter dell’art. 19 del D.lgs. 625/96 prevede che il versamento del valore dell’aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare, sia corrisposto per intero nelle casse dello Stato. A partire dall’anno 2023 rimangono valide le esenzioni per le concessioni con produzioni di gas inferiore a 10 milioni di Smc in terra e 30 milioni di Smc in mare, mentre il maggior gettito derivante dalla riduzione delle franchigie non sarà più versato in entrata nel bilancio dello Stato, ma seguirà le disposizioni previste dagli art. 20, art. 21 e art. 22 del D.lgs. 625/96 di versamenti allo Stato, alle Regioni e ai Comuni in relazione alla ubicazione territoriale della concessione. Le nuove soglie di esenzione così introdotte si applicano anche ai quantitativi di produzione correlati ai versamenti destinati ad alimentare il Fondo Sviluppo per lo sviluppo economico e sociale dei territori in cui insistono concessioni di coltivazione introdotto dall’articolo 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i. e il Fondo Ambiente e Sicurezza introdotto dall’articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 destinati ad operazioni di salvaguardia della sicurezza in mare.					
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n. a.	n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	L’esenzione dal pagamento delle <i>royalties</i> si configura come un sussidio implicito alle fonti fossili. Il segnale di prezzo alterato che ne consegue non facilita l’internalizzazione dei costi esterni dovuti agli impatti negativi dei cambiamenti climatici. In base all’aggiornamento fornito dalla DG IS, i limiti di franchigia dal pagamento delle <i>royalties</i>, come aggiornati dall’art. 1, comma 736 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono stati azzerati (con un favorevole impatto ambientale) per le produzioni di olio e rimodulati per il gas al fine di salvaguardare le produzioni minori, che, sebbene più numerose rispetto a quelle con produzioni sopra la soglia delle franchigie, incidono in misura minima in termini di mancato gettito. Per le produzioni registrate nel triennio 2020 e 2022, il minor gettito associato al mantenimento delle franchigie per le produzioni di gas ammonta a circa 5 milioni di euro annui. Con riferimento alla opportunità di redigere una analisi comparata degli aspetti di natura fiscale correlati alle attività estrattive, che per l’Italia includono anche le <i>royalties</i>, si dovrebbe tenere conto di tutte le forme di imposizione fiscale (IRES, IRAP, partecipazioni statali, etc.) cui sono sottoposte le società del settore che operano nei vari paesi, europei ed extra europei.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	5,0**	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
*Stimato. **Effettivo in conseguenza della riforma normativa del 2019.						

Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica [EN.SI.29]		
Norma di riferimento:	Decreto Mase del 10 luglio 2024; Art. 3, D-L del 29 settembre 2023, n.131; Decreto MiTE n. 541 del 21 dicembre 2021; Deliberazione ARERA, 8 febbraio 2022 41/2022/r/Gas; D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Decreto Bersani); Decreto del 5 aprile 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico; Deliberazione ARERA n. 921/2017/R/eel del 28 dicembre 2017, di attuazione del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1998		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Agevolazioni a favore delle imprese grandi consumatrici di energia (c.d. “energivori”) sugli oneri di sistema della bolletta elettrica. Struttura ordinaria: la struttura ordinaria degli oneri generali di sistema è stabilita da ARERA. Agevolazioni rispetto alla struttura ordinaria: le agevolazioni a beneficio dei consumatori industriali “energivori” sono regolate dal decreto 5 aprile 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'esenzione totale dalla componente tariffaria (tariffa = 0) è fornita alle seguenti categorie di utenza: - utenti a medio voltaggio con consumi medi mensili > 8 GWh; - utenti ad alto voltaggio con consumi medi mensili > 12 Dal 2024 l'agevolazione è rivolta alle imprese che rientrano nei settori a rischio rilocalizzazione o a favore delle imprese che hanno beneficiato nel 2022 e nel 2023, delle agevolazioni di cui sopra. Le imprese sono, inoltre, tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure: - attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita; - ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio; - investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021.		
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale - Soggetta ad autorizzazione a livello UE secondo Art. 107, co. 1, del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'UE)		
Qualifica sussidio:	SAI		
Motivazione:			

Questo sistema di agevolazioni potrebbe incoraggiare le imprese ad alto consumo energetico a consumare più elettricità del necessario. Questo provoca un effetto distributivo molto rilevante sulle altre categorie industriali che consumano energia e potrebbe indurre a sprechi nel consumo attraverso un segnale di prezzo distorto. Si tratta di un SAD e di un FFS per la quota di elettricità prodotta con combustibili fossili. È necessario considerare l'introduzione di condizionalità ambientali (diagnosi energetica, obblighi di investimento o decarbonizzazione) che mitigano gli impatti negativi della misura sui costi dell'energia, pertanto, il sussidio può essere classificato come incerto. Il costo finanziario è calcolato e recuperato in bolletta attraverso la componente tariffaria denominata A3_{SOS}, regolata con delibere Arera.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	580,0	580,0	580,0	d.q.	1.933,3.	1.933,3

Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie

Categoria:	Energia					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie [EN.SI.31]					
Norma di riferimento:	Art. 52 comma 3 lett. c) D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 3 bis comma 3 lett. b) Decreto-legge 2 febbraio 2012 n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2007					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri.					
Tipo di sussidio:	Esenzione dell'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
Per consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh:						
- per i primi 200.00 kWh:	0,0125 €/kWh	Esenzione				
- per ulteriori consumi (Art. 3 bis, lettera b della Legge n. 447/2012):	4.820 €/mese					
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAI					
Motivazione:	Sotto il profilo ambientale, l'esenzione dall'accisa potrebbe definirsi dannosa, poiché diminuisce l'incentivo a un uso più efficiente dell'elettricità, la cui produzione nel 2024 dipende ancora per il 44% da fonti fossili (GSE, 2025). Alla produzione di elettricità da fonti fossili sono associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). Ciononostante, all'interno del settore trasporti, il trasporto su rotaie è associato a minori emissioni di GHG se comparate con il trasporto su strada. L'ambizione del Green Deal è di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e i trasporti rappresentano il 24,6% delle emissioni totali dell'UE. Secondo i dati dell'Agenzia europea per l'ambiente, i treni sono la forma più efficiente di trasporto passeggeri, con emissioni di gas serra per km che sono solo una frazione della maggior parte delle altre modalità (EEA, 2021). Inoltre, un eventuale riutilizzo del gettito potrebbe tradursi in trasferimenti diretti alla utility basati sulla quantificazione monetaria del beneficio ambientale rispetto al trasporto privato. Questo non si tradurrebbe, come nel caso odierno, in un sotto-prezzamento (<i>underpricing</i>) della risorsa naturale. La misura favorisce una transizione modale in termini di mobilità (dal trasporto su strada al trasporto ferroviario), favorendo una modalità di trasporto che ha effetti meno negativi per l'ambiente²⁹. Pertanto, il sussidio ha un effetto ambientale incerto. Il fabbisogno finanziario a copertura della misura incentivante è calcolato annualmente dall'ARERA e recuperato tramite prelievo in bolletta elettrica attraverso la componente tariffaria A4_{RIM} (ex componente A4, sostituita dal 1° gennaio 2018 in ottemperanza alla Decisione C3406 ARERA del 2017 e al D.L. 210/15), che è sostenuta da tutte le altre categorie di utenti che non beneficiano del sussidio.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	2,0*	2,0	2,0	8,4	2,0	4,5
*La brusca riduzione nelle stime degli importi è dovuta alla nuova metodologia di calcolo adottata, che sterilizza il dato da importi non strettamente riconducibili all'agevolazione sull'accisa (fonte: MEF, Rapporto annuale sulle spese fiscali).						

²⁹ In Italia il settore dei trasporti, nel 2023, contribuisce al 28,3% delle emissioni totali, dove il 92,6% dipende dal trasporto su strada mentre il 4,3% dal settore della navigazione, il 2,2% dall'aviazione, lo 0,9% da altro trasporto e per ultimo le ferrovie con 0,04% (Ispra - emissioni nazionali di gas serra Settore Trasporti – 2023)

Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano

Categoria:	Energia					
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.32]					
Norma di riferimento:	Art. 52 comma 3 lett. d) D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise), art. 3 bis comma 3 lett. b) Decreto-legge 2 febbraio 2012 n. 16 convertito con modifiche dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2007					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata per l'impianto e nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano.					
Tipo di sussidio:	Esenzione dell'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:		Esenzione	
Per i consumi mensili fino a 1.200.000 kWh:						
- per i primi 200.000 kWh:		0,0125 €/kWh				
- per gli ulteriori consumi e fino a 1.200.000 kWh:		€ 0,0075 per kWh				
(Art. 3-bis, co. 3, lett. b), D.L. 02/03/2012, n. 16)						
Per consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh						
- per i primi 200.000 kWh:		0,0125 €/kWh				
- per ulteriori consumi:		4.820 €/mese				
(Art. 3 bis, lettera b, Legge n. 447/2012)						
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAI					
Motivazione:						
I temi e le preoccupazioni ambientali sono le stesse riscontrate per l'esenzione del trasporto ferroviario (Art. 52, comma 3, lettera c), TUA). Il sussidio è da intendersi come sussidio alle fonti fossili per la parte di elettricità generata attraverso l'impiego di combustibili fossili, il 44% nel 2024 (GSE, 2025). Alla produzione di energia elettrica da fonti fossili sono, infatti, associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). Ciononostante, la diffusione del trasporto pubblico comporta una diminuzione delle emissioni generate dall'uso di mezzi privati (EEA, 2021). Pertanto, il sussidio ha un effetto ambientale incerto.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	10,6	5,7	6,1	6,5	5,6	7,0

Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico

Categoria:	Energia					
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.33]					
Norma di riferimento:	Tabella A punto 15 (D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise) art. 15 comma 1 Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2001					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Riduzione dell'accisa sul GPL (al 10% dell'aliquota normale) utilizzato: a) [...] b) dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico.					
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta			
- GPL (uso carburazione):	267,77 €/t		26,77 €/t			
Livello di riformabilità:	Nazionale– Riduzione non obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 5 della Direttiva 2003/96/CE (ETD)					
Qualifica sussidio:	SAI					
Motivazione: <i>Gas di Petrolio Liquefatto nei trasporti pubblici:</i> Secondo i dati delle Satatistiche energetiche e minerarie (Mase)), il GPL per autotrazione ha registrato una riduzione del prezzo medio al consumo del 1,2% rispetto al prezzo medio del 2024, e del 12,1% rispetto al 2022, anno in cui si è registrato un picco di prezzo. IL prezzo al 2025 è ritornato ad un valore vicino al prezzo medio degli ultimi 15 anni (circa 0,71 euro/litro). Secondo la metodologia dell'analisi del ciclo di vita (IRC-Eucar-Concawe, Well-to-Whell report, 2014), il GPL, utilizzato come carburante nei trasporti registra valori emissivi di CO ₂ , più elevati rispetto ad altri carburanti disponibili come il biogas, il metano e l'elettricità (a patto che sia prodotta con un mix di gas e fonti rinnovabili, come in Italia). La riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus per il trasporto pubblico ostacola la concorrenza leale con i carburanti alternativi e più puliti utilizzabili per il trasporto pubblico, in particolare con il biogas (utilizzabile sia in forma compressa che liquefatta) e con l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Ciononostante, la misura incentiva l'utilizzo di mezzi pubblici a impatto emissivo più basso rispetto alla flotta convenzionale (diesel) e riduce i costi di fornitura del servizio pubblico, favorendo quindi il contenimento dei prezzi del servizio e lo spostamento modale dal trasporto privato a quello pubblico. Il sussidio risulta, pertanto, avere un effetto ambientale incerto.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4

Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni

Categoria:	Energia 	
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni	
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.34]	
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 911 Legge 28 dicembre 2015 n. 208; art. 52 comma 3 lett. b) D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise).	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2007	
Anno di cessazione:	a regime	
Descrizione:	a) Esenzione dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; b) Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo. Si dispone che l'articolo 52, comma 3, lettera b), del D. lgs. n. 504/1995 – il quale esenta dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'Art. 4, co. 1, n. 8 della Legge n. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL al momento della nazionalizzazione) in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni.	
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:
	n. a.	n. a.
Livello di riformabilità:	Nazionale	
Qualifica sussidio:	SAF	
Motivazione:	L'agevolazione in esame risponde all'esigenza di promuovere il consumo di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili, includendo anche i soci delle società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica. Gli impianti a fonti rinnovabili hanno generalmente emissioni e impatti ambientali, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti alimentati a fonti fossili. I principali studi di valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, che aggregano gli effetti ambientali e sanitari con un'unica unità di misura, evidenziano costi esterni del MWh da fonti rinnovabili quasi nulli (si veda: ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005); CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008); EXIOPOL (2010), EEA (2011a, 2014a), Ecofys (2014)), con l'eccezione degli impianti a biomasse, a biogas e fotovoltaici (in quest'ultimo caso per i costi esterni della produzione delle celle), che presentano valori di danno intermedi rispetto agli impianti a combustibili fossili (si veda ad es. CASES, 2008a). L'agevolazione risponde soprattutto alla finalità di ridurre le emissioni in atmosfera e ridurre la dipendenza energetica dall'estero; onde evitare un consumo addizionale di suolo e limitare gli effetti di intrusione paesaggistica (localizzazione degli impianti al suolo, in aree agricole o verdi), sarebbe opportuno limitare l'ambito di applicazione del beneficio ai tetti degli edifici (specie condomini, che, con le nuove regole ex nuova direttiva quadro sulla promozione delle fonti di energia rinnovabile possono costituirsi come unità di autoconsumo o cooperativa energetica), ai suoli già urbanizzati, alle terre marginali e alle superfici improduttive quali cave e discariche dismesse.	

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	54,2	59,6	74,5	71,6	76,3	102,9

Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni

	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.35]					
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 577 Legge 27 dicembre 2013 n. 147; art. 2 comma 59 Decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262; Decreto interministeriale 11 settembre 2006; art. 5 sexies Decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203; art. 1 comma 238 Legge 27 dicembre 2006 n. 296; art. 1 comma 53-54 Legge 23 agosto 2004 n. 239; art. 28 Legge 22 novembre 2002 n. 273; art. 145 comma 6 Legge 23 dicembre 2000 n. 388; art. 6 comma 4 Legge 11 maggio 1999 n. 140; art. 1 comma 2 bis Decreto-legge 25 settembre 1997 n. 324.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1997					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Secondo l'articolo 1 del Decreto-legge 25 settembre 1997 n. 324, a decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta.					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:
			n. a.			n. a.
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	Il Regolamento (UE) 2023/1804 del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014, riconosce come combustibili alternativi il metano (compresso o liquefatto), il GPL, l'idrogeno e l'elettricità. Il credito d'imposta per l'acquisto dei veicoli che utilizzano carburanti alternativi favorisce la riduzione degli impatti ambientali dei trasporti rispetto allo scenario alternativo di prosecuzione dell'uso di gasolio e benzina. Il GPL, infatti, viene considerato tra i "combustibili alternativi non rinnovabili e combustibili fossili di transizione". Il Regolamento raccomanda comunque che i veicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a gas naturale compresso (GNC), per i quali esiste già una rete di infrastrutture sufficiente in tutta l'Unione, dovrebbero essere gradualmente sostituiti da sistemi di gruppi propulsori a zero emissioni. Al fine di colmare le lacune ancora esistenti nelle reti principali è pertanto considerata necessaria unicamente una politica mirata, limitata alla realizzazione di un'infrastruttura per il metano liquefatto che consenta anche la fornitura di combustibili decarbonizzati.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	0,02	0,1	0,02	0,02	0,02	0,03

Credito d'imposta per allaccio a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o biomassa

Categoria:	Energia					
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per allaccio a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o biomassa					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.36]					
Norma di riferimento:	Art. 2 comma 12 Legge 22 dicembre 2008 n. 203; art. 1 comma 240 Legge 24 dicembre 2007 n. 244; art. 1 comma 394 lett. d) Legge 27 dicembre 2006 n. 296; art. 6 Decreto-legge 1° ottobre 2001 n. 356; art. 4 Decreto-legge 30 settembre 2000 n. 268; art. 60 Legge 21 novembre 2000 n. 342; art. 29 Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (bonus allaccio a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o biomassa); art 8, comma 10, lett. f) Legge. 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1998					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	L'articolo 8 comma 10 lettera f) istituisce i contributi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta. Agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso un contributo pari a lire 40.000 [euro 20,66] per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	Le biomasse e la geotermia sono fonti di energia rinnovabile, con emissioni di CO₂ a bilancio nullo. La letteratura sui costi esterni ambientali delle tecnologie di produzione energetica contiene pochi casi studio riguardanti il teleriscaldamento (un riferimento importante sono gli studi del CESI, 2004a e 2005), a maggior ragione riguardanti gli impianti di teleriscaldamento che utilizzano fonti quali le biomasse e la geotermia. In ogni caso, la produzione di calore mediante impianti centralizzati, possibilmente di cogenerazione di elettricità e calore, e la distribuzione del calore con rete di teleriscaldamento permette di minimizzare le emissioni nocive in atmosfera generalmente associate alla combustione delle biomasse e allo sfruttamento dell'energia geotermica (vari casi studio di costi esterni ambientali degli impianti convenzionali a biomasse e di geotermia negli Stati Membri sono riportati in CASES, 2008a). Ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti sulle prestazioni ambientali delle tecnologie a fonti rinnovabili impiegate per la produzione di calore nel teleriscaldamento, l'agevolazione va ascritta fra i sussidi favorevoli all'ambiente.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	30,9	24,2	52,6	44,5	42,8	55,3

Esenzione dall'accisa per gli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa per gli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.37]		
Norma di riferimento:	Art. 21 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e Allegato I (Testo Unico Accise);		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1996		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Esenzione dall'accisa per gli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica		
Tipo di sussidio:	Esenzione imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	oli vegetali non modificati chimicamente	Ordinaria:	Agevolazione:
			Esenzione
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	Il bilancio netto di CO₂ associata alla combustione degli oli vegetali non modificati chimicamente, ottenuti da biomasse, è virtualmente nullo (alle emissioni fanno fronte pari assorbimenti di carbonio, rimanendo nel circuito biologico o “corto” del carbonio). L'esenzione per gli oli vegetali favorisce il loro utilizzo nella generazione di elettricità, in sostituzione ai combustibili fossili, con rilevanti risparmi in termini di emissioni di CO₂. La criticità nell'uso degli oli vegetali come combustibile ha origine nelle fasi a monte della filiera, vale a dire la coltivazione della materia prima, che in massima parte avviene in due paesi: Indonesia e Malesia. In questi due Paesi l'espansione di piantagioni monocolturali intensive di palma da olio ha storicamente determinato il drenaggio di zone umide, deforestazione primaria e, in generale, generale alto rischio ILUC – <i>Indirect Land Use Change</i> (Cambiamento Indiretto nell'Uso del Suolo). L'importazione di oli vegetali o di semi oleosi extra UE ha destato e continua a destare preoccupazioni per via dell'opacità della provenienza e le molteplici esternalità negative correlate, di matrice ambientale (Pendrill, <i>et al.</i>, 2019), climatico (Ecofys-IIASA-E4Tech, 2015) e sociale (Santika, <i>et al.</i>, 2019), (Tyson, Varkkey, e Al Banna Choiruzzad, 2018), (Murray Li, 2018), (Gellert, 2015). Nel 2020 l'Italia ha importato circa 1,25 Mt di olio di palma; 60% da Indonesia, 24% da Malesia. Di queste, circa il 35% viene impiegato nella produzione di energia elettrica in impianti alimentati a bioliquidi. Un altro 35% è usato nella bioraffinazione di carburanti. Il restante è impiegato dall'industria alimentare (dati Uiops - Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile). L'Uiops dichiara che “in Italia, secondo le ultime stime (2019), circa il 93% dell'olio di palma complessivamente utilizzato in Italia proviene da fonti sostenibili.” Per fonti sostenibili si intendono quelle certificate dalle seguenti sigle private: - ISCC – <i>International Sustainability e Carbon Certification</i> (77%) - RSPO - <i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i> (15%) - NDPE - <i>No Deforestation, Peat, Exploitation</i> (1%) Pertanto, il sussidio si qualifica come ambientalmente favorevole per la parte di oli vegetali importati certificata (93%), come prodotto energetico sostenibile alternativo ai combustibili fossili e, in mancanza di ulteriori evidenze, incerta o dannosa nell'ambito dell'inquinamento atmosferico per il restante 7%. Si ricorda infine che la nuova direttiva quadro sulla promozione delle energie rinnovabili (2018/2001/UE o REDII), apportando sostanziali modifiche alla precedente in tema di bioliquidi e biocarburanti, riconosce le lacune della precedente e nella fattispecie dispone che (Art. 26 comma 2): “la quota di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni prodotti a partire da colture alimentari e foraggiere, per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio, non deve superare il livello di consumo di tali carburanti registrato nel 2019 in tale Stato membro, a meno che siano certificati quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Dal 31 dicembre 2023 fino a non oltre il 31 dicembre 2030, tale limite diminuisce gradualmente fino a raggiungere lo 0 %”.		

Rimane in capo agli SM la facoltà di anticipare la data di messa al bando dei biocarburanti prodotti con materie prime non sostenibili, come ha fatto l'Italia con la Legge di delegazione Europea n. 53/2020, il cui Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili o REDII), lettera ee) dispone:

“a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione:

1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);

2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.”

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	d.q.

Aliquote ridotte di accisa per il comune di Campione d'Italia

Categoria:	Energia 	
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Aliquote ridotte di accisa per il comune di Campione d'Italia [EN.SI.39]	
Norma di riferimento:	Art. 129 -bis commi 3-5 Decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2021	
Anno di cessazione:	2027	
Descrizione:	Concessione, per una durata di sei anni, previa autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea, dell'applicazione di aliquote ridotte di accisa per il comune di Campione d'Italia, sul gasolio usato come combustibile per riscaldamento e sull'energia elettrica. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del Comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; l'energia elettrica consumata nel territorio del Comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa nelle misure ridotte di seguito indicate: a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni; b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.	
Tipo di sussidio:	Riduzione d'aliquota – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:
- Gasolio (uso riscaldamento) - Energia elettrica (impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni) - Energia elettrica (impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni) - per i primi 200.000 kWh: - per gli ulteriori consumi e fino a 1.200.000 kWh:	403,21 €/1000 litri a) euro 0,0227 per ogni; b) 0,0125 €/kWh 0,0075 €/kWh	201,5 €/1000 litri a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni; b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.
Livello di riformabilità:	Nazionale	
Qualifica sussidio	SAD	
Motivazione:	I sussidi energetici e gli interventi pubblici per incentivare il consumo di fonti fossili (FFS – <i>Fossil Fuel Subsidies</i>) mantengono i prezzi per i consumatori al di sotto dei livelli di mercato (es. aliquote fiscali ridotte sui carburanti per autotrazione) o per i produttori al di sopra dei livelli di mercato (es. tariffe incentivanti), o riducono i costi per i consumatori o i produttori mediante la concessione di specifici benefici. Ne risulta la mancata internalizzazione dei costi della crisi climatica (<i>Study on energy subsidies and other government interventions in the European Union – 2022 edition</i>) e la mancata considerazione delle emissioni di inquinanti atmosferici. La valutazione è di sussidio dannoso per l'ambiente è in linea con il Piano nazionale per l'Energia e il Clima, con il Piano nazionale Controllo Inquinamento Atmosferico e con le politiche europee.	

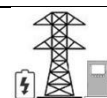
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	-	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*

** Fonte del dato: Rapporto spese fiscali*

Riduzione di aliquota per i prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati per la produzione di forza motrice

	Energia					
Nome del sussidio:	Riduzione di aliquota per i prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati per la produzione di forza motrice					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.40]					
Norma di riferimento:	Tabella A punto 9 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise): numero sostituito dall'art. 4 ter comma 1 lett. o) n. 2) Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	La riduzione al 30% dell'aliquota di accisa sui prodotti energetici, diversi dal gas naturale, impiegati per la produzione di forza motrice è destinata al carburante consumato da macchine o mezzi d'opera per attività lavorative quali Agricoltura, silvicoltura e pesca; Estrazione di minerali da cave e miniere; Attività manifatturiere, Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; Costruzioni; Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli: Trasporto e magazzinaggio (Attività Ateco 2007 dalla A alla H).					
Tipo di sussidio:	Riduzione d'aliquota – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
- Gasolio (uso carburazione):			632,40 €/1000 litri		189,72 €/1000 litri	
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:						
I sussidi energetici e gli interventi pubblici per incentivare il consumo di fonti fossili (FFS – <i>Fossil Fuel Subsidies</i>) mantengono i prezzi per i consumatori al di sotto dei livelli di mercato (es. aliquote fiscali ridotte sui carburanti per autotrazione) o per i produttori al di sopra dei livelli di mercato (es. tariffe incentivanti), o riducono i costi per i consumatori o i produttori mediante la concessione di specifici benefici. Ne risulta la mancata internalizzazione dei costi della crisi climatica (<i>Study on energy subsidies and other government interventions in the European Union – 2022 edition</i>). La valutazione è di sussidio dannoso per l'ambiente in linea con il Piano nazionale per l'Energia e il Clima e con le politiche europee.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Detrazione per generatori di emergenza a gas di ultima generazione



	Energia					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Detrazione per generatori di emergenza a gas di ultima generazione [EN.SI.42]					
Norma di riferimento:	Art. 16 bis comma 3-bis DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi); comma inserito dall'art. 1 comma 60 Legge 30 dicembre 2020 n. 178					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2021					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	La detrazione di cui al comma 1, art. 16 bis del TUIR spetta, nella misura del 50%, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.					
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	-		-			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	La misura rientra tra i bonus all'edilizia e all'efficientamento energetico e incentiva l'acquisto di generatori più efficienti caratterizzati, tra l'altro, da migliore gestione dei gas di scarico, combustione pulita e minori emissioni in atmosfera.					
	2020	2021	2022	2023.	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	-	-	6,9*	13,3*	18,8*	23,8*
*Dato da Rapporto spese fiscali del Mef						

Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito [EN.SI.43]		
Norma di riferimento:	Artt. 20-23 del D.lgs. 13 marzo 2013 n. 30, “Attuazione della direttiva 2009/29/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”, Decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE, Decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n. 2013/448/UE		
Co-finanziamento dall’UE:	No		
Anno di introduzione:	2005		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito. L’obiettivo è evitare la rilocalizzazione di settori strategici dell’economia.		
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Livello di riformabilità:	Internazionale/Europeo		
Qualifica sussidio:	SAD		
Motivazione:	L’assegnazione gratuita delle quote del sistema EU-ETS “<i>Emission Trading System</i>” dalla terza fase in poi si basa su <i>benchmark</i> correlati alle emissioni di gas a effetto serra del prodotto, al livello storico di attività e all’applicazione di fattori di correzione. Mentre le quote di emissione sono state ampiamente assegnate a titolo gratuito nel primo e secondo periodo di scambio, la maggior parte delle assegnazioni nel periodo 2013-2020 sono state assegnate in base ad un meccanismo di asta. Inoltre, la percentuale di quote assegnate gratuitamente dovrebbe calare dall’80% del 2013 al 30% nel 2020. Tuttavia, gli impianti delle industrie classificate a rischio rilocalizzazione o “<i>carbon leakage</i>” sono esenti da quest’ultima disposizione. Ciò a garanzia dal rischio che le normative sulle quote a emettere non determinino un trasferimento di alcune produzioni industriali e delle relative emissioni da Paesi dell’UE a Paesi terzi. Di conseguenza, diverse attività economiche, ricevono quote a emettere gratuitamente in differenti settori pur utilizzando combustibili fossili. Queste attività comprendono l’aviazione, la fabbricazione di componenti elettronici e la fornitura di vapore e aria condizionata (elencate nell’ambito del codice sulla combustione dei carburanti), la raffinazione di olio minerale, la produzione di coke, la produzione o la lavorazione di metalli ferrosi e così via. Tutti questi dati sono contenuti nel database dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA)*, in cui per alcune categorie di attività esiste ancora un significativo numero di quote assegnate gratuitamente. Per tale ragione si ritiene opportuno considerare l’assegnazione gratuita delle quote, del sistema EU-ETS, un sussidio alle fonti fossili. L’ipotesi di base adottata sin dalla prima edizione del Catalogo è stata di considerare tutte le quote assegnate gratuitamente come una forma di SAD. Dato che i proventi delle aste, e i relativi interessi maturati, sono trasferiti su un apposito conto della Tesoreria dello Stato, e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa relativi alle misure per la lotta contro i cambiamenti climatici, l’assegnazione gratuita comporta non solo un mancato gettito per lo Stato ma anche difficoltà di copertura dei necessari investimenti di mitigazione e adattamento. Il costo del mancato introito è stato stimato moltiplicando il prezzo medio ponderato annuo formatasi nelle aste ETS del lotto EUA (che comprende tutti i settori ETS esclusa l’aviazione) per il numero di quote rilasciate a titolo gratuito ad operatori italiani**, che ammontano a: - 56.680.000 nel 2020 - 45.890.000 nel 2021 - 45.910.000 nel 2022. - 44.790.000 nel 2023 - 45.010.000 nel 2024		

- 41.270.000 nel 2025

(fonte: Commissione europea)

I prezzi medi ponderati per il periodo 2020-2025 sono:

- 24,3 €/tCO₂ nel 2020

- 52,6 €/tCO₂ nel 2021

- 79,7 €/tCO₂ nel 2022

- 84,2 €/tCO₂ nel 2023

- 64,7 €/tCO₂ nel 2024

- 73,4 €/tCO₂ nel 2025

L'adozione del prezzo medio ponderato annuale delle quote ETS costituisce una stima conservativa e prudentiale, ma riflette il controvalore effettivamente realizzabile e disponibile sul mercato cap-and-trade europeo nell'anno corrente. Altri benchmark utilizzabili per stimare il mancato introito possono essere la tassa sul carbonio vigente nei paesi del Nord Europa (130 €/tCO₂ in Svezia) o anche la stima dell'esternalità del FMI (tra i 500 e i 700 €/tCO₂).

L'assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito costituisce una forma di sussidio a beneficio degli impianti assoggettati all'ETS, che è dannosa per la lotta contro il cambiamento climatico e in contrasto con gli obiettivi di riduzione delle emissioni su scala globale derivanti dall'Accordo di Parigi. La Direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism* — CBAM), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), sostituirà i meccanismi istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I settori e sottosettori oggetto di tale misura non dovrebbero beneficiare dell'assegnazione a titolo gratuito. Tuttavia, è necessaria una eliminazione graduale e transitoria delle quote a titolo gratuito per consentire ai produttori, agli importatori e agli operatori commerciali di adeguarsi al nuovo regime. Nella fase di introduzione graduale del CBAM, la riduzione delle assegnazioni a titolo gratuito dovrebbe essere attuata applicando un fattore per i settori CBAM. Il fattore CBAM dovrebbe essere del 100% per il periodo tra l'entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, dovrebbe essere del 97,5% nel 2026, del 95% nel 2027, del 90 % nel 2028, del 77,5% nel 2029, del 51,5% nel 2030, del 39% nel 2031, del 26,5% nel 2032 e del 14% nel 2033. Dal 2034 non dovrebbe applicarsi alcun fattore CBAM.

* <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1>

** nota bene: si precisa che il valore dell'effetto finanziario è direttamente proporzionale al prezzo delle quote ETS, il quale è influenzato da molteplici fattori di mercato e regolatori, tra cui anche le regole di allocazione delle quote. In tale contesto, una riduzione delle quote assegnate a titolo gratuito può incidere sulle condizioni di domanda e offerta nel mercato ETS e contribuire ad un aumento del prezzo delle quote, con effetti sul valore dell'effetto finanziario del SAD.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	1.377,3	2.413,8	3.659,0	3.10,4	2.912,1	3.029,2

Riduzione aliquota di accisa per il Biodiesel e l'HVO ambientalmente sostenibili

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio:	Riduzione aliquota di accisa per il Biodiesel e l'HVO ambientalmente sostenibili						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.46]						
Norma di riferimento:	Art. 3, comma 4 del D.lgs. 28 marzo 2025, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 29 maggio 2023, n. 124.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2025						
Anno di cessazione:	2030						
Descrizione:	Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui è applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applica un'aliquota di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la medesima aliquota trova applicazione per un periodo quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del citato decreto 14 maggio 2025.						
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto						
Aliquota:				Ordinaria:	Ridotta:		
				632,40 €/1000 litri	617,40 €/1000 litri		
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	Il biodiesel e i gasoli HVO la cui materia prima è la biomassa, rappresentano un'alternativa rinnovabile ai combustibili fossili e hanno l'obiettivo di contribuire a ridurre le emissioni nel settore dei trasporti. Nel 2021 il mix energetico nel settore dei trasporti stradali e ferroviari dell'UE è formato da 92,5% da combustibili fossili e dal 7,5 % da energia rinnovabili dove i biocarburanti maturi e biogas (allegato IX, parte B. RED II) e biocarburanti avanzati e biogas (allegato IX, parte A, RED II) rappresentano rispettivamente l'1,3% e lo 0,8% (ECA Report 2023)³⁰. A livello Ue l'Italia è tra i principali cinque paesi produttori di biodiesel con una quota del 8% per il 2024 (EEB Statistical Report 2024-2025). In Italia il biodiesel è il principale biocarburante utilizzato nel settore dei trasporti, comprendo nel 2022, una quota media del 5,7% del consumo di gasolio. Nell'ultimo decennio l'ammontare di biocarburante è rimasto relativamente stabile, con una transizione verso le materie prime rientranti nella Direttiva RED II (IEA-Bioenergy Country Report 2024). Considerato che la normativa in esame è coerente con la Direttiva RED II che impone criteri stringenti per la produzione di biocarburanti per mitigare potenziali impatti negativi su clima e biodiversità, il sussidio è considerato come ambientalmente favorevole.						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):							6,1

³⁰ European court of auditor: Special report 29/2023: The EU's support for sustainable biofuels in transport – An unclear route ahead

Agevolazione aliquota di accisa per il Biodiesel

Categoria:	Energia					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Agevolazione aliquota di accisa per il Biodiesel [EN.SI.47]					
Norma di riferimento:	Art. 3-quinquies, comma 2-bis D-L 29 maggio 2023, n. 57					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	in aggiornamento					
Descrizione:	Le agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. Il programma ha una durata di sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2-ter.					
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	<u>n.a.</u>		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	Il biodiesel e i gasoli HVO la cui materia prima è la biomassa, rappresentano un’alternativa rinnovabile ai combustibili fossili e hanno l’obiettivo di contribuire a ridurre le emissioni nel settore dei trasporti. Nel 2021 il mix energetico nel settore dei trasporti stradali e ferroviari dell’UE è formato da 92,5% da combustibili fossili e dal 7,5 % da energia rinnovabili dove i biocarburanti maturi e biogas (allegato IX, parte B. RED II) e biocarburanti avanzati e biogas (allegato IX, parte A, RED II) rappresentano rispettivamente l’1,3% e lo 0,8% (ECA Report 2023)³¹. A livello Ue l’Italia è tra i principali cinque paesi produttori di biodiesel con una quota del 8% per il 2024 (EEB Statistical Report 2024-2025). In Italia il biodiesel è il principale biocarburante utilizzato nel settore dei trasporti, comprendo nel 2022, una quota media del 5,7% del consumo di gasolio. Nell’ultimo decennio l’ammontare di biocarburante è rimasto relativamente stabile, con una transizione verso le materie prime rientranti nella Direttiva RED II (IEA-Bioenergy Country Report 2024). Considerato che la normativa in esame è coerente con la Direttiva RED II che impone criteri stringenti per la produzione di biocarburanti per mitigare potenziali impatti negativi su clima e biodiversità, il sussidio è considerato come ambientalmente favorevole.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	-

³¹ European court of auditor: Special report 29/2023: The EU's support for sustainable biofuels in transport – An unclear route ahead

I sussidi diretti

Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage

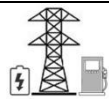
Categoria:	Energia					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage [EN.SD.02]					
Norma di riferimento:	Art. 3 D-L 28 febbraio 2025, n. 19; Decreto Mase 12 novembre 2021; Art. 10 Legge 28 dicembre 2015 n. 221; art. 27, comma 2, D.lgs. del 13 marzo 2013, n. 30.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Si prevede che i proventi delle aste ETS siano utilizzati anche per compensare i costi per aiuti a imprese così come definiti dal par. 26 della Comunicazione europea C(2012) 3230 def. (sugli orientamenti relativi a determinati aiuti di stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012) con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001 (norma relativa a "Sistemi di gestione dell'energia – Requisiti e linee guida per l'uso").					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAI					
Motivazione:	In generale, qualsiasi forma di aiuto agli operatori a rischio di delocalizzazione costituisce un sussidio. In questo caso si tratta di aiuti per la prevenzione delle delocalizzazioni dovute al prezzo dei permessi per l'emissione di CO₂ dell'ETS, che è uno strumento economico annoverato dall'Istat fra le tasse ambientali (ovvero la cui base imponibile costituisce un effetto ambientale negativo). Il sussidio va a ridurre, per determinati operatori, il segnale di costo ambientale delle emissioni. Da considerare che la delocalizzazione industriale è dovuta anche ad altri fattori come, ad esempio, il costo del lavoro. Si considera, inoltre, che il DM del Mase, introduce condizionalità ambientali relative all'adozione di un audit energetico, o nell'ambito di sistema di gestione dell'energia certificato o di un sistema di gestione ambientale certificato, ad esempio il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS). Tali condizionalità non garantiscono ex-ante un miglioramento ambientale tale da definire in maniera univoca la sostenibilità ambientale dell'agevolazione, e pertanto il sussidio è classificato come ambientalmente incerto.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	90,0	146,8	150,6	165,5	165,5

Regime di particolare favore per i SEU (Sistema Efficiente di Utensza) realizzati pre Decreto n. 115/2008 e ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle)

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio:	Regime di particolare favore per i SEU (Sistema Efficiente di Utenza) realizzati pre Decreto n. 115/2008 e per i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>)		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.04]		
Norma di riferimento:	Art. 12 Legge 28 dicembre 2015 n. 221; art. 2 e 20 del D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2016		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008 e per i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>): a) nella definizione di “sistema efficiente di utenza” (SEU), è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina delle condizioni che consentono l'applicazione del regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per i SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto n. 115/2008, prevedendo che la titolarità delle unità di produzione e di consumo di energia elettrica connesse possa essere in capo a società riconducibili al medesimo gruppo societario; b) si è, inoltre, stabilito che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spetteranno determinati titoli di efficienza energetica.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	a) SAI b) SAF		
Motivazione:	Regime di particolare favore per i SEU (Sistema Efficiente di Utenza) realizzati pre Decreto n. 115/2008 e per i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>): a) il regime di esenzione dal pagamento degli oneri generali di sistema e delle componenti tariffarie di distribuzione e trasmissione viene ampliato mediante soppressione del tetto di potenza, a prescindere dalla tipologia di fonte, se rinnovabile o meno. Qualora l'impianto di autoproduzione utilizzi fonti fossili, esso non contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi nazionali di rinnovabili né mediante gli oneri di sistema dedicati all'incentivazione delle rinnovabili, né direttamente mediante la propria produzione. Qualora l'impianto di autoproduzione utilizzi fonti rinnovabili, esso contribuirebbe direttamente al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Per queste ragioni l'effetto ambientale del sussidio è incerto; b) la tecnologia ORC permette di recuperare e trasformare in elettricità il calore residuo di processo, disponibile anche a bassa temperatura. Esso consente quindi di recuperare un'energia altrimenti dispersa nell'ambiente, permettendo rilevanti risparmi energetici e di costo esterno ambientale della generazione. Il riconoscimento di determinati TEE a questa tecnologia permette la sua diffusione nei processi industriali nazionali, ed è senza dubbio un SAF.		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico

Categoria:	Energia	
Nome del sussidio:	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico - Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW	
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.06]	
Norma di riferimento:	DM 04/07/2019 (FER-1) Legge 30 dicembre 2018 n. 145 - comm. 954/957; DM 23/6/2016 (FER-E II); DM 6/7/2012 (FER-E I); L. 244/2007 (Tariffa Onnicomprensiva); DM 18 dicembre 2008 (Incentivi ex Certificati Verdi).	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2016	
Anno di cessazione:	a regime	
Descrizione:	Il D.M. 23 giugno 2016 "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico" aggiorna i meccanismi d'incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico, introdotti dal D.M. 6 luglio 2012. Viene in particolare incentivata l'energia elettrica prodotta da: 1. impianti idroelettrici; 2. impianti geotermoelettrici; 3. impianti eolici; 4. impianti alimentati da gas di discarica; 5. impianti alimentati da gas di depurazione; 6. impianti alimentati da biogas; 7. impianti alimentati da bioliquidi; 8. impianti alimentati da biomasse; 9. impianti solare termodinamici. La copertura del fabbisogno finanziario della misura incentivante è data dal gettito della componente tariffaria A_3^{*SOS}, in capo alla collettività degli utenti elettrici, il cui valore unitario viene fissato annualmente dall'ARERA. Il DM 04/07/2019 suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quattro gruppi in base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di intervento. Il Gruppo A comprende gli impianti: 1. eolici "on-shore" di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento; 2. fotovoltaici di nuova costruzione. Il Gruppo A-2 comprende gli impianti: 1. fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Il Gruppo B comprende gli impianti: 1. idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento; 2. a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento. Il Gruppo C comprende gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale: 1. eolici "on-shore";	

	2. idroelettrici; 3. a gas residuati dei processi di depurazione. I meccanismi del provvedimento in esame rientrano tra i sussidi diretti ed hanno l'obiettivo di ridurre le emissioni in atmosfera dovute alla generazione di elettricità e la dipendenza energetica dall'estero. Infine, tra le FER, si prevede che gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, continuino ad accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:
		n. a.	n. a.
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione: I sistemi incentivanti previsti dal D.M. 23 giugno 2016 promuovono la produzione di energia elettrica prodotta da FER. In base alla letteratura, gli impianti sussidiati hanno generalmente emissioni in atmosfera ed impatti ambientali, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti a fonti non rinnovabili. Ad esempio, il filone di letteratura basato sulla valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, metodo che consente l'aggregazione di effetti ambientali e sanitari di diverso tipo, esprimendoli con l'unità di misura monetaria (euro/MWh), stima costi esterni per le fonti rinnovabili generalmente nettamente inferiori a quelli da combustibili fossili (si veda: ExternE 1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005; CASES 2008a, 2008b; NEEDS 2008; EXIOPOL 2010; EEA 2011a, 2014a; Ecofys 2014). Questo non significa che la generazione con fonti rinnovabili non possa generare impatti ambientali negativi. Di seguito si riportano alcune considerazioni riguardanti le singole fonti, a completamento di un giudizio complessivamente favorevole per l'ambiente: Geotermoelettrico Per quanto riguarda il geotermoelettrico, si prende nota delle osservazioni presentate dalle associazioni di rappresentanza, durante le consultazioni di ottobre 2019. Le Regioni interessate da questo tipo di impianti, come la Regione Toscana, sono intervenute ad integrazione della normativa nazionale prevedendo l'applicazione di valori limite di emissione più restrittivi o aggiuntivi. Inoltre, nel 2016 sono state emanate le Linee guida del Mattm e del Mise ³² per la prevenzione e la mitigazione dei potenziali effetti sull'ambiente nell'uso della risorsa geotermica a media e alta entalpia. Le linee guida sottolineano l'importanza di una scelta oculata del sito, della valutazione caso per caso dei possibili fattori di impatto ambientale in funzione delle peculiarità geochimiche del territorio, delle attività di monitoraggio e controllo del campo geotermico, della microsismicità, della subsidenza e delle pressioni di poro. Ulteriori indicazioni per un rafforzamento dei criteri di tutela ambientale nello sfruttamento della risorsa geotermica per la produzione di energia elettrica potrebbero essere fornite con il D.M. FER 2. Idroelettrico Per l'idroelettrico, l'incentivo è considerato favorevole purché la sua fruizione sia compatibile con il quadro di regole e linee guida riguardanti la tutela della qualità dei corpi idrici ai sensi della direttiva Acque (2000/60/CE), in particolare secondo le indicazioni: a) del DM del 23 giugno 2016 (articolo 4, comma 3), che include le cosiddette “quattro i” ossia che l'impianto: I. sia realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo; II. utilizzi acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; III. utilizzi salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;			

³² <https://unmig.mise.gov.it/images/docs/linee-guida-geotermia.pdf>

IV. utilizzi parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;

b) del Decreto n. 29/STA del 13.02.2017 di approvazione delle Linee Guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, che prevede l'attestato di conformità rilasciato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) secondo le Linee guida sulla qualità dei corpi idrici emanate nel 2017 dal Ministero dell'Ambiente.

Inoltre, andrebbe posta sempre più attenzione ai sempre più frequenti stati di siccità associati ai cambiamenti climatici, che influiscono negativamente sulla produzione di energia da fonte idrica, per cui non solo i costi di investimento ma anche gli eventuali impatti ambientale dei nuovi impianti, ancorché minimi, non sarebbero più giustificati dai proventi economici e dai benefici sociali derivanti dall'attività stessa.³³

Ulteriori raccomandazioni per minimizzare gli impatti ambientali dei nuovi impianti sono fornite anche dalla Commissione europea³⁴ con riferimento alla pre-pianificazione e alla scelta oculata del sito (ad esempio, sfruttando canali già utilizzati per l'irrigazione e aree con uno stato di salute delle acque già compromesso), modernizzazione e *upgrading* degli impianti esistenti (considerando anche la elevata vetustà media degli invasi italiani), riattivazione dei numerosi impianti inattivi e rispetto dei parametri minimi ecologici e di funzionalità fluviale.

Eolico

Una valutazione analoga si riporta anche per l'energia eolica il cui incentivo è ritenuto favorevole purché la sua fruizione sia allineata almeno ai criteri del Protocollo d'intesa sottoscritto da ANEV e associazioni ambientaliste. Il Protocollo, tra l'altro, elenca le aree dove escludere la realizzazione di impianti, tra cui le aree di nidificazione di rapaci o uccelli che utilizzano pareti rocciose e a grotte utilizzate da popolazioni di chirotteri; aree corridoio per l'avifauna migratoria interessate da flussi costanti nei periodi primaverili e autunnali; aree con presenza di alberi ad alto fusto e Zone A di parchi regionali e nazionali. Inoltre, affinché il progetto sia socialmente sostenibile, per cui siano chiari i vantaggi economici e sociali dovuti all'opportunità di impiego e climatici derivanti dalla sostituzione di fonti fossili, il Protocollo richiama il processo di partecipazione con la definizione prioritaria delle azioni di informazione e sensibilizzazione per la condivisione del progetto da parte delle popolazioni e delle autorità locali.

Impianti alimentati da biomasse

Affinché l'attività di produzione di energia dalle biomasse possa essere considerata ambientalmente sostenibile, uno dei presupposti fondamentali è la chiusura del ciclo del carbonio che prevede che il quantitativo di CO₂ emesso nelle fasi operative di semina, taglio, trasporto e combustione, sia interamente ricatturato nell'arco temporale della crescita dei nuovi serbatoi di biomasse. Il ciclo biogeochimico del carbonio non è comunque il solo ad essere incluso nell'analisi di sostenibilità, ma vi rientrano anche i potenziali impatti sui cicli biogeochimici dell'acqua e dell'azoto qualora attività come l'irrigazione e la fertilizzazione non venissero svolte in maniera sostenibile. Inoltre, secondo il gruppo di Ricerca sul Sistema Energetico (RSE)³⁵ e sempre in un'ottica di ciclo di vita (LCA), occorre considerare anche gli impatti sulla qualità dell'aria ascrivibili alle altre emissioni di polveri e ossidi di azoto che avvengono nella combustione delle biomasse solide, in particolare per gli impianti più vetusti e per quelli domestici. Lo studio riporta un'elevata criticità relativa al settore residenziale privato ritenendolo non particolarmente sostenibile, ad eccezione di alcuni contesti come quello montano, a causa di un tessuto emissivo parcellizzato e di un numero elevato di impianti poco efficienti.

L'RSE raccomanda quindi la catena corta secondo un principio di prossimità della risorsa e la propensione all'uso di impianti più efficienti, come ad esempio gli impianti di conversione energetica cogenerativi, dotati di

³³ Si veda ad esempio la richiesta dello stato di calamità naturale richiesto da Assoidroelettrica nell'aprile 2019. https://gallery.mailchimp.com/3b352a1fcf666b3725d227edf/files/05fbf9e4-97ca-4ff2-b195-d750dc46c58/PROT_204_2019_WEB_Lettera_a_Angelo_Borrelli_Capo_Protezione_Civile.pdf

³⁴ Guidance on the requirements for hydropower in relation to Natura 2000 Working Group ECOSTAT report on common understanding of using mitigation measures for reaching Good Ecological Potential for heavily modified water bodies. <https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Hydro%20final%20May%202018.final.pdf>; Hydropower Development under the Water Framework Directive - Statement of the Water Directors - Informal Meeting of Water and Marine Directors of the European Union, Candidate and EFTA Countries Segovia, 27-28 May 2010 Final version 28/05/2010

³⁵ <https://www.dossierse.it/archivio/09-energia-dalle-biomasse-legnose/opinioni>

sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni (sia di NOx che di polveri sottili), favorendo livelli di prestazione e rendimento delle biomasse approssimabili a quelli del gas naturale.

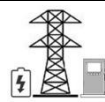
Il D.M. 23 giugno 2016, come per l'idroelettrico, fornisce limiti all'incentivazione sulla base di criteri di sostenibilità anche per le biomasse, intervenendo sia sulla provenienza della materia che sulla tecnologia usata per la produzione di energia e calore. In particolare, il D.M. cita il Piano di settore per le bioenergie nel quale si prevede che la produzione di biomasse a destinazione energetica debba guardare prioritariamente al recupero e alla valorizzazione degli scarti e residui colturali, zootecnici e della lavorazione dei prodotti agroalimentari, e solo in seconda istanza possono essere utilizzate le colture dedicate. Inoltre, il legislatore ritenendo applicabili alle biomasse prodotto i criteri di cui all'Art. 24, comma 2, lettere g) e h), del decreto legislativo n. 28 del 2011 restringe il campo degli incentivi alle sole biomasse ottenute da coltivazioni dedicate non alimentari e, per quanto attiene la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione, mediante riduzione delle tariffe riconosciute agli impianti non cogenerativi.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	5.754,0	5.668,0	3.127,0	2.349,2	3.001,0	2.632,9

Conto energia

Categoria:	Energia					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Conto energia [EN.SD.07]					
Norma di riferimento:	DM 05/07/2012 (V Conto Energia); DM 05/05/2011 (IV Conto Energia); DM 06/08/2010 (III Conto Energia); DM 19/02/2007 (II Conto Energia); DD MM 28/07/2005 e 06/02/2006 (I Conto Energia).					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2005					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Il Conto Energia è il sistema incentivante dedicato agli impianti solari fotovoltaici consistente originariamente in un premio fisso erogato sulla base dell'energia prodotta. Tale meccanismo è stato modificato con il D.M. 5 luglio 2012 o V Conto Energia, in virtù del quale l'incentivo è corrisposto sulla quota di energia prodotta e autoconsumata (premio incentivante) e sulla quota di energia prodotta e immessa in rete (su tale quota l'incentivo assume la forma di una Tariffa Onnicomprensiva per impianti fino a 1 MW di potenza ed è, invece, pari alla differenza tra una tariffa di riferimento e il prezzo zonale orario nel caso di impianti sopra il MW). Dal 6 luglio 2013 (30 giorni dopo la data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6,7 miliardi di euro) gli impianti fotovoltaici non possono più accedere a questo schema di incentivazione. L'incentivo continua però ad essere erogato a quegli impianti che a quella data avevano già avuto accesso al meccanismo, per un periodo contrattuale di 15-20 anni. La copertura del fabbisogno finanziario della misura incentivante è data dal gettito della componente tariffaria A_3^{SOS}, in capo alla collettività degli utenti elettrici, il cui valore unitario viene fissato annualmente dall'ARERA.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:		
		n. a.		n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	Il Conto Energia (CE) risponde alla necessità di promuovere il consumo di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili. Gli impianti solari fotovoltaici hanno impatti ambientali ed emissioni, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti a fonti non rinnovabili. I piccoli impianti, con potenza maggiore o uguale a 3 kW installati su suoli già urbanizzati (<i>prosumer model</i>), hanno un impatto decisamente ridotto rispetto ai grandi impianti installati a terra sia per il consumo del suolo che da un punto di vista paesaggistico. I principali studi di valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, che aggregano gli effetti ambientali e sanitari con un'unica unità di misura, evidenziano costi esterni del MWh da fonte solare quasi nulli. I costi esterni della produzione delle celle fotovoltaiche presentano invece valori di danno non trascurabili, comunque largamente inferiori agli impianti a combustibili fossili. Principali fonti: ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005); CASES (2008a, 2008b); NEEDS (2008); EXIOPOL (2010); EEA (2011a, 2014a); Ecofys (2014).					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	6.180,0	5.965,0	6.199,0	5.868,0	5.560,0	5.690,0

Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche

Categoria:	Energia					
						
Nome del sussidio:	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.08]					
Norma di riferimento:	Decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102; decreto del Ministro dello sviluppo Economico 5 settembre 2011; decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012; decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0); decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017; decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018; decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2021; decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 21 luglio 2025; decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 (Conto termico 3.0).					
Co-finanziamento dall’UE:	No					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Cogenerazione e CAR) attraverso il meccanismo dei CB o TEE e con il Conto Termico 2.0 e 3.0.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria	Ridotta:		
			n. a.	n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione: La produzione di energia termica da FER (biomasse, geotermia ecc.) costituisce una fonte di energia rinnovabile, caratterizzata da minori emissioni di CO ₂ , in linea con gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione del settore termico. In particolare, l’uso delle biomasse, dei bioliquidi e del biogas negli impianti di cogenerazione e di CAR razionalizzano l’uso di risorse naturali ottimizzando la produzione combinata di energia elettrica e termica. La letteratura sui costi esterni ambientali delle tecnologie di produzione energetica contiene pochi casi studio riguardanti il teleriscaldamento (un riferimento importante sono gli studi del CESI, 2004a e 2005), a maggior ragione riguardanti gli impianti di teleriscaldamento che utilizzano fonti quali le biomasse e la geotermia. In ogni caso, la produzione di calore mediante impianti centralizzati, possibilmente di cogenerazione di elettricità e calore, e la distribuzione del calore con rete di teleriscaldamento, permette di minimizzare le emissioni nocive in atmosfera generalmente associate alla combustione delle biomasse e allo sfruttamento dell’energia geotermica (vari casi studio di costi esterni ambientali degli impianti convenzionali a biomasse e di geotermia negli Stati Membri sono riportati in CASES, 2008a). Ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti sulle prestazioni ambientali delle tecnologie a fonti rinnovabili impiegate per la produzione di calore nel teleriscaldamento, l’agevolazione va ascritta fra i sussidi favorevoli all’ambiente. Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di efficienza energetica, essi permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. Inoltre, i Certificati Bianchi (CB) o Titoli di Efficienza Energetica (TEE) sono finalizzati a promuovere l’efficienza energetica quale pilastro delle politiche energetiche nazionali.						
EN.SD.08a Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Conto termico)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	228,3	230,0	176,8	205,3	222,5	273,9

EN.SD.08b Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Cogenerazione e CAR)*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	802,2	663,0	581,7	633,5	546,0	621,0

* *Valori stimati. Fonte GSE.*

Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio:	Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.09]						
Norma di riferimento:	Art. 32 Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2011						
Anno di cessazione:	a regime						
Descrizione:	L'art. 32 "Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale" del D.lgs. n. 28/2011 riconosce, nell'ambito di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, la possibilità di incentivare gli interventi e le misure di sostegno a: i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie; ii. ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi energetici; iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione finalizzati alla realizzazione dei progetti di cui al punto 1); iv. al finanziamento di progetti sinergici a quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che consentano di accelerare lo sviluppo tecnologico e industriale; - iv.1 alla realizzazione di comunità dell'energia, sistemi di autoconsumo collettivo, sistemi di distribuzione chiusi anche con riguardo alla riconversione di siti industriali e configurazioni in esercizio, nei quali possa essere accelerato lo sviluppo tecnologico e il percorso di decarbonizzazione anche attraverso la sperimentazione di tecnologie innovative; - iv.2 ad attività strumentali funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite la realizzazione di sistemi informatici di monitoraggio e analisi per la programmazione territoriale, nella misura massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo. Il finanziamento di tale meccanismo è assicurato da un apposito fondo tenuto presso la CSEA (Cassa Conguaglio per i Servizi Energetici e Ambientali), alimentato dal gettito della componente delle tariffe elettriche e del gas naturale , in misura stabilita dall'ARERA pari, rispettivamente, a 0,02 c€/kWh e a 0,08 c€/sm3.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:				Ordinaria:	Ridotta:		
				n. a.	n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	Trattandosi di un meccanismo incentivante per interventi sperimentali e innovativi a sostegno diretto di fonti rinnovabili (biocarburanti di seconda generazione, fotovoltaico ad alta concentrazione, gassificazione delle biomasse) o a sostegno di una ulteriore penetrazione delle fonti rinnovabili (potenziamento rete e sistemi di accumulo), la misura si configura come un sussidio ambientalmente favorevole (SAF).						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Effetto finanziario (mln €):	79,0**	46,9**	96,0*	26,1*	52,1*	68,4**	

** effetto finanziario derivante da bilancio CSEA*

*** effetto finanziario derivante da stima entrata del settore elettrico, fonte Budget CSEA*

Mercato della capacità (termoelettrico)

Categoria:	Energia 		
Nome del sussidio:	Mercato della capacità (termoelettrico)		
Codice CSA sussidio	[EN.SD.12]		
Norma di riferimento:	D.M. del 9 maggio 2024 (Mase); D.M del 28 ottobre 2021; D.M. 28 giugno 2019 (Mise); D.M. 30 giugno 2014; D.lgs. del 19 dicembre 2003, n. 379.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2019		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Il mercato delle capacità è un sistema di remunerazione della disponibilità della capacità produttiva (potenza, espressa in MW) di energia elettrica, atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, con la finalità di: - garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva; - rimediare al fallimento del mercato elettrico nel coordinare le scelte di investimento, rendendo le informazioni per gli investimenti degli operatori più complete e simmetriche; Il sistema promuove l'adozione di assetti e tecnologie efficienti e la partecipazione anche della generazione distribuita da fonti rinnovabili, purché abbia i requisiti funzionali idonei a contribuire all'adeguatezza del sistema. L'Autorità ha, dapprima, con la deliberazione ARG/elt 98/11, definito i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato delle capacità; successivamente, con la deliberazione 375/2013/R/eel, ha positivamente verificato (con alcune modifiche) la proposta di una tale disciplina predisposta da Terna. Per garantire un livello ottimale di adeguatezza Terna dovrà organizzare per ciascuna Area di rete rilevante apposite aste di approvvigionamento, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di opzioni su capacità produttiva reale o contratti standard. La capacità è approvvigionata con quattro anni di anticipo rispetto all'inizio del periodo di consegna, che sarà triennale. Alle aste possono partecipare sia agli impianti esistenti sia quelli di nuova costruzione. Il 6 novembre 2019 si è svolta la prima asta madre per l'anno di consegna 2022. Il 28 novembre 2019 di è svolta la seconda asta madre per l'anno di consegna 2023. Con il D.M. 28 giugno 2019 (Mise), si è, inoltre, adeguato il meccanismo al Reg. Ue 2019/943, che prevede limiti emissivi a 550gCO₂/kwh.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:		Ordinaria n.a.	Ridotta: n.a.
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAI		
Motivazione:	La ratio dietro il mercato delle capacità è la seguente: un sistema centralizzato di remunerazione della messa a disposizione della capacità produttiva da parte degli operatori, basato su prezzi contrattualizzati sul lungo periodo, riduce i rischi degli investimenti in capacità produttiva (<i>greenfield</i> o ammodernamenti); incrementa la contendibilità del mercato; aumenta la stabilità del sistema. La maggiore stabilità e prevedibilità del sistema hanno l'effetto di ridurre la volatilità di prezzo dell'elettricità in borsa elettrica, il che si traduce – teoricamente		

– in una riduzione sulla componente energia in bolletta al consumatore finale.³⁶ Altro beneficio atteso per i consumatori è il superamento dell'attuale meccanismo di *capacity payment*, che trova copertura nella componente tariffaria “CD”, in capo alle utenze elettriche, sotto i costi per il servizio di dispacciamento. Inoltre, la creazione del mercato delle capacità è motivata con il completamento dell'Unione Europea dell'Energia (*Energy Union*), andando ad affiancare i vigenti mercati spot, a termine e di dispacciamento.

I risultati delle due aste del 2019, per produzioni da consegnarsi nel 2022 e nel 2023, vedono escluse de facto le fonti di energia rinnovabile intermittenti e non programmabili (solare ed eolico) dalla partecipazione al sistema di remunerazione, a causa delle regole che governano il mercato dei servizi di dispacciamento. Gli esiti delle due aste redatti da Terna mostrano un'assegnazione per $\frac{3}{4}$ della CDP (capacità disponibile in probabilità) a impianti termici alimentati da gas naturale o altro termico, 19% a rinnovabile programmabile (idroelettrico non fluente e a pompaggio, biocombustibili e accumuli) e solo il 3% al rinnovabile non programmabile. Inoltre, la quasi totalità della potenza contrattualizzata è già installata.

Per la nuova capacità assegnata, asta madre 2024, per la consegna del 2025, a fronte 174 MW di capacità nuova assegnata, la ripartizione percentuale per tecnologia è di 48,9 % per il termico combinato a gas e di 51,1% per accumuli elettrochimici (Terna, 2025).

Il meccanismo prevede un limite emissivo degli impianti di 550 grCO₂/kWh, che ne migliora la coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione del mercato elettrico, favorendo gli impianti più efficienti, alimentati a gas naturale.

Il gas naturale è una fonte di energia di origine fossile che nelle strategie nazionali ed europee è transitoria e strumentale alla transizione verso fonti più pulite. La vasta letteratura sui costi esterni dei prodotti energetici di origine fossile, (si veda ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008), EXIOPOL (2010), EEA (2011, 2014), Ecofys (2014)), fornisce evidenze empiriche sulla loro nocività per la salute dell'uomo, dell'ambiente e dei servizi ecosistemici quali la regolazione del clima globale. Pertanto, adottando un criterio di sostenibilità forte, si ritiene dannoso un sussidio che premia, peraltro retroattivamente, il settore termoelettrico. Pertanto, il sussidio è classificato come incerto.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	-	-	1.300,0	1.475,0	1.459,3	1.723,6

³⁶ Tuttavia, Italia Solare stima un rincaro fino a 50 €/MWh in bolletta, dato da un corrispettivo applicato nelle ore dell'anno in cui il sistema è maggiormente esposto al rischio di non riuscire a soddisfare interamente la domanda. Cfr. il documento presentato da Italia Solare all'audizione in X commissione al Senato il 20 gennaio 2021.

Finanziamento dei contratti di sviluppo

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Finanziamento dei contratti di sviluppo [EN.SD.14]		
Norma di riferimento:	Art. 1 commi da 389 a 390 Legge 29 dicembre 2022 n. 197; art. 43 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2023		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Il finanziamento dei contratti di sviluppo è un intervento volto a sostenere investimenti di rilevanza strategica nel settore energetico, con particolare riferimento alla transizione energetica e all'adozione di tecnologie innovative per la decarbonizzazione (i.e. lettera c), del comma 389, della L. 197/2022). L'obiettivo è di incentivare progetti di grandi dimensioni che favoriscano l'uso di fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e la riduzione dell'impatto ambientale delle attività industriali. In particolare, una quota del finanziamento è destinata al progetto di risanamento e riconversione delle centrali a carbone di Cerano (Brindisi) e Torrevaldaliga Nord (Civitavecchia), in conformità con l'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Il finanziamento della misura agevolativa prevede che l'assegnazione è ripartita per il 70% a fondo perduto e per il 30% come finanziamento agevolato.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:		Ordinaria: n. a.	Ridotta: n. a.
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	Il finanziamento dei contratti di sviluppo rappresenta uno strumento strategico per sostenere la transizione energetica e promuovere investimenti volti alla decarbonizzazione del settore industriale. In particolare, la riconversione delle centrali a carbone di Cerano (Brindisi) e Torrevaldaliga Nord (Civitavecchia) mira a ridurre le emissioni di gas serra, migliorare la qualità dell'aria e minimizzare gli impatti ambientali delle attività produttive. L'analisi costi-benefici basata sul Social Cost of Carbon (SCC) evidenzia che gli investimenti nelle energie rinnovabili generano benefici netti superiori ai costi in un orizzonte temporale relativamente breve, contribuendo alla riduzione delle esternalità ambientali negative. Inoltre, il finanziamento pubblico di questi interventi tramite debito a lungo termine facilita l'equilibrio tra costi iniziali e benefici futuri, rendendo la transizione economicamente sostenibile (Banca d'Italia, 2022). L'analisi del ciclo di vita (LCA) conferma che il passaggio da impianti alimentati a carbone a tecnologie rinnovabili porta a una riduzione significativa delle emissioni di CO₂, nonché a un minor impatto ambientale su ecosistemi naturali, risorse idriche e biodiversità (ISPRA, 2024). Tuttavia, la transizione energetica richiede una valutazione attenta del fabbisogno di risorse materiali. Le analisi LCA dimostrano che, sebbene la sostituzione del carbone con fonti rinnovabili riduca drasticamente le emissioni di gas serra, essa comporta un aumento della domanda di materiali critici come rame, litio e terre rare, necessari per la produzione di tecnologie fotovoltaiche ed eoliche (RSE, 2024). Per mitigare questi effetti, è essenziale affiancare alle politiche di finanziamento della transizione energetica strategie di economia circolare, investendo in processi di riciclo e in tecnologie a minore impatto materiale (RSE, 2024). L'implementazione di soluzioni innovative per il recupero e il riuso delle materie prime strategiche può ridurre la dipendenza da risorse vergini e minimizzare gli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita delle tecnologie rinnovabili.		

La misura si configura come un sussidio ambientalmente favorevole (SAF) in quanto promuove la riduzione delle emissioni di gas serra e l'uso di tecnologie a minor impatto ambientale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione e alla transizione verso un sistema energetico alimentato da energie rinnovabili.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				0,1	0,5	0,5

2.3. TRASPORTI

Introduzione

Il settore dei trasporti rappresenta una delle principali sfide per la decarbonizzazione dell'economia (EEA, 2020a). Nel 2022, il settore è stato responsabile del 23,8% delle emissioni europee di gas a effetto serra, in calo rispetto al 27% del 2021 (Parlamento Europeo, 2023).

Inoltre, contribuisce in modo significativo all'inquinamento atmosferico, rumore e frammentazione degli habitat³⁷. In base ai dati del Ministero delle Infrastrutture, aggiornati al 2023, il settore dei trasporti è direttamente responsabile del 28% delle emissioni di gas a effetto serra e del 30,7% delle emissioni di CO₂, a cui si aggiungono le emissioni nel settore dell'aviazione e del trasporto marittimo internazionali. Il 92,6% delle emissioni del settore è attribuibile al trasporto stradale di passeggeri e merci³⁸.

Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), aggiornato nel 2024, attribuisce particolare rilievo alle politiche per il contenimento del fabbisogno di mobilità e all'incremento della mobilità collettiva, in particolare su rotaia, compreso lo spostamento del trasporto merci dalla gomma al ferro e la mobilità dolce. In tale contesto, le misure volte al miglioramento dell'efficienza e delle emissioni dei veicoli ("improve") sono integrate da strumenti finalizzati a ridurre il fabbisogno di mobilità ("avoid") e a favorire il trasferimento modale verso modalità più sostenibili ("shift"), mentre per la quota residua di mobilità privata e merci è prevista una crescente diffusione dei carburanti alternativi e dell'elettrificazione.

Secondo i dati dell'ACI³⁹, dal 2013 al 2019 si è verificato un costante aumento di immatricolazione di nuovi veicoli fino al tracollo determinato dal Covid-19 (-26% circa sul 2019). Nel 2021 si è verificato un effetto rimbalzo, una nuova diminuzione nel 2022 tranne per i motocicli e infine i dati degli ultimi due anni, in leggera crescita per tutte le categorie di veicoli. Tra i veicoli che hanno registrato un aumento nello scorso decennio, ci sono le motrici per semirimorchi che hanno usufruito maggiormente, nei due anni 2016-2017, della norma relativa al superammortamento.

Secondo l'Annuario Statistico ACI 2025, nel 2024 le prime iscrizioni di autovetture al PRA sono state poco meno di 1,6 milioni, con un incremento dello 0,7% rispetto al 2023 (ACI, 2025). Tuttavia, il parco circolante italiano continua a invecchiare, con un'età media di 13 anni, quasi un anno in più rispetto al 2020. Le auto Euro 0-3, con almeno 19 anni, costituiscono circa il 24% del totale (ACI, 2025).

Considerando la tipologia di alimentazione, con la fine degli incentivi alla doppia alimentazione (benzina-GPL, benzina-metano), il diesel ha guadagnato punti percentuali fino al 2015 quando è iniziato l'incremento delle alimentazioni ecologiche (ibride ed elettriche) ancora in atto.

³⁸ Ministero delle Infrastrutture (2022): Decarbonizzare i trasporti Evidenze scientifiche e proposte di policy.
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-09/STEMI_Decarbonizzare%20i%20trasporti_ITA.pdf

³⁹ ACI 2023: Annuario Statistico.
https://www.aci.it/fileadmin/documenti/studi_e_ricerche/dati_statistiche/Annuario2023/Capitolo_1_2023.pdf

Secondo i dati dell'ACI, inoltre, il parco veicolare nel periodo 2000-2024 in circolazione è aumentato del 34% circa, con un massimo per la categoria dei motocicli (+129% circa) e un minimo per quella dei motocarri (-40% circa); le autovetture sono aumentate del 27% circa. Distinguendo le autovetture secondo la classe euro, nel 2024 la classe più rappresentata è la Euro 6 (39% circa), seguita dalla Euro 0-3 (24% circa) e dalla Euro 4 (21% circa); chiude la classe euro 5 con il 16% del totale.

Il nuovo Regolamento UE 2023/851 del 19 aprile 2023 modifica il regolamento (UE) 2019/631 al fine di rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, per poter rispettare gli obiettivi in materia di clima posti dalla strategia europea *"Fit for 55"* e per ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di combustibili fossili, in linea con il *RePowerEU*.

Secondo i principi della normativa, i requisiti più stringenti in materia di riduzione delle emissioni di CO₂ dovrebbero incoraggiare l'immissione sul mercato dell'Unione di una quota maggiore di veicoli a zero emissioni, garantendo al contempo benefici ai consumatori e ai cittadini in termini di qualità dell'aria, rafforzamento della sicurezza e dell'efficienza energetica e relativo risparmio energetico e assicurando che sia mantenuta l'innovazione nella catena del valore del settore automobilistico.

Tra le modifiche apportate al regolamento (UE) 2019/631 vi è il rafforzamento degli obiettivi di riduzione delle emissioni medie per le autovetture nuove, pari al 55% anziché del 37,5% (ex obiettivo nel 2021) e dei veicoli commerciali leggeri nuovi del 50% anziché del 31% (ex obiettivo nel 2021). Entro il 2035, la riduzione delle emissioni dovrà essere del 100%, sia per le autovetture nuove che per i veicoli commerciali.

Il meccanismo di incentivazione per i veicoli a basse e a zero emissioni (ZLEV), applicabile ai veicoli con emissioni fino a 50 gCO₂/km, continuerà ad operare fino al 2029 e dal 2030 i costruttori saranno soggetti esclusivamente agli obiettivi medi di emissione previsti dal Regolamento.

Nel 2025 il Regolamento (UE) 2025/1214 ha introdotto una misura temporanea di flessibilità per il periodo 2025-2027, consentendo ai costruttori di verificare la conformità agli obiettivi emissivi sulla base della media delle prestazioni conseguite nel triennio, senza modificare i livelli di ambizione degli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dal Regolamento (UE) 2019/631.

Nel quadro del pacchetto *"Fit for 55"*, la Direttiva (UE) 2023/959 ha previsto l'istituzione di un sistema separato di scambio di quote di emissione (ETS2) per i combustibili utilizzati nei trasporti stradali e negli edifici, con avvio previsto dal 2027. Nel corso del 2025 sono proseguite le attività preparatorie finalizzate all'attuazione del nuovo sistema, destinato a rafforzare il segnale di prezzo delle emissioni nei settori non inclusi nell'attuale sistema ETS.

Inoltre, nell'ambito del pacchetto *"Fit for 55"*, sono entrati in vigore il Regolamento (UE) 2023/1804 relativo allo sviluppo delle infrastrutture per i combustibili alternativi (AFIR), il Regolamento (UE) 2023/1805 (FuelEU Maritime) e il Regolamento (UE) 2023/2405 (ReFuelEU Aviation), finalizzati rispettivamente a promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento dei combustibili alternativi e ad aumentare progressivamente l'impiego di combustibili a minore intensità carbonica nei settori marittimo e aereo.

Relativamente alle auto storiche, si riporta un aggiornamento dal Rapporto ACI pubblicato nel 2023 secondo il quale le auto ultraventennali rappresenterebbero il 24% del parco italiano con circa 10 milioni di autovetture. ACI Storico, in collaborazione con il Comitato Heritage, ha stilato una Lista in funzione

di criteri significativi dal punto di vista collezionistico (originalità e pregio nel design, peculiarità o innovazione tecnica, eventuali risultati sportivi, successo commerciale, ma anche numero di esemplari sopravvissuti rispetto alla produzione complessiva). Tale Lista include meno del 7% del circolante effettivo con età tra i 20 e i 29 anni.

Secondo il Rapporto, i veicoli vetusti rischiano di avere significativi impatti, a causa dell'età e di un uso ordinario quotidiano, in termini di inquinamento atmosferico e sicurezza stradale, oltre a determinare una mancata entrata per lo Stato. Infatti, da articolo 63 comma 1-ter della Legge 342/2000, l'onere derivante dalla riduzione al 50% del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli tra i venti e i ventinove anni, è valutato in 2,05 milioni di euro annui mentre per l'esenzione, da dati del Mef, è di 19,5 milioni di euro per il 2022 (TR.SI.09 *Esenzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultratrentennali*).

Per quanto riguarda il sussidio TR.SI.04 *Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente)*, le modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dall'auto aziendale sono disciplinate dall'art. 51, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 917/1986. La disposizione prevede che tale reddito concorra alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF in modo forfettario. La versione previgente della disposizione prevedeva che, alla determinazione forfettaria della base imponibile, calcolata per un importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km moltiplicata per il costo chilometrico del veicolo pubblicato su base annuale nelle apposite tabelle ACI, si applicasse la percentuale del 30%, indicativa della quota di utilizzo del veicolo per uso personale e quindi assoggettato a imposizione. La ratio dell'utilizzo di tale percentuale considerava che su 7 giorni alla settimana il veicolo venisse utilizzato per 5 giorni a fini lavorativi e per 2 giorni per uso personale.

L'art. 1, commi 632 e 633 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha apportato talune modifiche alla disciplina, prevedendo che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti e assegnati con contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020, la percentuale di concorrenza alla base imponibile IRPEF vari in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica del veicolo, secondo il seguente schema:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ non superiori a 60 g/km;
- 30% per i veicoli, con valori di emissione di CO₂ superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
- 40% per l'anno 2020 e 50% a partire dall'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;
- 50% per l'anno 2020 e 60% a decorrere dall'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 190 g/km.

La Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207) ha previsto, all'art. 1, comma 48, la modifica delle modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dal veicolo aziendale concesso in uso promiscuo al dipendente, al fine di promuovere ulteriormente il rinnovamento della flotta verso veicoli a basse o zero emissioni. I veicoli aziendali assegnati ai dipendenti sono stati tassati in capo a questi ultimi come *fringe benefit* secondo un criterio di determinazione forfettario basato su una percentuale del prodotto tra la percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri e il costo chilometrico di esercizio definito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) per ciascun modello di veicolo e alimentazione. La Legge di Bilancio 2025 ha modificato tali percentuali, ampliando lo scarto tra veicoli

inquinanti e non inquinanti, prevedendo una percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria.

In parallelo all'evoluzione del quadro di riferimento, la misura è stata frammentata in tre sottocodici distinti in base alla qualificazione ambientale. Il sussidio principale è stato così suddiviso in:

- TR.SI.04a, classificato come SAD e relativo alle auto endotermiche tradizionali, con un peso finanziario pari a 1.043,7 milioni di euro;
- TR.SI.04b, qualificato come SAI e riferito alle auto ibride PHEV, per un valore di 31,8 milioni di euro;
- TR.SI.04c, catalogato come SAF per i veicoli totalmente elettrici (BEV), per un valore di 7,9 milioni di euro.

È importante evidenziare come, nonostante la nuova categorizzazione e la diversificazione delle aliquote fiscali, la misura si configuri ancora, nella sua stragrande maggioranza, come un sussidio ambientalmente dannoso. La componente SAD legata ai motori endotermici assorbe infatti oltre il 96% delle risorse complessive destinate all'agevolazione (pari a oltre 1 miliardo di euro su un totale di circa 1.083 milioni), lasciando alle componenti a minor impatto ambientale (SAI e SAF) una quota finanziaria che riveste al momento un ruolo marginale nel bilancio complessivo della misura.

Si segnalano i SAD per l'esenzione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, introdotti dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (TR.SI.17) e successivamente dalle Regioni Abruzzo e Calabria, rispettivamente a metà del 2024 e nel 2025.

Per quanto riguarda i veicoli elettrici, sono terminati l'*Esenzione bonus carburante dipendenti* (TR.SD.16) e il *Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km – N1 e N2* ed il *Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km – M1* (TR.SD.11), rimane invece il *Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km - L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e* (TR.SD.06) al quale si affianca il nuovo sussidio relativo al *Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici* (TR.SD.18), una misura di significativo rilievo finanziario che mobilita, per l'annualità di riferimento, risorse pari a 597,3 milioni di euro. L'intervento si articola su due binari di beneficiari: da un lato, riconosce alle persone fisiche un contributo per l'acquisto di autovetture elettriche (categoria M1), modulato in un importo di 9.000 o 11.000 euro in base alla situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente; dall'altro, sostiene le microimprese nell'acquisto di veicoli elettrici commerciali leggeri (categorie N1 e N2), prevedendo un sussidio fino a un massimo di 20.000 euro per singolo veicolo, entro il limite del 30% del prezzo di acquisto e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis*.

La catena intermodale viene rifinanziata dal Mit con una dotazione di 61 milioni di euro attraverso il nuovo programma di incentivi, denominato "*Sea Modal Shift*", sottoforma di *Contributi per servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci – Marebonus* (TR.SD.01) e l'incentivazione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale a trazione elettrica, con i *Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia* (TR.SD.02).

Infine, è stato inserito un nuovo sussidio, *Incentivi alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare* (TR.SD.17). La misura, che per l'anno 2025 registra un valore economico pari a 13 milioni di euro, è finalizzata a sostenere la modernizzazione dei flussi logistici pesanti attraverso tre principali linee di finanziamento: l'acquisto di veicoli ad elevata sostenibilità, quali mezzi elettrici, ibridi

diesel/elettrici o alimentati a gas naturale liquefatto (LNG) e compresso (CNG); la rottamazione di veicoli diesel di classe inferiore all'Euro VI Step E (ed Euro 6 step e) con contestuale acquisizione di unità diesel di ultima generazione; e, infine, l'acquisto di semirimorchi idonei al trasporto intermodale via nave e ferrovia. Sotto il profilo procedurale, l'ammontare del contributo è determinato in quota fissa in relazione alla tipologia e alla massa del veicolo acquistato, prevedendo una maggiorazione del 10% a favore delle piccole e medie imprese (PMI) e un incremento dell'incentivo qualora la rottamazione riguardi veicoli di categoria Euro IV o inferiore.

In tale contesto, la struttura dei sussidi nel settore dei trasporti assume particolare rilevanza nel determinare i segnali economici che orientano le scelte di mobilità di famiglie e imprese. Accanto a strumenti finalizzati a favorire il trasferimento modale, l'intermodalità e la diffusione di tecnologie a basse emissioni, persistono misure che riducono il costo relativo dei combustibili fossili e delle modalità di trasporto maggiormente emissive, con effetti potenzialmente contrastanti rispetto agli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione.

Tavola riassuntiva Trasporti – sussidi 2021-2025

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	TR.SI.03	Esenzione IVA del servizio taxi di trasporto urbano	SAD	8,3	8,5	13,6	16,6	18,2
2	TR.SI.04a	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente), auto endotermiche	SAD	1.231,0	1.231,0	1.589,0	1.589,0	1.043,7
3	TR.SI.09	Esenzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultratrentennali	SAD	20,4	19,5	17,1	17,1	22,8
4	TR.SI.10	Riduzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali	SAD	2,1	2,1	1,8	1,8	1,8
5	TR.SI.16	Esenzione bonus carburante dipendenti	SAD		9,9	13,3	1,2	terminato
6	TR.SI.17	Esenzione dell'addizionale comunale dei diritti d'imbarco nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo	SAD				9,4	d.q.
Totale sussidi indiretti "SAD" in Trasporti				1.261,7	1.271,0	1.634,8	1.635,2	1.086,5
7	TR.SI.04b	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente), auto PHEV	SAI					31,8
8	TR.SI.08	Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano	SAI	11,2	11,2	24,6	24,2	24,2
Totale sussidi indiretti "SAI" in Trasporti				11,2	11,2	24,6	24,2	56,0
9	TR.SI.04c	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente), BEV	SAF					7,9

10	TR.SI.05	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (locale, regionale e interregionale)	SAF	88,9	31,7	50,2	51,1	60,8
11	TR.SI.07	Riduzione tasso automobilistica per veicoli elettrici	SAF	0,4	0,4	4,0	5,0	5,0
12	TR.SI.11	Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	SAF	0,2	1,0	4,1	6,3	6,4
13	TR.SI.13	Riduzione di aliquota per veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi	SAF		9,7	13,2	16,0	d.q.
14	TR.SI.14	Esenzione per prestazioni di servizi di trasporto collettivo	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
15	TR.SI.15	Esenzione per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico	SAF	4,3	4,8	5,1	2,5	8,2
Totale sussidi indiretti "SAF" in Trasporti				93,8	47,6	76,6	80,9	88,3
16	TR.SD.15	Acquisto beni alimentari, carburanti e abbonamento TPL	SAI			600,0	600,0	500,0
Totale sussidi diretti "SAI" in Trasporti				0,0	0,0	600,0	600,0	500,0
17	TR.SD.01	Contributi per servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci - Sea Modal Shift	SAF	-	39,0	21,5	21,4	31,4
18	TR.SD.02	Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia - Ferrobonus	SAF	49,0	37,0	22,0	21,9	29,8
19	TR.SD.06	Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km - L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica)	SAF	0,6	65,0	40,0	67,7	30,0
20	TR.SD.09	Programma sperimentale buono mobilità	SAF	70,0	55,0	45,0	10,0	terminato

21	TR.SD.11	Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km - M1	SAF	630,0	550,0	575,0	761,9	terminato
22	TR.SD.16	Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km - N1 e N2	SAF		10,0	15,0	52,9	terminato
23	TR.SD.17	Incentivi alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare	SAF				25,0	13,0
24	TR.SD.18	Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici	SAF					597,3
Totale sussidi diretti "SAF" in Trasporti				749,6	756,0	718,5	960,8	701,5

I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti vedi la scheda del singolo sussidio.

I sussidi indiretti

Esenzione dall'IVA delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi

Categoria:	Trasporti					
Nome del sussidio:	Esenzione dall'IVA delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi					
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.03]					
Norma di riferimento:	Art. 10 comma 1 n. 14) DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1973					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Esenzione dall'IVA delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza (taxi) o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri. Esenzione con pro rata di detraibilità a monte.					
Tipo di sussidio:	Esenzione – Sussidio indiretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			0,22	Esenzione		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	L'agevolazione riduce il costo del servizio taxi per l'utente, ma incentiva una modalità di trasporto, quella veicolare su strada, che presenta impatti (costi esterni) per passeggero-km superiori rispetto al trasporto pubblico su strada e su rotaia (CE Delft, 2008; Ricardo-AEA, 2014).					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	5,5	8,3	8,5	13,6	16,6	18,2

Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente)

Categoria:	Trasporti 
Nome del sussidio:	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (<i>company car</i> lavoratore dipendente)
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.04]
Norma di riferimento:	Art. 51 comma 4 lett. a) DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi): art. 1 commi 632-633 Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, commi 16 e 17, Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, art. 1 comma 48 Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Co-finanziamento dall'UE:	No
Anno di introduzione:	1986
Anno di cessazione:	a regime
Descrizione:	Il sistema di tassazione dell'uso personale dell'auto aziendale per i dipendenti può configurarsi come una spesa fiscale (sussidio indiretto). In base alla normativa nazionale (art 51 del TUIR) i fringe benefit devono entrare nella busta paga e sono assoggettati all'imposta sui redditi. Il risparmio sulle spese di acquisto e di esercizio dell'auto aziendale costituisce un fringe benefit per il dipendente, ed è soggetto a tassazione sul reddito per il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri moltiplicata per un costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme (comutate al lordo di IVA) eventualmente trattenute (o addebitate) dall'azienda al dipendente e rapportato al periodo dell'anno di utilizzo. Dato che il regime di trattamento fiscale dei fringe benefit è di tipo forfettario, se la distanza effettivamente percorsa ogni anno a titolo personale è maggiore di 4.500 km (spese di manutenzione e di esercizio), i benefici addizionali per il dipendente non sono tassati (sussidio). La Legge di Bilancio 2020 modifica la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, differenziandola in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica per cui all'aumentare delle stesse aumenta anche il reddito di lavoro e, a parità di condizioni, la relativa imposta. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) prevede, all'art. 1, comma 48, la modifica, a partire dal 2025, delle modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dal veicolo aziendale concesso in uso promiscuo al dipendente, al fine di promuovere ulteriormente il rinnovamento della flotta verso veicoli a basse o zero emissioni. I veicoli aziendali assegnati ai dipendenti sono tassati in capo a questi ultimi come fringe benefit secondo un criterio di determinazione forfettario basato su una percentuale del prodotto tra la percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri e il costo chilometrico di esercizio definito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) per ciascun modello di veicolo e alimentazione. In base alla legislazione previgente, tale percentuale variava in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica del veicolo (CO₂ g/km), secondo il seguente schema: 25% CO₂ fino a 60 g/km 30% CO₂ 60 < g/km ≤ 160 50% CO₂ 160 < g/km ≤ 190 60% CO₂ superiori a 190 La Legge di Bilancio 2025 ha modificato tali percentuali, ampliando lo scarto tra veicoli inquinanti e non inquinanti, prevedendo una percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici

	plug-in ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria.					
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n. a.	n. a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD - Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente), auto endotermiche SAI - Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente), auto PHEV SAF - Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente), BEV					
Motivazione: Come evidenziato dai contributi di Harding (2014) e Zatti (2017) sul tema delle company cars, il trattamento fiscale favorevole concesso alle auto aziendali può innanzitutto indurre imprese e famiglie a possedere un numero maggiore di auto, con un effetto incentivante tanto più forte quanto maggiore è l'agevolazione fiscale rispetto a un benchmark di neutralità fiscale (trattamento fiscale in capo all'azienda e al dipendente coerente con le effettive finalità d'uso dell'auto). Può, inoltre, avere un effetto incentivante anche sull'utilizzo, qualora il dipendente benefici di un trattamento fiscale più favorevole rispetto all'uso di un'auto privata. Ciò incentiva a utilizzare di più l'auto, preferendola a forme alternative di trasporto con minori impatti ambientali (bici, servizi pubblici, <i>car sharing</i> , ecc.). L'entità dell'effetto ambientale dipende sia dalle caratteristiche tecniche e diverse performances ambientali dei mezzi aziendali utilizzati che dall'utilizzo di modalità di mobilità alternative. Le agevolazioni fiscali sui <i>fringe benefit</i> delle <i>company cars</i> possono avere rilevanti effetti sulla composizione della flotta, qualora i benefici fiscali inducano a preferire auto di dimensioni maggiori e meno efficienti da un punto di vista energetico-ambientale. In sintesi, questa forma di sussidio, dopo la recente riforma fiscale delle company cars, presenta diverse modalità di qualifica ambientale, ossia, per una quota maggiore è un SAD in quanto favorisce l'acquisto di auto aziendali endotermiche, con relativi impatti ambientali negativi. Una qualifica ambientale incerta (SAI) per la quota di incentivo che favorisce la scelta di auto ibride PHEV, e una qualifica ambientale favorevole (SAF) per la parte di agevolazione riferita alla scelta di auto elettriche.						
TR.SI.04a - Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente), auto endotermiche						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	1.231,0	1.231,0	1.231,0	1.589,0	1.589,0	1.043,7
TR.SI.04b - Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente), auto PHEV						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):						31,8
TR.SI.04c - Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente), BEV						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):						7,9

Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (locale, regionale e interregionale)

Categoria:	Trasporti 					
Nome del sussidio:	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (locale, regionale e interregionale)					
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.05]					
Norma di riferimento:	Art. 15 comma 1 lett. i-decies) DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi); art. 1 comma 28 Legge 27 dicembre 2017 n. 205.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2018					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Con la legge di bilancio 2018 è possibile sulla dichiarazione dei redditi la detraibilità al 19% dalle imposte delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale , regionale e interregionale per un costo dell'abbonamento sino a 250 euro annuali. La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari a carico e il suo limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico. Per una stima della portata della misura, ipotizzando abbonamenti da 250€ (o superiori) che venga utilizzata da contribuenti solo del primo scaglione di reddito (fino a 15.000 € con aliquota al 23%), la misura sarebbe sfruttabile da 67.800 contribuenti.					
Tipo di sussidio:	Agevolazione fiscale – Sussidio indiretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n. a.	n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	Le due forme di agevolazione fiscale (deduzione dal reddito, la prima; esenzione di un <i>fringe benefit</i> dalla formazione del reddito, la seconda) permettono di incentivare l'uso del trasporto pubblico locale, con un effetto netto di riduzione delle emissioni rispetto al trasporto privato (Impact, 2008; Ricardo - AEA, 2014).					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	88,9	88,9	31,7	50,2	51,1	60,8

Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici

Categoria:	Trasporti					
						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici [TR.SI.07]					
Norma di riferimento:	Art. 17 comma 5 lett. b) Legge 27 dicembre 1997 n. 449; art. 20 DPR 5 febbraio 1953 n. 39 (Testo Unico Tasse Automobilistiche).					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1997					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.					
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto – esenzione (primi 5 anni), spesa fiscale (successivamente)					
Aliquota:	Ordinaria:			Ridotta:		
	Tassa automobilistica ordinaria (competenza regionale)			25% della tassa		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	L'agevolazione tende a favorire il possesso e l'uso di veicoli azionati con motore elettrico rispetto a veicoli convenzionali a benzina e a gasolio. Nella fase di utilizzo, i veicoli elettrici rispetto a quelli convenzionali presentano indubitabili vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione del rumore veicolare. Un confronto più complessivo, esteso all'intero ciclo di vita, dovrebbe tener conto almeno delle modalità di produzione dell'energia elettrica, nonché dei processi di produzione, smaltimento e recupero dei materiali delle batterie. In anni recenti sono state ampiamente sviluppate le analisi ambientali lungo l'intero ciclo di vita dei veicoli e dei carburanti utilizzati (cfr. la rassegna di 79 studi di Nordelöf e altri, 2014). Buona parte degli studi è focalizzato sul tema dei cambiamenti climatici (emissioni di gas serra). Ad esempio, il lavoro di Messagie (2017) per conto di TeE ha evidenziato che -considerando il mix di fonti dell'UE- le auto elettriche a batteria (BEV) hanno un impatto climatico mediamente del 55% inferiore rispetto ai veicoli convenzionali, con una forte variabilità a seconda degli Stati (all'estremo superiore troviamo la Polonia con -25% mentre all'estremo inferiore la Svezia con -85%). Altri studi di LCA, che adottano uno spettro di effetti ambientali più ampio (EEA, 2018 per il contesto europeo; Girardi e altri di RSE, 2015 e 2017, per l'Italia), confermano i benefici ambientali delle auto elettriche e ibride, evidenziando allo stesso tempo specifici aspetti ambientali per i quali è necessario un miglioramento delle tecnologie. Ad esempio, nell'analisi di RSE 2015, basata su prestazioni e pesi di specifici modelli, le versioni elettriche hanno prestazioni ambientali migliori non solo in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici d'interesse per le aree urbane, ma anche per indicatori di impatto LCA quali acidificazione, ozono troposferico, particolato, eutrofizzazione dei mari e suoli; per contro, i veicoli elettrici non sono in grado, allo stato attuale, di essere vincenti per impatti di LCA quali l'eutrofizzazione delle acque dolci o la tossicità umana, per i quali i processi dovuti all'estrazione dei metalli e alla produzione e dismissione della batteria del veicolo giocano un ruolo determinante, per la loro consistenza. Considerati gli elevati investimenti di ReS in corso, sono comunque previste innovazioni con forti miglioramenti nelle prestazioni ambientali dei processi di produzione delle batterie (EEA, 2018).					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	0,4	0,4	0,4	4,0	5,0	5,0

Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano

Categoria:	Trasporti		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano [TR.SI.08]		
Norma di riferimento:	Art. 17 comma 5 lett. a) Legge 27 dicembre 1997 n. 449.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1997		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1 ottobre 1991, e successive modificazioni.		
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto – spesa fiscale		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	Tassa automobilistica ordinaria (competenza regionale)	25% della tassa	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAI		
Motivazione:	L'agevolazione tende a favorire il possesso e l'uso di autoveicoli omologati esclusivamente per motori alimentati a GPL o gas metano, rispetto ai veicoli convenzionali a benzina e a gasolio. Numerosi sono gli studi che hanno avuto come obiettivo il confronto emissivo fra i diversi carburanti commercialmente disponibili per i trasporti, soprattutto a partire dalla preparazione della proposta della Commissione di direttiva sui carburanti alternativi (DAFI), recepita in Italia con il D.Lgs. 257/2016. Particolarmente rilevanti sono quelli condotti dal consorzio di ricerca JRC–Eucar–Concawe (2008; 2014), basati su un approccio lungo l'intero ciclo di vita del carburante. Tuttavia, tale filone è prevalentemente focalizzato sulle emissioni di gas a effetto serra, mentre per carburanti come il GPL e il metano è necessario considerare anche gli effetti sugli inquinanti atmosferici di rilievo sanitario (PM, NOx, SO2 e composti organici volatili), nonché le emissioni lungo l'intero ciclo di vita, inclusa la fase di produzione e distribuzione del carburante (Well to Tank – WTT). Per una valutazione integrata dei diversi parametri emissivi e ambientali dei carburanti alternativi, è possibile fare riferimento al manuale aggiornato della Commissione europea sui costi esterni dei trasporti (European Commission – CE Delft, 2019). Il manuale riporta i valori di costo marginale associati alle diverse categorie veicolari e tipologie di carburante, considerando emissioni di gas serra, inquinamento atmosferico e fase WTT. I dati consentono un confronto, a parità di condizioni, per la categoria dei veicoli di piccola cilindrata. I risultati evidenziano, in generale, un vantaggio delle auto a GNC (gas naturale compresso) e GPL rispetto ai veicoli a benzina e diesel in termini di costi esterni unitari (cent €/passaggero-km), per diversi standard emissivi e contesti di utilizzo. In particolare: - per veicoli Euro 4 (senza considerare la fase WTT), il GNC presenta un vantaggio rispetto a GPL e benzina e marcato rispetto al diesel, soprattutto in ambito urbano; - per veicoli Euro 6 (sempre senza WTT), il vantaggio permane, seppur ridotto, sia rispetto alla benzina sia al diesel; - includendo la fase WTT, GPL e GNC continuano a presentare costi esterni inferiori rispetto ai carburanti tradizionali, anche se il differenziale si riduce. Tuttavia, tali evidenze non risultano univoche né pienamente conclusive. In particolare: - i benefici ambientali risultano variabili in funzione delle tecnologie veicolari, degli standard emissivi e dei contesti di utilizzo;		

- l'inclusione della fase WTT e delle emissioni fuggitive (in particolare per il metano) può ridurre significativamente il vantaggio ambientale complessivo;
- permane la natura fossile dei combustibili (GPL e gas naturale), che limita il contributo alla decarbonizzazione nel medio-lungo periodo e può determinare effetti di lock-in tecnologico.

Alla luce di tali elementi, pur in presenza di evidenze che indicano un miglioramento rispetto ai carburanti tradizionali, la valutazione complessiva degli impatti ambientali dell'agevolazione non risulta univoca. Pertanto, il sussidio è classificato come ambientalmente incerto (SAI).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	11,2	11,2	11,2	24,6	24,2	24,2

Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali

Categoria:	Trasporti					
Nome del sussidio:	Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultratrentennali					
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.09]					
Norma di riferimento:	Art. 63 comma 1, Legge 21 novembre 2000 n. 342; art. 1 comma 1048 Legge 30 dicembre 2018 n. 145; art. 1 comma 666 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2000					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Esenzione per i veicoli storici ultratrentennali dal pagamento della tassa automobilistica. L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico). Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli ed i motoveicoli con le seguenti caratteristiche: costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato), non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni. Se un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di euro 28,40 per gli autoveicoli, euro 11,36 per i motoveicoli. La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento. Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.					
Tipo di sussidio:	Esenzione – Sussidio indiretto					
Aliquota	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	Il trattamento favorevole concesso alle auto storiche può determinare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra e degli inquinanti atmosferici locali perché favorisce l'utilizzo di veicoli più vecchi e più inquinanti di tipo Euro 0 ed Euro 2. Dati dell'ACI rilevano che, per esempio, le emissioni di PM degli euro 0 diesel sono 36 volte quelle di un Euro 6. Allo stesso modo, le emissioni di CO di un diesel Euro 0 sono 6,32 volte quelle di un Euro 6 (3,16 per le auto a benzina).					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	20,4	20,4	19,5	17,1	17,1	22,8

Riduzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali

Categoria:	Trasporti					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali [TR.SI.10]					
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 1048 Legge 30 dicembre 2018 n. 145; art. 63 comma 1 bis e 1-ter Legge 21 novembre 2000 n. 342.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2000					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all'art. 1 comma 1048 ha disposto - inserendo il comma 1 bis all'art. 63 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 - che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.					
Tipo di sussidio:	Esenzione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	Il trattamento favorevole concesso alle auto storiche può determinare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra e degli inquinanti atmosferici locali perché favorisce l'utilizzo di veicoli più vecchi e più inquinanti di tipo Euro 0 – Euro 2. Dati dell'ACI rilevano che, per esempio, le emissioni di PM degli euro 0 diesel sono 36 volte quelle di un Euro 6. Allo stesso modo, le emissioni di CO di un diesel Euro 0 sono 6,32 volte quelle di un Euro 6 (3,16 per le auto a benzina).					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	2,1	2,1	2,1	1,8	1,8	1,8

Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

Categoria:	Trasporti			
Nome del sussidio:	Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica			
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.11]			
Norma di riferimento:	Art. 1 comma. 1, lett. a) e lett. c) DPCM 4; art. 12 comma 3 Decreto-legge 29 dicembre 2022 (c.d. Decreto Milleproroghe); art. 1 comma 28 lett. e) Legge 30 dicembre 2021 n. 234; art. 16 ter Decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63; artt. 119-121 Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34; art. 1 commi 1039-1040 Legge 30 dicembre 2018 n. 145.			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2019			
Anno di cessazione:	2024			
Descrizione:	Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione spetta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, se l'installazione è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.			
Tipo di sussidio:	Detrazione - Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:	
	n. a.		n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio:	SAF			
Motivazione:	L'elettrificazione della mobilità privata presenta indubitabili vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione del rumore veicolare. Un confronto più complessivo dovrebbe comunque tener conto delle modalità di produzione dell'energia elettrica, nonché dei processi di produzione, smaltimento e recupero dei materiali delle batterie. In anni recenti sono state ampiamente sviluppate le analisi ambientali lungo l'intero ciclo di vita dei veicoli e dei carburanti utilizzati (cfr. la rassegna di 79 studi di Nordelöf e altri, 2014). Buona parte degli studi è focalizzato sul tema dei cambiamenti climatici (emissioni di gas serra). Ad esempio, il lavoro di Messagie (2017) per conto di TeE ha evidenziato che -considerando il mix di fonti dell'UE- le auto elettriche a batteria (BEV) hanno un impatto climatico mediamente del 55% inferiore rispetto ai veicoli convenzionali, con una forte variabilità a seconda degli Stati (all'estremo superiore troviamo la Polonia con -25% mentre all'estremo inferiore la Svezia con -85%). Altri studi di LCA, che adottano uno spettro di effetti ambientali più ampio (EEA, 2018 per il contesto europeo; Girardi e altri di RSE, 2015 e 2017, per l'Italia), confermano i benefici ambientali delle auto elettriche e ibride, evidenziando allo stesso tempo specifici aspetti ambientali per i quali è necessario un miglioramento delle tecnologie. Ad esempio, nell'analisi di RSE 2015, basata su prestazioni e pesi di specifici			

modelli, le versioni elettriche hanno prestazioni ambientali migliori non solo in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici d'interesse per le aree urbane, ma anche per indicatori di impatto LCA quali acidificazione, ozono troposferico, particolato, eutrofizzazione dei mari e suoli; per contro, al momento i veicoli elettrici non sono in grado di essere vincenti per impatti di LCA quali l'eutrofizzazione delle acque dolci o la tossicità umana, per i quali i processi dovuti all'estrazione dei metalli e alla produzione e dismissione della batteria del veicolo giocano un ruolo determinante, per la loro consistenza. Considerati gli elevati investimenti di ReS in corso, sono comunque previste innovazioni con forti miglioramenti nelle prestazioni ambientali dei processi di produzione e fine vita delle batterie (EEA, 2018).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	0,04	0,2	1,0	4,1	6,3	6,4

Riduzione di aliquota per veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi

Categoria:	Trasporti		
Nome del sussidio:	Riduzione di aliquota per veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi		
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.13]		
Norma di riferimento:	Art. 53 bis Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124; Tabella A parte II DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 4%).		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2020		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Applicazione dell'aliquota ridotta del 4% agli autoveicoli con motore ibrido o con motore elettrico adattati per la locomozione degli invalidi. L'agevolazione si applica ai veicoli con motore ibrido a benzina di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, ai veicoli con motore ibrido diesel di cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici, ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 kW. La medesima aliquota era già prevista, dalla tabella A, parte II, n. 31), allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, per gli autoveicoli adattati per la locomozione degli invalidi di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel.		
Tipo di sussidio:	Riduzione d'aliquota – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	0,22	0,4	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	L'agevolazione tende a favorire il possesso e l'uso di veicoli azionati con motore elettrico rispetto a veicoli convenzionali a benzina e a gasolio. Nella fase di utilizzo, i veicoli elettrici rispetto a quelli convenzionali presentano indubitabili vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione del rumore veicolare. Un confronto più complessivo, esteso all'intero ciclo di vita, dovrebbe tener conto almeno delle modalità di produzione dell'energia elettrica, nonché dei processi di produzione, smaltimento e recupero dei materiali delle batterie. In anni recenti sono state ampiamente sviluppate le analisi ambientali lungo l'intero ciclo di vita dei veicoli e dei carburanti utilizzati (cfr. la rassegna di 79 studi di Nordelöf e altri, 2014). Buona parte degli studi è focalizzato sul tema dei cambiamenti climatici (emissioni di gas serra). Ad esempio, il lavoro di Messagie (2017) per conto di TeE ha evidenziato che -considerando il mix di fonti dell'UE- le auto elettriche a batteria (BEV) hanno un impatto climatico mediamente del 55% inferiore rispetto ai veicoli convenzionali, con una forte variabilità a seconda degli Stati (all'estremo superiore troviamo la Polonia con -25% mentre all'estremo inferiore la Svezia con -85%). Altri studi di LCA, che adottano uno spettro di effetti ambientali più ampio (EEA, 2018 per il contesto europeo; Girardi e altri di RSE, 2015 e 2017, per l'Italia), confermano i benefici ambientali delle auto elettriche e ibride, evidenziando allo stesso tempo specifici aspetti ambientali per i quali è necessario un miglioramento delle tecnologie. Ad esempio, nell'analisi di RSE 2015, basata su prestazioni e pesi di specifici modelli, le versioni elettriche hanno prestazioni ambientali migliori non solo in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici d'interesse per le aree urbane, ma anche per indicatori di impatto LCA quali acidificazione, ozono troposferico, particolato, eutrofizzazione dei mari e suoli; per contro, i veicoli elettrici non sono in grado, allo stato attuale, di essere vincenti per impatti di LCA quali l'eutrofizzazione delle acque dolci o la tossicità umana, per i quali i processi dovuti all'estrazione dei metalli e alla produzione e dismissione della batteria del veicolo giocano un ruolo determinante, per la loro consistenza. Considerati gli elevati investimenti di ReS in corso, sono comunque previste innovazioni con forti miglioramenti nelle prestazioni ambientali dei processi di produzione delle batterie (EEA, 2018).		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	-	-	9,7	13,2	16,0	d.q.

Esenzione per prestazioni di servizi di trasporto collettivo

	Trasporti					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Esenzione per prestazioni di servizi di trasporto collettivo [TR.SI.14]					
Norma di riferimento:	Art. 51 comma 2 lett. d) DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1986					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Non concorrono a formare il reddito le prestazioni di servizi di trasporto collettivo rese alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici.					
Tipo di sussidio:	Esclusione dal reddito – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione: La misura sostiene le prestazioni di servizi di trasporto collettivo per lo spostamento dei dipendenti dal luogo di abitazione o da un apposito centro di raccolta alla sede di lavoro o viceversa. Secondo la Circolare del Mef 326/E/1997, ai fini dell'irrelevanza reddituale, è necessario che il servizio di trasporto sia rivolto alla generalità dei dipendenti o a intere categorie di dipendenti, mentre resta del tutto indifferente la circostanza che il servizio sia prestato direttamente dal datore di lavoro, attraverso l'utilizzo di mezzi di proprietà dell'azienda o da questi noleggiati, ovvero sia fornito da terzi sulla base di apposita convenzione o accordo stipulato dallo stesso datore di lavoro, purché il dipendente resti del tutto estraneo al rapporto con il vettore. E' stato espressamente precisato che, tra i soggetti terzi che possono fornire la prestazione di trasporto, sono compresi anche gli esercenti servizi pubblici allo scopo evidentemente di chiarire che il datore di lavoro può stipulare apposita convenzione anche con esercenti servizi pubblici, ad esempio, con la società che gestisce il servizio pubblico urbano o extra-urbano del luogo in cui si trova l'azienda oppure con il servizio taxi, rimanendo comunque fermo il principio che la prestazione, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, deve essere resa in modo collettivo. L'uso del trasporto pubblico e collettivo determina diverse esternalità positive ambientali e sociali: ad esempio, riduce la congestione del traffico, l'inquinamento e le emissioni di CO ₂ e facilita la mobilità delle famiglie a basso reddito.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q	d.q	d.q	d.q.	d.q.	d.q.

Esenzione per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico

	Trasporti					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Esenzione per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico [TR.SI.15]					
Norma di riferimento:	Art. 51 comma 2 lett. d-bis) DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) (lettera inserita dall'art. 1 comma 28 lett. b) Legge 27 dicembre 2017 n. 205)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2018					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Non concorrono a formare il reddito le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico.					
Tipo di sussidio:	Esclusione dal reddito – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione: La circolare n. 5 del 29 marzo 2018 (premi di risultato e welfare aziendale) precisando che l'esclusione dal reddito, prevista per il servizio di "trasporto collettivo" dalla lett. d) del medesimo art. 51, comma 2, del TUIR, è stata estesa anche all'ipotesi di concessione da parte del datore di lavoro di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di somme erogate per l'acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della relativa spesa. Ai fini dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, è necessario che l'abbonamento al trasporto pubblico sia offerto alla generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie di dipendenti e che l'esclusione si rende applicabile sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte L'uso del trasporto pubblico e collettivo determina diverse esternalità positive ambientali e sociali: ad esempio, riduce la congestione del traffico, l'inquinamento e le emissioni di CO ₂ e facilita la mobilità delle famiglie a basso reddito.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	7,3*	4,3*	4,8*	5,1*	2,5*	8,2*
*Dati da Rapporto spese fiscali del Mef						

Esenzione bonus carburante dipendenti

	Trasporti					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Esenzione bonus carburante dipendenti [TR.SI.16]					
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 1 Decreto-legge 14 gennaio 2023 n.5; art. 2 Decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2022					
Anno di cessazione:	2024					
Descrizione:	Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51 comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023. Con il Decreto-legge 5/2023 sono stanziati ulteriori 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e 1,2 milioni di euro nell'anno 2024.					
Tipo di sussidio:	Esclusione dal reddito – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione: La misura incentiva una fonte fossile utilizzata come carburante, con molta probabilità si tratta di una misura transitoria visto anche il carattere di urgenza del Decreto-legge che l'ha emanata. Ciononostante, considerando che si tratta di un incentivo alle fonti fossili (<i>Fossil Fuel Subsidy</i>) e che è compreso tra le spese fiscali del Mef, il sussidio è stato inserito nel monitoraggio del Catalogo per verificarne l'andamento ed eventuali e potenziali proroghe nel prossimo anno.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):			9,9	13,3	1,2	terminato

Esenzione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Categoria:	Trasporti			
Nome del sussidio:	Esenzione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e nella Regione Calabria			
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.17]			
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 529, legge 30 dicembre 2023 n. 213. (Friuli-Venezia Giulia); art. 1 comma 737, legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Calabria)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2024			
Anno di cessazione:	a regime			
Descrizione:	L'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 ha istituito l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili. L'addizionale è pari a 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri: il 40 per cento del totale deve essere destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti [lettera a)] e il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie [lettera b)]. Le norme stabiliscono che a decorrere dal 1° gennaio 2024 nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai comuni della Regione non sono dovuti i trasferimenti derivanti da parte dell'incasso dell'addizionale e, parallelamente, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede a ristorare annualmente i comuni interessati (comma 529): a tal fine, a decorrere dall'anno 2024, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, versa entro il 30 aprile di ciascun anno la somma di 2.500.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato (comma 530). In relazione ai mancati introiti derivanti dai diritti d'imbarco non più dovuti, si dispone che a decorrere dall'anno 2024, la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale sia incrementata di 1.925.000 euro annui (comma 531).			
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto - Esenzione fiscale			
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:	
		1,00 €	Esenzione	
Livello di riformabilità:	Nazionale/Regionale			
Qualifica sussidio:	SAD			
Motivazione:	L'esenzione dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco costituisce un sussidio ambientalmente dannoso in quanto favorisce il trasporto aereo, una modalità di trasporto ad alta intensità di inquinamento sia atmosferico che acustico. Secondo la letteratura scientifica, l'aviazione è uno dei settori dei trasporti con maggiore intensità di carbonio per passeggero-chilometro (circa 83 grCO2/passeggero-km) e le politiche fiscali che ne favoriscono l'espansione sono in contrasto con gli obiettivi di decarbonizzazione del settore trasporti. Dal rapporto EASA 2025 nel 2023, i voli in partenza dagli aeroporti dell'UE27 più EFTA hanno emesso 133 milioni di tonnellate di			

CO₂, con un valore nei 98 principali aeroporti europei, di 3,4 milioni di persone che sono state esposte a livelli di rumore degli aerei di 55 dB Lden e 1,6 milioni di persone sono state esposte a più di 50 eventi giornalieri di rumore aereo superiori a 70 dB.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):					9,4	d.q.

I sussidi diretti

Contributi per servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci - Sea Modal Shift

Categoria:	Trasporti					
Nome del sussidio:	Contributi per servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci - Sea Modal Shift					
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.01]					
Norma di riferimento:	Articolo 1, comma 648, legge 28 dicembre 2015, n. 208; articolo 1, comma 672, legge 30 dicembre 2020, n. 178; Decreto interministeriale 11 ottobre 2023, n. 166.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	Il nuovo programma di incentivi, denominato “Sea Modal Shift”, è un incentivo erogato dal MIT, previa autorizzazione comunitaria in materia di Aiuti di Stato, finalizzato a migliorare ed ottimizzare la catena intermodale. I soggetti beneficiari sono singole imprese di autotrasporto conto terzi, costituite anche in forma di raggruppamenti, temporanei o permanenti, che imbarchino su navi RO-RO e RO-PAX veicoli e/o cassemobili, accompagnati o meno dai relativi autisti. Sono incentivati tutti gli itinerari marittimi indicati nel Regolamento n. 166/2023, oltre alle rotte che saranno evidenziate da parte delle imprese richiedenti il contributo all’atto della domanda. L’incentivo riconosciuto ai singoli beneficiari prevede un contributo massimo erogabile pari a 30 centesimi di euro per ciascuna unità veicolo imbarcata, moltiplicati per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale. L’obiettivo della misura è decongestionare la rete viaria e ridurre l’impatto del trasporto di merci su gomma, mediante maggior utilizzo di servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax in arrivo o in partenza da porti italiani verso porti situati in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Tale contribuzione è finalizzata, tramite il sostegno alla domanda di servizi marittimi, allo sviluppo in termini qualitativi e quantitativi dei servizi.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n. a.	n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Per quanto concerne il programma di incentivazione “marebonus” periodo 2017/2022 Da un recente studio elaborato dal Centro Studi ALIS con SRM, think tank di eccellenza nel settore dei trasporti marittimi e della logistica, sono emersi importanti dati relativi all'utilizzo dell'ambiente legato al trasferimento dalla strada al mare. Per quanto riguarda il trasferimento dei 61,6 milioni di tonnellate trasferite dalla strada al mare, considerato il costo dell'inquinamento ambientale della strada al netto di quello marittimo, si è determinato un risparmio di externalità ambientali per 2,2 miliardi di euro all'anno.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	50,0	-	39,0	21,5	21,4	31,4

Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia - Ferrobonus

Categoria:	Trasporti						
Nome del sussidio:	Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia - ferrobonus						
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.02]						
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 648 legge 28 dicembre 2015 n. 208; art. 1 comma 673, legge 30 dicembre 2020, n.178; decreto interministeriale 20 agosto 2023 n. 134						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2016						
Anno di cessazione:	2027						
Descrizione:	Incentivi erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa autorizzazione comunitaria in materia di Aiuti di Stato, volto a stimolare la domanda di servizi di trasporto ferroviario delle merci. I soggetti beneficiari sono le imprese utenti di servizi ferroviari e gli MTO (questi ultimi a loro volta ribaltano parte del contributo alla clientela) che acquistano treni completi dalle imprese ferroviarie. L'incentivo viene calcolato sulla base del volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato (in termini di treni*km prodotti sul territorio italiano) realizzato in un anno da ogni beneficiario. La concessione di contributi riguarda i servizi di trasporto ferroviario intermodale, svolti a trazione elettrica, in arrivo e in partenza da nodi logistici in Italia, al fine di sostenere il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, attraverso un sistema di incentivazione rivolto a servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le esternalità negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO2.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:			
			n. a.	n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	In sede di normativa attuativa (articolo 5 del decreto 134/2023), l'incentivo è stato vincolato all'uso della trazione ferroviaria elettrica. Vi è un'ampia evidenza scientifica sui minori costi esterni del trasporto ferroviario rispetto al trasporto stradale. Per quanto riguarda gli effetti del Ferrobonus, grazie anche al collegamento con l'altro incentivo previsto per le imprese ferroviarie (c.d. norma merci) da subito si è registrato un importante impatto positivo sul traffico ferroviario delle merci. Nel solo periodo 2015-2019 si è registrato un incremento di 6,1 milioni di treni*km (14% del totale) e contestuale riduzione del -2,3% del traffico pesante su strada. Dal 2020 il sistema dei contributi e i rilasci infrastrutturali hanno consentito la tenuta dei traffici durante l'emergenza pandemica e la pronta ripresa del business negli anni a seguire (fonte Polo logistica FS).						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):		32,0	49,0	37,0	22,0	21,9	29,8

Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km - L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e

Categoria:	Trasporti		
			
Nome del sussidio:	Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km – L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e		
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.06]		
Norma di riferimento:	DPCM 20 maggio 2024; Artt. 2-3 DPCM 6 aprile 2022; art. 1 commi 1057-1064 Legge 30 dicembre 2018 n. 145; DM Mise 20 marzo 2019; art. 10 bis Decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34; art. 12 comma 1 Decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162; art. 44 bis comma 1 Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34; art. 1 comma 691 Legge 30 dicembre 2020 n. 178; art. 5 comma 15-bis Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2019		
Anno di cessazione:	2025		
Descrizione:	Alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2022 per le risorse relative all'annualità 2022, e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024 relativamente alle risorse di ciascuna di dette annualità, ed immatricolano in Italia i seguenti veicoli sono riconosciuti, nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, i seguenti contributi: per i veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	La letteratura sulle prestazioni ambientali dei veicoli a due ruote elettrici, al confronto con quelli convenzionali a benzina, è molto più limitata rispetto alle quattro ruote (Leuenberger, Frischknecht 2010). Il confronto fra i veicoli elettrici o ibridi a due ruote e quelli convenzionali è complesso (ad es. per la diffusione dei monopattini a batteria) e dovrebbe tener conto almeno delle modalità di produzione dell'energia elettrica, nonché dei processi di produzione, smaltimento e recupero dei materiali delle batterie. Per analogia, gli studi riguardanti le LCA delle auto evidenziano significativi benefici ambientali dei veicoli elettrici, con alcune limitate eccezioni relative ad impatti ambientali associati all'estrazione e produzione dei materiali delle batterie. Ad esempio, nell'analisi di Girardi e altri di RSE (2015;2017), basata su prestazioni e pesi di specifici modelli di auto, le versioni elettriche hanno prestazioni ambientali migliori non solo in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici d'interesse per le aree urbane, ma anche per indicatori di impatto LCA quali acidificazione, ozono troposferico, particolato, eutrofizzazione dei mari e suoli. Per contro, i veicoli elettrici non sono in grado, allo stato attuale, di essere vincenti per impatti di LCA quali l'eutrofizzazione delle acque dolci o la tossicità umana, per i quali i processi dovuti all'estrazione dei metalli e alla produzione e dismissione della batteria del veicolo giocano un ruolo determinante, per la loro consistenza. Considerati gli elevati investimenti di ReS in corso, sono attesi notevoli innovazioni e miglioramenti nelle prestazioni ambientali dei processi di produzione delle batterie per autotrazione (EEA, 2018), che si ritiene possano riguardare anche le batterie per i veicoli a due ruote.		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	0,6	65,0	40,0	67,7	30,0

Programma sperimentale buono mobilità

Categoria:	Trasporti						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Programma sperimentale buono mobilità [TR.SD.09]						
Norma di riferimento:	Art. art. 2 comma 1 Legge 12 dicembre 2019 n. 141 (Decreto Clima)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2019						
Anno di cessazione:	2024						
Descrizione:	Il Decreto Clima istituisce un “Programma sperimentale buono mobilità” con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 ed euro 10 milioni per l'anno 2024 Gli incentivi sono destinati alla rottamazione autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonché di biciclette anche a pedalata assistita e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali <i>segway</i>, <i>hoverboard</i>, monopattini e <i>monowheel</i> per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:				Ordinaria:		Ridotta:	
Non prevista				n.a.		n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	La misura è per definizione favorevole in quanto incentiva modalità di trasporto più sostenibili.						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):		70,0*	70,0*	55,0*	45,0*	10,0*	Terminato
*Stanziamiento							

Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km - M

Categoria:	Trasporti					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km – M [TR.SD.11]					
Norma di riferimento:	DPCM 20 maggio 2024; Artt. 2-3 DPCM 6 aprile 2022; ; art. 1 commi 652-659 Legge 30 dicembre 2020 n. 178; art. 44 Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Rilancio) (incremento del fondo); art. 73 quinquies Decreto-legge 25 maggio 2021 n-73 (incremento); art. 1 commi 1031-1041 e 1057-1064 Legg 30 dicembre 2018 n. 145; DM Mise 20 marzo 2019 «eco-bonus».					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2020					
Anno di cessazione:	2025					
Descrizione:	Alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2022 per le risorse relative all'annualità 2022, e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024 relativamente alle risorse di ciascuna di dette annualità, ed immatricolano in Italia i seguenti veicoli sono riconosciuti, nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, i seguenti contributi: per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 3.000 e di ulteriori euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5; per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 e di ulteriori euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5; per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:	
Non prevista			n.a.		n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	La misura è per definizione favorevole in quanto incentiva modalità di trasporto più sostenibili.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	600,0	630,0	555,0	575,0	761,9	Terminato

Acquisto beni alimentari e carburanti o abbonamenti TPL

Categoria:	Trasporti					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Acquisto beni alimentari e carburanti o abbonamenti TPL [TR.SD.15]					
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 2-5 Legge 30 dicembre 2023 n. 213; art. 1 comma 450 Legge 29 dicembre 2022 n. 197; Decreto Interministeriale MASAF-MIMIT-MLPS-MEF del 30 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 12 agosto 2025.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n. a.	n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAI					
Questo sussidio ha caratteristiche che lo rendono difficile da classificare univocamente. Considerando che offre un'alternativa sostenibile (TPL) ai sistemi di trasporto privati e che è destinato a fasce economicamente svantaggiate, può essere considerato neutro dal punto di vista ambientale, con potenzialità di diventare SAF se si incrementasse la quota destinata agli abbonamenti TPL rispetto ai carburanti che incentivano la mobilità privata.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				600,0*	600,0*	500,0*
*Stanziamenti						

*Stanzamenti

Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km – N1 e N2

Categoria:	Trasporti 						
Nome del sussidio:	Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km – N1 e N2						
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.16]						
Norma di riferimento:	Artt. 2-3 DPCM 6 aprile 2022						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2022						
Anno di cessazione:	2024						
Descrizione:	Alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2022 per le risorse relative all'annualità 2022, e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024 relativamente alle risorse di ciascuna di dette annualità, ed immatricolano in Italia i seguenti veicoli sono riconosciuti, nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, i seguenti contributi: f) per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4, è riconosciuto un contributo di 4.000 euro per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate; un contributo di 6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; un contributo di 12.000 euro per i veicoli N2 da 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate; è riconosciuto un contributo di 14.000 euro per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate. I contributi di cui alla presente lettera sono concessi in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:		
			n. a.		n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	La misura è per definizione favorevole in quanto incentiva modalità di trasporto più sostenibili.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				10,0	15,0	52,9	Terminato

Incentivi alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare

Categoria:	Trasporti					
Nome del sussidio:	Incentivi alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare					
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.17]					
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 150 legge 190/2014; Decreto Ministro infrastrutture e trasporti 7 agosto 2025 n. 203; Decreto Ministro infrastrutture e trasporti 6 agosto 2024 n. 208					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2024					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	La misura incentiva: a) Acquisto di veicoli pesanti ad elevata sostenibilità (elettrici, ibridi diesel/elettrici, alimentati a CNG o LNG); b) Rottamazione di veicoli diesel di categoria ambientale inferiore ad EURO VI Step E ed Euro 6 step e con contestuale acquisizione di veicoli diesel di ultima generazione c) Acquisto di semirimorchi idonei al trasporto intermodale (nave e ferrovia). L'incentivo è incrementato, fino alla capienza delle somme disponibili, nel caso di rottamazione di veicoli di categoria Euro IV, Euro 4 o inferiore. L'ammontare dell'incentivo è determinato in quota fissa in base alla tipologia ed alla massa del veicolo acquistato. È prevista una maggiorazione del 10% per le PMI.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n. a.	n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	La misura è per definizione favorevole in quanto incentiva l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni inquinanti e la rottamazione di veicoli a più alte emissioni inquinanti.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):					25,0	13,0

Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici

Categoria:	Trasporti						
Nome del sussidio:	Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici						
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.18]						
Norma di riferimento:	Art. 3 del Decreto Ministeriale n. 236 dell'8 agosto 2025						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2025						
Anno di cessazione:	2026						
Descrizione:	L'incentivo è riconosciuto alle persone fisiche per l'acquisto di un'auto elettrica (categoria M1), con un contributo di 9.000 o 11.000 euro in base al valore ISEE; alle microimprese, per l'acquisto di veicoli elettrici commerciali (categorie N1 e N2), fino a un massimo di 20.000 euro per veicolo, nel limite del 30% del prezzo di acquisto e nel rispetto della normativa "de minimis"						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:	
			n. a.			n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	La misura è per definizione favorevole in quanto incentiva l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni inquinanti e la rottamazione di veicoli a più alte emissioni inquinanti.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):							597,3

2.4. ALTRI SUSSIDI

Introduzione

In questa sezione sono, identificate e parzialmente quantificate le voci di sussidio a rilevanza ambientale imputabili a diverse dimensioni incluse:

- il settore dell'edilizia con riferimento sia al restauro, recupero e ristrutturazione dell'esistente – costituito da immobili pubblici, o da uso residenziale – presenti sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli immobili situati in aree rurali o in aree sismiche, sia a immobili in quanto merce, ma anche con riferimento all'abitazione in senso lato facendo riferimento quindi all'arredamento (elettrodomestici e mobilio);
- beni strumentali destinati a strutture produttive esistenti e nuove, con particolare riguardo alle zone del Mezzogiorno e alle piccole e medie imprese;
- il settore dei rifiuti, analizzato con riferimento al recupero e alla prevenzione dei rifiuti, al trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico, nonché disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici, o misure volte a ridurre lo spreco alimentare o a favore dell'acquisto di plastiche miste provenienti da raccolta differenziata. Si tratta certamente di un settore complesso, per le sue varie sfaccettature e per le relative ripercussioni sull'ambiente.
- il settore idrico con riferimento sia alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici per rischio idrogeologico, sia all'applicazione di una tariffa sociale del servizio idrico integrato per gli utenti domestici in condizioni disagiate;
- il settore della finanza verde, attraverso l'esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate all'incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile.

L'ottava edizione del Catalogo ha registrato l'incremento dei SAF, rispetto al 2024, destinati al recupero dell'edilizia e all'efficienza energetica, in particolare con i sussidi: AL.SI.16 *Detrazione del 50% o 65% o 110% per vari interventi di riqualificazione energetica* con un incremento di 660 milioni di euro nel 2025), AL.SI.18 *Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche* di circa 740 milioni; e AL.SI.47, il cosiddetto Bonus condomini, da 8,2 miliardi di euro del 2024 a 15,3 miliardi di euro nel 2025⁴⁰. La somma dei tre SAF è pari a circa 60 miliardi di euro per il 2025. Oltre all'incentivazione sottoforma di detrazione, si aggiunge all'edilizia anche l'agevolazione IVA per le ristrutturazioni, classificata come sussidio incerto IVA.07, con un incremento del mancato gettito di circa 2,9 miliardi di euro per 2025.

Una componente importante della Categoria Altri sussidi è dedicata all'incentivazione delle imprese e dell'acquisto di beni strumentali. La maggior parte di questi sussidi ha una classificazione incerta dovuta alla mancanza di condizionalità ambientale delle misure. Con l'ottava edizione sono stati inseriti due nuove misure che sono: AL.SI.50 *Maggiorazione dell'ammortamento per investimenti produttivi per transizione digitale ed energetica*; AL.SI.51 *Riduzione delle garanzie fideiussorie per gli operatori economici che partecipano a procedure pubbliche essendo in possesso di EMAS, Ecolabel o ISO 14001*; AL.SI.52 *Credito d'imposta per gli investimenti nella*

⁴⁰ Gli effetti finanziari del sussidio AL.SI.47 rappresentano delle stime previsionali riportate nel Rapporto delle spese fiscali del Mef.

ZES unica;; ALSD.20 Incentivi per la valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi da riciclo

Nello stesso periodo sono terminati due SAF per l'economia circolare: *ALSI.32 Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso* e *ALSD.07 Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina*.

Infine, con la legge di bilancio 2025 sono stati integrati nel Catalogo il SAI *ALSD.19 Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria* e il SAF e *ALSD.21 Contributo per l'acquisto di grandi elettrodomestici*.

Tavola riassuntiva Altri Sussidi – sussidi 2021-2025

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	AL.SI.03	Esenzione IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	SAD	39,7	54,7	54,7	54,7	54,7
2	AL.SI.04	Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia	SAD	9,0	8,2	8,0	8,0	8,0
3	AL.SI.09	Riduzione base imponibile ai fini IMU (rigassificatori)	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
4	AL.SI.46	Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Totale sussidi indiretti "SAD" in Altri sussidi				48,7	62,9	62,7	62,7	62,7
5	AL.SI.02	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno	SAI	1.667,6	2.144,7	2.720,5	2.291,3	720,4
6	AL.SI.11	Deduzione IRPEF del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione	SAI	2,5	2,3	2,4	0,8	0,2
7	AL.SI.12	Detrazione IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria	SAI	0,3	0,7	0,9	1,0	1,0
8	AL.SI.13	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	SAI	1.065,6	1.332,0	577,0	547,3	528,9
9	AL.SI.42	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali	SAI	d.q.	d.q.	7.930,6	8.020,2	5.561,8
10	AL.SI.45	Credito di imposta, a favore delle imprese alberghiere	SAI		100,0	180,0	180,0	40,0
11	AL.SI.49	Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate	SAI				100,0	110,0
12	AL.SI.52	Credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica	SAI				1,8	2,2
Totale sussidi indiretti "SAI" in Altri sussidi				2.736,0	3.579,7	11.411,4	11.142,5	6.964,5

13	AL.SI.05	Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
14	AL.SI.06	Bonus idrico sociale	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
15	AL.SI.10	Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+	SAF	484,0	639,5	741,9	778,0	775,1
16	AL.SI.14	Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi	SAF	180,0	100,0	180,0	180,0	40,0
17	AL.SI.15	Detrazione per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile	SAF	49,8	56,6	63,0	70,2	71,5
18	AL.SI.16	Detrazione per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti	SAF	2.291,1	4.513,2	17.625,2	33.658,4	34.271,4
19	AL.SI.17	Detrazione per interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica	SAF	1,6	7,0	2,7	3,0	3,2
20	AL.SI.18	Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali)	SAF	187,4	1.148,8	4.564,8	9.761,2	10.506,6
21	AL.SI.19	Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici	SAF			3,0	29,1	17,9
22	AL.SI.20	Detrazione per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni	SAF	12,0	17,1	21,8	25,9	30,1
23	AL.SI.25	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

24	AL.SI.26	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
25	AL.SI.27	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
26	AL.SI.28	Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
27	AL.SI.30	Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile	SAF	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
29	AL.SI.32	Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso	SAF	-	-	10,5	0,0	Terminato
30	AL.SI.33	Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti	SAF	-	-	-	8,5	0,0
31	AL.SI.34	Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti (sconto a certificazioni EMAS e ISO 14001)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
32	AL.SI.35	Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti (sconto a certificazioni EMAS e ISO 14001)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
33	AL.SI.36	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
34	AL.SI.38	Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali	SAF	-	-	-	10,0	10,0
35	AL.SI.40	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale	SAF	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
36	AL.SI.43	Credito d'imposta per impianti di compostaggio	SAF		d.q.	1,0	1,0	-
37	AL.SI.44	Deducibilità delle erogazioni liberali a favore di parchi e riserve naturali	SAF	d.q.	d.q.	2,2	2,3	1,9

38	AL.SI.47	Bonus condomini	SAF	795,2	1.086,5	900,6	8.298,9	15.303,0
39	AL.SI.48	Crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali "transizione 5.0"	SAF				1.039,5	3.118,5
40	AL.SI.50	Maggiorazione dell'ammortamento per investimenti produttivi per transizione digitale ed energetica	SAF					-
41	AL.SI.51	Riduzione delle garanzie fidejussorie per gli operatori economici che partecipano a procedure pubbliche essendo in possesso di EMAS, Ecolabel o ISO 14001	SAF			d.q.	d.q.	d.q.
Totale sussidi indiretti "SAF" in Altri sussidi				4.012,1	7.579,7	24.127,7	53.877,0	64.160,2
42	AL.SD.12	Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio e gas naturale nei paesi terzi	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
43	AL.SD.17	Incentivi impianti di risalita e snowfarming	SAD			30,0	50,0	70,0
Totale sussidi diretti "SAD" in Altri sussidi				0,0	0,0	30,0	50,0	70,0
44	AL.SD.03	Finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini - incluso Industria 4.0)	SAI	1.063,9	240,0	270,0	160,0	160,0
45	AL.SD.18	Fondo garanzia prima casa	SAI			d.q.	d.q.	d.q.
46	AL.SD.19	Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria	SAI					-
Totale sussidi diretti "SAI" in Altri sussidi				1.063,9	240,0	270,0	160,0	160,0
47	AL.SD.07	Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina	SAF	-	0,1	0,3	0,1	Terminato
48	AL.SD.13	Fondo per il sostegno alla transizione industriale	SAF		150,0	150,0	150,0	150,0
51	AL.SD.16	Fondo per la crescita sostenibile	SAF			1,5	2,0	2,0

52	AL.SD.20	Incentivi per la valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi da riciclo	SAF				15,0	15,5
53	AL.SD.21	Contributo per l'acquisto di grandi elettrodomestici	SAF					50,0
Totale sussidi diretti "SAF" in Altri sussidi				0,0	150,1	151,8	167,1	217,5

I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti vedi la scheda del singolo sussidio.

I sussidi indiretti

Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno

Categoria:	Altro 
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.02]
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 265 Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (proroga al 2023); art. 1 commi 98-101 Legge 28 dicembre 2015 n. 208; art. 7 quater Decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243; art. 1 comma 319 Legge 27 dicembre 2019 n. 160; art. 1 comma 171 Legge 30 dicembre 2020 n. 178
Co-finanziamento dall'UE:	No
Anno di introduzione:	2016
Anno di cessazione:	2024
Descrizione:	Si introduce un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese (comma 98). Inoltre, viene prevista l'estensione, ai datori di lavoro privati operanti nelle suddette regioni, dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 previsto dai commi 178 e 179. Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore. Danno diritto al credito d'imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti. Per il credito d'imposta è individuato il limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali: l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese (per la copertura finanziaria cfr. comma 108). È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che acquisiscono, anche tramite leasing, beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle "zone assistite" ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Si tratta, nel dettaglio, di: Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna (con Pil pro-capite inferiore al 75% della media Ue), ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul

		funzionamento dell'Unione europea, vale a dire gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso oppure si ha una grave forma di sottoccupazione. Abruzzo e Molise (con Pil pro-capite ricompreso tra il 75 e il 90% della media Ue), ammissibili alle deroghe previste dalla successiva lettera c), ossia gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La proroga è stata prima portata al 2020 nella Legge di Bilancio 2020 e poi è stata estesa al 2022 dalla Legge di Bilancio 2021. Ne sono esclusi i settori creditizio, finanziario e assicurativo, dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché le imprese considerate in difficoltà secondo la definizione recata dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01. L'articolo 1, comma 175, della Legge n. 234 del 2021 ha adeguato il perimetro geografico di applicazione della misura a quanto è stato previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021, con particolare riferimento alle imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise.					
Tipo di sussidio:		Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:			
		n. a		n. a			
Livello di riformabilità:		Nazionale					
Qualifica sussidio:		SAI					
Motivazione:							
L'utilizzo dei beni strumentali impiegati nei processi produttivi è generalmente associato a elevati consumi energetici, emissioni inquinanti e impatti ambientali significativi (si vedano, ad esempio, gli indicatori sulle emissioni atmosferiche dei settori produttivi elaborati nella NAMEA-Istat). L'agevolazione in esame favorisce gli investimenti in beni strumentali destinati sia a strutture produttive esistenti sia di nuova realizzazione. In alcuni casi, tali investimenti non tengono conto delle prestazioni energetiche e ambientali dei beni acquisiti; in altri, sono invece orientati al miglioramento della sostenibilità industriale e alla riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi. Poiché non è prevista una condizionalità ambientale per tutte le tipologie di investimenti ammissibili, gli effetti complessivi dell'incentivo risultano incerti. Sarebbe pertanto opportuno subordinare il riconoscimento del credito d'imposta a requisiti minimi di efficienza energetica e/o ambientale, al fine di rendere la misura coerente con gli obiettivi nazionali in materia di sostenibilità e di armonizzarne la fruizione con gli altri strumenti di incentivazione dell'efficienza energetica.							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):		1.266,7	1.667,6	2.144,7	2.720,5	2.291,3	720,4

Riduzione dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

Categoria:	Altro					
Nome del sussidio:	Riduzione dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.03]					
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 751 Legge 27 dicembre 2019 n. 160					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2019					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.					
Tipo di sussidio:	Riduzione imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	Favorire dinamiche di espansione urbana e determinare un incremento del consumo di suolo. Alla luce di tali effetti ambientali, la misura è pertanto classificata come sussidio ambientalmente dannoso (SAD). L'agevolazione potrebbe risultare compatibile con gli obiettivi di tutela ambientale qualora fosse limitata a interventi di ristrutturazione di edifici e fabbricati esistenti, di sostituzione e rigenerazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica (ad esempio su aree industriali dismesse), a condizione che tali interventi comportino un significativo miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	38,3	39,7	54,7	54,7	54,7	54,7

Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio:	Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia						
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.04]						
Norma di riferimento:	Art. 3 comma 40 Legge 28 dicembre 1995 n. 549						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1995						
Anno di cessazione:	a regime						
Descrizione:	Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili, il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa ordinaria. Il sussidio rappresenta, quindi, l'80% dell'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. L'effetto finanziario è stato stimato a partire dai dati ISPRA sui rifiuti classificati come D10 (Urbani e Speciali) per il periodo 2017-2023. L'aliquota media regionale è stata calcolata come media del range dei valori previsti dalla norma: da 0,00517 euro/kg a 0,02582 euro/kg (art. 3 comma 29 Legge 28 dicembre 1995 n. 549). In conclusione, il sussidio è stato calcolato moltiplicando l'80% dell'aliquota media regionale per le tonnellate di rifiuti urbani e speciali avviati ad incenerimento senza recupero di energia.						
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto						
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:		
			n. a		n. a		
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAD						
Motivazione:	Il sussidio in esame risulta dannoso in quanto non contribuisce a disincentivare il ricorso a operazioni di smaltimento quali l'incenerimento in impianti senza recupero energetico, che, secondo la gerarchia delle attività di gestione dei rifiuti sancita dal diritto unionale e recepita dall'ordinamento nazionale, costituisce, insieme alla discarica, l'ultima opzione praticabile. Tale forma di gestione dovrebbe essere adottata esclusivamente qualora non risultino tecnicamente o economicamente sostenibili soluzioni di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclo o altre operazioni di recupero. L'assenza di un adeguato segnale disincentivante nei confronti delle operazioni di smaltimento rischia pertanto di contrastare con gli obiettivi di una gestione dei rifiuti orientata alla tutela ambientale e all'economia circolare.						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):		8,4	9,0	8,2	8,0	8,0*	8,0*
* L'effetto finanziario per l'anno 2024 e 2025 è provvisorio in attesa dei dati definitivi							

* L'effetto finanziario per l'anno 2024 e 2025 è provvisorio in attesa dei dati definitivi

Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua

Categoria:	Altro		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua [AL.SI.05]		
Norma di riferimento:	Art. 2 commi 1 e 2 DPCM. del 13 ottobre 2016 recante «Tariffa sociale del servizio idrico integrato»; Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 “Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2015		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	L'agevolazione consiste in una riduzione tariffaria applicata alla componente variabile del corrispettivo di acquedotto ed è riconosciuta a tutte le utenze domestiche residenti, limitatamente alla prima fascia di consumo idrico, determinata sulla base del consumo minimo vitale pro capite. Il D.P.C.M. 13 ottobre 2016, individua il quantitativo minimo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona e ne garantisce l'accesso a condizioni agevolate. In attuazione di tale disciplina, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato il Testo integrato dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI), definendo i criteri di articolazione tariffaria applicabili alle utenze domestiche residenti. L'agevolazione è applicata dai gestori del servizio idrico integrato mediante una riduzione della tariffa per la fascia agevolata compresa tra il 20% e il 50% rispetto alla tariffa base. Gli oneri economici derivanti dalla riduzione sono compensati attraverso l'applicazione di tariffe maggiorate sulle fasce di consumo eccedenti, fino a un massimo di tre scaglioni, secondo una struttura progressiva rispetto alla tariffa base, in conformità ai criteri stabiliti dal TICSI.		
Tipo di sussidio:	Agevolazione tariffaria – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a	n. a	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	L'agevolazione tariffaria è circoscritta esclusivamente alla prima fascia di consumo idrico domestico, corrispondente al quantitativo minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona, fissato dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016 in 50 litri per abitante al giorno, in coerenza con i riferimenti internazionali sul diritto umano all'acqua. Tale fascia di consumo è caratterizzata da una domanda strutturalmente rigida, in quanto riferita a un bene essenziale e difficilmente comprimibile al di sotto di una soglia minima indipendentemente dal livello del prezzo. La misura è pertanto finalizzata a garantire l'accesso universale a un livello essenziale del servizio idrico integrato e non si estende ai consumi eccedenti il fabbisogno di base. Inoltre, l'agevolazione si inserisce in una struttura tariffaria progressiva, definita dall'ARERA attraverso il Testo integrato dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI), che prevede un aumento del prezzo unitario dell'acqua al crescere dei volumi consumati. Il recupero degli oneri dell'agevolazione mediante le fasce di eccedenza rafforza il segnale di prezzo per i consumi più elevati, che presentano una maggiore elasticità della domanda, incentivando comportamenti di risparmio idrico e un uso efficiente della risorsa. Alla luce della rigidità della domanda associata ai consumi essenziali, della limitazione dell'agevolazione alla prima fascia e dell'assenza di effetti di incentivazione all'uso inefficiente della risorsa idrica, la misura non determina impatti ambientali negativi. Pertanto, l'agevolazione è classificabile come sussidio ambientalmente favorevole (SAF), in quanto contribuisce a una gestione sostenibile della risorsa idrica e limita i consumi eccedenti il fabbisogno essenziale.		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Bonus Idrico Sociale

Categoria:	Altro 	
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Bonus idrico sociale [AL.SI.06]	
Norma di riferimento:	Art. 60, legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. Collegato ambientale); Articoli 1 e 3, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 13 ottobre 2016, recante «Tariffa sociale del servizio idrico integrato»; Deliberazione ARERA 28 settembre 2017, n. 665/2017/R/IDR – Testo integrato dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI); Deliberazione ARERA 6 dicembre 2022, n. 651/2022/R/COM, recante disposizioni in materia di riconoscimento e liquidazione del bonus sociale idrico; Deliberazione ARERA 24 gennaio 2023, n. 13/2023/R/COM.	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2018	
Anno di cessazione:	a regime	
Descrizione:	Esenzione tariffaria introdotta dall'articolo 60 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. Collegato ambientale), finalizzata a garantire l'accesso universale dell'acqua. La norma prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni di disagio economico-sociale l'accesso alla fornitura del quantitativo minimo vitale di acqua, fissato a 50 litri per abitante al giorno dal DPCM 13 ottobre 2016. Il medesimo decreto attribuisce ad ARERA il compito di disciplinare le condizioni di accesso, le modalità di riconoscimento ed erogazione del beneficio, nonché di definire l'articolazione tariffaria del servizio idrico, nel rispetto dei criteri di progressività, uso efficiente della risorsa e del principio “chi inquina paga” (deliberazione ARERA 28 settembre 2017, n. 665). Con la deliberazione ARERA 651/2022/R/COM si introduce una disciplina semplificata per il riconoscimento del bonus sociale idrico per le annualità 2021 e 2022. Successivamente, la deliberazione ARERA 13/2023/R/COM ha aggiornato le soglie ISEE per l'accesso ai bonus sociali, fissando, a decorrere dal 2023, il valore di riferimento per il bonus sociale idrico pari a 9.530 euro, e ridefinendo le classi di agevolazione.	
Tipo di sussidio:	Esenzione tariffaria – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:
	n. a	n. a
Livello di riformabilità:	Nazionale	
Qualifica sussidio:	SAF	
Motivazione:	Il bonus idrico sociale è strettamente limitato al consumo idrico essenziale, corrispondente al quantitativo minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona, fissato dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016 in 50 litri per abitante al giorno, in coerenza con i riferimenti internazionali sul diritto umano all'acqua. Tale fascia di consumo è caratterizzata da una domanda strutturalmente rigida, in quanto riferita a un bene essenziale e incompressibile al di sotto di una soglia minima, indipendentemente dal livello del prezzo. La misura non incide sui consumi eccedenti il fabbisogno di base e si inserisce in una struttura tariffaria progressiva, definita dall'ARERA attraverso il TICSI, che prevede l'applicazione di tariffe crescenti al crescere dei volumi consumati. In tale assetto, il recupero degli oneri associati al bonus avviene attraverso le fasce di consumo superiori, rafforzando il segnale di prezzo per i consumi non essenziali, che presentano una maggiore elasticità della domanda, e incentivando comportamenti di risparmio idrico e uso efficiente della risorsa. Alla luce della limitazione ai consumi essenziali, della rigidità della domanda associata alla fascia agevolata e dell'assenza di effetti di incentivazione all'uso inefficiente della risorsa idrica, il bonus idrico sociale non	

determina impatti ambientali negativi. Pertanto, la misura è classificabile come sussidio ambientalmente favorevole (SAF), in quanto contribuisce a garantire l'accesso universale a un servizio essenziale e, al contempo, risulta coerente con gli obiettivi di gestione sostenibile delle risorse idriche.

	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

**Componente UI3*

Riduzione base imponibile ai fini IMU (rigassificatori)

Categoria:	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione base imponibile ai fini IMU (rigassificatori) [AL.SI.09]					
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 728 Legge 27 dicembre 2017 n. 205					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2018					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	In base al comma 728, per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione IMU la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili. In realtà, i riferimenti legislativi richiamati dal comma 728 non prevedono limitazioni di applicazione dell'IMU e della Tasi ai soli fabbricati per uso abitativo o per servizi civili. L'art. 1 del D.lgs. n. 504/1992 (ICI) stabilisce che "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa". Inoltre, l'art. 2 stabilisce che "per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano". Posto che l'impianto di rigassificazione a mare debba essere iscritto al Catasto, il comma 728 va considerato come una forma di spesa fiscale in quanto introduce un'agevolazione rispetto alla norma tributaria ordinaria.					
Tipo di sussidio:	Riduzione base imponibile – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	L'agevolazione ha l'effetto di ridurre gli oneri di gestione degli impianti di rigassificazione situati nel mare territoriale. Più in generale, viene favorita la redditività di impianti che hanno lo scopo di aumentare la sicurezza energetica del Paese e migliorare la flessibilità dell'offerta di gas. Sotto il profilo ambientale, l'agevolazione rende più conveniente l'utilizzo del gas naturale per riscaldamento rispetto ad opzioni, basate sulle fonti rinnovabili (solare termico, biogas, biomasse) o su un mix di rinnovabili e combustibili fossili (pompe di calore), con relative maggiori emissioni di gas serra e di inquinanti in atmosfera. Va, pertanto, considerato un SAD.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio:	Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+						
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.10]						
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 277 Legge 197 del 29 dicembre 2022; Art. 1 comma 37 lett. b) Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (modifica e proroga); Art. 16 comma 2 Decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 come modificato dalla Legge di conversione 3 agosto 2013 n. 90; Art. 1 comma 22, lett. b) Legge 20 dicembre 2025 n. 199 (modifica e proroga); Art. 7 comma 2 bis Decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80; Art. 1 comma 58 lett. b) n. 2) Legge 30 dicembre 2020 n. 178.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2013						
Anno di cessazione:	2026						
Descrizione:	Detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (ex comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013). Dall'anno 2020 la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro a 10.000 euro per l'anno 2022, a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.						
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto						
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:			
			n. a	n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	Le apparecchiature in esame permettono di conseguire, a parità di utilizzo, importanti risparmi energetici, riducendo quindi i costi esterni ambientali associati alla produzione di energia elettrica ed eventualmente anche di gas (cucine a induzione). Una valutazione completa richiederebbe di includere anche i costi e i benefici dello smaltimento, ed eventuale recupero e riuso dei materiali. Tuttavia, la norma consente di detrarre anche la spesa per mobili in modo indistinto, senza nessuna condizionalità ambientale.						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):		419,6	484,0	639,5	741,9	778,0	775,1

Deduzione IRPEF del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione

Categoria:	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Deduzione IRPEF del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione [AL.SI.11]					
Norma di riferimento:	Art. 21 Decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione:	2025					
Descrizione:	Deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto di unità immobiliari, a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data del 12 novembre 2014, o sulle quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo, che saranno successivamente concesse in locazione, per almeno otto anni, a canone agevolato. L'agevolazione fiscale, da ripartire in otto quote annuali di pari importo, è riconosciuta anche quando l'unità immobiliare acquistata è ceduta in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale.					
Tipo di sussidio:	Deduzione – Sussidio indiretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n. a	n. a		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAI					
Motivazione:	L'agevolazione favorisce l'acquisto di immobili nuovi da dare in locazione. L'effetto è duplice: di favorire le locazioni e quindi il soddisfacimento della domanda abitativa; ed anche di favorire la vendita di unità immobiliari di nuova costruzione. L'inclusione nella norma di una condizionalità energetica stringente (Classi A e B) sugli immobili che beneficiano della deduzione va considerata positivamente; rimane tuttavia il problema che l'agevolazione favorisce indirettamente le nuove costruzioni e il consumo di suolo. Si tratta quindi di un sussidio incerto. Nell'eventualità di un provvedimento di rinnovo (l'agevolazione scade alla fine del 2017), occorrerebbe limitare l'agevolazione agli acquisti di immobili preesistenti e appositamente ristrutturati con la finalità di dare in locazione.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	2,5	2,5	2,3	2,4	0,8	0,2

Detraibilità a fini IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria



Categoria:	Altro					
Nome del sussidio:	Detraibilità a fini IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.12]					
Norma di riferimento:	Art. 15 comma 1 lettere i-sexies 1) e i-sexies 2) del TUIR introdotte con l'art. 1 comma 82 Legge 28 dicembre 2015 n. 208.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	La misura rende detraibili a fini IRPEF nella misura del 19% i seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna: si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l'importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).					
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto					
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:
			n. a			n. a
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAI					
Motivazione:	L'agevolazione favorisce il ricorso al <i>leasing</i> immobiliare, indipendentemente da requisiti ambientali, inducendo il consumo addizionale di suolo. Il sussidio potrebbe essere reso favorevole escludendo dall'ambito applicativo del provvedimento gli immobili di nuova costruzione in aree non soggette a ristrutturazione urbanistica.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	0,2	0,3	0,7	0,9	1,0	1,0

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali



Categoria:	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali [AL.SI.13]					
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 1051-1063 e 1065 Legge 30 dicembre 2020 n. 178; Art. 1, comma 44 legge 30 dicembre 2021 n. 234; Art. 21 comma 1 D.L. 17 maggio 2022 n. 50; Art. 1 comma 423 Legge 29 dicembre 2022 n. 197; Art. 12 comma 1-ter, D.L. 29 dicembre 2022 n. 198.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2017					
Anno di cessazione:	2025					
Descrizione:	Credito d'imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. 'nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma "Transizione 4.0"' a favore delle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. L'articolo 1, comma 44, della Legge n. 234 del 2021 ha prorogato il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali "Industria 4.0" realizzati fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e ha modificato l'intensità di aiuto." L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha elevato al 50 per cento la misura del credito d'imposta per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.					
Tipo di sussidio:	Agevolazione fiscale – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a		n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAI					
Motivazione:	La norma favorisce l'investimento in beni materiali strumentali nuovi senza condizionalità di tipo ambientale. Da una parte, la sostituzione con beni nuovi più efficienti può favorire il risparmio energetico e ridurre le emissioni in atmosfera almeno in alcuni settori. Dall'altra, questo genera un impatto negativo sull'ambiente poiché determina un maggiore utilizzo di materiali e materie prime.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	3.803,4	1.065,6	1.332,0	577,0	547,3	528,9

Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi



Categoria:	Altro	
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi [AL.SI.14]	
Norma di riferimento:	DM Ministero del turismo n. 5735 del 28 aprile 2022; Art. 1 Decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 (Decreto Recovery); Art. 28 comma 1 bis Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41; Art. 7 comma 5 Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73; Art. 79 decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104; Art. 1 comma 1 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86; Art. 12 bis decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50; Art. 1 comma 18 Legge 27 dicembre 2017 n. 205; Art. 1 comma 4 Legge 11 dicembre 2016 n. 232; Art. 1 comma 320 Legge 28 dicembre 2015 n. 208; Art.10 comma 2 Decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2014	
Anno di cessazione:	2025	
Descrizione:	Si estende il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo di imposta 2018, nella misura del 65% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche. Le disposizioni dell'articolo 79 del decreto-legge n. 104 del 2020 riconoscono la misura per i tre periodi di imposta 2020, 2021 e 2022. L'agevolazione è prevista nella misura del 65% ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all'aria aperta. Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 con l'art. 1 introduce un nuovo credito d'imposta a favore delle imprese turistiche, pari all'80% della spesa per interventi sopra descritti fino al 31 ottobre 2025.	
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:
	n. a.	n. a.
Livello di riformabilità:	Nazionale	
Qualifica sussidio:	SAF	
Motivazione:	La norma stabilisce le fattispecie di interventi di riqualificazione degli alberghi alle quali è riconosciuto il credito d'imposta del 30% delle spese ammissibili, per gli anni dal 2014 al 2016; del 65% per gli anni dal 2017 al 2022; e dell'80% fino al 2025. Le spese possono riguardare diversi ambiti di intervento finalizzati al miglioramento e all'ammodernamento delle strutture, tra cui gli interventi di incremento dell'efficienza energetica, così come definiti all'art. 2, co. 1, lettera c, comprensivi degli interventi strutturali, sull'involucro e sugli impianti. L'agevolazione favorisce il risparmio energetico nel settore alberghiero ed è coerente col raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di gas serra e di inquinanti dell'Italia. Infine, la normativa prevede l'inclusione nell'incentivo di interventi di ristrutturazione edilizia che comportano l'aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dal c.d. Piano casa. Quest'ultimo disciplina l'incremento del patrimonio immobiliare da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti. Pertanto, in presenza di condizionalità ambientale, la misura può essere considerata un SAF.	

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	180,0	180,0	100,0	180,0	180,0	40,0

Detrazione per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile



Categoria:	Altro					
Nome del sussidio:	Detrazione per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.15]					
Norma di riferimento:	Art. 16-bis comma 3 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi); Art. 1 comma 48 Legge 23 dicembre 2014 n. 190. Art. 1 comma 54 Legge 30 dicembre 2024 n. 207					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Il TUIR n. 917 del 1986 introduce una detrazione del 36% delle spese documentate, per una spesa massima fino a 48.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile. Successivamente, la normativa è stata modificata dall'art. 1 comma 55 della Legge 30 dicembre 2024, che ha previsto le seguenti aliquote: Entro 2024 • 50% (spesa massima 96.000 euro) su tutte le abitazioni Anni 2025-2026 • 50% (spesa massima 96.000 euro) per abitazione principale • 36% (spesa massima 96.000 euro) per altri casi					
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia costituiscono, sotto il profilo ambientale, un'importante alternativa alle nuove costruzioni, permettendo di evitare il consumo addizionale di suolo e di contrastare il fenomeno di crescente urbanizzazione nell'uso dei suoli e gli impatti ambientali correlati (riduzione della biodiversità, impermeabilizzazione e regime di deflusso delle acque meteoriche, ecc.). Inoltre, la detrazione degli interventi in oggetto consente di migliorare le condizioni abitative rispetto alla situazione <i>ex ante</i> anche sotto il profilo igienico-sanitario. Infine, l'esclusione delle caldaie a combustibili fossili dai benefici fiscali a partire dal 2025 agisce come driver della decarbonizzazione, orientando il mercato e i consumatori verso sistemi di riscaldamento a basse emissioni. Alla luce dell'allineamento con gli obiettivi climatici europei, la misura viene qualificata come ambientalmente favorevole.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	43,7	49,8	56,6	63,0	70,2	71,5

Detrazioni per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti

Categoria:	Altro	
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Detrazione per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti [AL.SI.16]	
Norma di riferimento:	Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 344-349 (norma istitutiva) Legge di bilancio dal 2014 al 2021 DL 14 agosto 2020 n. 104 Legge 17 luglio 2020 n. 77 DL 4 giugno 2013 n. 63, art. 14 Legge 7 agosto 2012 n. 134	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2007	
Anno di cessazione:	A regime	
Descrizione:	Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. La detrazione stimola il mercato della riqualificazione immobiliare, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. Inoltre, la detrazione è fruibile solo per gli interventi su edifici residenziali esistenti, evitando in questo modo effetti ambientali contrastanti (consumo addizionale di suolo vs il risparmio energetico). L'apparato regolamentare delle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici prevede diverse forme di tutela atte a garantire l'efficienza e la qualità delle prestazioni ambientali degli impianti beneficiari. Ad esempio, dal 1° gennaio 2018, per le caldaie a condensazione si può usufruire della detrazione del 50% solo se hanno un'efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è possibile continuare a usufruire della detrazione più elevata del 65%. Per l'acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, dal 1° gennaio 2018 non si può più richiedere l'agevolazione. Dal 2020 incremento al 110% dell'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi contestuali di riqualificazione energetica che comportano il salto di almeno due classi energetiche nell'edificio (ad esempio: impianti a condensazione, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici), riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici). Il Superbonus, istituito dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, ha introdotto una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi volti a migliorare l'efficienza energetica, ridurre il rischio sismico, nonché per l'installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. La detrazione, inizialmente fissata a questa aliquota straordinaria, è stata prorogata e modulata attraverso successive normative.	

	La legge di bilancio 2022 ha esteso l'agevolazione prevedendo una gradualità nelle percentuali di detrazione: 110% fino al 31 dicembre 2023, 70% per il 2024 e 65% per il 2025. Questa progressiva riduzione si applica a interventi effettuati su condomini, edifici da due a quattro unità immobiliari e unità residenziali, incluse quelle oggetto di demolizione e ricostruzione, nonché per lavori effettuati da Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Per le persone fisiche, invece, l'agevolazione per edifici unifamiliari è stata limitata alle spese sostenute entro il 2022, a condizione che al 30 settembre dello stesso anno fossero stati realizzati almeno il 30% dei lavori complessivi. Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, è stata soppressa l'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, salvo eccezioni disciplinate dal comma 2 dell'articolo 2. (Fonte: Agenzia delle Entrate). La legge di bilancio per il 2025 ha apportato sostanziali cambiamenti alle tradizionali aliquote di detrazione per l'Ecobonus e il Bonus Casa. In entrambi i casi, ai sensi dell'articolo 1, commi 54 e 55 di tale legge, la percentuale di detrazione è: • 50% o 36% per le spese sostenute nel 2025; • 36% o 30% per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027. Sia nel 2025 sia nel biennio 2026-2027, l'aliquota maggiore spetta al titolare di diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per il Bonus Casa, l'art. 9-bis del D.L. 39/2024 aveva già modificato l'aliquota strutturale di detrazione, che sarà pari al 30% per le spese sostenute dal 01/01/2028 al 31/12/2033.					
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:						
Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici, la promozione delle fonti rinnovabili, il miglioramento della qualità di vita di chi occupa l'edificio. La detrazione stimola il mercato della riqualificazione immobiliare, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. Inoltre, la detrazione è fruibile solo per gli interventi su edifici esistenti, evitando in questo modo effetti ambientali contrastanti (consumo addizionale di suolo vs. il risparmio energetico).						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	2.008,0	2.292,1	4.513,2	17.625,2	33.658,4	34.271,4

Detrazione per interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.



Categoria:	Altro		
Nome del sussidio:	Detrazione per interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica		
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.17]		
Norma di riferimento:	Art. 14, comma 2-quater.1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, introdotto dall'art. 1, comma 3, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (norma istitutiva); Art. 1, comma 37, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234 (proroga)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2018		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater dell'art. 14 e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 la detrazione di cui all'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 si applica nella misura del 110%. (Fonte: decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 e Legge 30 dicembre 2021, n. 234) Con la L. 30 dicembre 2024, n. 207, si introduce una proroga degli incentivi fiscali fino al 2027, con progressiva riduzione delle aliquote: • 50% o 36% fino all'anno 2025 • 36% o 30% per gli anni 2026 e 2027 Sia nel 2025, che per il biennio 2026-2027, l'aliquota maggiore spetta al titolare di diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con il comma 3-quinquies della stessa Legge, si eliminano gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate a combustibili fossili dal perimetro agevolabile. Fermi restando gli ulteriori limiti e condizioni previsti dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, non trovano applicazione, per le spese successive al 31 dicembre 2024, le pregresse aliquote del 70, 75, 80 e 85% né la misura del 110% di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.		
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		

Motivazione:

Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. La detrazione stimola il mercato della riqualificazione immobiliare, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. Inoltre, la detrazione è fruibile solo per gli interventi su edifici esistenti, evitando in questo modo effetti ambientali contrastanti (consumo addizionale di suolo vs il risparmio energetico).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	5,5*	1,6*	7,0*	2,7*	3,0*	3,2*

** Dati previsionali da Rapporto spese fiscali del Mef*

Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali)



Categoria:	Altro					
Nome del sussidio:	Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali)					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.18]					
Norma di riferimento:	Art. 16 commi 1-bi-1-sexies D.L. 4 giugno 2013 n. 63; Art. 1 comma 2 lettera c) Legge 11 dicembre 2016 n. 232; Art. 46 quater D.L. 24 aprile 2017 n. 50; Art. 1 comma 68 Legge 27 dicembre 2020 n. 178; Art. 8 D.L. 30 aprile 2019 n. 34; Art. 119 comma 4 D.L. 19 maggio 2020 n. 34. Art 1, comma 55, Legge 30 dicembre 2024 n. 207					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2018					
Anno di cessazione	a regime					
Descrizione:	Detrazione del 50% per interventi di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettera i), del TUIR realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive. La detrazione spetta in maggior misura in relazione a specifici interventi nonché in relazione alle aree condominiali (1-bis). La detrazione spetta anche con riferimento alle spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili (1-sexies). Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 30 giugno 2022 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 121, comma 1 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni dal 2020 al 2024 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile. Con la L. 30 dicembre 2024, n. 207, si introduce una proroga degli incentivi fiscali fino al 2027, con progressiva riduzione delle aliquote: • 50% o 36% fino all'anno 2025 • 36% o 30% per gli anni 2026 e 2027 Sia nel 2025, che per il biennio 2026-2027, l'aliquota maggiore spetta al titolare di diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.					
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinarie:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	Il recupero del patrimonio edilizio esistente permette di evitare la realizzazione di nuovi edifici, con un effetto di risparmio nel consumo di suolo. Le ristrutturazioni finalizzate a migliorare la qualità abitativa (ridurre le infiltrazioni, risolvere i problemi di umidità, migliorare i servizi igienici) hanno un effetto positivo sull'ambiente indoor e sulla salute.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	113,3	187,4	1.148,8	4.564,8	9.761,2	10.506,6

Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio:	Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici						
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.19]						
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 76 legge 29 dicembre 2022 n.197; art. 1 comma 56 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; art. 9, comma 9 octies del Decreto-legge n. 244 del 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 19 del 2017 (Decreto Milleproroghe)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione:	2024						
Descrizione:	Ai fini dell'IRPEF si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi. Il comma 76, dell'articolo 1, della Legge di Bilancio 2023, ha reintrodotto la possibilità, da parte dei soggetti passivi Irpef, di fruire di una detrazione d'imposta pari al 50% dell'Iva corrisposta per gli acquisti, effettuati entro lo scorso 31.12.2023, di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari.						
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto						
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:		
			n. a.		n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	Gli immobili abitativi di nuova costruzione rientranti nelle classi energetiche A o B permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. La detrazione stimola il mercato immobiliare ad assicurare una miglior performance energetica-ambientale, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. Tuttavia, la detrazione è fruibile per le nuove costruzioni comportando un aumento del consumo di suolo e andrebbe valutato se il suolo artificializzato riguarda zone già ampiamente antropizzate o aumenta la frammentazione. In mancanza di dati, il criterio energetico (certo) prevale su quello di consumo di suolo (incerto).						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):		27,9	-	-	3,0	29,1	17,9

Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni



Categoria:	Altro					
Nome del sussidio:	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.20]					
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 12-15 Legge 27 dicembre 2017 n. 205; art. 1 comma 76 Legge 30 dicembre 2020 n. 178; art. 1 comma 38 Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (proroga).					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2017					
Anno di cessazione:	2024					
Descrizione:	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La misura è in vigore per le spese sostenute nell'anno 2021, la detrazione è ripartita su 10 anni.					
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	La misura punta ad accrescere l'assorbimento della CO ₂ , mitigare l'inquinamento atmosferico e migliorare il decoro paesaggistico e arricchire il capitale naturale urbano.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	8,1	12,0	17,1	21,8	25,9	30,1

Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti

Categoria:	Altro					
Nome del sussidio:	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.25]					
Norma di riferimento:	Art. 36 Legge 28 dicembre 2015 n. 221; Art. 1 comma 659 Legge 27 dicembre 2013 n. 147.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti – Integrazione dei casi in cui i Comuni possono, con regolamento, prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della TARI. Ai casi già previsti dalle vigenti lettere da a) a e) (abitazioni con unico occupante o per uso stagionale; locali ed aree adibiti ad uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti risiedenti per lo più all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), si aggiunge – con l'introduzione della lettera e bis) – la possibilità di prevedere riduzioni ed esenzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.					
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n. a	n. a		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	Le agevolazioni di cui alla lettera e bis costituiscono un premio alle iniziative di riduzione dei rifiuti e permettono di ridurre gli elevati costi esterni ambientali associati allo smaltimento dei rifiuti (si veda Fontana e Ascari, 1998; Rabl <i>et al.</i>, 1998; Exiopol, 2009b). <i>N. B.: Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze questa misura non rientra propriamente nel novero dei sussidi, pur essendo ambientalmente rilevante. Tuttavia, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i>					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico

Categoria:	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione della Tari per compostaggio aerobico domestico e agricolo [AL.SI.26]					
Norma di riferimento:	Art. 37 Legge 28 dicembre 2015 n. 221; Art. 208 comma 19-bis d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico – Riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell’ambito dell’attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.					
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n. a	n. a		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	L’agevolazione costituisce un premio alle iniziative di compostaggio aerobico, che in ottemperanza con la gerarchia delle attività di gestione dei rifiuti sancita dal diritto unionale e recepita dall’ordinamento nazionale, limitano il conferimento a smaltimento prevenendo gli elevati costi esterni ambientali associati alla gestione dei rifiuti (cfr. ad es. Exiopol, 2009b). Tali pratiche favoriscono, infatti, il recupero di materia organica e la sua reintroduzione nei cicli produttivi, nonché il sequestro di carbonio, contribuendo in modo significativo ai principi dell’economia circolare e alla chiusura dei cicli di nutrienti. <i>N. B.: Secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze questa misura non rientra propriamente nel novero dei sussidi, pur essendo ambientalmente rilevante. Tuttavia, alla luce dell’ampia definizione di sussidio prevista dall’Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i>					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici



Categoria:	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici [AL.SI.27]					
Norma di riferimento:	Art. 38 Legge 28 dicembre 2015 n. 221; DM Mase 29 dicembre 2016 n. 266.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici – Incentivare (ad es. tramite la riduzione TARI) le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'auto compostaggio e il compostaggio di comunità.					
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a		n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	L'agevolazione costituisce un premio alle iniziative di compostaggio aerobico domestico e di comunità, che in ottemperanza con la gerarchia delle attività di gestione dei rifiuti sancita dal diritto unionale e recepita dall'ordinamento nazionale, limitano il conferimento a smaltimento prevenendo gli elevati costi esterni ambientali associati alla gestione dei rifiuti (cfr. ad es. Exiopol, 2009b). Tali pratiche favoriscono, infatti, il recupero di materia organica e la sua reintroduzione nei cicli produttivi, nonché il sequestro di carbonio, contribuendo in modo significativo ai principi dell'economia circolare e alla chiusura dei cicli di nutrienti. N. B.: Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze questa misura non rientra propriamente nel novero dei sussidi, pur essendo ambientalmente rilevante. Tuttavia, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221 / 2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio:	Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare						
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.28]						
Norma di riferimento:	Art. 17 Legge 19 agosto 2016 n. 166; Art. 1 comma 652 Legge 27 dicembre 2013 n. 147.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2016						
Anno di cessazione:	a regime						
Descrizione:	Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.						
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto						
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:		
			n. a		n. a		
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	Combattere lo spreco di cibo è uno dei temi dell'economia circolare, oltre ad avere una forte valenza sociale. Si lascia alle autorità comunali decidere se e in che misura applicare la riduzione sulla tariffa. L'obiettivo di riduzione degli sprechi alimentari rientra nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e negli impegni dell'UE per il perseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile 12.3 di dimezzare gli sprechi alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori entro il 2030. Nell'UE vengono generati ogni anno oltre 59 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari, circa 132 kg per abitante europeo (Eurostat, 2024), con un valore di mercato associato stimato a 132 miliardi di euro (SWD (2023) 421).						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):		d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile

Categoria:	Altro					
						
Nome del sussidio:	Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.30]					
Norma di riferimento:	Art. 81 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi); Art. 4 DM Mef 4 ottobre 2022 n. 209 "Regolamento recante l'attuazione dell'articolo 111 bis D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385" (norma istitutiva); Art. 1 comma 51 Legge 11 dicembre 2016 n. 232; Art. 111 bis comma 2 D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2017					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Esenzione dal reddito imponibile del 75% degli utili destinati a riserva legale o a riserva non distribuibile degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile. Agevolazione riconosciuta nel rispetto dei limiti del Reg. (UE) n. 1407/2013 (aiuti “ <i>de minimis</i> ”).					
Tipo di sussidio:	Esenzione reddito imponibile – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a		n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	Gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile sono incentivati a conformare la propria attività a diversi principi che tengono conto anche della sostenibilità ambientale. In particolare, il punto a) dell'Art. 1 comma 51 prevede che la valutazione dei finanziamenti erogati a persone giuridiche sia fatta secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale. La misura pertanto incentiva indirettamente la finanza sostenibile attraverso l'incremento del capitale proprio degli operatori di banche etiche, aumentando la loro capacità di erogare credito a progetti con finalità ambientali e sociali.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso



Categoria:	Altro					
Nome del sussidio:	Credito di imposta riconosciuto alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano prodotti da riciclo e riuso					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.32]					
Norma di riferimento:	art. 26ter decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019) e legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2019					
Anno di cessazione:	2024					
Descrizione:	Obiettivo della misura è incentivare imprese e soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo all'utilizzo, nell'esercizio delle proprie attività professionali, di prodotti semilavorati o derivanti da riciclaggio. Nello specifico, per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a		n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione: Favorisce il mercato del riuso e consente quindi un impiego più efficiente delle risorse, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. La norma è in linea con i principi dell'economia circolare così come declinata dalle quattro direttive contenute nel Pacchetto sull'economia circolare dell'UE.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	10,54	0,01	Terminato

Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti [AL.SI.33]						
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 685 Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (rifinanziamento dal 2023); DM Mite 14 dicembre 2021; Art. 1 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 commi 73-77. DM Mase 2 aprile 2024; art. 1 comma 686-690 Legge 29 dicembre 2022 n.197;						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2020						
Anno di cessazione:	2027						
Descrizione:	Credito d'imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate, riconosciuto a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021. Per gli anni 2024 e 2025, il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo complessivo di cinque milioni di euro.						
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto						
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:			
			n. a	n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	Favorisce il mercato del riuso e consente quindi un impiego più efficiente delle risorse, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. La norma è in linea con i principi dell'Economia Circolare così come declinata dalle quattro direttive contenute nel Pacchetto sull'Economia Circolare dell'UE. In base all'Agenda 2030, e alle azioni e obiettivi individuati dal nuovo Piano d'azione per l'economia circolare (CEAP - COM/2020/98), dalla Strategia nazionale per l'economia circolare (DM 259 del 24 giugno 2022) e dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), il miglioramento della gestione dei rifiuti, l'aumento del riciclo, la riduzione dell'uso di plastiche monouso e la riduzione dell'inquinamento da microplastiche rappresentano elementi chiave per la sostenibilità e per la neutralità climatica. In particolare, l'obiettivo di sviluppo sostenibile 12 (SDG 12), ossia “Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo”, stabilisce un target che richiama direttamente l'esigenza di garantire un miglioramento nella gestione dei rifiuti. L'obiettivo 12.5, in particolare, stabilendo la necessità di “Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo”, esplicitamente proietta il ciclo dei rifiuti verso modelli di economia circolare. L'indicatore 12.5.1 “Tasso di riciclaggio nazionale, tonnellate di materiale riciclato”, peraltro, stabilisce proprio la necessità che tale transizione sia strettamente connessa all'incentivazione del riciclaggio di materiali. Il Credito d'imposta così impostato è in linea con le normative di riferimento, europee e nazionali, e si può classificare come strumento incentivante al raggiungimento degli obiettivi identificati dalle citate normative. Il credito d'imposta costituisce pertanto un SAF.						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):		-	-	-	-	8,5	0

Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti (i.e. EMAS e ISO 14001)

Categoria:	Altro					
						
Nome del sussidio:	Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti (i.e. EMAS e ISO 14001)					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.34]					
Norma di riferimento:	Art. 33 comma 3-bis D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; DM 6 marzo 2017 n. 58 Regolamento recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 bis.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2017					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Agevolazioni finanziarie per le certificazioni ambientali.					
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:						
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	Sostegno volto a ridurre il costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione. La tariffa viene ridotta in misura diversa a seconda della tipologia di installazione (Allegato I o II del D.M. n. 58/2017) e comporta le seguenti riduzioni: a) in caso di EMAS è prevista una riduzione da 500 a 7.000 euro; b) in caso di ISO 14001 da 250 a 5.000 euro. In particolare: Il Sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS = <i>Eco-Management and Audit Scheme</i>) è un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. La certificazione EMAS è principalmente destinata a migliorare l'ambiente e a fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo ed ai cittadini (al pubblico in senso lato) uno strumento attraverso il quale è possibile avere informazioni sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni. La ISO 14001 è una norma del sistema di gestione riconosciuta a livello internazionale, pubblicata da ISO (<i>International Organization of Standardization</i>), che specifica i requisiti più importanti per l'identificazione, il controllo e il monitoraggio degli aspetti ambientali, e anche il modo di gestire e migliorare l'intero sistema. Lo scopo della norma ISO 14001 è quello di fornire alle aziende un quadro per la protezione dell'ambiente e rispondere alle mutevoli condizioni ambientali compatibilmente con le esigenze socioeconomiche. La norma definisce i requisiti che consentono a un'organizzazione di raggiungere i risultati attesi come stabilito dal proprio SGA (Sistema di Gestione Ambientale). L'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale è un modo sicuro per individuare e controllare gli effetti delle proprie attività e dei propri prodotti e servizi sull'ambiente.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti (sconto su certificazioni EMAS e ISO 14001)

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio:	Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti (sconto su certificazioni EMAS e ISO 14001)						
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.35]						
Norma di riferimento:	Art. 29-sexies comma 9 septies D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; DM Mattm 28 aprile 2017 recante modifiche al decreto n. 141 del 26 maggio 2016 che dispone i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 29-sexies comma 9 septies D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2017						
Anno di cessazione	a regime						
Descrizione:	Agevolazioni finanziarie per le certificazioni ambientali.						
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto						
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:	
			n.a.			n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	Il sussidio è motivato dalla riduzione del rischio di inquinamento ambientale connesso alle attività di gestione dei rifiuti svolte dalle organizzazioni in possesso della registrazione EMAS o della certificazione ISO 14001, in quanto la presenza di un Sistema di Gestione Ambientale certificato e la verifica periodica svolta da parte di un soggetto terzo indipendente rappresenta una forte garanzia in termini di controllo e di riduzione dei propri impatti ambientali. L'articolo 4 (Riduzioni e aggiornamenti), comma 1, del decreto n. 141 del 26 maggio 2016, stabilisce che le installazioni dotate di registrazione EMAS usufruiscono di una riduzione del 50% delle garanzie finanziarie, e quelle dotate di certificato ISO 14001 una riduzione del 40%.						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):		d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese



Categoria:	Altri sussidi					
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.36]					
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 45 Legge 30 dicembre 2021 n. 234; Art. 1 commi 198-208 Legge 27 dicembre 2019 n. 160; Art. 1 commi 185-186 e 1064 lett. a) Legge 30 dicembre 2020 n. 178.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2020					
Anno di cessazione:	2025					
Descrizione:	Il comma 45 della Legge di bilancio proroga il credito d'imposta per investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione oltre il 2022, introducendo tempistiche, aliquote e massimali differenziati in base alla tipologia di attività: Ricerca e sviluppo: proroga sino al 31 dicembre 2031. Fino al 2022, l'aliquota è pari al 20%, nel limite massimo di 4 milioni di euro. Dal 2023 al 2031, l'aliquota è ridotta al 10%, con limite massimo di 5 milioni di euro. Attività di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica: proroga fino al periodo d'imposta 2025. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10% e per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro. Innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o finalizzati al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0: proroga sino al periodo d'imposta 2025. Per il periodo d'imposta 2022 l'aliquota prevista è pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro; per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10%, nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5%, sempre nel limite di 4 milioni. Si introduce il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l'operatività fino al 2020).					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
Non prevista	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	Il sussidio introduce un credito d'imposta a sostegno degli investimenti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, inclusi interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
-------------------------------------	------	------	------	------	------	------

Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali



Categoria:	Altri sussidi					
Nome del sussidio: Codice CSA sussidio	Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali [AL.SI.38]					
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 760-765 Legge 30 dicembre 2020 n. 178; Decreto interministeriale del 6 novembre 2024 n.387.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2021					
Anno di cessazione:	2025					
Descrizione:	La disposizione riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi la sede operativa all'interno delle Zone Economiche Ambientali – ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti. L'agevolazione si applica nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato, cd. regime <i>de minimis</i>. Con avviso pubblico 302 del 20 dicembre 2024 è stato avviato il procedimento di presentazione delle istanze volte alla concessione del contributo ma nessuna istanza è stata ritenuta idonea.					
Tipo di sussidio:	Indiretto*					
Aliquota:	Ordinaria		Ridotta:			
n.a.	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	La misura si propone di contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti da imballaggio e favorire il riutilizzo di imballaggi già usati, contenenti liquidi a fini alimentari, nelle zone economiche ambientali. Si qualifica pertanto come misura a sostegno dell'economia circolare. Il beneficio ambientale del riutilizzo diretto sta nell'interruzione dei processi di estrazione e trasformazione di risorse naturali primarie (e/o materie prime seconde), nonché degli input necessari al processo di produzione (e/o riciclo), quali l'energia, per fabbricare i medesimi manufatti ex novo. Nella “gerarchia” delle azioni a contrasto della produzione di rifiuti, il riutilizzo è al secondo posto subito dopo il non-uso (<i>Reduce – Reuse – Recycle</i>).					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):		-	-	-	10,0	10,0

*L'effetto finanziario è comprensivo anche della quota del sussidio diretto a fondo perduto

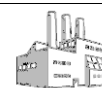
*L'effetto finanziario è comprensivo anche della quota del sussidio diretto a fondo perduto

Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale



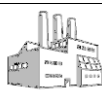
Categoria:	Altro					
						
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.40]					
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 156-161 Legge 30 dicembre 2018 n. 145					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2019					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Credito d'imposta a favore di soggetti titolari di reddito d'impresa per le erogazioni liberali in denaro effettuate a partire dai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, a sostegno di interventi su beni pubblici. Le erogazioni devono essere destinate a progetti presentati dagli enti pubblici proprietari e devono riguardare: • Bonifica ambientale, inclusa la rimozione dell'amianto dagli edifici - Prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico - Realizzazione e ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate • Recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle somme erogate, nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Mase), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le disposizioni per l'attuazione della misura agevolativa.					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n. a.	n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	La misura è classificata come sussidio ambientalmente favorevole (SAF) in quanto incentiva il finanziamento di interventi con effetti positivi sull'ambiente e sul territorio. In particolare, stimola investimenti in attività di bonifica e riqualificazione ambientale su beni pubblici, favorisce la prevenzione del rischio idrogeologico contribuendo all'adattamento ai cambiamenti climatici, promuove il recupero di aree degradate e lo sviluppo di aree verdi, riducendo l'utilizzo del suolo e migliorando la biodiversità e la qualità urbana.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di beni strumentali



	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali [AL.SI.42]					
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 44 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234; Art. 1 commi da 1051 a 1063 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178; Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2020					
Anno di cessazione	2026					
Descrizione:	A decorrere dal 16 novembre 2020 è riconosciuto un credito d'imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a.	n.a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAI					
Motivazione: L'incentivo sostiene sia gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell'Allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232), sia in beni strumentali materiali “ordinari” previsti dal comma 1055 della Legge 178/2020. Nel primo caso la percentuale di credito rimborsato prevista è maggiore che nel secondo, al fine di favorire gli investimenti sostenibili (rimborso fino al 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro in beni inclusi in Allegato A). Nonostante sia riconosciuto un trattamento incentivante premiante, il sussidio è considerato comunque incerto per l'inclusione anche dei beni strumentali diversi da Industria 4.0. Inoltre, l'impatto ambientale positivo dell'utilizzo di tecnologie digitali avanzate non è intrinseco né garantito, ma dipende dalle modalità di utilizzo delle tecnologie.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	7.930,6	8.020,2	5.561,8

Credito d'imposta per impianti di compostaggio

Settore:	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per impianti di compostaggio [AL.SI.43]					
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 831-834 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2022					
Anno di cessazione	2024					
Descrizione:	Credito d'imposta, pari al 70 per cento degli importi per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, nel limite di 1 milione di euro per gli anni 2023 e 2024, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. L'agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare.					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Oltre a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del recupero dei rifiuti (cfr. AL.SI.26), la produzione di compost di qualità derivante ha l'importante valenza di rendere disponibili ammendanti utilizzabili per il ripristino e/o il mantenimento di un adeguato tenore di sostanza organica dei suoli ai fini della conservazione della fertilità e la limitazione dei fenomeni di erosione e desertificazione ⁴¹ .					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):			d.q.	1,0	1,0	-

Deducibilità delle erogazioni liberali a favore di parchi e riserve naturali

	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Deducibilità delle erogazioni liberali a favore di parchi e riserve naturali [AL.SI.44]					
Norma di riferimento:	Art. 100 comma 2 lett. n) DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1986					
Anno di cessazione	a regime					
Descrizione:	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché' gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle già menzionate erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario.					
Tipo di sussidio:	Deduzione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	La deducibilità delle erogazioni per le risorse naturali costituisce un sussidio favorevole per la biodiversità. L'Obiettivo 18 del Quadro Globale per la Biodiversità di Kunming-Montreal si propone di "identificare entro il 2025 ed eliminare gradualmente o riformare gli incentivi, compresi i sussidi, dannosi per la biodiversità, in modo proporzionato, giusto, equo ed efficace, riducendoli in modo sostanziale e progressivo di almeno 500 miliardi di dollari USA entro il 2030, iniziando dagli incentivi più dannosi, e aumentando gli incentivi positivi per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità". L'effetto finanziario non è facilmente quantificabile, poiché rientra all'interno di una serie di altre erogazioni deducibili con finalità sociali. Inoltre, parte dell'erogazione è destinata a gestori pubblici e in questo contesto, si considera solo la quota destinata alle attività private di tutela della natura.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	2,2	2,3	1,9

Credito d'imposta a favore delle imprese alberghiere



	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito di imposta a favore delle imprese alberghiere [AL.SI.45]					
Norma di riferimento:	Art. 1 Decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152; Art. 14 comma 1 lettera a) decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2022					
Anno di cessazione	2025					
Descrizione:	Contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese alberghiere, imprese che esercitano attività agrituristica, imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive, realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024. Gli incentivi sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025. Il credito è stato prorogato al 31 ottobre 2025 dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAI					
Motivazione:	Tra le spese ammissibili, oltre all'innovazione tecnologica ed energetica, è inclusa anche la realizzazione di piscine termali ex novo e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali. L'incentivo alla realizzazione di nuove piscine e strutture annesse comporta un ulteriore consumo di suolo e la generazione di criticità legate allo spreco idrico e all'inquinamento delle acque.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):			100,0	180,0	180,0	40,0

Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati



Categoria:	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati [AL.SI.46]					
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 41 Legge 11 dicembre 2016 n. 232; Art. 3 comma 1 Legge 17 luglio 1942 n. 907.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2017					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	L'estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati non è più assoggettata al pagamento di un canone annuo di concessione.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a		n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	L'estrazione mineraria crea cambiamenti nell'uso del suolo ed aumenta la produzione di rifiuti associati all'estrazione. L'abolizione del canone disincentiva l'inclusione della rendita di scarsità dall'estrazione provocando un'attività di estrazione inefficiente dal punto di vista sociale.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Bonus condomini



	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Bonus condomini [AL.SI.47]					
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 1 D.L. 16 febbraio 2023 n. 11 (proroga); Art. 1 comma 37 lett. a Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (proroga); Art. 119 commi 1-3 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (estensione); Art. 14 comma 2 quater D.L. 4 giugno 2013 n. 63, inserito dall’art. 1 comma 2 lett. a della Legge 11 dicembre 2016 n. 232.					
Co-finanziamento dall’UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione	2025					
Descrizione:	Detrazione, nella misura del 70% o del 75%, per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali. Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015.					
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a.	n.a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Il sussidio è in linea con la nuova Direttiva UE 2023/2413 sull’Efficienza Energetica (EED3) che definisce l’obbligo di riduzione del consumo energetico finale dell’Unione dell’11,7% entro il 2030. Tra le indicazioni previste per il raggiungimento del target vi è la creazione di quadri regolamentari e fiscali che incentivino l’attuazione di iniziative e programmi di efficienza energetica in applicazione del principio di “<i>Energy Efficiency First principle</i>” (principio «l’efficienza energetica al primo posto»). Secondo i dati dell’Enea (2020), quasi il 40% del consumo energetico finale nazionale (e oltre il 36% delle emissioni di gas serra), deriva dagli edifici e tre edifici su quattro non sono sufficientemente efficienti. Pertanto, gli interventi di riqualificazione rappresentano potenziali investimenti utili a ridurre sia l’impatto ambientale, che la spesa energetica delle famiglie.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	46,1*	795,2*	1.086,5	900,6*	8.298,9*	15.303,0*
*Dati previsionali da Rapporto spese fiscali del Mef						

Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "Transizione 5.0"



Categoria	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "Transizione 5.0" [AL.SI.48]					
Norma di riferimento:	Art. 1, commi 427-429 Legge 30 dicembre 2024, n. 207; art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024 n. 56.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2024					
Anno di cessazione:	2025					
Descrizione:	Credito d'imposta riconosciuto a favore delle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, che nel periodo 2024-2025, effettuano investimenti in strutture produttive nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 15% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro e al 5% per la quota eccedente i 10 milioni di euro, fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Gli investimenti devono garantire una riduzione di almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure del 5% dei consumi nei processi produttivi. Inoltre, il credito d'imposta può salire fino al 45%, 25% e 15% al crescere della riduzione dei consumi energetici. Infine, l'accesso al beneficio è subordinato al rispetto del principio DNSH ed esclude attività legate ai combustibili fossili o ad elevato impatto ambientale (Art. 38, comma 6)					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a		n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	L'obiettivo della misura è agevolare la trasformazione digitale ed energetica dei processi produttivi. Considerato che il parametro di riferimento per la concessione del credito d'imposta è la riduzione dei consumi energetici, con un'intensità di aiuti crescente all'aumentare del risparmio energetico raggiunto, il sussidio incentiva il miglioramento dell'efficienza energetica. Inoltre, l'accesso all'incentivo è soggetto a condizionalità ambientali, tra cui soglie minime di riduzione dei consumi energetici e il rispetto del principio DNSH ai sensi del Reg. (UE) n. 852/2020. Pertanto, la misura può essere qualificata come SAF, in quanto volta alla riduzione dei consumi energetici e parallelamente coerente con gli obiettivi climatici.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):					1.039,5	3.118,5

Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate

Categoria	Altro						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate [AL.SI.49]						
Norma di riferimento:	Art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024 n. 60 Legge 18 novembre 2025, n. 171, articolo 3 D.L. 19 settembre 2023, n. 124, art. 16, comma 2 Art 444-447 Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (proroga)						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2024						
Anno di cessazione:	2028						
Descrizione:	Contributo concesso nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-<i>bis</i>, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il contributo è concesso in relazione agli investimenti in beni strumentali, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione, ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. La misura è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nella misura consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo; L'art. 3 della Legge 18 novembre 2025, n. 171 riconosce il credito d'imposta ZLS anche per gli investimenti in determinati beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sostenuti, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale presenti nelle regioni Marche ed Umbria.						
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto						
Aliquota:				Ordinaria:			Ridotta:
				n. a			n. a
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAI						
Motivazione:	La misura agevola gli investimenti relativi all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, acquisto di terreni e all'ampliamento di immobili senza prevedere una particolare condizionalità ambientale, ad esempio relativa al consumo di suolo o all'efficienza energetica. L'investimento in nuovi beni strumentali potrebbe migliorare l'efficienza dei processi produttivi anche dal punto di vista ambientale, ma l'assenza di una esplicita condizionalità ambientale rende il sussidio incerto.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Effetto finanziario (mln €):					100,0	110,0	

Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

Categoria	Altro					
						
Nome del sussidio:	Maggiorazione dell'ammortamento per investimenti produttivi per transizione digitale ed energetica					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.50]					
Norma di riferimento:	Art. 1, commi da 427 a 436 della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2025					
Anno di cessazione:	2028					
Descrizione:	L'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199 del 2025 prevede la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, nonché finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La maggiorazione avviene secondo le seguenti modalità: - 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro - 100% per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro - 50% per gli investimenti da 10 milioni di euro a 20 milioni di euro					
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n. a	n. a		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	La maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali consente ai titolari di reddito di impresa che investono in beni strumenti di dedurre una percentuale maggiore del costo degli investimenti rispetto alle quote di ammortamento di base, riducendo l'ammontare delle imposte da pagare. Questa misura ha l'obiettivo di stimolare la crescita e l'innovazione nel settore industriale, con un focus sugli investimenti sostenibili. In particolare, la maggiorazione delle quote di ammortamento si applica anche ad impianti fotovoltaici e ad altre tecnologie destinate alla produzione di energia rinnovabile per l'autoconsumo. Pertanto, oltre ad essere un supporto economico per le imprese, la misura ha un impatto positivo sull'ambiente, favorendo il passaggio verso modelli produttivi più sostenibili ed in linea con gli obiettivi climatici nazionali ed internazionali.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):						

Riduzione delle garanzie fideiussorie per gli operatori economici che partecipano a procedure pubbliche essendo in possesso di EMAS, Ecolabel o ISO 14001

Categoria	Altro					
Nome del sussidio:	Riduzione delle garanzie fideiussorie per gli operatori economici che partecipano a procedure pubbliche essendo in possesso di EMAS, Ecolabel o ISO 14001					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.51]					
Norma di riferimento:	Art. 106, comma 8 del D. Lgs. Del 31/03/2023 n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”.					
Co-finanziamento dall’UE:	No					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Agevolazioni finanziarie attraverso una riduzione dell'importo delle garanzie fideiussorie del 20%, cumulabile con le altre riduzioni, per gli operatori economici in possesso di certificazioni ambientali (Es. EMAS, ISO 14001, Ecolabel UE).					
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto					
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:
			n. a			n. a
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione: La riduzione delle garanzie fideiussorie per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione in caso di possesso delle certificazioni ambientali EMAS, Ecolabel o ISO 14001 è giustificata dalla riduzione dell’impatto ambientale (costo sociale) delle attività svolte dalle organizzazioni in possesso delle suddette certificazioni e “compensa” i maggiori costi sostenuti da tali organizzazioni che hanno avviato dei processi di “internalizzazione” dei suddetti costi sociali, attraverso la garanzia del continuo miglioramento ambientale delle proprie prestazioni ambientali, oltre ai limiti di legge in vigore. L’Agevolazione prevede che nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo delle garanzie fideiussorie è ridotto del 20% per gli operatori economici in possesso di registrazione EMAS o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o di altre certificazioni riportate nell’allegato II.13.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):			.	d.q.	d.q.	d.q.

Credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica

Categoria	Altro					
						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica [AL.SI.52]					
Norma di riferimento:	D.L. 19 settembre 2023, n. 124, art. 16 Legge 30 dicembre 2024, n. 207 Art 1, commi 438 – 443 Legge 30 dicembre 2025, n 199 (proroga) Legge 30 dicembre 2025, n. 199, commi da 448-452					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2023					
Anno di cessazione:	2028					
Descrizione:	La misura riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive nelle aree ZES ammissibili agli aiuti a finalità regionale, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. L'agevolazione è introdotta con il D.L. n. 124 del 2023 e successivamente rifinanziata e modificata dalle leggi di bilancio 2025 e 2026, che ne hanno esteso l'operatività fino al 2028 e definito le modalità d'accesso. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 miliardi di euro per il 2024, 2,2 miliardi di euro per il 2025, 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo di euro per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Per l'anno 2026 è inoltre riconosciuto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189% dell'importo già richiesto per gli investimenti realizzati nel 2025, a favore delle imprese che hanno beneficiato di altre agevolazioni alternative per i medesimi investimenti.					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a		n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAI					
Motivazione:	La misura agevola gli investimenti relativi all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, acquisto di terreni e all'ampliamento di immobili in assenza di condizionalità ambientale, ad esempio in materia di consumo di suolo o efficienza energetica. L'investimento in nuovi beni strumentali potrebbe migliorare l'efficienza dei processi produttivi anche sotto il profilo ambientale, ma l'assenza di una esplicita condizionalità ambientale rende l'effetto della misura incerto.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):					1,8	2,2

I sussidi diretti

Finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini)

Categoria:	Altro					
						
Nome del sussidio:	Finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini).					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SD.03]					
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 414 Legge 29 dicembre 2022 n. 197; Art. 1 comma 47 Legge 30 dicembre 2021 n. 234; Art. 11 ter comma 2 D.L. 25 maggio 2021 n. 73; Art. 1 commi 226-229 Legge 27 dicembre 2019 n. 160; Art. 1 comma 200 Legge 30 dicembre 2018 n. 145; Art. 1 commi 40-42 Legge 27 dicembre 2017 n. 205; Art. 1 commi 52-57 Legge 11 dicembre 2016 n. 232; Art. 2 commi 4- 8 D.L.21 giugno 2013 n. 69. (atto istitutivo)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2013					
Anno di cessazione:	2026					
Descrizione:	Contributo in conto interessi concesso alle PMI a fronte di finanziamenti bancari per investimenti e volto a ridurre il costo del capitale. Con il comma 414 della Legge di bilancio 2023, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'art. 2 dell'atto istitutivo è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il comma 47 della Legge di bilancio 2022, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese ha incrementato l'autorizzazione di spesa di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l'anno 2027.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n. a	n. a		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAI					
Motivazione: La misura di sostegno è volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti "Industria 4.0": <i>big data</i> , <i>cloud computing</i> , banda ultra-larga, <i>cybersecurity</i> , robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, <i>Radio frequency identification</i> (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti. Tuttavia, non sono precisate le condizionalità ambientali.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	362,3	1.063,9	240,0	270,0	160,0	160,0

Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina

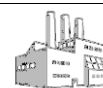
Categoria:	Altri sussidi							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina [AL.SD.07]							
Norma di riferimento:	Art 7 Legge 12 dicembre 2019 n. 141 (Decreto Clima)							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2020							
Anno di cessazione:	2024							
Descrizione:	Contributo per gli esercenti per la vendita a prodotti alimentari e detergenti sfusi o alla spina a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:				Ordinaria:			Ridotta:	
Non prevista				n.a.			n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	Il sussidio contribuisce alla riduzione del consumo di materiale di imballaggio per la vendita dei prodotti sfusi e della produzione di plastiche favorendo gli obiettivi di economia circolare.							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Effetto finanziario (mln €):		-	-	0,1	0,3	0,1	Terminato	

Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio e gas naturale nei paesi terzi

Categoria:	Altro							
								
Nome del sussidio:	Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio e gas naturale nei paesi terzi							
[Codice CSA sussidio]	[AL.SD.12]							
Norma di riferimento:	Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Titolo I, integrato con il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 170							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1998							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Le garanzie sul credito all'esportazione sono risorse pubbliche volte a coprire i rischi (politici, economici, commerciali, di tasso di cambio, di catastrofi) delle imprese e banche legate ad operazioni di esportazione verso i paesi terzi.							
Tipo di sussidio:	Garanzie sul credito – Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:			
			n. a		n. a			
Livello di riformabilità:			Internazionale/Nazionale					
Qualifica sussidio			SAD					
Motivazione: Il ruolo principale dei crediti all'esportazione è quello di promuovere il commercio in un ambiente competitivo, fornendo incentivi economici positivi per le imprese e gli attori privati per entrare in mercati rischiosi. I crediti all'esportazione possono quindi sostenere progetti con potenziali effetti negativi sull'ambiente, ovvero sostenere gli impianti di produzione di energia (ad esempio: impianti di estrazione di gas naturale, centrali elettriche a petrolio, piattaforme di estrazione petrolifera, centrali a carbone). Il Bilancio di Sostenibilità SACE 2020, tuttavia, delinea una serie di misure ad hoc per migliorare il contributo delle attività di business alla riduzione delle emissioni climalteranti ⁴² .								
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):			d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

⁴²https://www.sace.it/docs/default-source/bilanci-di-sostenibilit%C3%A0/sace-bilancio-di-sostenibilita-2020.pdf?sfvrsn=508c83be_5

Fondo per il sostegno alla transizione industriale



	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Fondo per il sostegno alla transizione industriale [AL.SD.13]					
Norma di riferimento:	Articolo 1 comma 478 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234; Decreto Mimit 21 ottobre 2022.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2022					
Anno di cessazione	a regime					
Descrizione:	A decorrere dall'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria.					
Tipo di sussidio:	Fondo – Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione: Il Fondo concede agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate. Pertanto, l'incentivo si ritiene coerente col raggiungimento degli obiettivi ambientali						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):			150,0	150,0	150,0	150,0

Fondo per la crescita sostenibile



Categoria:	Altro		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Fondo per la crescita sostenibile [AL.SD.16]		
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 419 Legge 29 dicembre 2022 n. 197; Art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 124.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2012		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Secondo l'art. 23 comma 2 del decreto-legge n.83 del 2012 il Fondo per la crescita sostenibile è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità: a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale; b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali. L'Art. 1 comma 419 l. 29 n. 197 del 2022, incrementa, per il 2023 e 2024, la dotazione del Fondo per un valore pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.		
Tipo di sussidio:	Finanziamento diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a	n. a	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	Gli interventi sono attuati tramite specifici bandi emanati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che stabiliscono criteri per la partecipazione al bando in linea con gli obiettivi identificati dalla strategia Europa 2020. Il Fondo identifica i seguenti obiettivi: Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), Green New Deal, Economia circolare, Agenda digitale italiana e Industria sostenibile.		

Il Fondo è uno strumento in linea e coerente con gli impegni dell'Agenda 2030 e con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), approvata per la prima volta nel 2017 con Delibera CIPE n. 108 e nel 2023, revisionata e aggiornata, con Delibera CITE n. 1 del 18 settembre 2023.

L'agevolazione costituisce pertanto un SAF.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				1,5	2,0	2,0

Incentivi impianti di risalita e snowfarming



Categoria:	Altro		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Incentivi impianti di risalita e snowfarming [AL.SD.17]		
Norma di riferimento:	Decreto interministeriale prot. n. 7297 dell'11 aprile 2023; Art.1, commi 592-594, Legge 29 dicembre 2022 n. 197.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2023		
Anno di cessazione:	2026		
Descrizione:	È istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, da destinare alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza. La misura intende promuovere l'attrattività turistica e incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale. Tra gli interventi ammessi a finanziamento vi sono: • la ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di sistemi che consentano l'innnevamento delle piste quali vasche o bacini di approvvigionamento idrico e altre soluzioni innovative; • la sostituzione, dismissione o ammodernamento degli impianti di risalita; • la realizzazione di progettualità innovative in ambito <i>snow-farming</i>; • l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche funzionali alla realizzazione degli interventi finanziabili. Il Fondo ha una valenza pluriennale sul quadriennio 2023-2026 e una dotazione complessiva di 200 milioni di euro. Una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a	n. a	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAD		
Motivazione:	Nei criteri di esborso del finanziamento non sono presenti elementi di condizionalità ambientale e/o criteri di preservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici. Il finanziamento in esame favorisce investimenti in impianti di risalita esistenti e nuovi, a prescindere dalle loro prestazioni energetiche e ambientali. Oltre agli impianti di risalita, sono oggetto di finanziamento gli impianti per l'innnevamento artificiale che richiedono sia grandi quantità d'acqua sia un elevato dispendio energetico che, in assenza di condizionalità ambientale, potrebbero determinare un impatto negativo sulla disponibilità di acqua potabile, sulla vita acquatica nelle zone circostanti e su livello di emissioni climalteranti. L'ammodernamento degli impianti non è condizione sufficiente per il miglioramento ambientale. Considerati gli obiettivi e le scadenze - europee e nazionali - di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni climalteranti, di controllo del consumo di suolo e idrico, e di protezione della biodiversità (Restoration Law) sarebbe opportuno incentivare investimenti in beni strumentali (in particolare, quelli con elevata vita tecnica utile) di cui si possa verificare l'efficienza energetica e l'impatto ambientale. L'attuale formulazione del finanziamento costituisce pertanto un SAD. Sarebbe opportuno subordinare il finanziamento a criteri di condizionalità ambientali degli interventi posti in essere: efficienza energetica degli impianti di risalita; modalità di smaltimento degli impianti dismessi; consumo di suolo forestale; consumo di risorse idriche. I suoli forestali sono habitat fondamentali per la flora e la fauna		

e ne costituiscono una fondamentale riserva idrica e nutritiva. Interventi di artificializzazione dei suoli forestali intaccano l'equilibrio ecologico e, di conseguenza, la funzionalità del suolo boschivo. Tali elementi vanno poi a ridurre l'attrattività dell'ecosistema montano anche ad uso ricreativo, nonché la sicurezza in termini di tenuta del manto nevoso.

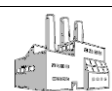
L'obiettivo dovrebbe essere quello di poter rendere l'incentivo coerente col raggiungimento degli obiettivi ambientali del Paese.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				30,0	50,0	70,0

Fondo di garanzia prima casa

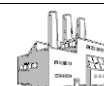
Categoria:	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Fondo di garanzia prima casa [AL.SD.18]					
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 8 Legge 30 dicembre 2023 n. 213; Art. 1 comma 48 lettera della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. Art. 1, comma 114, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2024					
Anno di cessazione:	2027					
Descrizione:	Il Fondo di Garanzia per la Prima Casa, di cui all'articolo 1 comma 48 lettera c) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è stato istituito per la prima volta dalla legge di stabilità per il 2014 per facilitare l'accesso al credito delle famiglie che vogliono acquistare la loro prima casa. Il Fondo offre garanzie su mutui ipotecari, con una copertura fino al 50% della quota capitale del finanziamento, per un importo massimo di 250.000 euro. Queste garanzie sono destinate a mutui per l'acquisto di un'abitazione principale, inclusi interventi di ristrutturazione con miglioramento dell'efficienza energetica. Con la Legge di bilancio 2023, il Fondo è stato incremento di 282 milioni di euro per l'anno 2024, mentre con la Legge di bilancio 2024, n. 207, il fondo è stato incrementato di 130 milioni di euro per il 2025 e 270 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.					
Tipo di sussidio:	Diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n. a	n. a		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAI					
Motivazione:	La misura è, in parte, un SAD perché incentiva l'acquisto di nuove costruzioni che aumentano gli impatti ambientali, in particolare: il consumo di suolo, la sua impermeabilizzazione e il consumo di materiali edili. La misura potrebbe essere, invece, considerata un SAF solo per quei finanziamenti o la quota parte di finanziamento utilizzata per l'efficientamento energetico di abitazioni già esistenti. L'efficientamento energetico fa parte delle azioni utili al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica individuati dalla normativa europea e nazionale.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):				d.q.	d.q.	d.q.

Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria



Categoria:	Altro					
Nome del sussidio:	Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SD.19]					
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 201-205, Legge 30 dicembre 2024, n. 207					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2025					
Anno di cessazione:	2028					
Descrizione:	Fondo istituito a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA, con dotazione di 1 milione di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028. Il fondo prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto, concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (regime de minimis). Gli incentivi sono destinati alle PMI fornitrici di beni e servizi con obiettivi di risanamento ambientale o funzionali per la continuità produttiva degli impianti. Secondo l'art. 202, inoltre, le PMI devono registrare un fatturato che derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA.					
Tipo di sussidio:	Diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n.a	n.a		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAI					
Motivazione:	La misura è finalizzata al sostegno economico delle imprese dell'indotto ILVA, attraverso contributi a fondo perduto volti a garantire la continuità operativa. Sebbene l'accesso al beneficio sia destinato alle PMI che forniscono beni o servizi connessi al risanamento ambientale o alla continuità produttiva degli impianti, il contributo non è vincolato alla realizzazione di interventi specifici ambientali, né subordinato a condizionalità ambientali. Inoltre, i criteri di determinazione dell'agevolazione sono basati esclusivamente sul fatturato medio delle imprese nei confronti della filiera ILVA. Pertanto, pur essendo riconducibile ad attività con potenziali finalità ambientali, la misura non garantisce un effetto ambientale diretto, misurabile e prevalente. Alla luce di tali elementi, il sussidio è classificabile come SAI.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):						-

Incentivi per la valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi da riciclo



Categoria:	Altro							
Nome del sussidio:	Incentivi per la valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi da riciclo							
[Codice CSA sussidio]	[AL.SD.20]							
Norma di riferimento:	Art. 10, Legge 27 dicembre 2023, n 206 (norma istitutiva) Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga) Decreto interministeriale 10 dicembre 2024 (attuativo della misura)							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2024							
Anno di cessazione:	2027							
Descrizione:	Misura di sostegno per le PMI finalizzata a promuovere investimenti, ricerca e innovazione nella filiera delle fibre tessili naturali e della concia della pelle, con particolare attenzione alla sostenibilità dei processi produttivi, al riciclo, al riutilizzo e alla riduzione dell'impatto ambientale. L'Art. 10 della Legge 27 dicembre 2023, ha previsto la dotazione finanziaria di 15 milioni di euro, poi rifinanziata dalla Legge 30 dicembre 2024 per l'ammontare di 15,5 milioni di euro per il triennio 2025-2027.							
Tipo di sussidio:	Diretto							
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:			
Livello di riformabilità:			Nazionale					
Qualifica sussidio:			SAF					
Motivazione: La misura è classificata come SAF in quanto promuove investimenti e innovazioni nella filiera produttiva orientati alla sostenibilità ambientale. Le domande di agevolazione devono essere riconducibili ad una o più delle seguenti linee di intervento: - Crescita ed innovazione: i nuovi investimenti devono essere realizzati nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, di riduzione degli sprechi e certificati da soggetti qualificati - Sostenibilità ambientale: i beni strumentali incentivati devono garantire la riduzione dell'impatto ambientale e la tracciabilità, nonché certificazioni ambientali di prodotto e di processo e l'utilizzo di fibre naturali e materiali riciclati, contribuendo alla sostenibilità della filiera.								
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):							15,0	15,5

Contributo per l'acquisto di grandi elettrodomestici

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Contributo per l'acquisto di grandi elettrodomestici [AL.SD.21]						
Norma di riferimento:	Decreto 22 ottobre 2025; Decreto 3 settembre 2025; Articolo 1, commi 107-111, legge 30 dicembre 2024, n. 207						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2025						
Anno di cessazione:	2025						
Descrizione:	La misura è finanziata con un fondo di 50 milioni di euro e prevede un contributo a favore degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore. Il contributo è riconosciuto per un solo elettrodomestico ed è pari al 30% del costo di acquisto, fino ad un massimo di 100 euro per unità. È previsto un incentivo di 200 euro per nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.						
Tipo di sussidio:	Diretto						
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:		
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	La misura è classificata come SAF in quanto incentiva la sostituzione di elettrodomestici a bassa efficienza con apparecchi ad elevata efficienza energetica, contribuendo alla riduzione dei consumi energetici. Inoltre, l'obbligo di smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti favorisce un'economia circolare e la corretta gestione dei rifiuti, fondamentali per la riduzione dell'impatto ambientale del settore.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Effetto finanziario (mln €):						50,0	

2.5. IVA AGEVOLATA

Introduzione

Una parte importante dei sussidi dannosi sotto il profilo ambientale (SAD) fa riferimento al regime di IVA agevolata al 4%, al 5% e al 10%. La materia è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che ha istituito l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) in Italia a partire dal 1° gennaio 1973.

L'agevolazione IVA, applicata su determinati beni e servizi, per finalità generalmente non ambientali, riduce l'incentivo economico dato dal prezzo a razionalizzare i consumi e utilizzare in maniera più efficiente tali beni e servizi da parte dei consumatori. Introduce, in altre parole, un trattamento privilegiato rispetto ad altre categorie di consumi e di contribuenti che genera un effetto collaterale indesiderato, diminuendo la sensibilità al prezzo e quindi la propensione a scelte di consumo più responsabili dal punto di vista ambientale. In tali casi, si può dire che l'agevolazione IVA rappresenti un SAD, perché raggiunge le proprie finalità sociali senza tener conto dei potenziali impatti negativi in termini di consumo indotto. Questo effetto è tanto più dannoso, sotto il profilo ambientale, quanto maggiori sono gli effetti ambientali negativi associati all'uso e produzione di determinati beni e servizi.

D'altra parte, è utile ricordare che il Dipartimento delle Finanze del Mef, *"in linea con quanto stabilito dalla Commissione Marè sul monitoraggio delle tax expenditures, non considera le aliquote IVA agevolate come spese fiscali, poiché il benchmark legale adottato nel Rapporto annuale sulle spese fiscali considera tali aliquote come una scelta di natura strutturale (cfr. Rapporto annuale sulle spese fiscali 2016, p. 13). Inoltre, una disposizione che ha la natura di spesa fiscale nello spazio definito dalle norme concordate a livello europeo, può a buon diritto non essere considerata tale a livello nazionale, perché la loro rimozione non rientra nelle competenze del legislatore nazionale. La Commissione ha perciò deciso di non considerare spese fiscali le disposizioni obbligatorie secondo la normativa comunitaria. La scelta ha soprattutto rilievo, da un lato, sull'Iva (esenzioni e regimi speciali) e, dall'altro, sulle accise (esclusioni e regimi particolari, quali navigazione aerea e marittima)"* (Mef).

Si può dunque ragionevolmente affermare, allo stato della riflessione, che l'IVA agevolata può essere classificata come SAD (sussidi ambientalmente dannosi), ma non è una spesa fiscale. L'Italia continua ad essere tra i Paesi che utilizzano maggiormente l'IVA per il gettito fiscale con un totale di circa 187 miliardi di euro per il 2025, con un aumento pari a +3,3% rispetto al 2024.

Nel riflettere sulle possibilità e opportunità di riformare o eliminare i sussidi impliciti nelle aliquote IVA differenziate, occorre tenere conto, come riportato dal Mef-DF, dell'applicazione dell'art. 105-bis della Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio con riguardo all'aliquota IVA ridotta sui combustibili fossili e su altri beni aventi un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra. La Direttiva prevede, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, che le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA sui combustibili fossili, su altri beni aventi un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra, come la torba, e sulla legna da ardere cessino di applicarsi entro il 1° gennaio 2030. Le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA sui pesticidi chimici e sui fertilizzanti chimici cessano di applicarsi entro il 1° gennaio 2032. Sul piano dell'ordinamento nazionale, l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento a prodotti quali oli minerali greggi, oli combustibili impiegati per generare energia elettrica o da usare come combustibili è prevista al punto n. 104) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Il Catalogo monitora anche le agevolazioni IVA *business-to-business* quali, ad esempio, *IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere*. In tal caso non sussiste un effettivo

recupero di gettito per la possibilità di detrarre l'imposta sugli acquisti, considerando questa come un mero acconto dell'imposta dovuta sul valore finale del bene. L'eventuale innalzamento dell'aliquota non produrrebbe un effetto di recupero del gettito. Ciononostante, si è deciso di tenere tali misure per offrire alla comunità scientifica e politica una misura dell'importanza che tali sussidi giocano nel tessuto produttivo delle imprese e, di conseguenza, anche sull'ambiente. Inoltre, l'IVA agevolata può lanciare segnali di prezzo nominali favorevoli per alcuni prodotti rispetto ad altri, rientrando comunque, al margine, sulle potenziali scelte di investimento del produttore.

I sussidi inclusi nella categoria IVA agevolata sono tutti a regime e, per la maggior parte, introdotti nel 1972 con il D.P.R. n. 633. L'ottava edizione conferma il numero delle misure registrate negli anni precedenti, ad eccezione dell'IVA agevolata al 10% per lo smaltimento in discarica (IVA. 17), eliminata a partire dal 2024 dalla Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 49 L.207/2024).

L'elenco delle agevolazioni IVA analizzate rappresenta un sottoinsieme selezionato delle misure attualmente in vigore, individuate per la loro rilevanza in termini di impatto ambientale.

Le agevolazioni all'edilizia, classificate come SAD e quantificate, che in totale hanno un effetto finanziario pari a 5.432,8 miliardi di euro, comprendono: il sussidio IVA.01, ovvero l'*IVA agevolata per la cessione di case di abitazione da parte di imprese costruttrici e non* con un effetto finanziario stimato di circa 2,3 miliardi di euro per il 2025; l'agevolazione IVA.13, relativa alle *case di abitazione non di lusso*, che mostra un incremento rispetto al 2024, con un aumento dell'effetto finanziario di circa 200 milioni di euro; il sussidio IVA18, ovvero l'IVA agevolata per le *locazioni di immobili effettuate dalle costruttrici degli stessi* con un effetto finanziario pari a 14,9 milioni di euro. A queste si aggiunge l'agevolazione IVA.20, classificata come SAI, applicata ai *servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private*, che passa da 9,5 miliardi di euro nel 2024 a 9,8 miliardi di euro nel 2025.

Per concludere, la Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), oggetto di analisi della presente edizione del Catalogo, non ha apportato modifiche alle voci già incluse nelle precedenti edizioni.

Tavola riassuntiva IVA agevolata – sussidi 2021-2025

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	IVA.01	IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso, prima casa per acquirente	SAD	2.601,2	2.827,6	2.321,5	2.691,7	2.293,5
2	IVA.02	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
3	IVA.03.a	IVA agevolata per fertilizzanti	SAD	118,7	118,7	139,4	105,6	105,4
4	IVA.06	IVA agevolata per acqua pubblica	SAD	369,7	369,7	346,4	302,5	312,1

5	IVA.07	IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico	SAD	1.829,0	3.105,0	3.518,0	3.180,6	2.968,4
6	IVA.08	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
7	IVA.09	IVA agevolata per oli minerali greggi, oli combustibili	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
8	IVA.10	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne	SAD	180,0	330,8	283,2	259,1	229,2
9	IVA.11	IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda e IVA agevolata per somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui	SAD	210,4	153,4	465,6	420,6	431,6
10	IVA.13	IVA agevolata per case di abitazione non di lusso	SAD	2.313,2	2.801,2	2.346,5	2.907,6	3.124,4
11	IVA.14.a	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
12	IVA.15	IVA agevolata per prodotti fitosanitari	SAD	92,5	92,5	98,5	45,6	76,4
13	IVA.16	IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
14	IVA.17	IVA agevolata per smaltimento in discarica	SAD	703,9	889,3	148,1	140,8	terminato

15	IVA.18	IVA agevolata per le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita e IVA agevolata per locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi	SAD	11,5	11,5	14,3	14,9	14,9
Totale sussidi indiretti "SAD" in IVA				8.429,9	10.699,6	9.681,6	10.069,1	9.556,1
16	IVA.20	IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private	SAI	5.932,1	7.262,8	11.992,5	9.504,4	9.809,2
Totale sussidi indiretti "SAI" in IVA				5.932,1	7.262,8	11.992,5	9.504,4	9.809,2
17	IVA.03.b	IVA agevolata per organismi utili per la lotta biologica	SAF	17,4	15,4	16,6	17,3	22,2
18	IVA.04	IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici	SAF	7,5	11,3	7,7	7,7	9,1
19	IVA.05	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare	SAF	17,5	8,5	8,7	8,6	8,3
20	IVA.14.b	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi [...] alla realizzazione degli interventi di recupero (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
21	IVA.21	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Totale sussidi indiretti "SAF" in IVA	42,4	35,3	33,0	33,7	39,6
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti vedi la scheda del singolo sussidio.

IVA agevolata al 4%

IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso e prima casa per acquirente

Categoria:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso e prima casa per acquirente					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.01]					
Norma di riferimento:	Tabella A parte II D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 4%), L. 23 dicembre 1986, n. 899; L. 243 del 19 luglio 1993.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972, entrata in vigore il 1° gennaio 1987					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	21) Cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, prima casa per acquirente.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:			
		22%	4%			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	L'agevolazione incentiva la cessione di unità abitative da parte delle imprese costruttrici, a condizione che l'acquisto riguardi la prima casa. Tale vincolo, tuttavia, si dimostra insufficiente a mitigare gli impatti ambientali negativi derivanti da una misura che privilegia la nuova edificazione rispetto al recupero del patrimonio immobiliare esistente o alla riqualificazione di aree già antropizzate. Considerato che le nuove costruzioni determinano processi di urbanizzazione, dispersione urbana (urban sprawl) e consumo di suolo – con conseguente impermeabilizzazione dei terreni, perdita di biodiversità, incremento del rischio idrogeologico e dell'effetto isola di calore – la misura deve essere considerata un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente e con gli obiettivi di sostenibilità se si limitasse esclusivamente agli immobili realizzati tramite il recupero di aree dismesse o interventi di ristrutturazione urbanistica, mantenendo il requisito della prima casa in linea con le politiche di rigenerazione urbana e di consumo di suolo a saldo zero (Direttiva UE 2025/2360 “Soil Monitoring Law”; Strategia europea del suolo per il 2030).					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	2.012,9	2.601,2	2.827,6	2.321,5	2.691,7	2.293,5
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

IVA agevolata per prestazioni di servizio dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati

Categoria:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.02]					
Norma di riferimento:	Tabella A parte II D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 4%); decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge con la L. 26 febbraio 1994, n. 133					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972, in vigore dal 1° gennaio 1994					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	n. 39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'Art. 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21 bis).					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:			
		22%	4%			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	Anche l'agevolazione per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati trova la stessa motivazione del punto precedente, in quanto pone un vincolo sull'acquirente, ma non sufficiente per prevenire gli effetti ambientali negativi associati a questa importante agevolazione, che continua a promuovere un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti. Considerato che le nuove costruzioni determinano processi di urbanizzazione, dispersione urbana (urban sprawl) e consumo di suolo – con conseguente impermeabilizzazione dei terreni, perdita di biodiversità, incremento del rischio idrogeologico e dell'effetto isola di calore – la misura deve essere considerata un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente e con gli obiettivi di sostenibilità se si limitasse esclusivamente agli immobili realizzati tramite il recupero di aree dismesse o interventi di ristrutturazione urbanistica, mantenendo il requisito della prima casa in linea con le politiche di rigenerazione urbana e di consumo di suolo a saldo zero (Direttiva UE 2025/2360 “Soil Monitoring Law”; Strategia europea del suolo per il 2030).					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

IVA su fertilizzanti, sia in senso generale sia agli organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura



<

N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.

IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici

Categoria:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.04]					
Norma di riferimento:	Tabella A parte II D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 4%), L. 19 luglio 1961 n. 659 estende le agevolazioni fiscali previste ai fabbricati rurali; D.L. n. 155/1993 definisce i criteri di ruralità necessari affinché il fabbricato possa beneficiare dell'agevolazione; L. 488/1999 (art. 7, comma 1, lett. b).					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972, in vigore dal 1° gennaio 1973					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	21 bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'Art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	22%		4%			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:	La misura favorisce la permanenza e l'insediamento nelle aree rurali, contribuendo al presidio del territorio e alla prevenzione dell'abbandono dei terreni agricoli, con potenziali effetti positivi sulla gestione del suolo e sulla riduzione del degrado ambientale. Tuttavia, l'agevolazione potrebbe incentivare la nuova edificazione in ambito rurale, con conseguente consumo di suolo e possibile frammentazione del paesaggio, configurando effetti ambientali potenzialmente contrastanti.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	6,3	7,5	11,3	7,7	7,7	9,1
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

IVA agevolata al 5%

Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare



Categoria:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	Aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.05]					
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 33 Legge 11 dicembre 2016 n. 232; Tabella A parte II bis 1 ter D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2017					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% nel 2017.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:			
		22%	5%			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:						
Il provvedimento è finalizzato a promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico al fine di ridurre il ricorso al trasporto privato, con effetti positivi quali: riduzione delle emissioni inquinanti e dell'inquinamento acustico, minore effetto congestione e maggiore efficienza energetica. Si evidenzia l'opportunità di vincolare o graduare tale agevolazione al rispetto di criteri di sostenibilità ambientale, quali l'impiego di biocombustibili o motorizzazioni elettriche, tenendo altresì conto della capacità di carico dei singoli corpi idrici interessati.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	14,4	17,5	8,5	8,7	8,6	8,3
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

IVA agevolata al 10%

IVA agevolata per acqua e acque minerali

Categoria:	IVA agevolata 	
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per acqua pubblica [IVA.06]	
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%), D.L. 15 settembre 1990 n. 261 (separazione del regime fiscale: l'acqua minerale in bottiglia è passata all'aliquota ordinaria, mentre l'acqua di acquedotto è rimasta al 10%).	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	1972, in vigore dal 1° gennaio 1973	
Anno di cessazione:	a regime	
Descrizione:	Secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 11/E del 2014), l'aliquota agevolata del 10 per cento è applicabile ai soli corrispettivi dovuti per l'erogazione di acqua "potabile" e "non potabile", erogata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i Comuni (o con le società autorizzate all'erogazione del servizio), mediante l'allacciamento alle condotte idriche della rete idrica Comunale. Trattasi, in altre parole, del servizio generale di erogazione idrica, il cui corrispettivo - determinato applicando il regime tariffario in uso è commisurato ai consumi (misurati tramite contatori intestati ai singoli utenti). La Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006, all'articolo 98, precisa che l'aliquota ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III, tra cui, in particolare al numero 2), è espressamente richiamata la "erogazione di acqua".	
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:
	22%	10%
Livello di riformabilità:	Nazionale	
Qualifica sussidio:	SAD	
Motivazione:	L'agevolazione IVA per l'acqua pubblica è un sussidio dannoso per l'ambiente (SAD) in quanto riduce il segnale di prezzo, cioè la percezione del reale valore economico e della scarsità della risorsa. Questa distorsione di mercato disincentiva il risparmio e gli investimenti per l'efficientamento e ammodernamento delle reti di distribuzione idrica. La riduzione tariffaria data dall'agevolazione implica la non internalizzazione dei costi ambientali legati ai processi di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione del ciclo integrato dell'acqua, e quindi non si riflette il "vero costo" ambientale dell'intero ciclo dell'acqua. In definitiva si disattende l'applicazione del principio chi inquina paga e di equità ambientale. Questo comporta: alti tassi di spreco della risorsa; impatti ambientali quali il depauperamento delle falde acquifere, la perdita di biodiversità negli ecosistemi acquatici, l'aumento della siccità e dei processi di desertificazione, un aumento del consumo energetico; impatti sanitari conseguenti alla difficoltà di approvvigionamento e alla scarsa qualità dell'acqua. Il sistema di contabilità Namea (National Accounting Matrix including Environmental Accounts) prodotto dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo a oltre sessanta branche dell'economia italiana; i dati relativi alla branca Namea "E36: raccolta, trattamento e fornitura di acqua" forniscono ulteriori indicazioni, utili ai fini della coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA all'acqua e acque minerali: ad es. l'indicatore di emissioni di gas serra della branca è di 535 tCO₂eq per milione di euro di valore aggiunto: seppur inferiore al livello medio dell'industria (715 tCO₂eq/milione di euro), l'indicatore è due volte il livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO₂eq/milione di euro).	

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	360,5	369,7	369,7	346,4	302,5	312,1

N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.

IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico

Categoria:	IVA agevolata					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico [IVA.07]					
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%).					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972, in vigore dal 1° gennaio 1973					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	103) energia elettrica per uso domestico. L'agevolazione ha uno scopo sociale di riduzione dell'incidenza delle spese delle famiglie per l'energia elettrica.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	22%	10%				
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'Art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione: Come richiamato dallo studio IEEP (2009) per la Commissione Europea, da un punto di vista ambientale “L'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA sui prodotti energetici (elettricità, gas naturale, riscaldamento, petrolio e carbone) per uso domestico non incoraggia un uso efficiente/ridotto dell'energia, e la relativa produzione, distribuzione e uso domestico dell'energia possono avere un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni di gas serra, acidificazione, esaurimento delle risorse energetiche non rinnovabili ecc.” Allo stato attuale, la fornitura di elettricità e di gas comporta rilevanti impatti ambientali, associati soprattutto alla produzione di energia elettrica con impianti termoelettrici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica da combustibili fossili come il carbone, l'olio combustibile e il gas naturale (si veda: ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014). Anche l'estrazione, il trasporto e la distribuzione del gas naturale comportano externalità ambientali significative (cfr. ExternE, 1995). Il sistema di contabilità Namea (National Accounting Matrix including Environmental Accounts) prodotto dall'Istat fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA a determinati beni, come in questo caso l'elettricità e il gas. Il settore della Namea “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” presenta un valore di 4.404 tCO ₂ eq/mln € di valore aggiunto del settore, che è sei volte superiore al livello medio dell'intera industria (715 t/mln €) e diciotto volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 t/mln €). Alcuni studi (Molocchi, 2017) forniscono anche una stima dei costi esterni ambientali e sanitari complessivamente associati a tali emissioni, per euro di valore aggiunto prodotto, permettendo di apprezzare la coerenza delle agevolazioni IVA in maniera puntuale e sistematica. In conclusione, l'agevolazione IVA sull'elettricità e sul gas quando usati per scopo domestico e manifatturiero, pone un grosso problema di equità di trattamento (l'elettricità e il gas sono usati non solo nella produzione industriale di beni, ma anche nella produzione di servizi, che è tuttavia esclusa dall'agevolazione) e riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente dell'elettricità e del gas: si tratta quindi di un SAD.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	1.944,1	1.829,0	3.105,0	3.518,0	3.180,6	2.968,4
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere



Categoria:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.08]					
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%); L. 24 dicembre 2003 n. 350 (Art. 2, comma 40) conferma e specifica l'applicazione dell'IVA al 10%; D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise), definisce gli usi industriali e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni; D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 (Art. 2, comma 5), modifica le norme del 1995, regolando le aliquote IVA per usi civili e industriali.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972, in vigore dal 1° gennaio 1973					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	103) energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'Art. 2, comma 5, del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:			
		22%	10%			
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'Art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	Allo stato attuale, la fornitura di elettricità e di gas comporta rilevanti impatti ambientali, associati soprattutto alla produzione di energia elettrica con impianti termoelettrici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica da combustibili fossili come il carbone, l'olio combustibile e il gas naturale (cfr. ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014). Anche l'estrazione, il trasporto e la distribuzione del gas naturale comportano esternalità ambientali significative (ExternE, 1995). Il sistema di contabilità Namea (National Accounting Matrix including Environmental Accounts) prodotto dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macroinquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo ad oltre sessanta branche dell'economia italiana. Tale statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA a determinati beni, come in questo caso l'elettricità e il gas. Il settore della Namea "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" presenta un valore di 4.404 tCO₂eq/mln € di valore aggiunto del settore, che è sei volte superiore al livello medio dell'intera industria (715 t/mln €) e diciotto volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 t/mln €).					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura può avere effetti finanziari e ambientali non trascurabili. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

IVA agevolata per oli minerali greggi e oli combustibili

Categoria:	IVA agevolata						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per oli minerali greggi, oli combustibili [IVA.09]						
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%); D.Lgs 2 febbraio 2007, n 26, attuazione della Direttiva 2003/96/CE.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1972, in vigore dal 1° gennaio 1973						
Anno di cessazione:	a regime						
Descrizione:	IVA agevolata per: - oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 kW; - oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45% in peso di prodotti petroliferi, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; - oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; - oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; - oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95% in volume ed a 300° C di almeno il 90% in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione. - oli di origine animale e vegetale (NC 1507-1518) impiegati per la generazione di energia, come chiarito dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 17/E del 18/03/2013.						
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto						
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:			
			22%	10%			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAD						
Motivazione:	L'agevolazione IVA riguarda in questo caso oli minerali greggi e gli oli combustibili quando impiegati in una serie di utilizzi e trasformazioni energetiche (produzione di energia elettrica, di calore di processo, di forza motrice, di gas da immettere nelle reti di distribuzione del gas) e incoraggia la produzione, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica da fonti eterogenee. Sono, invece, esclusi dall'agevolazione gli usi diretti per riscaldamento. È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla combustione degli oli per la produzione di energia elettrica e calore (Fonti: ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014). Anche i processi di raffinazione e di trasformazione in gas comportano effetti ambientali negativi, che in molti casi non trovano analogo riscontro nei processi di trattamento del gas naturale prima della sua immissione in rete. Oltre al problema di equità ambientale, l'agevolazione pone un problema di disparità di trattamento rispetto agli usi per riscaldamento dell'olio combustibile; inoltre, essa riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente degli oli: si tratta quindi di un SAD.						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):		d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.

IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne

Categoria:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.10]					
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%).					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972, in vigore dal 1° gennaio 1973					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne. L'agevolazione favorisce le attività agricole e di pesca in acque interne.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:			Ordinaria :			Ridotta:
			22%			10%
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria, ma parzialmente autorizzata (in particolare per il settore agricolo) a livello UE secondo l'Art. 98 della Direttiva 2006/112/CE, Allegato III (11), relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione: Il sistema di contabilità Namea (National Accounting Matrix including Environmental Accounts) prodotto dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macroinquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo a oltre sessanta branche dell'economia italiana. Tale statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA ai prodotti petroliferi utilizzati in agricoltura e nella pesca in acque interne (cosiddetti usi “off road”). Il settore della Namea riguardante l'agricoltura, denominato “Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi” presenta nell'ultimo anno disponibile (2013) un valore di 1.452 tCO ₂ eq/mln € di valore aggiunto del settore, che è superiore al livello medio del comparto di appartenenza “agricoltura, silvicoltura e pesca” (1.361 tCO ₂ eq/mln €) e superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO ₂ eq/mln €). Per quanto riguarda la pesca, il valore dell'indicatore di branca (508 tCO ₂ eq/mln €) è notevolmente migliore rispetto a quello del comparto di appartenenza (“agricoltura, silvicoltura e pesca” 1.361 tCO ₂ eq/mln €), Leggermente migliore rispetto al settore dei servizi di trasporto su strada (648 tCO ₂ eq/mln €), ma è comunque due volte il livello medio dell'indicatore per l'intera economia italiana (244 tCO ₂ eq/mln €). L'agevolazione IVA in esame pone quindi un problema di equità ambientale nell'attuazione del principio chi inquina paga. Inoltre, pone un problema di disparità di trattamento rispetto alla pesca in acque marittime e riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente dei prodotti petroliferi in agricoltura e nella pesca interna: si tratta quindi di un SAD.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	180,0	180,0	330,8	283,2	259,1	229,2
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda e IVA agevolata per somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui

Categoria:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda e IVA agevolata per somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.11]					
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%).					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972, in vigore dal 1° gennai 1973					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	127 bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione. La misura costituisce una riduzione dell'aliquota IVA al 10% invece che al 22% sul gas metano e sul GPL per usi domestici di cottura e per la produzione di acqua calda.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:			
		22%	10%			
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria, ma autorizzata a livello UE secondo l'Art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	L'agevolazione incentiva i consumi gas di origine fossile. Essa fornisce un segnale di prezzo al ribasso, in controtendenza rispetto all'esigenza – comune a tutti i livelli di consumo di combustibili fossili – di promuovere un uso più razionale ed efficiente del gas. Oggi, infatti, sono disponibili tecnologie ambientalmente più sostenibili, come ad esempio il solare fotovoltaico per la cottura ad induzione di cibi e il solare termico per la produzione di acqua calda. L'agevolazione contrasta con un'equa applicazione del principio chi inquina paga. Sugli effetti ambientali delle tecnologie e combustibili per il riscaldamento, ivi incluso il gas metano, si veda il progetto ExternE-Pol (2005).					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	205,0	210,4	153,4	465,6	420,6	431,6
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

IVA agevolata per case di abitazione non di lusso

Categoria:	IVA agevolata					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per case di abitazione non di lusso, non prima casa [IVA.13]					
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%).					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972, in vigore dal 1° gennaio 1973					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	(127 undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'Art. 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:			
		22%	10%			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	L'agevolazione favorisce la cessione di case di abitazione non di lusso e di fabbricati da parte delle imprese costruttrici. In questo modo si promuove un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni, invece che privilegiare il recupero del patrimonio immobiliare esistente o la riqualificazione di aree già antropizzate. Considerato che le nuove costruzioni determinano processi di urbanizzazione, dispersione urbana (urban sprawl) e consumo di suolo – con conseguente impermeabilizzazione dei terreni, perdita di biodiversità, incremento del rischio idrogeologico e dell'effetto isola di calore – la misura deve essere considerata un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente e con gli obiettivi di sostenibilità se si limitasse esclusivamente agli immobili realizzati tramite il recupero di aree dismesse o interventi di ristrutturazione urbanistica, in linea con le politiche di rigenerazione urbana e di consumo di suolo a saldo zero (Direttiva UE 2025/2360 “Soil Monitoring Law”; Strategia europea del suolo per il 2030).					
	2020	2021	20212	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	1.842,6	2.313,2	2.801,2	2.346,5	2.907,6	3.124,4
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione e alla realizzazione degli interventi di recupero (Art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457)

Categoria:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione e alla realizzazione degli interventi di recupero (Art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, Recupero del Patrimonio Edilizio)					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.14]					
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1978					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	127 quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi: a) alla costruzione di case di abitazione (di cui al numero 127 undecies) b) alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'Art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:			
		22%	10%			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	a) SAD b) SAF					
Motivazione:	L'agevolazione IVA: - per la lettera a) è un SAD per le stesse ragioni esposte per il 127 undecies; - per la lettera b) è un SAF in quanto promuove il recupero degli edifici esistenti, evitando il consumo addizionale di suolo caratteristico dei nuovi progetti edilizi.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

IVA agevolata per prodotti fitosanitari

Categoria:	IVA agevolata					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per prodotti fitosanitari [IVA.15]					
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%).					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972, in vigore dal 1° gennaio 1973					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	110) prodotti fitosanitari					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:			
		22%	10%			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione: L'agevolazione IVA per i prodotti fitosanitari (erbicidi, insetticidi, fungicidi, e altri) è un sussidio gravemente dannoso per l'ambiente (SAD) in quanto determina effetti negativi quali la perdita di biodiversità, riduzione dei servizi ecosistemici, inquinamento delle risorse idriche e contaminazione del suolo. La contaminazione dei prodotti agricoli e gli effetti inquinanti in generale determinano rilevanti effetti sanitari. Viene meno il segnale di prezzo per un uso il più possibile circoscritto e limitato, e si disincentiva, indirettamente, l'adozione di pratiche agricole biologiche. Una disamina degli effetti sanitari e ambientali associati all'uso dei pesticidi, ivi incluso il calcolo dei costi esterni generati dal loro utilizzo è riportata nel Rapporto di Exiopol (2009) e ripresa in forma sintetica nel cap. 6 di Exiopol (2010). Per questi prodotti, altamente nocivi per la salute umana e la biodiversità, l'IVA dovrebbe essere aumentata rispetto all'aliquota normale, invece che ridotta, o, alternativamente, potrebbe essere introdotta un'accisa. Qualora si ritenga che il settore agricoltura o i contadini meritino aiuti per garantirne la competitività e la permanenza sul territorio, da un punto di vista ambientale appaiono preferibili sussidi diretti e trasparenti di sostegno al reddito o alla transizione ecologica, piuttosto che adottare trattamenti fiscali privilegiati.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	81,0	92,5	92,5	98,5	45,6	76,4
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali

Categoria:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.16]					
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%).					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972, in vigore dal 1° gennaio 1973					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:	
			22%		10%	
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione: Per l'utilizzo nei mangimi degli animali di prodotti e additivi di origine chimica-industriale, in concorrenza con prodotti e additivi di origine vegetale o animale, dovrebbe valere il principio di precauzione, come stabilito dall'art. 7 del Regolamento (CE) n. 178/2002 e sancito, a livello internazionale, nel Preambolo della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD - Convention on Biological Diversity), firmata a Rio de Janeiro nel 1992. Dato che non è chiara la ratio dell'agevolazione, che discrimina i mangimi di origine vegetale o animale, si tratta di un SAD.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

IVA agevolata per smaltimento in discarica

Categoria:	IVA agevolata					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per smaltimento in discarica [IVA.17]					
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; Tabella A parte III comma 127 sexiesdecies D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%) (come chiarito dalla risoluzione n. 14 del 17 gennaio 2006 dell'Agenzia delle Entrate)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972					
Anno di cessazione:	2024					
Descrizione:	La Tabella A, parte III, comma 127 sexiesdecies, D.P.R. n. 633/1972 prevede, per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, di cui all'Art., comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'Art., comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), ivi incluso lo smaltimento in discarica o l'incenerimento, una tariffa agevolata al 10%. La Legge di bilancio 2025 (L.207/2024) ha introdotto la disposizione che esclude dall'applicazione dell'aliquota IVA del 10% il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia dai rifiuti urbani e speciali (articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2024, n. 207). In particolare la disposizione in esame, nell'ambito delle misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi è finalizzata a favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in un'ottica di economia circolare: "Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici nonché per favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, il numero 127-sexiesdecies) alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:« 127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione»."					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	22%		10%			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	La previsione di IVA agevolata riguarda anche pratiche di gestione quali la voce "D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)" per i rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, alla base della piramide gerarchica dei rifiuti ovvero l'opzione meno favorevole per l'ambiente, ma sembra escludere per esempio i residui da smaltire in discarica provenienti dalle operazioni di riciclo.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	504,5	703,9	889,3	148,1*	140,8*	terminato

* Effetto finanziario ricalcolato nel 2024.

* Effetto finanziario ricalcolato nel 2024.

N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.

IVA agevolata per locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita e IVA agevolata per locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi

Categoria:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per la locazione di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita e IVA agevolata per locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.18]					
Norma di riferimento:	Art. 127 duodevices della Tabella A Parte III DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%); L. 4 luglio 2006 n. 223; DL 22 giugno 2012, n. 83 “Decreto Sviluppo”, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 134.					
Co-finanziamento dall’UE:	No					
Anno di introduzione:	2012					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Agevolazione per le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	22%		10%			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:						
L’agevolazione, che favorisce la locazione di immobili costruiti per la vendita, mira a favorire l’utilizzo effettivo degli immobili, riducendo i tempi di non utilizzo degli immobili che, sotto un profilo generale, costituiscono uno spreco ambientale. Essendo la costruzione già avvenuta, si ritiene che l’utilizzo effettivo di immobili permetta di contenere il fabbisogno di immobili di nuova costruzione e quindi il consumo di suolo non ancora antropizzato. D’altra parte, la misura potrebbe influire sulla decisione futura di investimenti nel settore edilizio, poiché “sconta” l’eventuale mancata vendita di immobili di civile abitazione. Pertanto, potrebbe incoraggiare il consumo di suolo.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	15,4	11,5	11,5	14,3	14,9	14,9
N. B.: Sebbene l’agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell’ampia definizione di sussidio prevista dall’Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private

Categoria:	IVA agevolata					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private [IVA.20]					
Norma di riferimento:	Art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99; Art. 1, comma 18, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; DM 29 dicembre 1999 (individuazione beni significativi); Art. 1, comma 19, Legge di bilancio 2018 (chiarimenti su beni significativi)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2000, in vigore dal 2010					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	IVA agevolata (10%) si applica a lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su edifici a destinazione abitativa. Essa riguarda la manodopera e i beni finiti, inclusi infissi, caldaie e sanitari, purché forniti per l'intervento. Servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private che: a) siano caratterizzati da alta intensità di lavoro; b) siano in larga misura resi direttamente a consumatori finali; c) abbiano principalmente natura locale e non siano atti a creare distorsioni della concorrenza. Per beni significativi si intende: • ascensori e montacarichi • infissi esterni e interni • caldaie • video citofoni • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria • sanitari e rubinetteria da bagni • impianti di sicurezza.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:			
Aliquota IVA		22%	10%			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAI					
Motivazione:	Gli interventi di riparazioni, recupero e ristrutturazioni di abitazioni private costituiscono, sotto il profilo ambientale, un'importante alternativa alle nuove costruzioni in termini di consumo di suolo ed eccessiva urbanizzazione. Inoltre, esse consentono, sotto vincoli specifici, di migliorare le condizioni abitative sia in termini di prestazione energetica sia sotto il profilo igienico-sanitario; si determina un impatto ambientale positivo dato dalla riduzione delle emissioni e del consumo idrico. Tuttavia, la mancanza di un esplicito vincolo di condizionalità ambientale lo rende incerto nell'impatto che esso determina.					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	5.353,3	5.932,1	7.262,8	11.992,5	9.504,4	9.809,2
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito

Categoria:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.21]					
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 33, Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II bis, 1 ter)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2017					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	Aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito - passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% nel 2017.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	22%		10%			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAF					
Motivazione:						
Il provvedimento punta a incentivare il trasporto pubblico, per ridurre il ricorso al trasporto privato. Sarebbe opportuno condizionare o graduare l'incentivo alle condizionalità ambientali e quindi all'uso di biocombustibili o motori elettrici.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

2.6. TABELLE DI SINTESI

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative e di sintesi dei sussidi esaminati nel Catalogo, ripartiti in sussidi indiretti e sussidi diretti, per classificazione del sussidio (SAF, SAD o SAI) e per ciascuna categoria individuata.

Come più volte citato nel documento, l'analisi dei sussidi riportati nel presente Catalogo non è da ritenersi esaustiva in quanto restano aree ancora da esplorare, identificare e valutare. Il documento conferma la volontà di approfondire ed allargare sempre più il campo di indagine. Infatti, variazioni nel numero di misure e negli importi tra le varie edizioni del Catalogo possono essere dovute a: a) nuovi sussidi e relative serie storiche, b) cessazione di sussidi, c) cambiamento della qualifica del sussidio, d) nuova disponibilità degli importi, e) revisione degli importi.

La Tabella 3 offre una panoramica del numero e del valore economico (effetto finanziario) dei sussidi analizzati nella presente edizione del Catalogo, confrontando gli anni dal 2020 al 2025. Complessivamente nel 2025 sono stati analizzati 193 sussidi pari a 126,9 miliardi di euro.

Le categorie con il maggior numero di misure sono “Agricoltura e Pesca”, “Energia” e “Altri sussidi”. In termini finanziari, nel 2025, le categorie “Energia” e “Altri sussidi” rappresentano le quote maggiori in termini finanziari, 20% per la prima e il 56% per la seconda con 71,6 miliardi di euro. (Tabella 4).

Delle misure analizzate, 54 misure sono da considerarsi SAD. La maggior parte dei SAD rientra nei sussidi indiretti (Tabella 5) ed è costituita prevalentemente da agevolazioni/riduzioni delle accise presenti in particolare nella categoria “Energia” (Tabella 6). Le categorie “IVA agevolata” e “Altri sussidi”, invece, registrano l'effetto finanziario maggiore per i sussidi incerti con più di 16 miliardi di euro l'anno (Tabella 7).

Nel biennio 2025 sono stati individuati 106 SAF in prevalenza nei settori “Agricoltura e Pesca” e “Altri sussidi”. Nel primo caso, i SAF prevalgono in forma di sussidi diretti (44), mentre nel secondo come sussidi indiretti (304) (Tabella 8). Gli strumenti fiscali sono in prevalenza interventi – agevolazioni, crediti di imposta – introdotti negli ultimi anni nel settore edile che mirano al recupero, all'efficientamento e alla maggiore sostenibilità dei nuclei abitati e spiegano una simile tendenza “anomala” rispetto al trend generale registrato negli altri settori.

La Tabella 9 riporta l'ammontare dei sussidi, SAD e Incerti, per livello di riformabilità. L'elenco è finalizzato a fornire un'indicazione sintetica sull'effetto finanziario derivante da eventuali riforme domestiche, europee e/o internazionali. È possibile constatare che molti sussidi presentano una situazione “ibrida” (i.e. le categorie “Internazionale/Nazionale” e “Europea/Nazionale”), ovvero possono essere riformati solo in parte a livello nazionale.

Infine, la tabella 10, evidenzia i sussidi alle fonti fossili (*Fossil Fuel Subsidies – FFS*), dal 2023 al 2025 e il livello di riformabilità. Il totale dei FFS è di 20,6 miliardi di euro nel 2025 (-1 miliardo rispetto al 2024).

Tabella 3 – Sintesi dei dati 2020 -2025

Qualifica sussidi	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€
SAD	58	17.387,1	60	20.630,6	55	24.285,6	56	23.979,5	56	23.776,8	54	22.382,3
SAI	26	12.056,6	26	11.075,0	27	13.755,8	29	26.667,7	32	25.732,1	33	22.088,2
SAF	101	23.774,9	98	24.403,7	113	27.705,0	109	41.002,9	110	70.528,4	106	82.499,1
Totale	185	53.218,6	184	56.109,2	195	65.746,3	194	91.650,1	198	120.037,3	193	126.969,6
<i>di cui FFS</i>	47	13.003,4	49	15.025,0	45	19.126,0	45	20.693,3	45	21.599,8	44	20.632,1

Tabella 4 – Classificazione dei sussidi per categoria 2020- 2025

Categoria sussidi	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€
Agricoltura e Pesca	52	7.287,3	54	7.292,9	58	9.174,7	56	6.998,5	60	6.625,9	59	8.581,9
Diretto	48	6.830,9	50	6.851,7	54	8.744,0	52	6.476,5	55	6.095,8	53	8.031,7
Indiretto	4	456,4	4	441,2	4	430,7	4	521,9	5	530,1	6	550,2
Energia	50	22.566,9	52	24.223,6	50	24.750,3	50	23.717,7	47	25.043,9	48	24.915,8
Diretto	10	13.352,2	10	12.744,9	10	11.627,2	10	10.707,8	10	11.006,9	10	11.175,8
Indiretto	40	9.238,2	42	11.478,7	40	13.123,0	40	13.010,0	37	14.036,9	38	13.740,0
Trasporti	20	2.287,6	18	2.256,3	22	2.166,8	21	3.154,5	23	3.301,1	20	2.432,3
Diretto	10	920,8	8	889,6	10	837,0	9	1.418,5	10	1.560,8	6	1.201,5
Indiretto	10	1.366,8	10	1.366,7	12	1.329,8	12	1.736,0	13	1.740,3	14	1.230,8
Altri sussidi	41	8.455,4	38	7.915,7	43	11.644,4	45	36.058,1	47	65.459,3	46	71.634,9
Diretto	4	362,3	4	1.083,9	7	414,1	8	454,8	8	377,1	8	447,5
Indiretto	37	8.093,1	34	6.831,8	36	11.230,3	37	35.603,3	39	65.082,2	38	71.187,4
IVA agevolata	22	12.621,5	22	14.420,7	22	18.010,2	22	21.721,2	21	19.607,1	20	19.404,8
Indiretto	22	12.621,5	22	14.420,7	22	18.010,2	22	21.721,2	21	19.607,1	20	19.404,8
Totale	185	53.218,6	184	56.109,2	195	65.746,3	194	91.650,1	198	120.037,3	193	126.969,6

Tabella 5 – Tavola riassuntiva dei sussidi per qualifica e classificazione 2020- 2025

Qualifica	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€
SAD	58	17.387,1	60	20.630,6	55	24.285,6	56	23.979,5	56	23.776,8	54	22.382,3
Diretto	3	311,7	3	84,0	2	0,0	3	30,5	3	52,5	3	70,5
Indiretto	55	17.098,9	57	20.546,6	53	24.285,6	53	23.949,0	53	23.724,3	51	22.311,8
SAI	26	12.056,6	26	11.075,0	27	13.755,8	29	26.667,7	32	25.732,1	33	22.088,2
Diretto	13	574,8	13	1.369,3	13	1.887,9	15	2.705,8	15	2.596,0	14	2.769,4
Indiretto	13	11.481,9	13	9.705,7	14	11.867,8	14	23.961,8	17	23.136,1	19	19.318,8
SAF	101	23.774,9	98	24.403,7	113	27.705,0	109	41.002,9	110	70.528,4	106	82.499,1
Diretto	56	20.579,7	56	20.116,9	66	19.734,4	61	16.321,3	65	16.392,1	60	18.016,6
Indiretto	45	3.195,2	42	4.286,8	47	7.970,5	48	24.681,7	45	54.136,3	46	64.482,5
Totale	185	53.218,6	184	56.109,2	195	65.746,3	194	91.650,1	198	120.037,3	193	126.969,6

Tabella 6 – Tavola riassuntiva dei SAD 2020- 2025

Categoria	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€
Totale SAD	58	17.387,1	60	20.630,6	55	24.285,6	56	23.979,5	56	23.776,8	54	22.382,3
Agricoltura e Pesca	1	3,0	1	2,0			1	0,5	1	2,5	1	0,5
Diretto	1	3,0	1	2,0			1	0,5	1	2,5	1	0,5
Energia	33	8.844,9	35	10.888,3	30	12.252,1	29	12.569,9	28	11.957,3	28	11.606,6
Diretto	1	308,7	1	82,0	1	0,0						
Indiretto	32	8.559,7	34	10.806,3	29	12.252,1	29	12.569,9	28	11.957,3	28	11.606,6
Trasporti	4	1.258,9	4	1.261,7	5	1.271,0	5	1.634,8	6	1.635,2	5	1.086,5
Indiretto	4	1.258,9	4	1.261,7	5	1.271,0	5	1.634,8	6	1.635,2	5	1.086,5
Altri sussidi	5	46,7	5	48,7	5	62,9	6	92,7	6	112,7	6	132,7
Diretto	1	0,0	1	0,0	1	0,0	2	30,0	2	50,0	2	70,0
Indiretto	4	46,7	4	48,7	4	62,9	4	62,7	4	62,7	4	62,7
IVA agevolata	15	7.233,6	15	8.429,9	15	10.699,6	15	9.681,6	15	10.069,1	14	9.556,1
Indiretto	15	7.233,6	15	8.429,9	15	10.699,6	15	9.681,6	15	10.069,1	14	9.556,1

Tabella 7 – Tavola riassuntiva dei SAI 2020- 2025

Qualifica	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€
SAI	26	12.056,6	26	11.075,0	27	13.755,8	29	26.667,7	32	25.732,1	33	22.088,2
Agricoltura e Pesca	11	664,1	11	653,8	11	626,8	11	728,5	12	735,0	12	764,2
Diretto	9	212,5	9	215,4	9	201,1	9	210,2	9	211,2	8	220,3
Indiretto	2	451,7	2	438,4	2	425,7	2	518,2	3	523,8	4	543,9
Energia	7	592,9	7	678,0	7	2.035,3	7	1.640,7	7	3.566,0	7	3.834,3
Diretto	3	0,0	3	90,0	3	1.446,8	3	1.625,6	3	1.624,8	3	1.889,1
Indiretto	4	592,9	4	588,0	4	588,5	4	15,1	4	1.941,2	4	1.945,2
Trasporti	1	11,2	1	11,2	1	11,2	2	624,6	2	624,2	3	556,0
Diretto							1	600,0	1	600,0	1	500,0
Indiretto	1	11,2	1	11,2	1	11,2	1	24,6	1	24,2	2	56,0
Altri sussidi	6	5.435,1	6	3.799,9	7	3.819,7	8	11.681,4	10	11.302,5	10	7.124,5
Diretto	1	362,3	1	1.063,9	1	240,0	2	270,0	2	160,0	2	160,0
Indiretto	5	5.072,8	5	2.736,0	6	3.579,7	6	11.411,4	8	11.142,5	8	6.964,5
IVA agevolata	1	5.353,3	1	5.932,1	1	7.262,8	1	11.992,5	1	9.504,4	1	9.809,2
Indiretto	1	5.353,3	1	5.932,1	1	7.262,8	1	11.992,5	1	9.504,4	1	9.809,2

Tabella 8 – Tavola riassuntiva dei SAF 2020- 2025

Qualifica	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€
SAF	101	23.774,9	98	24.403,7	113	27.705,0	109	41.002,9	110	70.528,4	106	82.499,1
Agricoltura e Pesca	40	6.620,2	42	6.637,2	47	8.547,9	44	6.269,5	47	5.888,4	46	7.817,2
Diretto	38	6.615,5	40	6.634,4	45	8.542,9	42	6.265,8	45	5.882,1	44	7.810,9
Indiretto	2	4,8	2	2,8	2	5,0	2	3,7	2	6,3	2	6,3
Energia	10	13.129,1	10	12.657,3	13	10.462,9	14	9.507,1	12	9.520,5	13	9.474,8
Diretto	6	13.043,5	6	12.572,9	6	10.180,4	7	9.082,2	7	9.382,1	7	9.286,7
Indiretto	4	85,6	4	84,4	7	282,4	7	424,9	5	138,4	6	188,1
Trasporti	15	1.017,4	13	983,4	16	884,6	14	895,1	15	1.041,7	12	789,8
Diretto	10	920,8	8	889,6	10	837,0	8	818,5	9	960,8	5	701,5
Indiretto	5	96,6	5	93,8	6	47,6	6	76,6	6	80,9	7	88,3
Altri sussidi	30	2.973,6	27	4.067,1	31	7.761,8	31	24.284,0	31	54.044,1	30	64.377,7
Diretto	2	0,0	2	20,0	5	174,1	4	154,8	4	167,1	4	217,5
Indiretto	28	2.973,6	25	4.047,1	26	7.587,7	27	24.129,2	27	53.877,0	26	64.160,2
IVA agevolata	6	34,6	6	58,7	6	47,8	6	47,2	5	33,7	5	39,6
Indiretto	6	34,6	6	58,7	6	47,8	6	47,2	5	33,7	5	39,6

Tabella 9 – Tavola dei SAI e dei SAD per categoria e livello di riformabilità (2025; M€)

Livello di riformabilità	Agricoltura e Pesca		Energia		Trasporti		Altri sussidi		IVA agevolata		Totale	
	n.	M€	n.	M€		M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€
SAD	1	0,5	28	11.606,6	5	1.086,5	6	132,7	14	9.556,1	54	22.382,3
Europeo			1	3.029,2							1	3.029,2
Internazionale/Nazionale			3	2.254,9			1	0,0			4	2.254,9
Nazionale	1	0,5	24	6.322,5	4	1.086,5	5	132,7	14	9.556,1	48	17.098,2
Nazionale/Regionale					1	0,0					1	0,0
SAI	12	764,2	7	3.834,3	3	556,0	10	7.124,5	1	9.809,2	33	22.088,2
Europeo	7	185,3									7	185,3
Europeo/Nazionale	1	18,1					1	110,0			2	128,1
Europeo/Nazionale			1	165,5							1	165,5
Nazionale	4	560,8	6	3.668,8	3	556,0	9	7.014,5	1	9.809,2	23	21.609,3
Totale	13	764,7	35	15.440,9	8	1.642,5	16	7.257,2	15	19.365,3	87	44.470,5

Tabella 10- Tavola riassuntiva con indicazione del livello di riformabilità e appartenenza ai FFS 2023 -2025

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
1	AP.SI.02	Regime speciale IVA per i produttori agricoli	SAI	508,2	504,4	504,4		Nazionale
2	AP.SI.03	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse	SAI	10,0	19,4	19,4		Nazionale
3	AP.SI.06	Credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura	SAI		-	18,1		Europeo/Nazionale
4	AP.SI.07	Credito d'imposta formazione giovani agricoltori	SAI			2,0		Nazionale
5	AP.SI.04	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le	SAF	2,6	5,2	5,2		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
		attività di agriturismo						
6	AP.SI.05	Apicoltura in aree montane	SAF	1,1	1,1	1,1		Nazionale
7	AP.SD.63	Fondo per attività di raccolta di legname	SAD	0,5	2,5	0,5		Nazionale
8	AP.SD.03	Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina – (macellazioni)	SAI	67,6	67,6	67,6		Europeo
9	AP.SD.06	Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Pomodoro da trasformazione	SAI	10,5	10,5	10,5		Europeo
10	AP.SD.07	Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Frumento duro	SAI	91,3	91,3	91,3		Europeo
11	AP.SD.43	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori	SAI	d.q.	d.q.	d.q.		Europeo
12	AP.SD.44	Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)	SAI	d.q.	d.q.	d.q.		Europeo
13	AP.SD.45	Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari	SAI	d.q.	d.q.	d.q.		Europeo
14	AP.SD.61	Fondo per la sovranità alimentare	SAI	25,0	26,0	35,0		Nazionale
15	AP.SD.64	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Agrumi	SAI	15,9	15,9	15,9		Europeo
16	AP.SD.04	Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche -Soia	SAF	30,8	30,8	30,8		Europeo

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
17	AP.SD.05	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Riso	SAF	74,1	74,1	74,1		Europeo
18	AP.SD.09	Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte (latte bovino)	SAF	89,4	89,4	89,4		Europeo
19	AP.SD.10	Sostegno accoppiato a reddito specifico per il settore la zootecnia bufalina da latte (latte bufalino)	SAF	3,2	3,2	3,2		Europeo
20	AP.SD.15	Aiuti nell'intervento settoriale dei prodotti Ortofrutticoli: sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni di produttori riconosciute e delle Associazioni di Organizzazioni di produttori riconosciute	SAF	122,0	171,0	285,0		Europeo
21	AP.SD.16	Sostegno di base al reddito per la sostenibilità	SAF	1.678,0	1.678,0	1.678,0		Europeo
22	AP.SD.18	Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	SAF	69,9	69,9	69,9		Europeo
23	AP.SD.21	Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino – Agnelle da rimonta	SAF	7,1	7,1	7,1		Europeo
24	AP.SD.31	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Barbabetola da zucchero	SAF	20,0	20,0	20,0		Europeo
25	AP.SD.33	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Olivo	SAF	11,8	11,8	11,8		Europeo

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
26	AP.SD.34	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	SAF	144,1	144,1	144,1		Europeo
27	AP.SD.35	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Investimenti	SAF	57,7	57,7	57,7		Europeo
28	AP.SD.36	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Distillazione dei sottoprodotti	SAF	19,2	19,2	19,2		Europeo
29	AP.SD.37	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Oleaginose	SAF	12,7	12,7	12,7		Europeo
30	AP.SD.38	Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche diverse dalla Soia	SAF	39,2	39,2	39,2		Europeo
31	AP.SD.39	Aiuti nel settore apistico	SAF	17,2	17,2	17,2		Europeo
32	AP.SD.40	Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali	SAF	90,0	90,0	90,0		Nazionale
33	AP.SD.46	Arresto definitivo delle attività di pesca	SAF	-	-	-		Europeo
34	AP.SD.47	Arresto temporaneo delle attività di pesca	SAF	-	5,6	10,4		Europeo
35	AP.SD.48	SRF - Contributi finanziari per strumenti di gestione del rischio	SAF	665,9	600,9	565,9		Europeo
36	AP.SD.50	Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina – vacche nutrici	SAF	44,9	44,9	44,9		Europeo

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
37	AP.SD.54	Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati	SAF	terminato				Nazionale
38	AP.SD.55	Contributo ai produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico	SAF		1,0	terminato		Nazionale
39	AP.SD.57	Fondo per lo sviluppo della produzione biologica	SAF	5,0	5,0	7,0		Nazionale
40	AP.SD.58	Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Europeo
41	AP.SD.59	Sostegno all'acquacoltura	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Europeo
42	AP.SD.60	Fondo per la biodiversità agraria	SAF	0,5	0,5	0,5		Nazionale
43	AP.SD.62	Fondo l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura	SAF	75,0	75,0	75,0		Nazionale
44	AP.SD.65	Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino – ovini e caprini macellati	SAF	5,4	5,4	5,4		Europeo
45	AP.SD.66	Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità	SAF	349,6	349,6	349,6		Europeo
46	AP.SD.67	Ecoschema 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e il benessere animale	SAF	362,7	362,7	362,7		Europeo
47	AP.SD.68	Ecoschema 2 - Inerbimento colture arboree	SAF	155,3	155,3	155,3		Europeo
48	AP.SD.69	Ecoschema 3 - Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico	SAF	150,0	155,0	150,0		Europeo

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
49	AP.SD.70	Ecoschema 4 - Sistemi foraggieri estensivi con avvicendamento	SAF	162,7	162,7	162,7		Europeo
50	AP.SD.71	Ecoschema 5 - Misure specifiche per gli impollinatori	SAF	43,4	43,4	43,4		Europeo
51	AP.SD.72	SRA - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione	SAF	642,8	821,3	983,5		Europeo/Nazionale/Regionale
52	AP.SD.73	SRB - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici	SAF	243,0	157,7	265,1		Europeo/Nazionale/Regionale
53	AP.SD.74	SRC - Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori	SAF	0,9	2,3	8,5		Europeo/Nazionale/Regionale
54	AP.SD.75	SRD - Investimenti (nelle aziende agricole e in quelle forestali)	SAF	16,9	190,6	851,5		Europeo/Nazionale/Regionale
55	AP.SD.76	SRE - Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali	SAF	4,1	66,4	113,1		Europeo/Nazionale/Regionale
56	AP.SD.77	SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità	SAF	0,7	1,7	4,1		Europeo/Nazionale/Regionale
57	AP.SD.78	SRH01 - Erogazione servizi di consulenza; SRH02 - Formazione dei consulenti	SAF	0,6	4,7	12,9		Europeo/Nazionale/Regionale
58	AP.SD.79	Fondo primo insediamento giovani in agricoltura	SAF		15,0	15,0		Nazionale
59	AP.SD.80	Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	SAF	-	-	-		Europeo/Nazionale
60	AP.SD.81	Parco agrisolare	SAF	850,0	0,0	789,0		Europeo/Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
61	AP.SD.82	Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	SAF		120,0	186,0		Europeo/Nazionale
62	EN.SI.02	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile	SAD	550,9	537,9	531,2	FFS	Nazionale
63	EN.SI.03	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica, delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, degli antiparassitari per le piante da frutta	SAD	78,8	78,8	49,9	FFS	Nazionale
64	EN.SI.04a	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici - Comunitaria	SAD	1.353,7	1.470,6	1.643,4	FFS	Internazionale/Nazionale
65	EN.SI.04b	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici - DOMESTICO (riformabile a	SAD	524,0	581,0	461,2	FFS	Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
		legislazione vigente)						
66	EN.SI.05a	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima - Comunitario	SAD	532,3	572,9	611,5	FFS	Internazionale/Nazionale
67	EN.SI.05b	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima - DOMESTICO (riformabile a legislazione vigente)	SAD	35,0	91,0	134,6	FFS	Nazionale
68	EN.SI.07	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	SAD	0,5	0,5	0,5	FFS	Nazionale
69	EN.SI.08	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	SAD	0,5	0,5	0,5	FFS	Nazionale
70	EN.SI.09	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	SAD	0,5	0,5	0,5	FFS	Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
71	EN.SI.10	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi	SAD	0,2	0,2	0,2	FFS	Nazionale
72	EN.SI.11	Accisa agevolata sui prodotti energetici usati per la produzione di energia integrata con impianti di gassificazione	SAD	0,5	0,5	0,5	FFS	Nazionale
73	EN.SI.12	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi	SAD	6,8	7,4	9,3	FFS	Nazionale
74	EN.SI.13	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze	SAD	2,5	2,5	2,6	FFS	Nazionale
75	EN.SI.15	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	SAD	18,8	22,4	16,3	FFS	Nazionale
76	EN.SI.16	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi	SAD	1,0	1,0	d.q.	FFS	Internazionale/Nazionale
77	EN.SI.17	Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali	SAD	14,5	22,3	24,3	FFS	Nazionale
78	EN.SI.18	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	SAD	51,0	48,4	48,4	FFS	Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
79	EN.SI.19	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri	SAD	1.231,7	1.264,8	1.282,6	FFS	Nazionale
80	EN.SI.20	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali, termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui	SAD	25,3	25,3	25,5	FFS	Nazionale
81	EN.SI.21	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati	SAD	1.106,1	1.073,8	1.080,1	FFS	Nazionale
82	EN.SI.22a	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) AGEVOLAZIONI GASOLIO	SAD	54,4	50,0	49,9	FFS	Nazionale
83	EN.SI.22b	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) AGEVOLAZIONI GPL	SAD	68,5	57,1	70,5	FFS	Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
84	EN.SI.23	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica – alimentati da combustibili fossili	SAD	0,5	0,5	d.q.	FFS	Nazionale
85	EN.SI.24	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio La stima non prende in considerazione i maggiori rimborsi sul gasolio a favore dell'autotrasporto.	SAD	3.097,9	3.130,2	2.528,8	FFS	Nazionale
86	EN.SI.26	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)	SAD	5,0	5,0	5,0	FFS	Nazionale
87	EN.SI.39	Aliquote ridotte di accisa per il comune di Campione d'Italia	SAD	0,1	0,1	0,1	FFS	Nazionale
88	EN.SI.40	Riduzione dell'aliquota di accisa sui prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati per la produzione di forza motrice	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	FFS	Nazionale
89	EN.SI.43	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito	SAD	3.710,8	2.912,1	3.029,2	FFS	Europeo
90	EN.SI.29	Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica	SAI	d.q.	1.933,3	1.933,3	FFS	Nazionale
91	EN.SI.31	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie	SAI	8,4	2,0	4,5	FFS	Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
92	EN.SI.32	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano	SAI	6,5	5,6	7,0	FFS	Nazionale
93	EN.SI.33	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	SAI	0,3	0,3	0,4	FFS	Nazionale
94	EN.SI.34	Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni	SAF	71,6	76,3	102,9		Nazionale
95	EN.SI.35	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL	SAF	0,0	0,0	0,0		Nazionale
96	EN.SI.36	Credito d'imposta per l'allaccio a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o biomassa	SAF	44,5	42,8	55,3		Nazionale
97	EN.SI.37	Esenzione dall'accisa per gli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica	SAF	0,5	0,5	d.q.		Nazionale
98	EN.SI.41	Credito d'imposta per l'efficienza	SAF	145,0				Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
		energetica nelle regioni del Sud						
99	EN.SI.42	Detrazione per generatori di emergenza a gas di ultima generazione	SAF	13,3	18,8	23,8		Nazionale
100	EN.SI.46	Riduzione aliquota di accisa per il Biodiesel e l'HVO ambientalmente sostenibili	SAF	-	-	-		Nazionale
101	EN.SI.47	Agevolazione aliquota di accisa per il Biodiesel	SAF	-	-	6,1		Nazionale
102	EN.SD.02	Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage	SAI	150,6	165,5	165,5	FFS	Europeo/Nazionale
103	EN.SD.04.a	Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008	SAI	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
104	EN.SD.12	Mercato della capacità (termoelettrico)	SAI	1.475,0	1.459,3	1.723,6	FFS	Nazionale
105	EN.SD.04.b	Regime di particolare favore per [...] i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
106	EN.SD.06	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico-Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile-Incentivazione degli Impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW	SAF	2.349,2	3.001,0	2.632,9		Nazionale
107	EN.SD.07	Conto energia	SAF	5.868,0	5.560,0	5.690,0		Nazionale
108	EN.SD.08a	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di	SAF	205,3	222,5	273,9		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
		energia da FER termiche (Conto Termico)						
109	EN.SD.08b	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Certificati bianchi e CAR - stime)	SAF	633,5	546,0	621,0		Nazionale
110	EN.SD.09	Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale	SAF	26,1	52,1	68,4		Nazionale
111	EN.SD.14	Finanziamento dei contratti di sviluppo	SAF	0,1	0,5	0,5		Nazionale
112	TR.SI.03	Esenzione IVA del servizio taxi di trasporto urbano	SAD	13,6	16,6	18,2	FFS	Nazionale
113	TR.SI.04a	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente), auto endotermiche	SAD	1.589,0	1.589,0	1.043,7	FFS	Nazionale
114	TR.SI.09	Esenzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultratrentennali	SAD	17,1	17,1	22,8		Nazionale
115	TR.SI.10	Riduzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali	SAD	1,8	1,8	1,8		Nazionale
116	TR.SI.16	Esenzione bonus carburante dipendenti	SAD	13,3	1,2	terminato	FFS	Nazionale
117	TR.SI.17	Esenzione dell'addizionale comunale dei diritti d'imbarco nella Regione autonoma	SAD		9,4	d.q.	FFS	Nazionale/Regionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
		Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo						
118	TR.SI.04b	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente), auto PHEV	SAI			31,8		Nazionale
119	TR.SI.08	Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano	SAI	24,6	24,2	24,2		Nazionale
120	TR.SI.04c	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente), BEV	SAF			7,9		Nazionale
121	TR.SI.05	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (locale, regionale e interregionale)	SAF	50,2	51,1	60,8		Nazionale
122	TR.SI.07	Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici	SAF	4,0	5,0	5,0		Nazionale
123	TR.SI.11	Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	SAF	4,1	6,3	6,4		Nazionale
124	TR.SI.13	Riduzione di aliquota per veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi	SAF	13,2	16,0	d.q.		Nazionale
125	TR.SI.14	Esenzione per prestazioni di servizi di trasporto collettivo	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
126	TR.SI.15	Esenzione per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico	SAF	5,1	2,5	8,2		Nazionale
127	TR.SD.15	Acquisto beni alimentari, carburanti e abbonamento TPL	SAI	600,0	600,0	500,0	FFS	Nazionale
128	TR.SD.01	Contributi per servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci - Sea Modal Shift	SAF	21,5	21,4	31,4		Nazionale
129	TR.SD.02	Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia - Ferrobonus	SAF	22,0	21,9	29,8		Nazionale
130	TR.SD.06	Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km - L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica)	SAF	40,0	67,7	30,0		Nazionale
131	TR.SD.09	Programma sperimentale buono mobilità	SAF	45,0	10,0	terminato		Nazionale
132	TR.SD.11	Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km - M1	SAF	575,0	761,9	terminato		Nazionale
133	TR.SD.16	Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km - N1 e N2	SAF	15,0	52,9	terminato		Nazionale
134	TR.SD.17	Incentivi alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare	SAF		25,0	13,0		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
135	TR.SD.18	Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici	SAF			597,3		Nazionale
136	AL.SI.03	Esenzione IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	SAD	54,7	54,7	54,7		Nazionale
137	AL.SI.04	Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia	SAD	8,0	8,0	8,0		Nazionale
138	AL.SI.09	Riduzione base imponibile ai fini IMU (rigassificatori)	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
139	AL.SI.46	Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
140	AL.SI.02	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno	SAI	2.720,5	2.291,3	720,4		Nazionale
141	AL.SI.11	Deduzione IRPEF del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione	SAI	2,4	0,8	0,2		Nazionale
142	AL.SI.12	Detrazione IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria	SAI	0,9	1,0	1,0		Nazionale
143	AL.SI.13	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	SAI	577,0	547,3	528,9		Nazionale
144	AL.SI.42	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali	SAI	7.930,6	8.020,2	5.561,8		Nazionale
145	AL.SI.45	Credito di imposta, a favore delle imprese alberghiere	SAI	180,0	180,0	40,0		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
146	AL.SI.49	Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate	SAI		100,0	110,0		Europeo/Nazionale
147	AL.SI.52	Credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica	SAI		1,8	2,2		Nazionale
148	AL.SI.05	Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
149	AL.SI.06	Bonus idrico sociale	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
150	AL.SI.10	Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+	SAF	741,9	778,0	775,1		Nazionale
151	AL.SI.14	Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi	SAF	180,0	180,0	40,0		Nazionale
152	AL.SI.15	Detrazione per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile	SAF	63,0	70,2	71,5		Nazionale
153	AL.SI.16	Detrazione per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti	SAF	17.625,2	33.658,4	34.271,4		Nazionale
154	AL.SI.17	Detrazione per interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e	SAF	2,7	3,0	3,2		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
		alla riqualificazione energetica						
155	AL.SI.18	Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali)	SAF	4.564,8	9.761,2	10.506,6		Nazionale
156	AL.SI.19	Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici	SAF	3,0	29,1	17,9		Nazionale
157	AL.SI.20	Detrazione per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni	SAF	21,8	25,9	30,1		Nazionale
158	AL.SI.25	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
159	AL.SI.26	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
160	AL.SI.27	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
161	AL.SI.28	Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
162	AL.SI.30	Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile	SAF	1,0	1,0	1,0		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
163	AL.SI.32	A agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso	SAF	10,5	0,0	Terminato		Nazionale
164	AL.SI.33	Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti	SAF	-	8,5	0,0		Nazionale
165	AL.SI.34	Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti (sconto a certificazioni EMAS e ISO 14001)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
166	AL.SI.35	Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti (sconto a certificazioni EMAS e ISO 14001)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
167	AL.SI.36	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
168	AL.SI.38	Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali	SAF	-	10,0	10,0		Nazionale
169	AL.SI.40	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale	SAF	10,0	10,0	10,0		Nazionale
170	AL.SI.43	Credito d'imposta per impianti di compostaggio	SAF	1,0	1,0	-		Nazionale
171	AL.SI.44	Deducibilità delle erogazioni liberali a favore di parchi e riserve naturali	SAF	2,2	2,3	1,9		Nazionale
172	AL.SI.47	Bonus condomini	SAF	900,6	8.298,9	15.303,0		Nazionale
173	AL.SI.48	Crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali "trasnisione 5.0"	SAF		1.039,5	3.118,5		Europeo/Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
174	AL.SI.50	Maggiorazione dell'ammortamento per investimenti produttivi per transizione digitale ed energetica	SAF			-		Nazionale
175	AL.SI.51	Riduzione delle garanzie fideiussorie per gli operatori economici che partecipano a procedure pubbliche essendo in possesso di EMAS, Ecolabel o ISO 14001	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
176	AL.SD.12	Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio e gas naturale nei paesi terzi	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	FFS	Internazionale/Nazionale
177	AL.SD.17	Incentivi impianti di risalita e snowfarming	SAD	30,0	50,0	70,0		Nazionale
178	AL.SD.03	Finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini - incluso Industria 4.0)	SAI	270,0	160,0	160,0		Nazionale
179	AL.SD.18	Fondo garanzia prima casa	SAI	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
180	AL.SD.19	Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria	SAI			-		Nazionale
181	AL.SD.07	Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina	SAF	0,3	0,1	Terminato		Nazionale
182	AL.SD.13	Fondo per il sostegno alla	SAF	150,0	150,0	150,0		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
		transizione industriale						
183	AL.SD.16	Fondo per la crescita sostenibile	SAF	1,5	2,0	2,0		Nazionale
184	AL.SD.20	Incentivi per la valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi da riciclo	SAF		15,0	15,5		Nazionale
185	AL.SD.21	Contributo per l'acquisto di grandi elettrodomestici	SAF			50,0		Nazionale
186	IVA.01	IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso, prima casa per acquirente	SAD	2.321,5	2.691,7	2.293,5		Nazionale
187	IVA.02	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
188	IVA.03.a	IVA agevolata per fertilizzanti	SAD	139,4	105,6	105,4		Nazionale
189	IVA.06	IVA agevolata per acqua pubblica	SAD	346,4	302,5	312,1		Nazionale
190	IVA.07	IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico	SAD	3.518,0	3.180,6	2.968,4	FFS	Nazionale
191	IVA.08	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	FFS	Nazionale
192	IVA.09	IVA agevolata per oli minerali greggi, oli combustibili	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	FFS	Nazionale
193	IVA.10	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne	SAD	283,2	259,1	229,2	FFS	Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
194	IVA.11	IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda e IVA agevolata per somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui	SAD	465,6	420,6	431,6	FFS	Nazionale
195	IVA.13	IVA agevolata per case di abitazione non di lusso	SAD	2.346,5	2.907,6	3.124,4		Nazionale
196	IVA.14.a	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
197	IVA.15	IVA agevolata per prodotti fitosanitari	SAD	98,5	45,6	76,4		Nazionale
198	IVA.16	IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
199	IVA.17	IVA agevolata per smaltimento in discarica	SAD	148,1	140,8	terminato		Nazionale
200	IVA.18	IVA agevolata per le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita e IVA agevolata per locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi	SAD	14,3	14,9	14,9		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2023	2024	2025		
201	IVA.20	IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private	SAI	11.992,5	9.504,4	9.809,2		Nazionale
202	IVA.03.b	IVA agevolata per organismi utili per la lotta biologica	SAF	16,6	17,3	22,2		Nazionale
203	IVA.04	IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici	SAF	7,7	7,7	9,1		Nazionale
204	IVA.05	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare	SAF	8,7	8,6	8,3		Nazionale
205	IVA.14.b	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi [...] alla realizzazione degli interventi di recupero (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
206	IVA.21	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale

2.7. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E WEB (CAPITOLO 2)

Al-Rubaye, Ameer e altri (2023): The Side Effect of Oil Refineries on Environment: As a mini Review. Earth and Environmental Science

ARPA Lombardia, De Martini A. e altri (2008): *Ammoniaca in atmosfera Misure e valutazioni modellistiche*. Progetto PARFIL III annualità.

Aspromonte D e Molocchi A (2013a): *Ecco il peso delle esternalità nell'economia italiana. Il contributo dell'analisi costi-benefici in chiave ambientale per migliorare il PIL*. Nuova Energia bimestrale dello sviluppo sostenibile n. 5 2013.

Aspromonte D e Molocchi A (2013b): *Il peso delle esternalità nell'economia italiana: l'industria manifatturiera*. Nuova Energia bimestrale dello sviluppo sostenibile n. 6 2013.

Aspromonte D e Molocchi A (2014): *Ambiente chiama Banca risponde?* Nuova Energia bimestrale dello sviluppo sostenibile n. 4 2014.

Ballesteros M, Chapela R, Santiago JL, Norte-Navarro M, Kesicka A, Pititto A, Abbagnano U, Scordella G (2019): Research for PECH Committee – Implementation and impact of key Maritime and European Fisheries Fund measures (EMFF) on the Common Fisheries Policy, and the post-2020 EMFF proposal. European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels

Battisti C (2004): *Frammentazione ambientale, connettività, reti ecologiche. Un contributo teorico e metodologico con particolare riferimento alla fauna selvatica*. Provincia di Roma, Assessorato alle politiche ambientali, Agricoltura e Protezione civile.

CAFE (2005a): *AEA Technology, Methodology for the Cost-Benefit analysis for CAFÉ*. Volume 2: Health Impact Assessment, Service Contract for Carrying out Cost-Benefit Analysis of Air Quality Related Issues, in the Clean Air for Europe (CAFE) Programme.

CAFE (2005b): *AEA Technology-EMRC-IER, Damages per tonne emission of PM2.5, NH3, SO2, NOx and VOCs from each EU25 Member State (excluding Cyprus) and surrounding seas*. Service Contract for Carrying out Cost-Benefit Analysis of Air Quality Related Issues, in the Clean Air for Europe (CAFE) Programme.

CASES, Porchia R (FEEM) e altri (2008a): *Development of a set of full cost estimates of the use of different energy sources and its comparative assessment in EU Countries Part1: Review of Literature on National Estimates of Private and External Costs of Electricity generation in EU Countries Cost Assessment of Sustainable Energy Systems (CASES)*. Project of the 6th Framework Programme.

CASES, Porchia R (FEEM), Bigano A (FEEM) (2008b): *Development of a set of full cost estimates of the use of different energy sources and its comparative assessment in EU countries, Part 2: Full Costs: Levelised European Estimates Results and Assessment, Cost Assessment of Sustainable Energy Systems (CASES)*. Project of the 6th Framework Programme.

CESI (2004a), CESI/STA-Università degli studi di Parma, progetto GAME-VESTER: *Valutazione delle esternalità degli assetti energetici-WP 1-MLS 1.1 Individuazione delle tipologie di indicatori da considerare ai fini delle valutazioni*. Rapporto RSE A4-524149.

CESI (2004b), CESI/STA-Etalconsult, progetto GAME-VESTER *Valutazione delle esternalità degli assetti energetici-WP 1-MLS 1.2 Individuazione dei metodi di quantificazione degli indicatori scelti*.

CESI (2005), Girardi, Crapanzano, Brambilla, CESI/STA-Etalconsult, progetto GAME-VESTER: *Valutazione delle esternalità degli assetti energetici-WP 1-MLS 1.3, Metodi per la monetizzazione degli Impatti (metodologie per la monetizzazione dei danni esterni legati a scenari di teleriscaldamento)*. Rapporto RSE A5-022943.

Commissione Marè (2021): *Sesto rapporto annuale sulle spese fiscali 2021*. Commissione per le Spese Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Copenhagen Economics (2010): *Company car taxation* (No. 22). Directorate General Taxation and Customs Union, European Commission.

Corte dei conti europea (2017): *L'inverdimento: un regime di sostegno al reddito più complesso, non ancora efficace sul piano ambientale*. Relazione speciale n. 21 della Corte dei conti europea, Sezione di audit I (pres. Phil Wynn Owen).

CSEA (2025), Bilancio d'esercizio 2024.

CSEA (2024), Bilancio d'esercizio 2023.

CSEA (2023), Bilancio d'esercizio 2022.

CSEA (2024), Budget 2025.

CSEA (2020), Relazione illustrativa al budget economico annuale 2021.

CSEA (2019), Relazione illustrativa al budget economico annuale 2020.

Dasgupta P (2021): *The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review*. London: HM Treasury.

De Maria, S. C. *et al.*: Water balance implications of switching from continuous submergence to flush irrigation in a rice-growing district (2016)

Dobson A, Ralls K, Foster M, Soulé ME, Simberloff D, Doak D, Estes JA, Mills LS, Mattson D, Dirzo R, Arita H, Ryan S, Norse EA, Noss RF e D Johns (1999): *Corridors: reconnecting fragmented landscapes*. In: Soulé ME, Terborgh J (eds) *Continental Conservation the Wildland Project* Island press, Washington DC: 129-170.

European court of auditor: Special report 29/2023: 'The EU's support for sustainable biofuels in transport – An unclear route ahead

Ecofys (2014): *Subsidies and Costs of EU Energy*. Final Report for the European Commission.

EEA, Adams M, Holland M, Wagner A, Davies T, Spadaro J (2011a): *Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe*. EEA Technical Report n. 15, European Environment Agency, Copenhagen.

EEA (2011b): *Environmental tax reform in Europe: implications for income distribution*. EEA Technical report No 16/2011, European Environment Agency, Copenhagen.

EEA (2011c): *Environmental tax reform in Europe: opportunities for eco-innovation*. EEA Technical report No 17/2011, European Environment Agency, Copenhagen.

EEA, Adams M, Holland M, Spadaro J, Misra A e Pearson M (2014a): *Costs of air pollution from European industrial facilities 2008–2012 – an updated assessment*. EEA Technical Report n. 20, 2014, European Environment Agency, Copenhagen.

EEA (2014b): *Resource-efficient green economy and EU policies*. EEA Report No 2/2014, European Environment Agency, Copenhagen.

EEA (2015a): *Air quality in Europe - 2015 report*. European Environment Agency.

EEA (2015c): *Evaluating 15 years of transport and environmental policy integration. TERM 2015: Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe*. EEA Report - No 7/2015, European Environment Agency, Copenhagen.

EEA (2017): *Air quality in Europe - 2017 report*. European Environment Agency.

EEA. (2020): *Air quality in Europe - 2020 report*. Publication Office of the European Union.

EEB Statistical Report 2024-2025.

Enea, Viridis MR e Gaeta M (2015): *Gli impatti energetici e ambientali dei combustibili nel settore residenziale*.

Enea (2020): *Guida pratica alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici*.

Entec (2002): *Quantification of Emissions from Ships associated with ship movements between port in the European Community*. Entec UK limited, EC Service contract, July 2002.

Entec (2005): *Ship emissions: assignment, abatement, and market-based instruments*. Entec UK limited, EC Service contract.

Eucar, JRC, Concawe (2007): *Well to Wheel Analysis of future automotive Fuels and Powertrains in the EU context*. Version 2c, March 2007.

EXIOPOL, Fantke P e Wagner S (2009a): *Report on Unit Values for Pesticides. Integrated project funded by the 6th Framework Programme of the European Commission*. Project Deliverable DII.2.c-2, University of Stuttgart - Institute of Energy Economics and the Rational Use of Energy - Department of Technology Assessment and Environment (TFU), December 2009.

EXIOPOL (2009b): *Final report on externalities associated with waste types and waste management practices and technologies used in the EU and selected non-EU countries and report on disamenity impacts in the UK*. Integrated project funded by the 6th Framework Programme of the European Commission, Deliverable n. D II.5-b.2, November 2009.

EXIOPOL, Müller W, Preiss P, Klotz V, Friedrich R (2010): *External Cost Values for EE SUT Framework*. Final report providing external cost values to be applied in an EE SUT framework, integrated project funded by the 6th Framework Programme of the European Commission, Deliverable III.1.b-2, IER University Stuttgart, March 2010.

ExternE (1995): European Commission DGXII, Externalities of Energy voll. 1-6, EUR 16520-16525, Bruxelles.

ExternE (1997a): *FEEM-IEFE-AEM, ExternE National Implementation Italy*. Final report, FEEM, October 1997.

ExternE, Friedrich R, Bickel P, Krewitt W (1997b): *External Costs of Transport in ExternE*. IER Report, Stuttgart, May 1997.

ExternE (1998a): *Externalities of Energy*. Vol 7–M. Holland et al (eds), Methodology 1998 update, European Commission DG XII, Bruxelles 1998.

ExternE (1998b): *Externalities of Energy*. Vol. 8, Global Warming Damages, European Commission DG XII, Bruxelles, 1998.

ExternE (1998c): *Externalities of Energy*. Vol. 9, Fuel Cycles for Emerging and End-Use Technologies, Transport and Waste, European Commission DG XII, Bruxelles, 1998.

ExternE, Bickel P, Friedrich R (2005r): *Externalities of Energy*. Methodology update.

ExternE-Pol (2005): *PSI-IER-VITO, Externalities of Energy, Extension of the accounting framework and policy application*. Final report on new energy technologies, 15 July 2015.

Ferrero A., Girotto A.: *ὄρυζα – Il riso* (2022), capitolo 12.

- FMI (2015): *IMF Annual report: tackling challenges together*. IMF, Washington, Stati Uniti.
- FMI (2016): *Who benefits from energy subsidies: an update*. Reforming Energy Subsidies. FMI, Washington D.C.
- FMI-WB (2011): *Market-Based Instruments for International Aviation and Shipping as a Source of Climate Finance*. Background Paper for the Report to the G20 on Mobilizing Sources of Climate Finance. Prepared by staff of the International Monetary Fund and World Bank, November 2011.
- Fontana M e Ascari S (1998): *I costi esterni di inceneritori e discariche di rifiuti solidi urbani*. Economia delle fonti di energia e dell'ambiente, n. 2.
- Giuliano D, Rossi P, Luoni F, Celada C, Bogliani G (2017): Biodiversity Action Plan per le aree risicole dell'Italia Nord-occidentale. Report Tecnico, LIPU.
- GSE (2018): *Rapporto delle attività 2017*. Gestore dei Servizi Energetici.
- GSE. (2019): *Aste di quote europee di emissione - rapporto annuale*. Gestore dei Servizi Energetici.
- GSE. (2020): *Aste di quote europee di emissione - rapporto annuale*. Gestore dei Servizi Energetici.
- GSE. (2021): *Aste di quote europee di emissione - rapporto annuale*. Gestore dei Servizi Energetici.
- GSE. (2022): *Aste di quote europee di emissione - rapporto annuale*. Gestore dei Servizi Energetici.
- GSE. (2023): *Aste di quote europee di emissione - rapporto annuale*. Gestore dei Servizi Energetici.
- GSE. (2024): *Aste di quote europee di emissione - rapporto annuale*. Gestore dei Servizi Energetici.
- GSE. (2025): *Aste di quote europee di emissione - rapporto annuale*. Gestore dei Servizi Energetici.
- GSE. (2020): *Rapporto delle Attività 2020*. Gestore dei Servizi Energetici.
- GSE (2022): *Rapporto statistico 2020*. Energia da Fonti Rinnovabili in Italia. Harding M (2014): *Personal Tax Treatment of Company Cars and Commuting Expenses: Estimating the Fiscal and Environmental Costs*. OECD Taxation Working Papers, No. 20, OECD Publishing, Paris.
- IEEP, Valsecchi C, ten Brink P, Bassi S, Withana S, Lewis M, Best A, Oosterhuis F, Dias Soares C, Rogers-Ganter H, Kaphengst T (2009): *Environmentally Harmful Subsidies: Identification and Assessment*. Final report for the European Commission's DG Environment.
- IIASA-Entec UK-MET.NO (2007): *Analysis of Policy Measures to Reduce Ship Emissions in the Context of the Revision of the National Emissions Ceilings Directive*. Report to the European Commission-DG Environment, International Institute for Applied Systems Analysis.
- IMO (2015): *Third IMO Greenhouse Gas Study 2014*. International Maritime Organization.
- IMPACT, Maibach M, Schreyer C, Sutter D, van Essen HP, Boon BH, Smokers R, Schrotten A, Doll C, Pawlowska B, Bak M (2008): *Handbook on estimation of external costs in the transport sector*. Produced for the European Commission under the IMPACT project (Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport), Version 1.1, CE Delft.
- IEA-Bioenergy Country Report: Implementation of bioenergy in Italy – 2024 update 2024
- IPCC (2022): *Sixth Assessment Report (AR6)*
- Ispira (2016): *Italian Greenhouse Gas Inventory, 1990-2014*. National Inventory Report.
- Ispira (2017): *Rapporto Rifiuti Urbani 2017*. Rapporti Ispira n. 272/2017.
- Ispira (2018a): *Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra e altri gas nel settore elettrico*. Rapporti 280/2018.
- Ispira. (2021): *Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2019*.

Ispira (2022): *Indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del settore elettrico*. Rapporto Ispira (363/2022).

Kijewska A e Bluszcz A (2016): *Analysis of greenhouse gas emissions in the European Union member states with the use of an agglomeration algorithm*”, *Journal of Sustainable Mining*. Volume 15, Issue 4, 2016, Pages 133-142.

Maffii S, Chiffi C, Molocchi A (2007): *External costs of Maritime Transport” a TRT study for the European Parliament*. Committee for Transport and Tourism and E.P. Policy Department Structural and Cohesion Policies, May 2007.

Mattm (2012): *Documenti Tecnici del Gruppo di lavoro per l'individuazione delle misure di riduzione dell'inquinamento atmosferico*. Decreto 756 del 28/12/2011, Mattm - DG Valutazioni Ambientali (DVA), a cura di Ivo Allegrini e Fabio Romeo.

Mattm (2017): *Catalogo dei Sussidi Ambientalmente Favorevoli e dei Sussidi Ambientalmente Dannosi*. Prima Edizione.

Mattm e Mise (2017): *Verso un modello di economia circolare per l'Italia*.

Methodex (2007): *AEA Technology Environment, Methods, and data on environmental and health externalities: harmonising and sharing of operational estimates*. Publishable Executive Summary. Methodex is project for European Commission DG Research.

Mef (2011): *Rapporto Ceriani*. Gruppo di lavoro sull'erosione fiscale. Relazione finale.

Molocchi A. (2017): *Chi inquina, paga? Tasse ambientali e sussidi dannosi per l'ambiente*. Ipotesi di riforma alla luce dei costi esterni delle attività economiche in Italia Documento di valutazione n. 6, UVI, 2017.

OECD (2015): *OECD Companion to the Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2015*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2016b): *Recommendation of the Council on common approaches for officially supported export credits and environmental and social due diligence*. Working Party on Export Credits and Credit Guarantees - Trade and Agriculture Directorate Trade Committee, TAD/ECG (2016)3.

OECD (2017a): *Information On Category A And Category B Projects*. Working Party on Export Credits and Credit Guarantees - Trade Committee.

OECD (2017b): *Support to fisheries: Levels and impacts*. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No.103, OECD Publishing, Paris.

OECD (2018): *OECD Companion to the Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2018*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2020): *Building Back Better: A Sustainable, Resilient Recovery after Covid-19*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2021): *The OECD Green Recovery Database: Examining the environmental implications of Covid-19 recovery policies*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2021): *Effective Carbon Rates 2021*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2021): *Taxing Energy Use for Sustainable Development: Opportunities for energy tax and subsidy reform in selected developing and emerging economies*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2021): *Tax Policy Reforms 2021: Special Edition on Tax Policy during the Covid-19 Pandemic*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2022): *Review of Fisheries in OECD Countries: Policies and Summary Statistics*.

Paul D, Mondal SK, Mandal SM (2021): *Biologia Futura: use of biocides during Covid-19-global reshuffling of the microbiota*. Biologia Futura.

Rabl A, Spadaro JV e McGavran PD (1998): *Health Risks of Air Pollution from Incinerators: a Prospective*. In Waste Management and Research, Denmark.

Rapporto Sainteny, (2012). “Les aides publiques dommageables à la biodiversité”, Rapports et documents. n. 43, Centre d’analyse stratégique, Paris.

RSE (2014): *RSEview – Riflessioni sull’Energia, ‘Energia Elettrica, Anatomia dei Costi*. Ricerca sul Sistema Elettrico, RSE.

Girardi P, Gargiulo A, Brambilla P (2015): A comparative LCA of an electric vehicle and an internal combustion engine vehicle using the appropriate power mix: the Italian case study. The International Journal of Life Cycle Assessment. DOI:10.1007/s11367-015-0903-x.

Skerritt et al. (2020): *A 20-year retrospective on the provision of fisheries subsidies in the European Union*. ICES Journal of Marine Science, 77(7-8), 2741-2752.

Terna. (2019a): *Mercato della capacità*. Rendiconto degli esiti - asta madre 2022.

Terna. (2019b): *Mercato della capacità*. Rendiconto degli esiti - asta madre 2023.

Terna. (2022): *Mercato della capacità*. Rendiconto degli esiti - asta madre 2024.

Terna. (2025): *Mercato della capacità*. Rendiconto degli esiti - asta madre 2025.

The South Centre, (2017): *The WTO’s fisheries subsidies negotiations*. Analytical Note SC/AN/TDP/2017/5, July 2017.

UNFCCC (2021): *Nationally determined contributions under the Paris Agreement: Synthesis report by the secretariat*.

Van Essen, Van Wijngaarden, Schroten, Sutter, Bieler, Maffii, Beyrouy (2019): *Handbook on the external costs of transport*. Version 2019 1.1. CE Delft.

Wilcove DS, McLellan CH e Dobson AP (1986): *Habitat fragmentation in the temperate zones*. In: Soulé M.E. (ed.). Conservation Biology. Sinauer Associates Inc. Sunderland, Massachusetts: 237-256.

Wilson EO (1993): *La diversità della vita*. Rizzoli, Milano.

WRI (2008): *Plants at the pump: Reviewing biofuels’ impacts and policy recommendations*. World Resource Institute – USA, WRI publishing.

WRI (2017): *Financing the Energy Transition: Whether World Bank, IFC, and ADB Energy Supply Investments Are Supporting a Low-carbon, Sustainable Future*. Working Paper. Washington, DC: World Resources Institute.

Yang C e Jackson R (2013): China’s Synthetic Gas Revolution, Nature Climate Change, vol. 3, October 2013.

Zatti A (2017): *Verso una riallocazione verde dei bilanci pubblici*. Pavia University Press.

Sitografia

<https://www.gse.it/servizi-per-te/news/fuel-mix-pubblicata-la-composizione-del-mix-energetico-per-l-anno-2024>

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=dcn_contiematmrev2

<https://www.eea.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=44179>

<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1>

<https://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/multi-cittadini-europei-sono-ancora/morti-premature-attribuibili-allinquinamento-atmosferico>

http://unmig.mise.gov.it/dgsaie/royalties/indicazioni_destinazione.asp

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi/technical-support-instrument-annual-conference-2021/technical-support-instrument-2022-flagships-support-projects_en#green

<https://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/multi-cittadini-europei-sono-ancora/morti-premature-attribuibili-allinquinamento-atmosferico>

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2022/04/IPCC_AR6_WGIII_PressRelease_English.pdf

<https://www.isprambiente.gov.it/it/istituto-informa/comunicati-stampa/anno-2021/emissioni-gas-serra-nel-2020-stimata-riduzione-del-9-8-rispetto-al-2019>

<https://indicatori-pan-fitosanitari.isprambiente.it/>

<https://www.sace.it/footer/guida-alla-valutazione-ambientale-e-sociale-di-sace>

https://www.sace.it/docs/default-source/report-ambiente/op-2017_it.pdf?sfvrsn=2

<https://www.unem.it/i-numeri-dellenergia/quick-stats/>

<https://www.iea.org/data-and-statistics/dataproduct/world-energy-balances>

<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/european-union-emissions-trading-scheme-5>

<https://www.iea.org/articles/global-energy-review-co2-emissions-in-2020>

<https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021>

<https://www.ipcc.ch/assessment-report/>

<http://www.eea.europa.eu/soer>

3. GRUPPO DI LAVORO

La predisposizione del “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” è stata curata dalla Divisione II, guidata dall’ing. Pietro Agrello, della Direzione sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC), diretta dalla dott.ssa Paolina Pepe, con il contributo tecnico e scientifico del gruppo di lavoro composto da:

DOTT. LUCA GRASSI (COORDINAMENTO), DOTT. RAFFAELE BIONDI, DOTT. DARIO D’ANGELO, DOTT.SSA GRETTI LUCARONI

per il CNR da:

DOTT.SSA EGLE CONISTI E DOTT.SSA CLAUDIA ARMENISE.

Anche la settima edizione del Catalogo si è avvalsa dei dati, informazioni e valutazioni, condivisi da diverse istituzioni, centri di ricerca e autorità indipendenti. In particolare, si ringrazia:

- il Ministero dell’economia e delle finanze;
- il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- il Ministero delle imprese e del made in Italy;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra);
- l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea);
- l’Istituto nazionale di statistica (Istat);
- il Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A.

Abbiamo ricevuto contributi in seno allo stesso Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, ringraziamo:

- Dipartimento energia (DiE);
- Unità di missione per il PNRR;
- Direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM);
- Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB);
- Direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE).

Il Catalogo costituisce uno strumento conoscitivo al servizio di Parlamento, Governo e comunità scientifica; esso tenta di riportare tutte le informazioni rese disponibili e le possibili e legittime diverse valutazioni di esperti e amministrazioni.

Per informazioni e suggerimenti scrivere a spc-udg@mase.gov.it

4. INDICE ANALITICO

1. Il Catalogo dei Sussidi: definizioni e metodologia	7
1.1. <i>Definizioni di sussidio</i>	7
1.2. <i>Valutazione ambientale</i>	10
1.3. <i>Quantificazione del sussidio</i>	11
2. Il Catalogo dei Sussidi: dati e analisi	13
2.1. <i>Agricoltura e Pesca</i>	15
Introduzione	15
Tavola riassuntiva Agricoltura e Pesca – sussidi 2021-2025	20
I sussidi indiretti	24
Regime speciale IVA per i produttori agricoli	24
Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse	25
Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo	26
Apicoltura in aree montane	27
Credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura	28
Credito d'imposta formazione giovani agricoltori	29
I sussidi diretti	30
Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina – (macellazioni)	30
Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche -Soia	32
Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Riso	33
Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a pomodoro da trasformazione	35
Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Frumento duro	36
Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte (latte bovino)	37
Sostegno accoppiato a reddito specifico per il settore la zootecnia bufalina da latte (latte bufalino)	39
Aiuti nell'intervento settoriale dei prodotti Ortofrutticoli: sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni di produttori riconosciute e delle Associazioni di Organizzazioni di produttori riconosciute	40

Sostegno di base al reddito per la sostenibilità	41
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	42
Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino – Agnelle da rimonta	43
Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Barbabietola da zucchero	44
Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Olivo	45
Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	46
Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Investimenti.....	47
Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Distillazione dei sottoprodotti	48
Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Oleaginose	49
Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche -Soia.....	51
Aiuti nel settore apistico	52
Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali	53
Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori.....	54
Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)	55
Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari.....	56
Arresto definitivo delle attività di pesca	57
Arresto temporaneo delle attività di pesca.....	59
Incentivi pubblici in materia di strumenti di gestione del rischio	61
Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici.....	63
Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati.....	64
Contributo ai produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico	65
Fondo per l'agricoltura biologica	66
Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici	67
Sostegno all'acquacoltura	68
Fondo per la biodiversità agraria	69
Fondo per la sovranità alimentare	70
Innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura	71

Fondo per attività di raccolta legname.....	73
Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Agrumi.....	75
Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino – ovini e caprini macellati	76
Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità	77
Ecoschema 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e il benessere animale.....	79
Ecoschema 2 - Inerbimento colture arboree	80
Ecoschema 3 - Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico.....	81
Ecoschema 4 - Sistemi foraggieri estensivi con avvicendamento.....	82
Ecoschema 5 - Misure specifiche per gli impollinatori.....	83
SRA - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione	84
SRB - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici	86
SRC - Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori	87
SRD - Investimenti (nelle aziende agricole e in quelle forestali)	88
SRE - Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali.....	89
SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità.....	90
SRH01 - Erogazione servizi di consulenza - SRH02 - Formazione dei consulenti.....	91
Fondo primo insediamento giovani in agricoltura.....	92
Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	93
Parco agrisolare	94
Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.....	95
2.2. <i>Energia</i>	96
Introduzione	96
Tavola riassuntiva Energia – Sussidi 2021-2025	101
I sussidi indiretti.....	106
Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile	106
Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica, delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive e degli antiparassitari per le piante da frutta	107

Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici.....	108
Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la navigazione marittima	110
Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.....	112
Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati.....	113
Riduzione dell'accisa sui carburanti per prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	114
Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	115
Accisa agevolata su prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica integrata con impianti di gassificazione	116
Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi	117
Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze	118
Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali.....	119
Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi	120
Agevolazioni accisa su carburanti e combustibili impiegati dalle Forze armate nazionali.....	121
Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante...	122
Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri	123
Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali, termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui	125
Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati	126
Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) – Riduzione di prezzo	127
Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica - alimentati da combustibili fossili.....	129
Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio.....	131
Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties).....	133

Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica	135
Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie.....	137
Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano	138
Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	139
Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.....	140
Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.....	142
Credito d'imposta per allaccio a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o biomassa....	143
Esenzione dall'accisa per gli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica.....	144
Aliquote ridotte di accisa per il comune di Campione d'Italia.....	146
Riduzione di aliquota per i prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati per la produzione di forza motrice.....	148
Detrazione per generatori di emergenza a gas di ultima generazione	149
Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito	150
Riduzione aliquota di accisa per il Biodiesel e l'HVO ambientalmente sostenibili.....	152
Agevolazione aliquota di accisa per il Biodiesel	153
I sussidi diretti	154
Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage.....	154
Regime di particolare favore per i SEU (Sistema Efficiente di Utensila) realizzati pre Decreto n. 115/2008 e ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle).....	155
Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico	157
Conto energia	161
Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche	162
Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale.....	164
Mercato della capacità (termoelettrico).....	166
Finanziamento dei contratti di sviluppo	168

2.3.	<i>Trasporti</i>	170
	Introduzione	170
	Tavola riassuntiva Trasporti – sussidi 2021-2025	175
	I sussidi indiretti	178
	Esenzione dall’IVA delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi	178
	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l’auto aziendale (company car lavoratore dipendente)	179
	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (locale, regionale e interregionale)	181
	Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici	182
	Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano	183
	Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali	185
	Riduzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali	186
	Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	187
	Riduzione di aliquota per veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi	189
	Esenzione per prestazioni di servizi di trasporto collettivo	191
	Esenzione per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico	192
	Esenzione bonus carburante dipendenti	193
	Esenzione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia	194
	I sussidi diretti	196
	Contributi per servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci - Sea Modal Shift	196
	Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia - Ferrobonus	197
	Fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km - L1e,L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e	198
	Programma sperimentale buono mobilità	200
	Fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km - M	201
	Acquisto beni alimentari e carburanti o abbonamenti TPL	202
	Acquisto beni alimentari e carburanti o abbonamenti TPL	202
	Fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km – N1 e N2	203

Incentivi alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare	204
Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici.....	205
2.4. <i>Altri Sussidi</i>	206
Introduzione	206
Tavola riassuntiva Altri Sussidi – sussidi 2021-2025	208
I sussidi indiretti.....	213
Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno	213
Riduzione dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	215
Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia	216
Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua	217
Bonus Idrico Sociale	219
Riduzione base imponibile ai fini IMU (rigassificatori)	221
Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+	222
Deduzione IRPEF del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione	223
Detraibilità a fini IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria	224
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	225
Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi.....	226
Detrazione per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile	228
Detrazioni per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti	229
Detrazione per interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.	231
Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali)	233
Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.....	234
Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni.....	235

Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti.....	236
Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico.....	237
Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici.....	238
Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare.....	239
Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile.....	240
Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso	241
Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti.....	242
Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti (i.e. EMAS e ISO 14001)	243
Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti (sconto su certificazioni EMAS e ISO 14001)	244
Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese	245
Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali	247
Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale	248
Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di beni strumentali.....	249
Credito d'imposta per impianti di compostaggio.....	250
Deducibilità delle erogazioni liberali a favore di parchi e riserve naturali	251
Credito d'imposta a favore delle imprese alberghiere	252
Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati.....	253
Bonus condomini	254
Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "Transizione 5.0"	255
Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate	256
Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali.....	257
Riduzione delle garanzie fideiussorie per gli operatori economici che partecipano a procedure pubbliche essendo in possesso di EMAS, Ecolabel o ISO 14001	258
Credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica	259
I sussidi diretti	260

Finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini).....	260
Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina	261
Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio e gas naturale nei paesi terzi.....	262
Fondo per il sostegno alla transizione industriale	263
Fondo per la crescita sostenibile	264
Incentivi impianti di risalita e snowfarming.....	266
Fondo di garanzia prima casa	268
Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria.....	269
Incentivi per la valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi da riciclo	270
Contributo per l'acquisto di grandi elettrodomestici.....	271
2.5. <i>IVA agevolata</i>	272
Introduzione	272
Tavola riassuntiva IVA agevolata – sussidi 2021-2025	273
IVA agevolata al 4%.....	277
IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso e prima casa per acquirente	277
IVA agevolata per prestazioni di servizio dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati.....	278
IVA su fertilizzanti, sia in senso generale sia agli organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura	279
IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici.....	281
IVA agevolata al 5%.....	282
Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.....	282
IVA agevolata al 10%.....	283

IVA agevolata per acqua e acque minerali	283
IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico	285
IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere	286
IVA agevolata per oli minerali greggi e oli combustibili	287
IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne	289
IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda e IVA agevolata per somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui	290
IVA agevolata per case di abitazione non di lusso	291
IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione e alla realizzazione degli interventi di recupero (Art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457)	292
IVA agevolata per prodotti fitosanitari	293
IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali	294
IVA agevolata per smaltimento in discarica	295
IVA agevolata per locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita e IVA agevolata per locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi	297
IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private	298
Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito	299
2.6. <i>Tabelle di sintesi</i>	300
2.7. <i>Riferimenti bibliografici e web (capitolo 2)</i>	329
3. Gruppo di lavoro	336